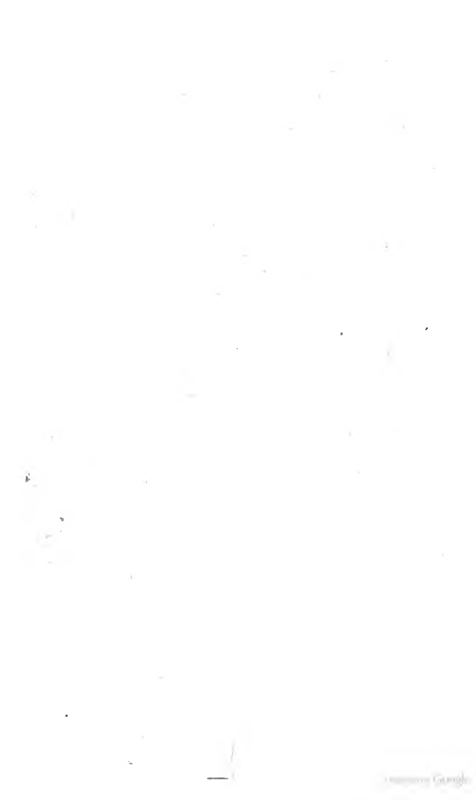
DECISIONI

DEI

CASI DI COSCIENZA.



DECISIONI
DEI
CASI DI COSCIENZA
E DI
DOTTRINA CANONICA
DEL PADRE

FAUSTINO SCARPAZZA
DOMENICANO PROF. DI S. TEOLOGIA

COMPENDIATE ED ACCRESCIUTE DI VARIE ALTRE DECISIONI

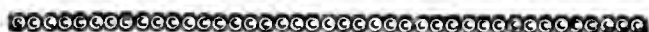
DA ANTONIO M.ª CALCAGNO
DOT. IN S. TEOLOGIA E PROF. DI DIRITTO E STORIA ECCLES.
NEL SEMINARIO VESCOVILE DI CHIOGGIA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLITANA
corredata di note relative alla disciplina e leggi del regno.

VOLUME X.

NAPOLI,
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Strada Quercia N.º 17.

MDCCCXXXI.



IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno all' impedimento della Clandestinità.



CASO I.

Cercasi in che propriamente consista l' impedimento dirimente, che chiamasi Clandestinità?

L' impedimento denominato di Clandestinità non si trova nei Canoni del Gius nuovo, e molto meno del vecchio, poichè nasce dal Decreto del Concilio Tridentino, che leggesi nella *sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 1. Quanto abbiano discusso questa materia que' Padri può evidentemente conoscersi da ciò che ci riferisce il Card. Pallavicino nella sua Storia lib. 23. cap. 3. ove si scorge, che quattordici Congregazioni si son consumate sulla dottrina del Matrimonio, nelle quali il punto più discusso e più contrastato fu quello dei Matrimonj clandestini. Decretò pertanto il Concilio: *Qui aliter quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus, vel tribus testibus Matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat.*

La Clandestinità adunque ossia Matrimonio Clandestino dicesi quello, che viene fatto senza la presenza del Parroco e di due o tre testimonj. Per legge del Trident. un tal Matrimonio è irrito e nullo, essendo la clandestinità ossia la mancanza del Parroco, e dei testimonj un impedimento dirimente.

Ora affinchè un tal impedimento non v' abbia ad essere, è necessario, che vi sia il Parroco, e quel Parroco, ch' è proprio dei contraenti ossia dello sposo ovvero della sposa, e non il Parroco di origine, ma quello bensì dell' attual domicilio; ed inoltre, che vi siano due

almeno Testimonj, e questi di qualunque condizione, ed anche impuberi, poichè il Concilio non ha determinato le qualità; non però infanti, pazzi, ed ubbriachi, perchè questi si hanno per incapaci di rendere testimonianza di qualunque cosa. Veggasi su questo punto Benedetto XIV. *de Synod. dioecesan. lib.* 8. *cap.* 12.

CASO II.

Rosa donzella Bolognese passata da alcuni mesi alla Diocesi di Modena contrasse Matrimonio con un giovine di quel paese. Avendo il Parroco di Bologna intese queste nozze, disse che il Matrimonio è invalido, perchè egli è il vero Parroco di Rosa, avendo essa nella sua cura il paterno domicilio. Cercasi se il giudizio del Parroco Bolognese sia giusto?

Non essendo necessario per la validità del Matrimonio, che il Parroco assistente sia quello del domicilio della sposa, ma potendo assistere tanto quello dello sposo, quanto parimenti quello della sposa, poichè il Tridentino ha pronunciato *a proprio contrahentium Parocho* senza disegnar quello dell' uomo, nè quello della donna; dico che il giudizio del Parroco di Bologna non è giusto. Anche la Sacra Congregazione ha così dichiarato, come può vedersi presso il Fagnano *in* 4. *Decret. tit.* 3. *num.* 56. nonchè nella Notificazione 33. di Benedetto XIV. Poteva dunque assistere al Matrimonio di Rosa anche il Parroco di Modena come Parroco dello sposo, ed in conseguenza lo stesso Matrimonio è valido. Ma di più. Dicendosi, che Rosa era passata da alcuni mesi dalla Diocesi di Bologna a quella di Modena, può ragionevolmente presumersi, che avesse in animo di piantar ivi domicilio, o quasi domicilio, nel qual caso avrebbe ella potuto validamente celebrare il Matrimonio alla presenza del Parroco del luogo ove faceva la sua dimora. Quindi anche per questa parte non pensa giustamente il Parroco Bolognese, giudicando invalido e nullo il di lei conjugio per essere egli il Parroco del di lei domicilio paterno. Ecco la decisione della Sacra Congregazione riportata da Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione 33, e che com' egli asserisce trovasi registrata

nel libro 1, de'Decreti alla pag. 125. a tergo. *Cum Concilium Tridentinum inter caetera praecipiat, Matrimonia esse contrahenda . praesente Parocho , vel alio Sacerdote , de ipsius Parochi , sive Ordinarii licentia, quaeritur , quid , si contrahentes sint diversarum Parochiarum , utriusque Parochi praesentia requiratur, sponsi ne an sponsae , an vero utriusque , an etiam alterius Parochi consensus accedere debeat. Sacra etc. censuit ad validitatem Matrimonii sufficere praesentiam solius Parochi proprii sponsae , quando Matrimonium in Parochia sponsae contrahitur ; similier sufficere praesentiam solius Parochi sponsi , si modo Matrimonium contrahatur in Parochia ipsius sponsi.* Che si può desiderare di più chiaro contro l' opinione ed il giudizio del Parroco Bolognese ?

CASO III.

* Felicita essendo per contrar Matrimonio con un vago non sa presso qual Parroco presentarsi, avendo ella due domicilj , in due diverse Parrocchie e pretendendo sì l' uno , che l'altro Parroco di assistervi. Ricorre ad un Teologo , e domanda lo scioglimento del suo dubbio. Cercasi qual debba essere la risposta del Teologo , onde non abbia Felicita a contrarre clandestinamente il suo Matrimonio ?

Pria di rispondere il Teologo alle ricerche di Felicita deve interrogarla , se sieno questi due suoi domicilj perfettamente o dirò meglio moralmente eguali , sicchè non possa dirsi , ch' uno sia il vero di lei domicilio , ed un altro sia un' abitazione nella quale passa qualche tempo dell' anno. Saranno due domicilj se essa in ambedue a senso del *cap. 2. de sepulturis* in 6. si ferma ed abita egualmente : *Cum ab eo , qui duo habet domicilia , se collocans aequaliter in utroque* , e se ambedue siano così preparati e disposti , che non si possa distinguere tra essi quale propriamente debba dirsi domicilio principale , come si ha nella legge *Assumptio §. Viris prudentibus ff. ad mancipium*, ove sta scritto: *Viris prudentibus placuit, in duobus locis posse aliquem habere domicilium , si utrobique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se locasse videatur.* Conosciuta pertanto questa parità dei

luoghi, risponderà il Teologo, che volendo essa contrarre validamente Matrimonio dovrebbe presentarsi al Parroco ov'è quella abitazione che deve dirsi domicilio a preferenza dell'altra, se tale diversità vi fosse tra un'abitazione e l'altra, avendo dichiarato la sacra Congregazione in una causa *Mutinen. Matrimonii* ai 18 di Novembre 1802 che il Parroco del domicilio è quello, presso cui deve contrarsi Matrimonio, ma che essendo pari le abitazioni, ed avendo perciò due eguali domicilj, può fare validamente le nozze avanti quel Parroco, nella cui Parrocchia abita in quel tempo, in cui si marita. Così la sentono gli Autori comunemente, fra cui il Clericato *decis.* 35. *num.* 19. ed il Barbosa in *cap.* 1. *sess.* 24. *de Reform.* il quale dopo aver riferito, che tale è l'opinione dei Teologi che cita, soggiugne di aver insegnata in altre due opere la stessa dottrina, e poi *quibus locis adverto, quod ubi aequalitus habitationis datur, mojoris temporis pars eum facit Parochum, in quo habitatio fit.*

CASO IV.

* Elia portandosi a villeggiare in campagna ritrova Maurizio che per motivi de' suoi affari colà si trovava. Risoluta di contrar Matrimonio, si presenta con Maurizio a quel Parroco, e fa le sue nozze. Cercasi se questo Matrimonio sia clandestino, o valido?

Rispondo, ch'è clandestino, e quindi invalido. Il Parroco della campagna, in cui velleggia Elia, ed in cui Maurizio si trova solo per cagion de' suoi affari può dirsi, ch'è *proprius contrahentium Parochus*? Così parve al Ponzio, e dopo lui al Leandro *Oper. Moral. tract.* 9. *disp.* 7. *de consensu clandestino quest.* 20. ma non così alla comun opinione de' Teologi, e de' Canonisti cit. dal Barbosa *in cap.* 1. *sess.* 24. *de reform. Matrim. num.* 16. nè allo Sporer *Theol. Mor. cap.* 4. *num.* 360. e molto meno al Clericato *de Sacr. Matrim. dec.* 35. *num.* 14. i quali concordemente insegnano, che tanto Elia, quanto Maurizio trovandosi in campagna senz'animo di fissar ivi domicilio, non possono appellare loro Parroco quello di quella Villa, e consegnentemente dinanzi a lui non possono validamente contraere Matrimo-

nio. Benedetto XIV. nella sua Notificazione 33. dopo aver addotte le autorità, ch' abbiamo sopra riferite, apporta altresì varie decisioni della sacra Congregazione, che confermano la stessa sentenza, ed asserisce di averle egli medesimo estratte dai registri, quando era Segretario della anzidetta sacra Congregazione. Ecco le risoluzioni: *Sacra etc. inhaerendo declarationibus alias factis, respondit, Parochum ruralem non esse proprium, et verum Parochum, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis; ideoque Matrimonium valide coram hujusmodi Parocho celebrari non posse. Partibus tamen dentur declarationes antiquae scilicet;*

In una Florentina Sacra etc. censuit, quod Parochus ruralis non est verus Parochus, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis.

In Florentina similiter respondit, Parochum ruralem non esse proprium Parochum, ideoque Matrimonium coram eo celebratum fuisse nullum.

In una Abulen. Sacra etc. censuit non valere Matrimonium contractum coram Parocho loci, ubi contrahentes reperiuntur non animo ibi domicilium contrahendi. Die 1. Decembris 1640. lib. 16. Decretor. pag. 470. a tergo et pag. 471.

Il Matrimonio dunque contratto da Elia con Maurizio è invalido per mancanza del vero Parroco.

CASO V.

* Felice e Gabriela innanzi il proprio Parroco e due testimonj contrassero gli Sponsali *de futuro*, e poco dopo pensando di aver soddisfatto alla legge del Tridentino si congiunsero insieme senza che vi fosse nè il Parroco, ne alcun testimonio, e vissero insieme per molti anni come conjugi. Ora dubitando della validità del loro matrimonio cercano se il loro dubbio sia ragionevole. Che dovrà loro dirsi?

Il dubbio, ch' agita Felice e Gabriela è ragionevolissimo, poichè il loro matrimonio fu clandestino, e quindi invalido. La legge del Tridentino prescrisse la presenza del Parroco e dei testimonj agli sponsali *de praesenti* e non alle promesse *de futuro*. Infatti essendo stata

questa legge stabilita per togliere i gravissimi disordini, che nascevano dai matrimonj clandestini, fra i quali v' era quello, che venivano abbandonate delle mogli, perchè non potevano pruovare la sussistenza e realtà del seguito congiungimento, ne viene di conseguenza, che, quando fosse sufficiente la presenza del Parroco e dei testimonj ai soli sponsali *de futuro*, non avrebbe provveduto all' enunciato disordine. Gli sponsali *de futuro* facilmente si sciolgono per volontà soltanto degli sposi, ma non così di quei *de praesenti* ove dee concorrere la Chiesa. La presenza quindi del Parroco e de' testimonj dev' esservi al matrimonio *de praesenti*, e se manca egli è un vero matrimonio clandestino, nullo ed invalido. Riferiamo qui l' autorità del Concilio V. di Milano par. 3. tit. 17. *Si qui aetate etiam legitima, et Parocho praesente, testibus duobus adhibitis et Notario; item jurati spoponderunt, se matrimonium inituros, ac deinde non contracto legitime per verba de praesenti matrimonio, copulationem inter se inierunt, eorum matrimonium nullum ab Episcopo declaretur et decernatur.* Adunque Felice e Gabriela vissero fino a questo tempo in concubinato, e volendo essere veri conjugi devono celebrare il Matrimonio presenti il Parroco ed i Testimonj.

CASO VI.

* Nerio e Aurelia non volendo contrarre matrimonio presso il proprio Parroco partono dalla Città e vanno a trattenersi per alcun tempo in una Villa, ed ivi lo celebrano, e poi ritornano in Città. Pasquale e Manlia per sottrarsi alle molestie de' loro parenti partono egualmente dal loro domicilio, e si rifuggono nella Casa di altri loro congiunti in altra Città, ed ivi passati alquanti mesi contraggono Matrimonio risoluti di non più ritornare nella propria patria, ma vi ritornano poco dopo, essendo morti di quei, che principalmente erano inquieti contro di essi. Cercasi se ambedue questi Matrimonj siano validi, ovvero ambedue clandestini?

È clandestino il matrimonio di Nerio con Aurelia, ma non quello di Pasquale con Manlia. È infatti comune opinione degli Autori, che sia nullo il Matrimonio di

quei, che partono dal luogo, in cui abitano senza lasciare il domicilio, e se ne vanno in altro luogo, e prima di contrarre domicilio, o quasi domicilio, incontrano Matrimonio. Ed è questa pure la sentenza della Sagra Congregazione del Concilio in una *Romana* del dì 22. Febbrajo 1631, espressa in questi termini: *Sacra etc. censuit dandam esse declarationem in abstracto in forma sequenti. Vir et mulier a loco suae habitationis absque animo illam relinquendi discedentes et ad locum alterius Parochiae solo animo illic Matrimonium celebrandi, non autem domicilium contrahendi se transferentes, ibi coram Parocho illius loci Matrimonium inter se contraxerunt. Supplicatur, per sacram Congregationem declarari, an hujusmodi Matrimonium sit nullum vel validum? Die* 22. *Feb.* 1631. *Sacra etc. secundum ea, quae proponuntur censuit esse nullum.* E chi per verità non iscorge, che non ha luogo in simili casi quanto prescrisse il Tridentino? Tali contraenti non sono parrocchiani del luogo, in cui si trovano, nè il Parroco può dirsi loro Parroco. Essi anzi studiano di celebrar le nozze in frode del proprio Parroco, e la frode *nemini patrocinatur.* Or come non sarà clandestino il matrimonio contratto da Nerio con Aurelia? Essi partirono dalla Città del loro domicilio per isfuggire nel loro conjugio la presenza del proprio Parroco: si trattennero è vero alcun tempo nella Villa, ma non ebbero giammai animo d'ivi stabilire il proprio domicilio, il che a pien meriggio manifesta il ritorno, che fecero alla Città tostochè celebrate ebbero le nozze. Dunque? Il matrimonio loro non può essere valido. Udiamo nulladimeno quanto riferisce Benedetto XIV. nella sua Notificazione 33. *num.* 8. Egli scrive, che mentre era Segretario della Sacra Congregazione del Concilio si è disputata nel giorno 13 di Luglio 1725, la seguente causa: *Controversia constituenda videtur in hoc, quod Antonius, qui est Civis Lauretanus, quique captus amore Annae Margaritae modo ad urbem Maceratensem, modo ad Montem Sanctum perrexerat, et paucis diebus in illis versatus fuerat, spatio tandem duorum mensium una cum dicta Anna Margarita habitavit in loco Caesarii, a quo post Parochi admonitiones de contrahendo cum Margarita*

Matrimonio, et praevisas difficultates de probando statu libero ejusdem, cum ex improviso discesserit, et una cum duobus testibus accesserit ad Terram Montis Luponi, et coram Parocho hujus loci Doctrinam Christianam pueros edocente matrimonium ex improviso contraxerit, et statim reversus fuerit ad Terram montis Caesarii etc. ex his inferri posse videtur ad nullitatem matrimonii. E propostisi il dubbio: *An Matrimonium sit nullum in casu*, la Sacra Congregazione rispose *Affirmative.* Se tale pertanto fu la decisione della sacra Congregazione, sembra ch'egualmente debba decidersi del matrimonio di Nerio con Aurelia.

Quanto poi a Pasquale e Manlia, dissi, ch'è valido il loro Matrimonio, poichè la ragione stessa me ne convince, prescindendo eziandio da qualunque autorità. Difatti essi fuggirono dalla città per sottrarsi è vero alle molestie de' loro parenti, ma lasciarono quel loro domicilio per non mai più riprenderlo. Dunque le loro risoluzioni erano di fermarsi nel luogo ove si rifuggirono, ed ivi stando alquanti mesi, dinotarono apertamente che questa e non quella volevano, che fosse la loro abitazione. Che se poco dopo incontrato il Matrimonio ritornarono nella lor patria, di ciò fu cagione la mancanza a' vivi di quei che gl' inquietavano, e vuol dire, che se questi non fossero morti così presto, sarebbero ancora ivi rimasti. Chi non vede da tuttociò ch'essi avevano acquistato se non il domicilio almeno il quasi domicilio, e quindi alla presenza di quel Parroco potevano contrarre validamente Matrimonio? Ma a questi riflessi, che per mio parere non ammettono eccezione aggiungiamo le autorità che sopra a casi consimili riferisce Benedetto XIV. nella soprallodata sua Notificazione 33. *num.* 9. Egli scrive, che la Sacra Congregazione aderendo al *Consilio* 254. di Federico de Senis, che insegnò essere il proprio Parroco non già quello del domicilio, ma quel bensì dell'abitazione, giudicò valido il Matrimonio di chi per isfuggire i contrasti dei parenti si era portato altrove ed altrove l' avea celebrato, come si legge nel Fagnano *Cap. Significavit num.* 36. *de Parochis*; avvertendo però col Clericato *de Sacr. Matrim. decis.* 35. *num.* 18. che ne' casi precedenti si era acquistato

un quasi nuovo domicilio nel luogo ove contrassero il Matrimonio, poichè sono state fatte le nozze dopo qualche tempo di dimora, nè avean animo di partire. Inoltre soggiugne, che la stessa sacra Congregazione decise egualmente nel dì 22. Febbrajo 1723. in una causa d'un Matrimonio di Cesena, cioè contratto da due abitanti di Cesena in Forlì, ove eransi portati per liberarsi dalle molestie dei parenti, e ciò perchè la donna prima di lasciare la patria avea detto, ch' eleggeva il suo domicilio in Forlì presso l' Ava materna, ch' era sua tutrice. Finalmente riferisce un Breve del Sommo Pontefice Urbano VIII. del dì 12. Agosto 1627. che trovasi stampato nelle opere del Card. de Lugo e del p. La-Croix col quale furono confermate le seguenti soluzioni della Sagra Congregazione: *Primo an incolae tam masculi, quam foeminae loci, in quo Concilium Tridentinum in puncto Matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum, in quo dictum Concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco Matrimonium sine Parocho, et testibus contrahere. Secundo si eo praedicti incolae tam masculi, quam foeminae solo animo sine Parocho, et testibus contrahendi se transferant, habitationem non mutantes. Tertio quid si iidem incolae tam masculi, quam foeminae eo transferant habitationem illo solo animo, ut absque Parocho, et testibus contrahant. Iidem Cardinales ad primum, et secundum, non esse legitimum Matrimonium inter sic se transferentes, ac transeuntes cum fraude: ad tertium vero dubiorum hujusmodi, si domicilium vere transferatur, Matrimonium esse validum responderunt et resolverunt.* Da tutte queste autorità e particolarmente dalla conferma di Urbano VIII. si raccoglie senza alcun dubbio, com' io sono d' avviso, che il matrimonio di Pasquale con Manlia è valido pel domicilio, o quasi domicilio acquistato nel luogo ove si sono trasferiti.

CASO VII.

Mevio e Berta volendo contrarre insieme Matrimonio senza Parroco e testimonj partono da Trento loro patria e trasferiscono il loro domicilio in un luogo non molto distante, ove non è stato promulgato il Concilio di Trento, ed eseguiscono il loro disegno. Siffatto Matrimonio è valido?

Premetto, che in quei luoghi ove il Concilio di Trento non è stato promulgato, non è necessaria per la validità dei Matrimonj la presenza del Parroco e dei Testimonj. Così ha dichiarato la santa Congregazione, come può vedersi presso il Bosco *part.* 5. *disp.* 11. *sect.* 9. *consult.* 5. riferito dal Ferrari in questi termini: *Sacra Congregatio censuit; ubi Decretum Concilii Tridentini sess.* 24. *cap.* 1. *de reform. Matrimonii non est publicatum valere Matrimonia contracta absque observatione formae a Concilio praescriptae.*

Ciò premesso il nostro Autore risponde a questo Caso che il Matrimonio di Mevio e Berta è valido, perchè avendo essi trasferito il loro domicilio ove non è promulgato il Tridentino relativamente al Decreto della sess. 24. cap. 1. potevano senza la presenza del Parroco, e dei Testimonj contrarlo. Aggiunge in conferma le risoluzioni della Sacra Congregazione confermate da Urbano VIII. Aggiugne l' Autore delle annotazioni fatte in Roma, che l' Habert confessa di essere stato per alcun tempo di contrario parere, ma che esaminata per altro con più di maturità la cosa, insegnò, che tali Matrimonj devono riceversi per validi. Io parimenti non sono lontano dall' opinione del ch. nostro Autore, ma mi pare di dover fare un' osservazione. Mevio e Berta trasferirono il loro domicilio per contrar Matrimonio senza Parroco e testimonj. Mi sembra a primo aspetto, che possa esservi della frode, ed in conseguenza se questa vi fosse mi pare che il Matrimonio non sia valido. Per decidere dunque con esattezza il nostro punto di questione direi, che se Mevio e Berta hanno veramente cangiato domicilio, il matrimonio è valido, se poi non l' hanno se non apparentemente cangiato è irrito e nullo perchè è

in frode della legge. La ragione di questi miei riflessi si scorge facilmente nelle risoluzioni della Sacra Congregazione soprallodate, e v' aggiungo qui soltanto l' Autorità del chiariss. Devoti, *Inst. Can. lib. 2. tit. 2. sect. 9.* §. 147. che con poche parole secondo il suo solito dichiara il nostro punto: *Quod*, scrive egli, cioè la presenza del Parroco e dei Testimonj, *non pertinet ad eas regiones, in quibus Tridentinum Concilium receptum non est; nam ibi adhuc valent clandestina Matrimonia, nisi quis tantum, ut clam nuberet, eo se contulerit, relicto loco, in quo Tridentina lex obtinebat.*

CASO VIII.

Teofilo e Virginia temendo che venga loro impedito il matrimonio, che vogliono contrarre, aspettano, che il Parroco esca di casa, oppure che dia la benedizione al popolo in fine della messa, ed allora gli si presentano, e Teofilo dice accennando Virginia, *quest' è mia moglie*, e Virginia indicando Teofilo *quest' è mio marito*, ed il Parroco sorpreso non potendo fuggirsene, chiude gli occhi, tura le orecchie, e si volge altrove. Cercasi 1. Se il Parroco sia tenuto per quanto gli sia possibile ad impedire i matrimonj clandestini. 2. Se in un caso impensato, com'è il descritto, faccia male a tentare la fuga, a chiudere gli occhi, a turare le orecchie, ed a volgersi ad altra parte 3. Se per la validità del matrimonio basti la pura materiale presenza del Parroco, ovvero si ricerchi una presenza morale, cosicchè sia presente *humano modo*, e possa essere testimonio del fatto. 4. Se sia valido il matrimonio quando il Parroco chiude gli occhi, tura l'orecchie, si volge altrove, sicchè non vede i cenni, nè sente le parole dei contraenti?

I quattro quesiti proposti furono nel 1699. li 10. Gennajo da Innocenzo XII. dati ad esaminare alla Sacra Congregazione, che rispose nel dì 6. Marzo 1700. nei seguenti termini: *Sacra Congregatio Concilii, reprobata opinione quod sufficiat praesentia Parochi pure physica, seu materialis, censuit providendum esse in casibus particularibus.* Così riferisce l' Ursaya presso il Ferrari *tom. 1. par. 2. num. 20. e seg.* come pure *num. 358. seg.*

e 279. *e seg.* il quale gli esamina in particolare nella stessa disputazione dal num. 25. fino al 29. e gli decide fondato sulla risposta allegata dalla Sacra Congregazione, e sull'autorità di moltissimi Dottori. Ecco le sue decisioni.

Al 1. Il Parroco è tenuto ad impedire per quanto può, ed a resistere positivamente ai matrimonj clandestini. Ciò anzi è prescritto dal Concilio Generale Lateranense riferito nel Cap. *Quum inhibitio* 3. §. *sane. De clandestin. despons.* ove si legge: *Sane si Parochialis Sacerdos tales conjunctiones prohibere contempserit, aut quilibet etiam Regularis, qui eisdem praesumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpae qualitas postulaverit.* Questa sanzione fu rinnovata espressamente dal Tridentino *sess.* 24. *cap.* 1.

Al 2. Se il Parroco per evitare la pena di sospensione, per ubbidire al Concilio, e per non aggravarsi di mortal colpa è tenuto a resistere ai matrimonj clandestini, egli fa molto bene, scrive il Ferrari se mancandogli ogni altro mezzo tenta la fuga, e non potendo fuggire si volge altrove, chiude gli occhi e tura le orecchie. Così anzi, soggiugne, insegnano che si faccia quasi tutti i Dottori, e così decise la Sacra Congregazione del Concilio in *Comen. Matrimon.* del 2. Luglio 1765. la qual decisione è registrata nel libr. 28. *Decretor. fogl.* 312. Ma di quest'opinione non è per niente persuaso Benedetto XIV. il quale perciò nel lib. 13. *de Synod. cap.* 23. *num.* 10. scrisse: *Quamvis verum sit, adnitendum esse Parocho pro viribus, ut hujusmodi Matrimonia fieri prohibeat; multoque magis eidem cavendum esse, ne eorum celebrationi voluntariam praesentiam exhibeat; ex his tamen hoc tantummodo sequitur, ut ipse data opera non debeat iis interesse; ut occasionem praestandae iisdem assistentiae, quantum fas est, evitare teneatur; ut etiamsi forte circumventus, aliove obtentu accersitus fuerit, contrahentes serio monere debeat matrimonia hujusmodi sine gravi culpa celebrari non posse: sibi autem dictam esse legem, ut eosdem contrahentes, si id, quod deliberarunt, reipsa perfecerit, ad Superiorem de-

ferat, a quo gravi poena plectendi erunt; praeterea se et animo et voluntate a praestanda eorum nuptiis praesentia longe abhorrere, quum hujusmodi contrahendi ratio a sacris Canonibus improbetur: at nihil necesse esse aures obturare, velare faciem, aliaque hujus generis facere, quae ad id solum valent, ut animos contrahentium aliquando scrupulis torqueant: qui scilicet, quamvis ut plurimum nesciant illicita ab invalidis distinguere, adhuc tamen non solum Matrimonium, uti destinaverunt contrahere, sed etiam consumare non praetermittunt; utrumque enim perficere in animo habent, quoties circumvento aut deprehenso Parocho coram eo proferunt verba ad mutuum consensum significandum idonea. Quanto siano giusti i riflessi del sapientissimo Pontefice, ognuno facilmente può conoscerlo, e quindi al suo sentimento pare asssolutamente, che aderire si debba.

Al 3. Risponde il Ferrari, che la pura materiale e fisica presenza del Parroco non basta per la validità del Matrimonio, ma che si ricerca la presenza morale, sicchè possa dire ed attestare, che dinanzi a lui fu contratto; e prova la sua decisione coll' autorità di molti Teologi e Canonisti, e con varie Romane decisioni, e particolarmente con quella in *Lauden. Matrim.* dei 28. Luglio dell' anno 1678. in cui la Sacra Congregazione del Concilio non volle dichiarar valido certo Matrimonio contratto alla presenza del Vescovo, perchè era soltanto fisicamente e materialmente presente. Ma basta per ogni altra decisione la surriferita del 1700. in cui la stessa Sacra Congregazione ha riprovato espressamente *quod sufficiat praesentia Parochi pure physica et materialis.*

Al 4. Opina il Ferrari, che quando il Parroco si volge altrove, chiude gli occhi, tura gli orecchi non è valido il Matrimonio, e fra le ragioni moltissime ch'apporta a comprovare il suo sentimento questa è la più convincente, cioè che il Parroco non vedendo i cenni nè udendo le parole non può essere testimonio del Matrimonio contratto, come lo vuole il Concilio di Trento sotto pena di nullità; ma il poc' anzi lodato sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. è d' opinione affatto contraria, cui ci sottomettiamo. Egli dopo aver riferita la sentenza di quegli Autori, che stanno per la nullità, ri-

ferisce poi quella degli altri, che difendono essere valido un tal Matrimonio, perchè se il Parroco non ha veduto i cenni, nè ha udite le parole, egli stesso n' è stato la causa col chiudere gli occhi, e turare l' orecchie, ed essendo egli la causa, non può esser nullo il Matrimonio, che dagli altri si fa in modo, ch' egli può vedere ed intendere, e quindi scrive: *Alii denique affirmant, Matrimonium validum fore, quod celebratum fuerit coram Parocho, qui si nec vidit nec intellexit ipse sibi in causa fuit, ut non videret nec intelligeret; propterea quod vel aures sibi obstruxerit, vel faciem velaverit ne audire, et aspicere cogeretur. Et hic verus videtur esse illius Decreti sensus, sicuti colligitur ex Fagnano in Cap. Quoniam num. 25. de Constitutionibus, et in cap. Quaesitum num. 7. et 8. de Poen. et remissionibus. Neque enim ulla haberi debet ratio affectatae ignorantiae illius, qui quum videre, et audire commode potest, ipse sibi voluntarium posuit impedimentum, ne videret audiretque . . . Neque porro aequum est, ut ab arbitrio factoque Parochi pendeat libertatem Matrimonii impedire.* Quindi scioglie un obbietto. *Neque timendum profecto est, ne occultum remaneat Matrimonium ea ratione perfectum, indeque aditus aperiatur ad celebrandum alterum Matrimonium, primo illo adhuc constante atque vigente. Quamvis enim hujusmodi Matrimonium sit clandestinum de jure, utpote astute atque dolose sine praeviis denunciationibus celebratum . . . attamen fieri nequit, ut reipsa, et ut ajunt, de facto, occultum remaneat: quum et Parochus illud ad Episcopum deferre, et Episcopus adversus contrahentes judicialiter procedere debeat. Et sane quicumque humanarum rerum ignarus non est, poterit ex propria experientia testari pleraque Matrimonia, quae in Parochiali Ecclesia praeviis denunciationibus publice, et rite celebrantur, nisi conjuges fuerint alicujus spectatae familiae vel dignitatis, ut plurimum ignorari; at nullum fuisse clandestinum hujusmodi Matrimonium coram Parocho dolose accito, aut malitiose deprehenso, sine praeviis denuntiationibus initum, cujus rumor, et fama per universam Parochiam, et Civitatem pervagata non fuerit, tum propter conatus a Parocho ad illud impediendum adhibitos, tum propter*

ipsius Matrimonii delationem Episcopali curiae ab eodem Parocho facta, tum denique propter judiciales processus ab Episcopo adversus contrahentes institutos.

A senso dell' esposta dottrina avrebbe potuto prudentemente il Parroco se avesse seriamente ammoniti Teofilo e Virginia, che così facendo peccavano mortalmente, nè potevano lecitamente coabitare insieme e consumare il Matrimonio per averlo contratto contro il divieto della Chiesa, cioè senza premettere le prove dello stato libero e le prescritte denunzie, e se finalmente avesse riferito il tutto al suo Ordinario.

CASO IX.

* Silverio e Prassede si presentarono al loro Parroco per contrarre Matrimonio, ed ebbero in risposta, che non poteva assistervi, perchè il suo Vescovo glielo aveva proibito. Ricorsero al Vicario dello stesso Parroco sapendo ch' è delegato ad assistere a qualsivoglia Matrimonio della Parrocchia, ed avendo questi egualmente risposto, sul momento stesso essendo presenti due testimonj disse Silverio, *voi o Prassede siete mia moglie*, e Prassede *voi* o *Silverio siete mio marito*. Questo Matrimonio è valido?

Che illecito sia questo Matrimonio, la cosa è chiara per se medesima, perchè è contratto contro il divieto della Chiesa, e del Vescovo, ma che poi sia valido, non v' ha luogo a dubitare. Infatti il divieto del Vescovo non priva il Parroco, nè il Vicario della loro giurisdizione, nè può il Vescovo opporre un impedimento dirimente, e far sì che un Matrimonio per se stesso valido sia nullo ed irrito, come lo dimostra il Barbosa *de Offic. et Potest. Episc. part.* 2. *allegat.* 32. *num.* 93. ed anche Natale Alessandro *Theol. Dogm. et Mor. de Sacram. Matrim. reg.* 9. Dunque il divieto fatto dal Vescovo al Parroco, ed al Vicario nel nostro Caso non fè che rendere illecito il Matrimonio di Silverio e Prassede ma non invalido. Si dirà forse, che il Vicario non avendo la giurisdizione parrocchiale ordinaria pel divieto del Vescovo, era come non fosse Vicario; ma a questa difficoltà rispondo, che per togliergli la giurisdizione, che a-

veva, dovea il Vescovo levargli la Vicaria o la delegazione ch' aveva di assistere ai Matrimonj, il che non produce il semplice divieto di assistere ad un certo matrimonio. Questa nostra opinione è poi anche appoggiata alle risposte date dalla Sacra Congregazione del Concilio a certi dubbj proposti nel 1581 registrate nel lib. 2. dei decreti pag. 59. e seg. come ci riferisce Benedetto XIV. *de Syn. Dioec. lib.* 13. *cap.* 23. *num.* 1. Fu chiesto primieramente: *Utrum prohibitione facta ab Ordinario ne Parochus aliquos desponsaret, ita tollatur jurisdictio ipsius Parochi, ut ad contrahendum Matrimonium contra talem prohibitionem, non sit legitimus Parochus*, al che rispose: *Valere matrimonium contractum coram Parocho, cui interdictum est ab Episcopo ne interveniat.* Fu parimente chiesto in secondo luogo: *Utrum matrimonium, in quo intervenerit Vicarius Parochi, non invitus sed volens, contra prohibitionem tantum Ordinarii sit validum, vel potius invalidum, quia non intervenit Sacerdos habens jurisdictionem, cum sit sublata ab Ordinario*, ed a questo quesito rispose parimenti: *Esse validum.* Fu chiesto ancora in terzo luogo: *Si invitus, et compulsus per vim adsit Sacerdos, dum contrahitur matrimonium, praecedente, vel non praecedente dicta prohibitione, utrum tale matrimonium subsistat*; ed egualmente rispose: *Subsistere.*

CASO X.

** Cajo e Tizio vagabondi concepirono una passione violenta per Berta e Giulia serve d'un ricco Signore, sicchè Berta restò incinta per opera di Cajo, che la sedusse colla promessa di sposarla, e sarebbe stato lo stesso di Giulia se accortosi il Padrone non avesse fatto arrestare i vagabondi, dei quali uno cioè Cajo, per essersi gravemente ammalato passò dalle carceri allo spedale. Cercasi quale sia il Parroco dinanzi a cui si debbano celebrare i Matrimonj 1. dei vagabondi; 2. delle persone di servizio; 3. dei carcerati; 4. degl' infermi degli spedali.

Al 1. Vagabondi si dicono quei, che non hanno stabile sede, perciò e non debbono dirsi vagabondi i pel-

legrini, che non viaggiano per mutare abitazione, ma bensì viaggiano col pensiere di ritornare alla patria. Il Parroco de' vagabondi è quello del luogo, in cui si trovano. Così il Sanchez *de Matrim. lib.* 3. *disp.* 25. *num.* 11. ed il Barbosa *de off. et potest. Paroch. part.* 2. *cap.* 21. *num.* 89. Quanto poi ai matrimonj dei vagabondi deve il Parroco avere delle avvertenze, cioè di diligentemente informarsi delle loro persone, di riferire il Matrimonio all' Ordinario, e di ottenere da esso licenza e di ricevere il consenso per far le denunzie, e di assistere alle loro nozze. Così decretò il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 7. con queste parole: *Parochis praecipiat ne illorum matrimonio intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint.*

Al 2. Il Parroco dinanzi a cui i servitori e le serve possono contrarre matrimonio è quello dei loro padroni, se nello stesso luogo non hanno domicilio paterno, materno o fraterno, valendo, come dimostra Benedetto XIV. *Notif.* 33. riguardo al matrimonio le stesse ragioni, che valgono nei diritti dei funerali: *Non solum in funeralibus sed etiam in contrahendo matrimonio ... Publicationes autem matrimoniales fiunt tam in Parochia domicilii, quam etc. Familiares, et famuli .... quorumcumque, qui habent domum et familiam in alia Parochia ad illam pertinere statuimus, licet apud dominos infirmentur et occumbant.* Così pure lo Statuto del clero Romano *cap.* 3. §. 9. *et* 21. Per altro vi sono degli statuti Sinodali, che fissano per assistere ai Matrimonj il Parroco del domicilio se siano gli sposi della stessa Diocesi, o il Parroco della Chiesa principale se siano d' altra Diocesi, ed in tal caso si deve stare al prescritto del Sinodo.

Al 3. Il Parroco dei condannati temporaneamente o perpetuamente al carcere è quello del luogo ove sono le carceri, poichè la legge *filii ff. ad municipale* stabilisce: *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet.* Se poi si tratta di quei carcerati, che non hanno avuta la loro sentenza, e sono nella prigione non in pena del loro delitto, ma in custodia, allora il Parroco loro non è quello della car-

cere, ma quello bensì del loro domicilio, quando lo abbiano, ed in caso di dubbio, spetta all' Ordinario il determinare chi debba assistere a tali Matrimonj, secondo la facoltà concessa agli Ordinarj dal Tridentino.

Al 4. Alle volte per rimediare alla coscienza degli ammalati negli spedali vien loro consigliata la celebrazion del Matrimonio. Essendo gli ammalati forastieri si potrà dall' Ordinario eleggere ad assistere a tali Matrimonj il Cappellano dell' Ospitale, in cui sono, se poi fossero dello stesso luogo, il Parroco del domicilio. Quando propriamente il caso è urgente, nè si può previamente pruovare lo stato libero di tali contraenti, il sacerdote delegato, od il Parroco dev' imporre al malato l' obbligo, che risanandosi non coabiti colla sposa prima di aver presentato le fedi della precedente libertà del suo stato. Così venne ordinato dalla sacra Inquisizione di Roma in una lettera, ohe viene riportata dal Monacelli *Vol.* 1. *num.* 177.

Dall' esposta dottrina si può facilmente raccogliere, come ognuno regolare si debba nel caso proposto dei due vagabondi, e delle due serve.

CASO XI.

** Livia essendo in Monastero contrasse matrimonio con un giovane scolare assistendovi un sacerdote stretto parente di Livia, che ottenne perciò licenza dall'Ordinario, ma non avvisò il Parroco cui spettava ad assistervi. Cercasi 1. Qual sia il Parroco di Livia e dello scolare. 2. Se avendo il sacerdote mancato d'avvisare il Parroco, debba riguardarsi quel Matrimonio come clandestino.

Benedetto XIV. nella sua Notificazione 33. estende alle giovani, che sono in educazione nei Monasterj, quanto abbiamo riferito nel Caso precedente intorno ai servi ed alle serve. » Diciamo, scriv' egli, doversi contrarre il » Matrimonio dell' Educande avanti il Parroco, nella cui » Parrocchia è situato il Monastero, quando le educande » non abbiano in altra Parrocchia il domicilio paterno, » materno, o fraterno. » Si avverta però, che la Sacra Congregazione ha più volte rinnovata la proibizione di ritenere nei monasterj le giovani dopo aver contratti gli

sponsali *de futuro*. Uscita dunque Livia dal Monastero potrà contrarre il Matrimonio presso il Parroco del suo domicilio, od essendo forastiera presso il Parroco del luogo dov'è posta l'abitazione del giovane nel tempo, che si trattiene allo studio; giacchè la stessa sacra Congregazione ha definito, che il Parroco richiesto dal Concilio di Trento basta, che sia il proprio d'uno dei contraenti. Dal fin qui detto si rileva, che il Parroco della giovane è quello della Parrocchia, in cui abita la giovane stessa, ed il Parroco dello scolare è quello della casa, in cui ha fissato il quasi suo domicilio per il tempo, che vuole attendere agli studj.

Intorno all'altra difficoltà convien premettere, che il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 1. ammette, che al Parroco possa supplire qualunque altro sacerdote, per altro *de licentia ipsius Parochi, vel Ordinarii*. Quindi è, che la licenza del Parroco non è assolutamente necessaria, quando v'è quella dell'Ordinario. Ed usano i Vescovi di tal facoltà, com' abbiamo veduto nel caso antecedente riguardo agl'infermi dello spedale, ed ai forastieri. In conferma di ciò Benedetto XIV. cita l'esempio di un Vescovo, che diè licenza ad un Parroco per assistere ad un matrimonio credendolo erroneamente, che fosse il vero Parroco di uno dei contraenti, per il che nacque dubbio sulla validità del matrimonio celebrato; e proposto il quesito alla sacra Congregazione, ebbe questa a rispondere che il matrimonio era valido per la licenza data dal Vescovo, come può vedersi presso il Fagnano nel cap. *Quod nobis num.* 55. *de clandestina desponsatione*. Ciò pertanto conosciuto, egli è evidente, che il matrimonio contratto da Livia col giovane scolare non è clandestino, ma valido, perchè il sacerdote avea avuta la licenza dal Vescovo.

CASO XII.

Antonio e Lucia contrassero matrimonio con parole *de praesenti* non già alla presenza del Parroco, ma bensì del Notajo, che rogò l'atto e dei Testimonj, che si sottoscrissero. Cercasi se tal matrimonio per se stesso invalido e nullo si risolva in isponsali *de futuro*, cosicchè Antonio possa venir obbligato a mantenere la parola a Lucia?

Il consenso *de praesenti* non fa sponsali, ma bensì la promessa *de futuro*, poichè così appunto vengono definiti gli sponsali dal Pontefice Niccolò I. rispondendo *ad Consulta Bulgarorum* nel can. *Nostrates* 30. *q.* 5. ove dice che *sunt futurarum nuptiarum promissio.* Inoltre la sacra Congregazione ha costantemente dichiarato, che il matrimonio nullo per essere clandestino, non vale nemmeno in ragione di sponsali. Con questi appoggi Benedetto XIV. nella sua Notificazione 46. decise, che il matrimonio contratto senza la presenza del Parroco non si risolve in isponsali de futuro, e riferisce inoltre alcune risoluzioni della lodata sacra Congregazione, come segue.

In una causa Messinese del 1573. fu proposto, come si legge nel libro 1. dei Decreti pag. 107. *Fuit contractum Matrimonium in civitate Messanae post publicationem decretorum Concilii Trid. per verba de praesenti, et mutuum consensum non factis publicationibus, nec praesente Parocho, nisi tantummodo Notario et testibus etc. Humiliter ab Illustriss. DD. VV. petitur declarari, si supradictus contractus Matrimonii, quum sit factus contra formam traditam per decretum ejusdem Concilii de contrahendo Matrimonio, sit adeo nullus quod neque transeat in sponsalia de futuro. Sacra Congregatio censuit non transire.* E nell'anno stesso come si legge alla pag. 132. *Et quid quando promissio est de praesenti, idest clam dixit vir, EGO TE IN UXOREM, et mulier EGO TE IN MARITUM ACCIPIO? Sacra Congregatio censuit promissionem hanc non valere, neque ut Matrimonium neque in vi sponsalium de futuro.* Ed in una causa Geracense del 1589. si legge nel lib. 9. dei Decreti alla pag. 62. *Praesupposito, quod Matrimonium sit factum absque Parochi praesentia et duorum vel trium testium, quo casu irritum declaratur a Tridentino, quaeritur, an dictum Matrimonium transeat in sponsalia de futuro, ita ut cogi possit vir per censuras aliaque juris remedia ad servandam fidem sponsae quando maxime secuta sit cum ea copula? Sacra Congregatio censuit non transire.* È adunque certo che il matrimonio clandestino non si risolve in isponsali de futuro, nè per conseguenza Antonio può venir obbligato a mantenere a Lucia la fede.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno l' impedimento d' Impotenza.



CASO I.

Cercasi quale sia l' impedimento d' Impotenza, e quando annulli il matrimonio?

Col nome d' Impotenza s' intende l' inabilità agli uffizj conjugali, ossia alla copula carnale atta alla generazione. Che tale inabilità sia un impedimento dirimente, ne adduce la ragione S. Tommaso *q.* 5o. *a.* 1. dicendo. *In Matrimonio est contractus quidam, quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio, si aliquis se obliget ad hoc, quod non potest dare, vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus, si fiat ab aliquo, qui debitum carnale solvere non possit: et hoc impedimentum vocatur IMPOTENTIAE COEUNDI nomine generali.* Così l' Angelico.

Per altro è necessario premettere varie nozioni affin di conoscere, quando l' *impotenza* od inabilità agli uffizj conjugali annulla il matrimonio. L' *impotenza* di cui parliamo può esser primieramente *intrinseca* e *naturale*, oppure *estrinseca* ed *accidentale*. La prima nasce da qualche difetto della natura, v. g. da freddezza, debolezza, deficienza, o inettitudine, e da ristrettezza degli organi necessarj all' atto conjugale; e la seconda proviene non già da difetto di natura, ma bensì da malefizio, e dall' opra di altr' uomo. Secondariamente l' *impotenza* può essere *perpetua* o *temporaria*, cioè tale che non può togliersi se non con pericolo di morte, o con grave peccato per via di mezzi illeciti, oppure tale, che può vincersi coll' arte medica, colle preghiere della Chiesa o con altri mezzi spirituali. In terzo luogo finalmente l' *impotenza* può essere *assoluta* e *relativa*. È assoluta quan-

do nell'uomo è in ordine a qualunque donna, e nella donna è in ordine a qualunque uomo; ed è relativa quando è tale soltanto riguardo a qualche persona determinata, e non rispetto alle altre. Quest' *impotenza relativa* può essere quanto alla specie, come sarebbe in chi non può con una vergine, e può con una donna corrotta, e può essere quanto all' individuo, potendo alcuno con qualunque donna vergine o corrotta, e non potendo con una tale determinata.

Ciò premesso, a dilucidazione della presente materia deve dirsi in primo luogo, l'*Impotenza perpetua*, tanto naturale, che accidentale, ed assoluta, rende invalido il matrimonio, che si contrae, non solo per gius umano, ma ben anche per gius di natura. Infatti se l' essenza del matrimonio consiste nella reciproca tradizione d' un corpo atto al maritale congresso, e s'è d' intrinseca ragione di esso l' obbligazione di rendere il debito; ne viene per conseguenza, che chi non è atto agli uffizj conjugali non può nemmeno contraere validamente il matrimonio. L' attuale congresso, dice s. Tommaso 4. *dist.* 24. *q. unic. art.* 2. *ad* 1. non è di essenza del matrimonio, ma lo è bensì l' abilità, e la potenza al medesimo: *Quamvis actus carnalis copulae non sit de essentia Matrimonii, tamen potentia ad hoc est de essentia ejus.* Dissi *il Matrimonio che si contrae*, perchè se l' impotenza avviene soltanto dopo il matrimonio contratto, essa non lo annulla.

2. L' impotenza temporaria non discioglie il Matrimonio. Scrisse Innocenzo III. nel cap. *Quoniam frequenter* in questi termini: *In conjugio multi casus occurrunt, in quibus conjuges sine culpa, sed non sine causa continere coguntur.* E la ragione per se medesima è evidente. Chi contrae Matrimonio temporaneamente impotente offre un corpo, che se attualmente non può essere atto, lo potrà essere in seguito, nè quindi il contratto manca di essenza. Contratto poi una volta validamente il conjugio, egli è per se stesso indissolubile. Ma in dubbio se l' impotenza sia perpetua o temporaria, che dovrà farsi? Insegna s. Tommaso *q.* 58. *art.* 1. che in dubbio si concede od anche si comanda l' esperimento triennale: *Ad cognoscendum, utrum sit impedimentum*

perpetuum, vel non perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei potest esse experimentum, scilicet triennium. Quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam copulae carnali implendae, inveniatur matrimonium non esse consumatum, judicio Ecclesiae dissolvitur.

3. Quanto all' impotenza relativa, se questa è perpetua nè può vincersi con mezzi umani senza grave pericolo, discioglie il matrimonio, come abbiam detto dell' impotenza perpetua. Se poi è temporanea e nasce per lo più da ristrettezza di organi dal canto della donna, e può vincersi sebbene non senza incomodo, molestia, e dolore, non si può nè si deve sciogliere il matrimonio. Così nel cap. *Fraternit. de Frigid.* decretò Innocenzo III. Eccone le parole: *Per haec autem quaestionem illam noveris esse solutam, qua quaeritur, utrum ea, quae adeo arcta est, ut nulli possit carnaliter commisceri, nisi per incisionem aut alio sibi modo violentia inferatur non solummodo levis, sed forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur, ad matrimonium contrahendum debeat idonea perhiberi.* Quindi anche dell'impotenza relativa temporanea deve dirsi quanto abbiamo sopra insegnato dell'impotenza temporanea, e nei dubbj dice l'Angelico *l. l. art.* 2. si deve prescrivere il triennale esperimento: *Ad hoc esperiendum eodem modo Ecclesia tempus triennii praefixit, sicut de frigiditate dictum est.*

Conformi finalmente a quanto abbiamo esposto sono pure le disposizioni della legge Civile tra noi vigenti. Essa non accenna verun'altra distinzione d'impotenza, fuorchè quella d' impotenza perpetua e temporanea, e stabilisce, che la perpetua precedendo il matrimonio lo annulli, e rimanga intatto il vincolo matrimoniale, quand' è soltanto temporanea. Ecco i termini della legge quali compongono il §. 60. del Codice universale: » La per-
» petua impotenza di soddisfare al debito conjugale è un
» impedimento al matrimonio, se già esisteva al tempo
» del seguito contratto di matrimonio. L'impotenza soltan-
» to temporanea, o sopravvenuta durante il matrimonio
» quand' anche insanabile, non può sciogliere il vincolo
» matrimoniale. »

CASO II.

* Luigi si sposò con Irene, e trovolla sì ristretta di organi, che non potè carnalmente conoscerla, e l'avrebbe conosciuta se fosse stata previamente corrotta da altr'uomo. Cerçasi se tale impotenza disciolga il Matrimonio.

L'impotenza di Luigi è relativa, e così quella d'Irene. Per conoscere se disciolga il vincolo matrimoniale dev' osservarsi s'è perpetua o temporanea. Se come dice Innocenzo III. in cap. *Fratern. de Frigid.* può togliersi con mezzi umani senza peccato *praeter divinum miraculum .... absque corporali periculo*, non è certamente perpetua, ma temporanea, ed in tal caso il matrimonio è valido e perciò sussiste. Diversamente poi deve dirsi, se per vincere una tale impotenza dovesse Irene esporsi al pericolo della vita, e commettere grave colpa. S' opporrebbe in questo caso il precetto naturale divino di non uccidere e l'altro eziandio di non offendere giammai il Signore.

CASO III.

* Isidoro e Simplicio si presentano al loro Parroco per unirsi in Matrimonio, ma avendo inteso il Parroco, che Isidoro *caret utroque testiculo* e che Simplicio *uno tantum caret*, francamente loro risponde, che sono impotenti al Matrimonio. Cercasi se sia vera la dottrina del Parroco, e se siasi bene regolato in tal circostanza.

La privazione di ambedue i testicoli è veramente un' impotenza perpetua al Matrimonio, essendo essi, come insegnano i fisici, (*Tortosa Medic. For. part.* 1. *cap.* 1. *num.* 7.) gli organi creatori del seme. Anche Sisto V. nella sua Bolla *Cum frequenter* decise l'inabilità a contraere Matrimonio di quei, che hanno un tale difetto, e la nullità del Matrimonio, se con tale difetto l'avessero contratto. *Fraternitati tuae*, dice il Pontefice, *per praesentes committimus et mandamus ne conjugia per dictos et alios quoscumque eunuchos et spadones, utroque teste carentes, cum quibusvis mulieribus defectum praedictum sive ignorantibus, sive etiam scientibus contrahi prohi-*

beas, eosque ad matrimonia quomodocumque contrahenda inabiles auctoritate nostra declares; et tam locorum Ordinariis ne hujusmodi conjunctiones de cetero fieri quoquomodo permittant, interdicas; quam eos etiam, qui sic de facto etiam matrimonium contraxerint separari cures, et matrimonia ipsa sic de facto contracta, nulla, irrita, et invalida esse decernas. Per altro non devesi così facilmente ommettere la privazione di tali organi. Il cit. Tortosa *l. l.* saviamente avverte, che un tal difetto può essere nella persona e reale ed anche apparente. Quando la privazione di questi organi non riconosce per causa la mano chirurgica, o alcuna malattia, o qualche esterna violenza si può sospettare, che sieno trattenuti agl' inquini, od appiattati nella cavità del basso ventre, od ai lati della vescica, od ai lombi in vicinanza dei reni. Così riscontrarono chiarissimi Autori lodati dallo stesso Tortosa *l. l. num.* 12. fra' quali Ronfilcio, Sennerto, Cabrolio, Morgagni ed Haller. Si deve dunque asserire in tali casi, che la privazione dei detti organi non è reale, ma apparente. Ma e chi potrà giudicare, che apparente sia questa privazione? I fisici stessi in siffatte circostanze devono dare sentenza, ed essi sono, i quali per le osservazioni fatte, giudicano unanimamente, che quando il soggetto è di ottimo temperamento, dedito ai piaceri venerei, fornito di barba, di forza maschile, di voce forte e grave, e degli altri segni non dubbj di virilità, deve tenersi assolutamente, che la privazione dei testicoli sia soltanto apparente.

La privazione poi di uno di questi organi non rende l' uomo impotente a contrar matrimonio. Non manca, dice il Tortosa *l. l. num.* 11., in questo caso la persona della prolifica abilità, come lo comprovano numerose osservazioni. I Teologi parimenti istrutti in tal punto dai fisici, e dalla esperienza insegnano la stessa dottrina, ed è facile il poterla riscontrare presso gli Autori citati dal Pontas V. *Impediment. Impot. Cap.* 8. fra i quali nomina Sant' Antonino, Pietro Paludano, Domenico Soto, Franceseo Silvio, ed il Silvestro.

Alla privazione degli organi, di cui parliamo, s'oppone un' abbondanza dei medesimi. Si sono scoperti degli uomini, che ne aveano tre, ed anche quattro. Pose-

ro ciò non ostante in dubbio la verità di questi fatti valenti Medici, cioè Paolo di Egina *Op. Med. pag.* 393. il Valverde *Anatom. Cap. II. p.* 190. l' Haller *Elem. Physiol. tom.* 8. *p.* 148. ed altri, ma molti ve ne sono citati dal Tortosa più volte lodato *num.* 11. che gli ammettono per veri, ed incontrastabili. Su tali soggetti sì abbondantemente forniti si divise l' opinione dei Fisici per rapporto all' abilità di contraere matrimonio, ma devesi preferire, come più ragionevole la sentenza, ch'essi siano potenti ed abili, poichè essendo più copiosamente forniti di organi creatori del seme, aver devono anzi un maggior fomite di fecondatrice salacità. Quindi il Langio *Oper. Omn. Med. tom.* 1. *pag.* 211. scrive: *Quibus plures, quam duo testes concessit natura, illi ordinario laborant copia seminis, hincque vix coitu multiplici exhauriuntur*: ed il Leale *De partib. semen confic.* ci assicura che tali persone *sunt fervidae et indomitae libidinis*. Ai chiarissimi citati Scrittori s' aggiungono, per attestazion del Tortosa, eziandio i moderni Maleon e Federè.

Dall' esposta dottrina facilmente si raccoglie, che il nostro Parroco ha detto il vero per rapporto ad Isidoro, quando però non apparente ma reale sia in esso la privazione dei due organi, ma ha errato relativamente a Simplicio. Che poi siasi diretto imprudentemente ognun può conoscerlo. Non doveva il Parroco decidere sul punto, che Isidoro e Simplicio sono impotenti a contrar Matrimonio, nè spettava a lui questo giudizio. Se gli era stato manifestato il difetto di essi, doveva riferire la cosa al suo Vescovo, come deve fare il Parroco ogni volta, che gli vengono denunziati degli impedimenti matrimoniali, e spetta al Vescovo il prendere in esame l' affare, e pronunciare poscia sull' abilità o sull' impotenza. In questa maniera avrebbe fuggito quei disgusti, ai quali sarà forse ito incontro, e si sarebbe con più sicurezza sottratto dall' assistere al matrimonio d' Isidoro, come con più tranquillità avrebbe assistito a quello di Simplicio.

CASO IV.

** Caterina e Teresa si lagnano dei loro mariti. Dice la prima: *sebbene io abbia concepito quando non era moglie, e sebbene mio marito abbia avuto dei figli dalla prima sua moglie, nullameno è incapace di consumar meco il matrimonio.* Soggiugne la seconda: *Non ostante, che sia moglie, io muojo sicuramente vergine.* Può il Teologo dire a queste femmine che i loro matrimonj sono invalidi?

Quanto a Caterina ben si vede che l'impotenza a consumare l'atto matrimoniale è relativa, e non assoluta, poichè essa ha concepito, ed il di lei marito ebbe figliuoli. Ora fa d'uopo osservare se quest'impotenza esisteva prima del Matrimonio, o se sia sopravvenuta. Se fu avanti le nozze nè può togliersi, potranno l'uno e l'altra dichiararsi liberi dopo il triennale esperimento. Se dopo le nozze il matrimonio sussiste, nè può disciorsi. Lo dice chiaramente Innocenzo III. nel cap. 4. *Quoniam de lite non contest.* ove si legge: *Quoniam in conjugio multi casus occurrunt, in quibus conjuges sine culpa, sed non sine causa contineri coguntur.* E così essendo le cose, insegnano ad una voce i Teologi, che non volendo separarsi di reciproco consenso *sese impudice amplecti, osculari, tangere illis non licet, sed ea plane castitate versari simul debent, qua fratres, et sorores.* Dissi che il matrimonio può sciorsi, allorchè l'impotenza ha preceduto il matrimonio, e non può togliersi, poichè se mai quest'impotenza fosse vincibile coi mezzi umani dovrebbe e Caterina, ed il marito assoggettarsi, nè si potrebbe dichiarare l'invalidità del celebrato matrimonio.

Quanto si è detto intorno a Caterina, lo stesso devesi affermare per rapporto a Teresa colla sola differenza che l'incapacità potrebbe essere in essa e nel di lei marito non già soltanto relativa, ma ben anche assoluta, conciossiachè nè l'uno nè l'altra ebbero figli, ed in tale circostanza applicar si deve la dottrina, ch' abbiamo esposta nel Caso primo di quest'articolo.

Ma se i lamenti invece procedessero dai loro mariti, e fossero stati assoggettati al giudizio del Tribunale, qual

sentenza deve proferire il Giudice? Devesi credere al marito tutte le volte, che protesta di aver consumato il matrimonio, per quanto la moglie lo neghi. Che se la donna pretendesse, che il marito abbia proferita una menzogna, e protestasse di esser vergine, nè ricusasse di assoggettarsi a qualsivoglia ispezione, allora potrà il Giudice ordinare, che sia visitata dalle ostetrici, o da due oneste matrone, per quindi pronunciare secondo la loro relazione. Così dispone il cap. *Nec aliqua* ed il Can. *Quod si poenitentiam. caus.* 27. *q.* 1. Se infine il marito affermasse alla presenza del Giudice di non aver potuto consumare il matrimonio, e lo negasse la donna, quando il marito non avesse altre prove, devesi stare all' asserzion della moglie, non potendosi supporre, *foemina cum viro impotente habitare voluisse*, come scrive Natale Alessandro alla reg. 13. Aggiunge S. Raimondo, che se si avesse in tale ipotesi a prestar fede agli uomini, vi sarebbero non pochi, che per separarsi dalle loro mogli non avrebbero alcuna difficoltà di mentire e di spergiurare.

CASO V.

Camillo dopo aver esperimentato per più anni di essere impotente a consumare il Matrimonio, si fè benedire con una reliquia di un Santo, e tal fu la sua fede, che si riconobbe tosto potente. Cercasi se possa subito esercitare gli uffizj maritali colla propria sposa?

Se ciò avvenga a Camillo entro il triennale esperimento non v' ha alcun dubbio, che possa immantinenti dar opra agli atti matrimoniali, poichè il matrimonio contratto non è dichiarato nullo ed invalido, ma sussiste, e come gli sono leciti gli atti di esperimento, così leciti gli sono quei, che riguardano l' essenza del Matrimonio. Ma se il triennale esperimento è già decorso, se ha fatto uso dei consueti rimedj per vincere la sua impotenza, senza aver mai potuto consumare il Matrimonio, egli non può, benchè reso capace ed abile, dar opra agli uffizj maritali. Difatti in quest' ipotesi v' è una morale certezza, ch' abbia invalidamente celebrate le nozze a cagione dell' impedimento di perpetua importanza, e se un miracolo

rese temporanea la stessa impotenza, il miracolo non fece, ch' ella per sua natura non fosse impotenza perpetua. Anzi insegnano comunemente i Dottori appoggiati al capo *Fraternit. De frigidis et maleficiat.* ch' è impotenza perpetua, e quindi impedimento dirimente il Matrimonio, quella che non può togliersi se non con miracolo, o con altro mezzo illecito sebbene con miracolo, o con mezzo illecito svanisca. Che dunque dovrà fare Camillo per lecitamente unirsi colla sua sposa? Il rimedio è facile. Camillo e la sposa rinnovino il loro matrimonio, dandosi nuovamente il reciproco loro consenso o segretamente se l'impedimento era occulto, oppure dinanzi al loro Parroco e testimonj se era pubblico e notorio. Per tal guisa diverrà valido il matrimonio, ch' è stato nullo nella sua origine. Così insegnano comunemente gli Autori.

CASO VI.

* Porfirio conoscendo di essere impotente a consumare il matrimonio che con tale impedimento contrasse con Aurelia, si sapara da essa, ed invaghitosi di altra donna celebra con questa le nozze. Cercasi se lecitamente?

Rispondo che no. Porfirio non deve essere il giudice di se medesimo, ma alla Chiesa spetta il decidere l'invalidità del vincolo, con cui si è unito ad Aurelia. Separandosi di propria autorità, e congiungendosi con altra donna, egli è reo dello scandalo che nasce da tale separazione, e dal successivo congiungimento, ed inoltre viola l'obbedienza, ch' è dovuta alla Chiesa. Egli è quindi, che il Concilio Egatense can. 25. riferito nel can. *Seculares* 1. 30. *q.* 2. fulmina la scomunica contro quel conjuge che abbandona l'altro conjuge prima che la causa sia compiuta colla sentenza del Giudice: *Si antequam apud Episcopos comprovinciales dissidii causas dixerunt et priusquam in judicio damnentur uxores abjecerint, a communione sanctae Ecclesiae et populi cętu .... excludantur.* Nè valga il dire, che Porfirio era certo della sentenza che avrebbe avuto dal giudice a suo favore, poichè per quanto certo egli fosse, sempre militano le stesse ragioni contro di lui, che rendono se non invalido almen illecito il nuovo suo congiungimento. Ei

fu dalla Chiesa congiunto, e dalla Chiesa devono essere invalide dichiarate le sue nozze.

CASO VII.

* Roberto contrasse matrimonio con Pomponia, e prima di consumarlo divenne perpetuamente impotente. Cercasi se trattandosi di un Matrimonio rato possa Pomponia essere sciolta dal vincolo e congiungersi con altr'uomo?

Per isciogliere il Matrimonio rato non v'ha, che la sola solenne professione in un Ordine Regolare approvato dalla Chiesa, com'abbiamo altrove dimostrato. L'impotenza a consumarlo, che sopravviene, ossia, che succede dopo il contratto non ha questa forza. Ciò si raccoglie dal canone *Hi qui* 25. *Caus.* 32. *q.* 7. ove son riportate le parole stesse, colle quali rispose il Sommo Pontefice Nicolò I. al Vescovo di Magonza. *Hi qui*, dice il Pontefice, *matrimonium sani contraxerint, et uni ex duobus amentia, aut furor, aut aliqua infirmitas accesserit, ob hanc infirmitatem conjugia talium solvi non possunt. Similiter sentiendum est de his, qui ab adversariis excaecantur, aut membris truncantur, aut a barbaris exsecti fuerint.* Abbiamo inoltre la Glossa nel cap. *Fraternitatis* V. *divinum de Frigidis* la quale apertamente insegna: *Post matrimonium contractum si superveniat impedimentum non debent separari.* Nè si dica, che tanto Nicolò I. quanto la Glossa non fa alcuna distinzione negli addotti testi tra Matrimonio rato e tra matrimonio consumato, e che perciò sembra doversi intendere in quei luoghi, che si tratti del Matrimonio consumato. Imperciocchè anzi da' testi riferiti si deduce, che parlasi del Matrimonio rato, piuttostochè del consumato. La voce *contraxerint* adoperata dal Pontefice, e la voce *contractum* usata dalla Glossa significano chiaramente non già la consumazione del matrimonio, ma bensì il matrimonio rato, tantopiù, che come può vedersi in altri testi del Gius, si scorge adoprata la parola *consumare* ove si vuole esprimere il conjugio consumato. Quindi i Teologi concordemente insegnano, che la sopravvenienza dell'impotenza quand'anche il Matrimonio sia semplicemente rato, tuttavia non lo scioglie. Pomponia dunque non può

venir disciolta da Roberto, ma deve rimanere con esso in castità, o separata soltanto per via di divorzio. Ma, e che dovrà fare il Confessore sentendo Pomponia lagnarsi della sua sventura? Ei non potrà fuorchè consolarla ricordandole, che tale è la volontà di Dio, il quale pegli altissimi fini di sua providenza la vuole nello stato di castità. Potrà ricordarle ancora, come questo stato è ad esso più accetto di quello siano le nozze più feconde, avendolo dimostrato G. C. medesimo, il quale fra tutti gli Apostoli amò singolarmente S. Giovanni, perchè fra tutti essi risplendeva per la prerogativa della castità.

CASO VIII.

* Margarita si accorse nel consumare il matrimonio, che Silvio suo marito prova della difficoltà, e quindi ritiene fermamente, che sia impotente. Nullameno viene tormentata da Silvio, ed essa sente dei rimorsi di coscienza in contentarlo. Ricorsa in tali angustie al suo Confessore ricerca di essere regolata per essere tranquilla nella coscienza?

Il Confessore deve primieramente procurar di conoscere per via d' interrogazioni prudenti ed oneste, se l'impotenza di Silvio sia vera e reale, oppure un effetto dell' immaginazione di Margarita. Non rade volte avviene nelle donne, che prendendo in marito un uomo, che loro totalmente non aggrada, concepiscono una certa avversione verso di esso ed allora molto più, che sentirono anteriormente qualche affetto verso persona, che le ha abbandonate, o che non potevano avere in isposo, e quindi si riscalda la lor fantasia, ed immaginano nel marito ciò che non è. Quando il Confessore prudente abbia rilevato da Margherita, che l' impotenza di Silvio è reale, deve altresì studiar di conoscere se sia di sua natura perpetua o temporanea. Se raccoglie ch'è perpetua, e che precedette il matrimonio, la esorti a ricorrere al Tribunale competente per ottenere lo scioglimento del Matrimonio, e se rileva, ch' è temporanea, le suggerisca ad avvertire Silvio a consultar quelle persone, da cui può ricevere quelle istruzioni, e quei rimedj, che valgono a vincerla. Se in fine fosse perpetua, ma non avesse avu-

to origine precedentemente al Matrimonio, la consigli a vivere nella castità, come pure deve astenersi da ogni atto, anche allora che l'impotenza fosse temporanea fino a tanto, che il marito siasi reso capace di consumare il matrimonio.

Ma per quanto il Confessore studii di conoscere la verità, Margherita non sa esporla, e si angustia frattanto, nè sa come dirigersi. Che dovrà in questo caso suggerirle il Confessore? Egli in tale ipotesi deve giudicare, che se in Margherita non v'ha riscaldo di fantasia, v'ha nullameno la certezza in lei del contratto Matrimonio, e l'incertezza per parte dell'impotenza.

Conseguentemente se nei dubbj viene dalla Chiesa prescritto il triennale esperimento, deve dirle, ch'è tenuta sotto grave peccato a rendere il debito conjugale per un triennio, dopo il quale persistendo la stessa impotenza, potrà provocare il giudizio della nullità del suo matrimonio. Così il Pontas *V. Impedim. Impotentiae Cas.* 22. di cui riferisco il testo. *Si mulieri huic non omnino comperta sit viri sui impotentia, tenetur etiam sub reatu mortalis culpae ad ei reddendum conjugale debitum per triennium, ut docet S. Thomas in* 4. *a.* 34. *q. un. a.* 2. *in corp. et art.* 3. *in corp. Quia inquit S. Doctor, AD HOC EXPERIENDUM.... ECCLESIA TEMPUS PRAEFIXIT TRIENNIUM. Quocirca mulier virum suum absque peccato nequit jure privare, quod ei concedunt Ecclesiae regulae.* A quanto insegna il Pontas si può aggiugnere un'altra ragione, ed è, che se nei dubbj relativi al Matrimonio si deve stare per la validità di esso, conciossiachè, come scrive il Patuzzi *Th. Mor. Tract. X. de Sacr. cap.* 15. *num.* 5. trattandosi di giustizia, alla quale appartiene il debito matrimoniale, è sempre migliore la condizione del possidente, ne viene per conseguenza, che non può Margherita sottrarsi dal rendere il debito senza mancare al dover di giustizia, che per essa è certo ed indubitato, laddove l'impotenza, che può dispensarla è dubbiosa ed incerta.

CASO IX.

* Un vecchio sopra settuagenario ha stabilito di prendere moglie. Cercasi se possa egli fare un Matrimonio valido essendo in istato per l'avanzata sua età di non più aver prole ?

Prima di rispondere a questo quesito mi piace di riferire qui la dottrina che su questo proposito ci dà S. Agostino, e che leggesi in varj luoghi delle sue Opere e precisamente nel lib. 1. *de nupt. et concupisc. num.* 12. nel lib. 1. *de consensu Evangelistar. cap.* 1. nel serm. 51. *alias* 63. *num.* 21. e nel lib. 23. *contra Faustum cap.* 8. Insegna egli, ch' è valido il matrimonio di quei che lo contraggono con espressa intenzione di astenersi onninamente dall' uso di esso, e di vivere in perpetua continenza. *Quibus vero placuerit*, così il S. Dottore, *ex consensu ab usu carnalis concupiscentiae in perpetuum abstinere, absit ut inter illos vinculum conjugale rumpatur: immo firmius erit quo magis ea pacta secum inierunt, quae carius concordiusque servanda sunt, non voluptariis nexibus corporum, sed voluntariis affectibus animorum.* E per verità nessun può contrastare che non fosse vero e legittimo matrimonio, quello, che fu contratto da Maria santissima con s. Giuseppe, ed abbiamo di fede, che Maria fu sempre Vergine, e quindi c'insegnano i Padri della Chiesa, che prima o subito dopo la celebrazion delle nozze convennero ambedue di custodirsi intatti. Conseguentemente lo stesso santo Dottore soggiunse: *Neque enim fas erat ut ob eum a conjugio Mariae separandam putaret; quod non ex ejus concubitu, sed virgo peperit Christum. Hoc enim exemplo magnifice insinuatur fidelibus conjugatis, etiam servata pari consensu continentia, posse permanere vocarique conjugium non permixto corporis sexu, sed custodito mentis affectu.*

Da queste premesse si raccoglie a tutta evidenza, che per la validità del Matrimonio non è necessaria la speranza prudente di aver prole, altrimenti una vedova sterile non potrebbe passare a seconde nozze. Anzi si raccoglie di più, che l'impotenza ad aver prole, non è un

impedimento dirimente il matrimonio. A che infatti varrebbero quei matrimonj di coscienza, che vengono contratti dagl' infermi prossimi a morte? Egregiamente pertanto insegna l'Angelico *Suppl. q.* 58. *art.* 1. *ad* 3. che i vecchi quando siano capaci di consumare il matrimonio possono validamente contrarlo. Ecco le sue parole: *Senes quamvis quandoque non habeant caliditatem sufficientem ad generandum: tamen habent caliditatem sufficientem ad carnalem copulam. Et ideo conceditur eis Matrimonium, secundum quod est in remedium: quamvis non competat eis, secundum quod est in officium naturae.*

Ora venendo al caso proposto. Se il nostro vecchio è capace degli uffizj maritali in modo atto alla generazione egli può contrarre validamente matrimonio, sebbene per l'avanzata sua età sia impotente ad aver prole; se poi non è capace di adempiere ai detti uffizj, cosicchè *nullatenus seminare valet*, egli è impedito dalla sua impotenza. Ma così è, che a lui non manca se non la speranza della prole; dunque gli si deve concedere il matrimonio come rimedio della concupiscenza, ch'è del matrimonio il fine secondario, secondo quel detto dell'Apostolo 1. ad Corinth. 7. *Melius est nubere quam uri.* Ciò eziandio viene confermato dalla consuetudine e pratica della Chiesa, la quale approva i matrimonj de' vecchi. Anzi la sacra Congregazione del Concilio in *una Senonensi* sotto il giorno 28. settembre 1686. come si legge nel Libro 36. dei Decreti foglio 482. accordò ad un vecchio di settantatre anni, che voleva ammogliarsi, la dispensa del voto semplice di castità, ch'avea fatto, onde potesse effettuare la sua risoluzione.

CASO X.

* Filippo contrasse matrimonio con Berta, ed essendo stata accusata da Berta l'impotenza di Filippo, il giudice dopo il triennale esperimento dichiarò la nullità delle nozze sciogliendo i conjugi dal vincolo maritale. Dopo alcuni anni Filippo ebbe commercio illecito con una donna, e così si dimostrò capace degli uffizj maritali, che rese questa donna pregnante. Cercasi se a fronte dello

scioglimento del vincolo pronunziato dal giudice debbasi ritenere per sussistente il matrimonio contratto da Filippo con Berta, cosicchè questa ancorchè passata a seconde nozze, sia tenuta ad unirsi con Filippo?

Risponde a questo quesito l'Angelico Dottor s. Tommaso *suppl. q.* 58. *art.* 1. Egli così scrive: *Si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam copulae carnali implendae, inveniatur Matrimonium non esse consummatum, judicio Ecclesiae dissolvitur. Et tamen in hoc quandoque Ecclesia errat: quia per triennium quandoque non sufficienter experiri potest perpetuitas impotentiae. Unde Ecclesia si se deceptam inveniat per hoc, quod ille, in quo erat impedimentum, invenitur carnalem copulam cum alia, vel cum eadem perfecisse, reintegrat Matrimonium praecedens, et dirimit secundum, quamvis de ejus licentia sit factum.* Da questa Dottrina del santo Dottore ne segue 1. che la Chiesa ha stabilito il termine di tre anni onde rilevare se l' impotenza sia perpetua o temporanea; 2. che può esservi un' impotenza che entro il triennio non cessi benchè temporanea, ma che ricerchi più di tre anni; 3. che avendo errato il giudice nel dichiarare perpetoa l' impotenza di una persona, deve ritenersi per valido il matrimonio, allorchè cessa l' impotenza creduta perpetua; 4. che quand' anche l' altro conjuge fosse passato ad altre nozze, tostochè si scopre l' errore, deve abbandonare il secondo conjuge ed unirsi al primo. E per verità nessuna dottrina può esservi così giusta ed insieme evidente. Lo scioglimento del Matrimonio pronunciato dal Giudice s' appoggia nella nostra ipotesi ad un errore. Ma e può mai un errore sciogliere un vincolo, ch' è indissolubile, e far sì che sia invalido un Sacramento, che per se stesso è valido? Finchè l' errore sussiste v' ha la buona fede, ma scoperto l' errore, cessa la buona fede di giustificare, e rivive il vero e legittimo diritto. Se Berta avesse contrastato a Filippo in giudizio un possesso, che Berta credeva suo, ed il giudice tratto in errore dai documenti che aveva Berta, glielo avesse aggiudicato, Berta con buona coscienza avrebbe potuto goderlo finchè rimasta fosse nel suo inganno. Ma pervenuta a conoscenza dei fatti, e rilevato, che il possesso non è suo, ma ch' è di Filippo,

avrebbe potuto ella con piena tranquillità godere di esso perchè il giudice lo ha giudicato a di Lei favore? Non mai, perchè scoperto l'errore sarebbe tenuta a restituire il fondo, nè la sentenza ottenuta punto l'avrebbe giustificata: E non dovrà dirsi lo stesso e con più ragione relativamente al suo Matrimonio? Filippo è il di lei marito: fu dal giudice dichiarato incapace perpetuamente agli uffizj maritali: Filippo invece ha manifestato con prove di fatto, ch'è capace: che dunque? Ma Berta appoggiata al giudizio della Chiesa ha contratto un nuovo matrimonio. Ch'importa? Il secondo suo matrimonio fu costantemente matrimonio perseverando l'errore sull'impotenza di Filippo, e scoperto l'errore non è più matrimonio. Il di lei marito è Filippo, e con esso deve unirsi: *Reintegrat*, dice l'Angelico, *Matrimonium praecedens et dirimit secundum*, *quamvis de ejus licentia* (cioè della Chiesa) *sit factum*.

Per altro vi sono molti Teologi, che seguono il Sanchez, il quale insegna, che quell'impotenza che non può venir tolta se non con un'azione illecita, ossia col peccato, devesi considerare sempre come perpetua. Quindi avendo Filippo nel nostro caso cessato di essere impotente per l'illecito commercio, ch'ebbe con una donna, ne segue, che la sua capacità dimostrata, non distrugge l'impotenza o capacità agli uffizj conjugali già dichiarata dal giudice come perpetua. Conseguentemente non è tenuta Berta a riunirsi a Filippo e lasciare il secondo suo marito. Ma questa difficoltà viene sciolta e molto bene dal ch. Continuatore della Morale Patuzziana *Tract. X. de Sacramentis Eccl. cap.* 15. *num.* 3. Accorda egli primieramente al Sanchez, che l'impotenza tolta per miracolo non fa sì, che non sia per se stessa perpetua, e che il matrimonio sciolto per quest'impedimento non riviva, quando prodigiosamente fu l'uomo o la donna resa capace degli atti conjugali; e noi abbiamo ciò stesso dimostrato nel cas. V. di quest'Articolo; ma poi soggiugne: *at non ita quando tollitur per peccatum*: *nam cum sit in se solum ens morale*, *physicum non potest auferre impedimentum. Hinc non crimen tollit impedimentum*, *sed detegit non fuisse perpetuum.* Non è dunque il peccato, che toglie l'impedimento, ma il peccato nel nostro

caso discopre, ch' era temporaneo quello che si diceva perpetuo. Quindi soggiugne: *Quod pariter sentiendum puto de muliere, quae incisionem admittendo cum aperto discrimine vitae lethaliter peccaret, et peccando fieret idonea Matrimonio: nam tunc non lethale peccatum tollit impedimentum, sed actio physica et naturalis incisionis, quae ipsam copulae maritali aptam reddit; proinde validum esset Matrimonium.* Berta adunque non ostante di essere unita ad altro uomo, e non ostante lo scioglimento ottenuto dal giudice, deve ricongiungersi a Filippo suo vero e legittimo conjuge.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno alle Dispense dai medesimi.

CASO I.

Questionano due Chierici sulle dispense dagl' impedimenti matrimoniali. L' uno pretende, che il Sommo Pontefice possa da tutti essi indistintamente dispensare; altro vuole, che la di lui autorità non si estenda sopra di tutti: quello difende, che i Vescovi non possono in verun caso dispensare, e questo pel contrario accenna varie circostanze nelle quali i Vescovi possono concedere una tale dispensa. Non potendo ambedue convenire nella loro discordia ricorrono ad un Teologo per essere istrutti sui punti della loro contesa. Cosa dovrà il Teologo rispondere a questi Chierici per porre in chiaro la dottrina, di cui si tratta?

I punti, ne' quali sono discordi i nostri Chierici, sono dunque primieramente se il Sommo Pontefice possa dispensare da tutti gl' impedimenti matrimoniali; 2. se i Vescovi possono dispensare dai medesimi nella loro Diocesi almeno in alcuni casi.

Quanto al primo risponderà il Teologo, che per conoscere fin dove si estenda la potestà del Sommo Pon-

tefice su questo punto fa d' uopo distinguere impedimenti da impedimenti. Ve ne sono di quei, ch' appartengono al diritto divino, o naturale, e ve ne sono, che riconoscono per loro origine l' istituzione della Chiesa. Non v' ha pertanto impedimento di diritto divino o naturale, di cui possa il Sommo Pontefice dispensare, poichè non può egli fare giammai, che sia valido quello che per gius di natura o di Dio è invalido. Non si dà quindi dispensa negl' impedimenti di errore, di violenza, d' impotenza perpetua, di età, di legame, e secondo s. Tommaso eziandio di voto solenne. Imperciocchè sussistendo l' errore e la violenza manca il consenso, ch' è totalmente necessario al matrimonio: l' impotenza perpetua, e l' età insufficiente tolgono affatto il matrimonio: il legame s' oppone alla poligamia proibita dalla legge evangelica: e dispensando dal voto solenne si toglie al vero Dio la persona, che si è solennemente consecrata. Oltre agli accennati impedimenti non può il Sommo Pontefice dispensare nemmeno dai gradi di consanguinità in linea retta, anzi non si trova esempio di dispense nel primo grado di linea transversale cioè tra fratello e sorella, e così di affinità in primo grado fra il patrigno e la figliastra, e dal pubblico impedimento di delitto nato dall' uccisione del conjuge unita coll' adulterio. Dissi, che non può dispensare dalla consanguinità in linea retta; e che non dispensò giammai nel primo grado della linea transversale, e così di affinità ec. Quanto alla linea retta gli Autori son di parere, che l' impedimento sia di gius di natura. Il Sanchez *lib.* 8. *disp.* 51. *n.* 5. il Ponzio *cap.* 31. *n.* 4. il Bellarmino *de Matrim. cap.* 27. ed il Lessio *de Just. lib.* 4. *cap.* 3. *dub.* 11. *n.* 78. riflettono, che tutte le nazioni educate hanno sempre abborrite tali nozze; come turpi e disoneste. Aggiugne il Tiraquell *de Leg. Connub. l.* 7. *num.* 47. che vi sono persin dei bruti, i quali fuggono l' unione coi loro padri, e ci riferisce Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 9. che una volta era detestato dai Romani, come cosa nefanda, che il figlio entrasse nel bagno col proprio padre. Quale dunque meraviglia, che la consanguinità in linea retta sia un impedimento al matrimonio, che riconosca la sua origine dal gius di natura? Intorno poi gl' impedimenti di

primo grado in linea transversale e di affinità vi sono degli Autori, che li vogliono parimenti di gius di natura, ed altri di gius positivo umano. Per altro s. Tommaso, il Gonzalez ed il Ponzio son di opinione, che non appartengono al diritto naturale, e pel contrario nota il De Justis *lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 66. che il Silvestro, il Boerio, ed altri riferiscono, che il sommo Pontefice Martino V. dopo aver consultati dei Teologi su questo punto dispensò con un certo uomo, ch' aveva contratto Matrimonio con sua sorella, e che l' avea anche consumato, e che lo fece per togliere gli scandali enormi, ch' eran per nascere. Comunque sia la cosa, diremo intorno a siffatti impedimenti, e così intorno all' altro di delitto sopraccennato ciò che saggiamente scrisse il Devoti *Inst. Canon. lib.* 2. *sect.* 9. §. 122. che *sunt graviora quaedam impedimenta, quae tametsi divino, aut naturali jure inducta non sint, tamen a Summo Pontifice laxari non solent; et huc spectant consanguinitas in primo gradu, quae videlicet est inter fratrem et sororem, affinitas in primo item gradu inter vitricum et privignam, publicum impedimentum criminis ex occisione conjugis cum adulterio.*

Che poi il Sommo Pontefice dispensar possa da tutti gli altri impedimenti tanto impedienti, quanto dirimenti, che riconoscono la loro istituzione dalla legge ecclesiastica, non v' ha Teologo, nè Canonista, che vi dissenta. Certamente scrive il Patuzzi *Tract.* 10. *cap.* 19. *num.* 8. quell' autorità, che ha stabilita una legge, quella stessa può toglierla, e dispensare alcuni tra quei, che sono tenuti ad osservarla. Il Sommo Pontefice è il capo di tutta la Chiesa, ed in lui risiede la suprema autorità di essa. Egli dunque può dispensare ancora da tutti gl' impedimenti, che per ecclesiastica istituzione sono stabiliti. Per la qual cosa definì il Tridentino nella sess. 24. can. 3. *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire Matrimonium contrahendum, et dirimere contractum, NEC POSSE ECCLESIAM in nonnullis eorum DISPENSARE, aut constituere, ut plures impediant, et dirimant, anathema sit.* Qui potrebbe ricercarsi per qual ragione sia ai Sommi Pontefici riservata la dispensa da-

gl' impedimenti, e perchè non sia stata trasfusa nei Vescovi. Ed a questa ricerca risponde ottimamente il Cabassuzio seguito da tutti i Teologi. Siccome gl' impedimenti sono stati stabiliti dai Concilj, e dai Sommi Pontefici, così non possono essere sciolti se non dagli stessi Sommi Pontefici, non potendo un inferiore nè abrogare nè derogare alla legge del superiore. Inoltre, quantunque non esista alcun canone, il quale dichiari essere tal potestà riservata al Sommo Pontefice, nullameno dalla costante ed inveterata consuetudine della Chiesa sappiamo, che il solo Pontefice Massimo dagl' impedimenti dispensa, ond' è, che scrisse Natale Alessandro *de Matr. Reg.* 11. *Hodierna Ecclesiae disciplina, secundum quam dispensationes in gradibus prohibitis consanguinitatis vel affinitatis, aliisque impedimentis dirimentibus Romano Pontifici reservatae sunt, cum publicum impedimentum est, et de contrahendo Matrimonio agitur, non permittit, ut Episcopi in iis circumstantiis dispensent.* Quindi variando nelle diverse Chiese la consuetudine, ritroviamo, che in alcune Diocesi della Francia e della Germania i Vescovi dispensano da alcuni impedimenti, dai quali non dispensano i Vescovi di altre provincie, ond'è pure, che soggiugne lo stesso Natale Alessandro: *Siquidem consuetudo legitime praescripta juri positivo praejudicat, ususque longaevi non levis est auctoritas, ut dicitur in Cap. Cum consuetudinis, et Cap. Cum tanto.* Extra *de Cons.*

Ciò pertanto esposto dal Teologo ad istruzione de' nostri due Chierici potrà conchiudere la prima parte del suo insegnamento dicendo, che il Sommo Pontefice non può dispensare dagl' impedimenti, che nascono dal gius divino e naturale, che non dispensa da alcuni altri intorno ai quali contendono i Teologi se appartengono al diritto naturale, od all'ecclesiastico, che può finalmente dispensare da tutti gli altri, che dalla Chiesa riconoscono la loro istituzione, sì perch'è capo di tutta la Chiesa, sì perchè partono dall' autorità de' Concilj e de'Sommi Pontefici, i cui decreti non possono derogarsi dagl' inferiori, sì perchè infine per antica consuetudine della Chiesa questa facoltà è a lui riservata.

Al 2. I Vescovi possono dispensare dagli impedimenti impedienti, come abbiamo indicato nel Caso VII.

dell' Articolo, in cui di essi abbiamo parlato, ad eccezione però degli Sponsali, e del Voto semplice di perpetua Castità o d'ingresso in Religione. Gli Sponsali, come abbiamo ivi notato, non possono essere tolti nemmeno dal Sommo Pontefice, fuorchè con sentenza, che gli dichiari invalidi, essendo ogni dispensa ingiuriosa e nociva, nè può giammai darsi dispensa, che ridondi in ingiuria, ed in danno di chi si sia. Il voto semplice poi tanto di castità perpetua, come d'ingresso in Religione è specialmente riservato al Sommo Pontefice, come dimostra Benedetto XIV. *de Synod. Dioeces.* nel Libro IX. cap. 2.

Ma che possono poi i Vescovi intorno agli altri impedimenti dirimenti, che sono di ecclesiastica instituzione? Non possono giammai dispensare? Non mancano Autori, ch' estendono su questo punto l'autorità dei Vescovi appoggiandosi a consuetudini ed a privilegj, ma il nostro Teologo, che sa, come in materia de' Sacramenti è necessario seguire la parte più sicura, volendo istruire i Chierici, che sono a lui ricorsi, risponderà, che i Vescovi non possono dispensare dagl' impedimenti dirimenti nei matrimonj da contraersi, ma che possono dispensarvi nei matrimonj contratti, quando vi concorrano le seguenti condizioni, quali notate vengono dall' immortale Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel luogo sopraccitato, cioè 1. Che il matrimonio sia stato celebrato in faccia della Chiesa con tutte le solennità prescritte; 2. Che sia stato contratto con buona fede per ignoranza di gius, o di fatto; 3. Che il matrimonio sia stato consumato; 4. Che l'impedimento sia occulto; 5. Che non si possa facilmente ricorrere alla S. Sede, ed impetrarsi la dispensa o per la povertà e rusticità de' conjugi, o per la distanza dei luoghi, o per altri somiglianti motivi; 6. Finalmente che non si possa senza scandalo separare gli stessi creduti conjugi.

E quanto agl' impedimenti pubblici nulla possono i Vescovi? Nulla possono, siegue il lodato Pontefice, quando nelle loro Diocesi non vi sia una consuetudine legittimamente introdotta, che conti cent' anni senz' interruzione, e vuole che anche in tal caso debbasi osservare se in forza di essa venga a snervarsi la disciplina della Chiesa, poichè se ciò fosse, non dovrebbe aver luogo

alcuna consuetudine o prescrizione contro la legge. Finalmente, soggiunge, che non è da disprezzarsi l'opinione di quei Teologi e Giuristi, i quali insegnano, che possono i Vescovi dispensare sopra qualche impedimento dirimente occulto in caso di urgentissime necessità con potestà per altro straordinaria, e per presunto consenso del Romano Pontefice, quando cioè l'impedimento osti al Matrimonio ch'è per contrarsi, e vi concorrano tali urgenti circostanze, che non si può riccorrere alla santa Sede, nè si può differire il Matrimonio pel quale tutto è disposto senza scandalo, e senza infamia degli sposi. Deve infatti in tal caso presumersi, che il Sommo Pontefice deleghi al Vescovo la potestà di dispensare, come gliela concede, allorchè si rende necessario il Matrimonio di un moriente per legittimare la prole, e per evitare l'infamia della donna, o per allontanare altri gravi mali, ed inconvenienti.

CASO II.

* Un Teologo insegnò ai suoi studenti, che vi sono degli Ordini Regolari, i di cui Sacerdoti Confessori hanno facoltà di dispensare da alcuni impedimenti matrimoniali. Cercasi se abbia insegnata la verità?

Tratta dottamente questo punto il ch. Continuatore della Morale Patuzziana *Tract.* 10. *cap.* 19. *num.* 4. *et seqq.*, e da esso, ch'è Regolare, ci piace di trarre quegli argomenti, che valgono a dimostrare con evidenza non essere vera la dottrina del nostro Teologo.

Vi sono, scrive egli, non pochi Teologi e Canonisti che riferiscono alcuni privilegi, e concessioni de' Sommi Pontefici, in virtù delle quali possono i Regolari dispensare dagl' impedimenti sopravvenienti il Matrimonio, e far sì, che i legati da tali impedimenti possano chiedere il debito maritale, ma questi privilegj per quanto siansi cercati dal Concina, e dal P. Gabriele da Vicenza, nonchè da molti Autori, non venne giammai loro fatto di ritrovarli. Ma discendiamo in dettaglio.

Si afferma primieramente che i Regolari possono dispensare dal voto semplice di perpetua castità tutti coloro, che con questo vincolo hanno sacrilegamente contratto il

Matrimonio. I probabilisti più avveduti sono di parere, che i Regolari usar possono di tal facoltà nei Matrimonj contratti, non già in quei da contraersi, perchè, come dicono, allora non dispensano dal voto, che sempre resta, ma accordano di poter chiedere il debito; perchè soggiungono, su tal materia tanto possono i Regolari quanto possono i Vescovi, di cui è proprio il concedere tal facoltà; perchè conchiudono le Bolle de' sommi Pontefici Innocenzo VIII. Eugenio IV. Sisto IV. e Paolo III. accordano loro la facoltà di dispensare dai voti. Ma se le ragioni, su le quali appoggiano le loro asserzioni non sono vere, egli è chiaro, che vera parimenti non può essere la loro sentenza. Diffatti il voto di castità è così riservato alla S. Sede, che incorre la scomunica riservata al Sommo Pontefice quel Confessore qualunque anche fornito di privilegj, il quale osasse di dispensare su di esso, o di commutarlo. Nè vale il dire, che i Regolari non già dispensano da questo voto, ma solamente abilitano chi è legato a chiedere il debito; poichè tale dispensa in qualsivoglia modo si prenda, ella versa sopra un voto riservato alla S. Sede, che sussiste anche dopo il Matrimonio contratto non solo, ma eziandio consumato, e la maniera, con cui si difendono i fautori di tai privilegj è propriamente un pretesto per eludere i decreti de' Sommi Pontefici, e le Costituzioni della Chiesa, che riservano questo voto. Inoltre non è vero che i Regolari sono pari a' Vescovi nelle facoltà che riguardano questa materia, e quand' anche ciò fosse vero si dovrebbe conchiudere, che siccome i Vescovi non possono dispensare dal voto di castità perpetua, così nemmeno lo possono i Regolari. Ma i Vescovi accordano di poter chiedere il debito, dunque possono accordarlo anche i Regolari? È falsa la conseguenza. I Vescovi se usano di tal facoltà, l' usano non *jure proprio* ma o per consuetudine tacitamente approvata dai Sommi Pontefici nelle loro Chiese, o per una special concessione, che viene loro accordata *ad tempus*, e che domandano spirato il termine, che venga loro prorogata. Han questa consuetudine, o questa concessione i Regolari? Riferiscono le Bolle de' sopraccitati Pontefici, ma queste sono dubbie ed incerte, come lo dimostra chiaramente il P. Gabriele

da Vicenza *cap.* 25. Dunque non è vero, che i Regolari dispensar possano dal voto semplice di castità, nemmen nei Matrimonj contratti e consumati.

Si afferma in secondo luogo, che i Regolari possono rimettere gl'incestuosi nel diritto di chiedere il debito maritale, e si dice 1. Che questo privilegio fu concesso da san Pio V. ai Confessori de' Francescani dell'Osservanza dietro alle suppliche presentate dal P. Giovanni di Aguilera, come dal documento autentico, ch' esiste nel Convento di Aracoeli. 2. Che simile privilegio venne accordato da Eugenio IV. colla Bolla del 30. Giugno 1436. ai Benedettini Cassinesi. 3. Che Leone X. concesse agli Agostiniani di dispensare con quelli, *qui in primo affinitatis gradu scienter aut ignoranter contraxerunt, modo id notorium non fuerit, neque in judicium productum . . . ut de novo contrahant, et in eodem contracto Matrimonio remaneant, prole etiam legitimata.* Ma chi può mai lasciarsi trasportare e vincere da quanto vien riferito? Il privilegio de' Francescani non è appoggiato ad alcuna Bolla di s. Pio V. ma solo all'oracolo della sua voce, e questi oracoli della viva voce de' Pontefici furono rivocati dalla posteriore Costituzione di Urbano VIII. ond'è, che il Lezana *tom.* 1. *cap.* 19. *num.* 26. ed il Ferrari *V. Debitum conjug. art.* 2. *num.* 14. quantunque siano difensori impegnati di questo privilegio, tuttavia asseriscono, che l'oracolo anzidetto assai poco vale a confermarlo. Quanto alla concessione fatta da Eugenio IV. ai Benedettini, basta leggere la Bolla 30. Giugno 1436. per convincersi, che non è vero, poichè non se ne fa nemmen cenno. Ciò confessa lo stesso Ferrari, ma soggiugne, che Giulio II. ha dichiarato, che nella detta Bolla vi era la concessione di cui parliamo, e che questa dichiarazione venne fatta nota dal Cardinal Lodovico gran Penitenziere, e munita col sigillo della sacra Penitenzieria. Ma oltrechè questa dichiarazione quand' anche avesse esistito, non sarebbe stata fuorchè un oracolo della viva voce di Giulio II. e perciò rivocata da Urbano VIII. come mai poteva questo Pontefice dichiarare, che nella Bolla di Eugenio IV. vi era accordato un privilegio, che non si trovava espresso? Inoltre una tale dichiarazione non si ritrova nè nel Bol-

lario Magno, nè nel Bollario Cassinese, nel quale sono raccolti tutti i privilegj, che gode quest' Ordine Regolare. Finalmente i Teologi, che l' affermano non sono concordi nell' ascrivere una tal concessione ai Cassinesi. Altri dicono, che derivò loro da Martino V. e che fu loro confermata da Giulio II. altri da Eugenio IV. colla dichiarazione dello stesso Pontefice Giulio. Vi sono di quei, ch' insegnano, che i Cassinesi non possono usarla senza esserne destinati dal Provinciale; altri vogliono che per esercitarla loro basti la destinazione del superiore locale; ed altri in fine, che non fa loro bisogno alcuna destinazione. Una tal varietà di opinioni dimostra evidentemente che nessuno di essi ha potuto vedere e leggere questo privilegio, e che in conseguenza non è vero. Intorno finalmente il privilegio concesso agli Agostiniani da Leone X. fa veramente stupire, che dei Teologi insegnino, ch' essendo loro accordato di dispensare dall' impedimento occulto di primo grado di affinità per rivalidare i Matrimonj invalidi, sia loro altresì concesso di rimettere nel diritto di chiedere il debito. Nelle accennate espressioni del Pontefice non si fa nemmen parola del privilegio di rimettere nel diritto *debitum petendi*. Risponde il Reiffenstuel che secondo la Regola 53. del Gius in 6. *Cui licet quod est plus, licet quod est minus*, sicchè potendo gli Agostiniani dispensare dall' impedimento occulto di primo grado di affinità, possono assai più dispensare gl' incestuosi *ad debitum petendum*. Ma erra il citato Autore, poichè quella regola non ha luogo in ciò che dipende dalla volontà del concedente. I Regolari, per esempio, possono assolvere da molti Casi riservati alla S. Sede, ma per questo non possono assolvere da quei che riservati sono agli Ordinarj. Per altro, chi potrà asserire con sicurezza, che di un tal privilegio godono gli Agostiniani? Non possono i Vescovi dispensare da un impedimento occulto se non concorrono più circostanze, come notò Benedetto XIV. *de Syn. Dioec. lib. 9. cap. 2. n. 1.* e potranno essi dispensare dal primo grado di affinità nei Matrimonj contratti eziandio con mala fede, senza urgente necessità, e senza alcuna riserva? Questo privilegio è così eccedente, che non sembra punto credibile. Anzi nessun degli Agostinia-

ni ha ardito di usarlo, e queglino stessi, che lo asseriscono, non hanno dubitato di confessare, che non è espediente in pratica di farne uso. Quindi è, che il lodato P. Gabriele da Vicenza ripetendo le parole del P. Antonio da Cordova, scrisse: *Non est securum uti tali concessione dispensandi in affinitate, quia non constat de veritate, sed de rumore illius concessionis, nec habetur in Libris Ordinis. Ideo in re tanti momenti non est credendum rumoribus.* Non è vero dunque l'insegnamento dato dal nostro Teologo ai suoi studenti.

CASO III.

* Carlo Parroco essendo per assistere al Matrimonio di Annibale con Eulalia rileva, ch' essi sono congiunti in quarto grado di consanguinità, e che oltre a questo impedimento ve ne ha un altro occulto di secondo grado di affinità *ex copula illicita*. Sospende egli il Matrimonio per la ragione della consanguinità, e domanda se possa rivolgersi alla sacra Penitenzieria per isciogliere i due contraenti dal doppio impedimento mercè la pontificia dispensa?

Per istruire pienamente Carlo intorno a questo argomento, onde in simili casi possa regolarsi con sicurezza convien premettere, che riguardo alle dispense degl' impedimenti matrimoniali è necessario distinguere caso da caso. Se l' impedimento è occulto, egli può e deve ricorrere alla sacra Penitenzieria, ma se l' impedimento è pubblico convien, che si rivolga al suo Vescovo, il quale saprà impetrare la dispensa, che si ricerca da quel Tribunale di Roma, dal quale secondo le regole stabilite dai Sommi Pontefici viene concessa. Quindi è, che Tiburzio Navar nel suo *Manuductio ad praxim etc. p. 2. cap. 1.* scrisse egregiamente, che intorno a tali dispense deve notarsi in primo luogo: *Quod impedimenta, super quibus Sacra Poenitentiaria dispensat, debent esse occulta; nam super publicis Dataria Apostolica dispensat; unde quaecumque dispensatio, quae a Sacra Poenitentiaria emanat, semper hanc clausulam annexam habet DUMMODO IMPEDIMENTUM OCCULTUM SIT, SEU OCCULTUM REMANEAT.* Veramente il citato Autore non

si espresse quanto basta intorno agl' impedimenti che non sono occulti; conciossiachè tutte le dispense da siffatti impedimenti non partono dalla Dataria, come avverte Pirro Corrado *Prax. Dispens. Apost. lib. 7. cap. 4. n. 6.* ed anche Vincenzo De Justis *Dispens. Matrim. lib. 1. cap. 5. n. 13. et seqq.*, ma altre vengono concesse dalla Segreteria de' Brevi, altre dalla Cancelleria, ed altre dalla Dataria. Le dispense, che sono de' gradi i più rimoti come di quarto, o di terzo e quarto si rilasciano dalla Dataria: quelle di terzo o di secondo e terzo si danno dalla Cancelleria; quelle finalmente di primo grado di affinità, ovvero di primo e secondo di consanguinità partono dalla Segreteria. Per altro io aggiungo a quanto espongono i lodati Autori ch' io vidi più volte delle dispense di terzo grado spedite dalla Dataria, come ne vidi di primo e secondo grado uscite dall' uffizio della Cancelleria. Ma sopra di ciò non fa d' uopo di trattenersi, e basta quanto abbiamo di sopra riferito, che per gl' impedimenti pubblici non ha luogo il ricorso alla sacra Penitenzieria.

Ciò premesso, che dovrà fare il nostro Parroco trattandosi, che Annibale ed Eulalia non solo hanno l' impedimento pubblico di quarto grado di consanguinità, ma sono altresì legati dal secondo grado di affinità *ex copula illicita*, il quale impedimento è occulto? Dovrà egli manifestare al suo ordinario sì l' uno, che l' altro impedimento? No. Col mezzo del suo Vescovo potrà ottenere dalla Dataria Apostolica la dispensa del pubblico impedimento, e rivolgersi nel tempo stesso alla sacra Penitenzieria, onde impetrare la dispensa dall'affinità occulta, non senza però manifestare, com' avverte saviamente il De Justis *l. l. n.* 20. che i conjugandi hanno altresì l'impedimento di quarto grado di consanguinità, pel quale o si è impetrata, o si sta per impetrare la dispensa dalla Dataria Apostolica. Infatti in tutte le dispense, che ne' casi occulti accorda la sacra Penitenziaria v'è la clausola *dummodo aliud non obstet impedimentum*, sicchè non accennando nella nostra ipotesi l' impedimento pubblico di consanguinità, si avrebbe a correr pericolo di non poter eseguire la dispensa impetrata.

CASO IV.

* Eubulo Parroco avendo avuto notizia, che il Sommo Pontefice concesse in via di grazia la dispensa da un impedimento dirimente, ch' ostava al Matrimonio di Evagrio con Irene, assistè alle loro nozze prima della spedizione delle Lettere Apostoliche. Cercasi se abbia rettamente operato?

Rispondo, che ha operato male, ed anzi, che il Matrimonio di Evagrio con Irene è invalido. Infatti quantunque la grazia concessa del Sommo Pontefice prima della spedizione delle Lettere sia per se stessa valida, tuttavia avanti la spedizione non ha il suo effetto giusta la Regola 27. nonchè la 31. e 52. della Cancelleria Apostolica. Senza riferire il tenore di queste Regole, basta riflettere alle parole ultime della quinquagesima seconda per convincersi della verità di questa dottrina. Si legge pertanto in essa: *Voluit idem Dominus Noster, quod nulla talis dispensatio cuiquam in judicio, vel extra suffragetur, antequam super ea Litterae Apostolicae confectae sint.* Quindi è che gli Autori assomigliano la grazia del Pontefice prima della spedizione delle Lettere all'uomo chiuso nel ventre di sua madre, il quale ancora non gode della luce di questo mondo, nè può attribuire verun effetto a ciò che fra le umane cose gli appartiene. Ma se le lettere Apostoliche fossero state spedite al momento che Eubulo assistè al Matrimonio di Evagrio con Irene potrebbe dirsi, che Eubulo operò male e che il detto matrimonio è invalido? Per decidere questo punto converrebbe esaminare le Lettere. Generalmente parlando io starei per la invalidità. Concordano gli Autori nell'insegnare, che la dispensa non ha effetto, quando di essa non se ne abbia avuta la legale notizia. Anzi insegna il Diana *part.* 8. *tract.* 3. *resol.* 88. ed anche il Sanchez *lib.* 5. *Disp.* 8. *n.* 26. che deve presumersi, essere volontà del Pontefice, che la dispensa non abbia alcun effetto prima che al dispensato non sia pervenuta. Ora qual altra legale notizia si dà fuori del ricevimento delle Lettere Apostoliche? Quando adunque Eubulo non fosse stato con certezza avvertito, che le

Lettere erano spedite, e che assolutamente dispensavano i conjugandi Evagrio ed Irene, mi pare, che invalido anche in questa ipotesi debba dirsi il Matrimonio da essi contratto. Inoltre sapeva poi Eubulo sotto quali condizioni il Pontefice dispensava Evagrio ed Irene? Sapeva s'erano dispensati assolutamente o che la dispensa era *in forma commissoria* ossia commetteva l'esecuzione al Vicario Generale, o ad altro Giudice Ecclesiastico? Per ordinario tali dispense sono appunto *in forma commissoria*, e quindi prima che vengano eseguite dall' Esecutore, cui sono commesse, non hanno alcun effetto. Malissimo dunque si regolò Eubulo, e probabilissimamente invalide sono le nozze, cui ha assistito.

CASO V.

* Paolo e Fabia consanguinei in quarto grado ottennero dalla Santa Sede la dispensa dall' impedimento che ostava al lor matrimonio, e spedite le Lettere Apostoliche *in forma commissoria* andarono smarrite. Come si può rimediare a questa perdita affinchè Paolo e Fabia possano unirsi in matrimonio?

Se le lettere andarono smarrite prima, che arrivassero a Paolo e Fabia, od a chiunque altro eran dirette, il rimedio è facile, ottenendosi dall' Uditore della Camera Apostolica nuove Lettere, che si dicono *in forma Vidimus*. Dal Registro delle Bolle si estrae una copia, e viene questa consegnata all' oratore suggellata, il quale con essa si presenta all' anzidetto Uditore, che subito spedisce le Lettere denominate, come dicemmo, *in forma Vidimus*, in corpo delle quali viene riportato il tenore per intiero delle prime Lettere, e queste hanno lo stesso valore, come se fossero le originali. Se poi andarono smarrite dopochè furono vedute e lette da più persone, e dopochè furono all' Esecutore presentate, insegna Francesco Morella *Tom.* 3. *Disp.* 7. *cap.* 4. *dub.* 27. *n.* 262. e molti altri ancora, che si può rimediare alla perdita mediante l'esame de' testimonj giurati, i quali attestino di averle vedute non solo, ma che contenevano altresì quella dispensa, che Paolo e Fabia avean domandato.

CASO VI.

* Remo e Flaminia impetrarono dalla S. Sede la dispensa da un impedimento dirimente, ch' ostava al lor matrimonio, e pagarono per metà la tassa, che venne loro imposta, ma quando furono per contrarre le nozze Remo abbandonò Flaminia. Cercasi 1. Come vadano consumate le tasse, che si pagano per le dispense Apostoliche. 2. Se Remo debba supplire a Flaminia quanto esborsò per l' impetrazione della ottenuta dispensa?

Al 1. Rispondiamo colle voci stesse del sommo Pontefice s. Pio V. il quale colla sua Bolla *In earum* del 1569. trasferendo alla Dataria quelle dispense, che una volta concedeva la sacra Penitenzieria, così dispone delle tasse, che dalle dette dispense ridondano: *Percipiendorum autem a quoquam fructuum, et emolumentorum suorum ea ratio esse debeat ut finito mense in primis salaria eorum omnium, qui ad mensam praedictam Defensores, et alio munere ex Scriptoribus et Procuratoribus Litterarum minoris Gratiae hujusmodi constituantur, et solvantur; Demum Procuratores, et Scriptores suam quisque Portionem viritim per sua Collegia, ut antea distributionem capiant: Regens vero dictae Cancellariae, et Abreviatores praedicti pro laboribus illud idem de singulis expeditionibus, quod olim praedicti duo Correctores, et stipendium, et emolumentum libere, et licite percipiant: Caetera item Salaria, et emolumenta in Plumbo, et utroque Regesto videlicet Supplicationum et Litterarum praedictarum, et alibi necessaria, juxta Ordinationes nostras praedictas, capiuntur. De taxa vero a dicto Sigillatore capienda stipendia Regentis, Datarii, Correctoris, Theologi, Doctoris, Procuratorum, Scriptorum, Sigillatoris, caeterorumque Ministrorum Officii Poenitentiariae; Item Impensae omnes etiam pro charta, atramento, cera, capsula, cordulis, et alia quomodocumque ad Litterarum dictae Poenitentiariae necessaria, quam gratis ubique fieri, et concedi jam praecepimus ante omnia desumantur, ex singulis persolvantur; Quod vero his omnibus omnino deductis, et persolutis reliquum erit majoris Poenitentiarii praedicti esse debeat.*

Al 2. Se Remo abbandonò Flaminia per una causa giusta non solo non è tenuto a rimborsare Flaminia della spesa, che ha fatto, ma ha diritto di essere risarcito della metà, ch' egli stesso ha pagata. La ragione si è, perchè Flaminia essendo la causa, per cui non ha effetto il Matrimonio, non può in coscienza esser nemmen causa del danno, che risente l' altra parte a motivo del matrimonio concertato. Così il Suarez *lib.* 5. *disp.* 5. *n.* 34. ed il Bonacina *de Legib. Disp.* 1. *quaest.* 2. *punct.* 11. *propos.* 2. *n.* 8. Se poi Remo abbandonò ingiustamente Flaminia, egli allora per la ragione stessa è tenuto a compensare Flaminia di ogni spesa. Se finalmente l' abbandonò per giusta causa, ma senza di lei colpa, in quest' ipotesi non è tenuto a verun compenso. Sarebbe questa causa giusta senza colpa di Flaminia, se Remo, per esempio, l' avesse abbandonata per entrare in una Religione approvata e professarne la regola; perciocchè siccome giustamente si scioglie il Matrimonio rato per l' ingresso in Religione, così e molto più vengono sciolti giustamente gli sponsali, nè la parte abbandonata ha diritto di ripetere verun indennizzo da quella che l' abbandona. Veggasi il Sanchez nel *lib.* 8. *disp.* 36. *n.* 5.

CASO VII.

* Nerva e Lucia si presentano al loro Parroco per contrarre Matrimonio, ed il Parroco conosce, che non hanno verun impedimento canonico, ch' osti alle loro nozze, ma bensì, che v' esiste un di quei impedimenti, che sono stabiliti dalle Leggi Civili, per cui, contratto che sia il Matrimonio, non sarà giammai dallo Stato riconosciuto per valido. Cercasi come debba regolarsi il Parroco con Nerva e Lucia?

Nel Caso II. dell' Articolo *Impedimenti Matrimoniali* abbiam dimostrato, che i principi possono stabilire degl' impedimenti, i quali non rendono invalido il Matrimonio con essi contratto, ma hanno tal vigore, che nel loro Stato, le nozze con tai impedimenti contratte, non sono riconosciute, ed i conjugati, nonchè la loro prole non godono dei diritti, e dei privilegj degli altri cittadini, ed abbiamo conchiuso quella nostra decisione colle

espressioni di Mons. Devoti scrittore chiarissimo di Dritto Canonico, il quale nel lib. 2. delle sue Istituzioni *tit. 2. sect. 9. §. 116.* scrisse: *Civilibus quidem legibus effici potest, ut qui certas nuptias conciliarunt potiri non debeant juribus, et privilegiis, quibus reliqui cives potiuntur.* Adottato questo principio, facile mi sembra la risposta, che dar si deve al nostro Parrooo, il quale sta per assistere al matrimonio, che contrar vogliono Nerva e Lucia legati soltanto da un impedimento civile. Egli deve ammonirli dell' impedimento, ed insinuar loro di procurarsi nelle forme prescritte lo scioglimento da esso, astenendosi frattanto dall' assistere alle loro nozze. Così esige l' obbedienza ed il rispetto dovuto alla legge del principe cotanto inculcata dall' Apostolo, e così esige il bene della prole, la quale innocentemente verrebbe ad essere considerata, come illegittima. E quantunque obbedir si debba ai principi *propter conscientiam*, e non perchè *gladium portant*, tuttavia a vie maggiormente persuaderli della necessità d' impetrare lo scioglimento da quanto si oppone alla celebrazion delle nozze, potrà ricordar loro le pene minacciate contro quei, che non v' obbediscono, non meno, che i Parrochi, che ardissero di violarle (1). Vedi *altri Casi all' Articolo Dispense.*

(1) Vedi *Cod. legg. civ. art.* 80. 81. 161.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI PUBBLICI

Intorno alle cause per le quali possono impetrarsi le dispense dai medesimi.

CASO I.

* Ilario ed Alba avendo tra loro contratti gli sponsali *de futuro* s' accorgono, che non possono effettuare il loro Matrimonio per un impedimento dirimente ch' esiste tra essi. Ricorsi essendo al loro Parroco intesero, che non possono conseguire la dispensa dall' accennato impedimento, perchè non hanno una causa giusta per domandarla. Cercasi 1. se per ottenere la dispensa dagl' impedimenti matrimoniali sia necessaria una causa giusta. 2. Quali sieno quelle cause, per le quali vengono dalla S. Sede concesse tali dispense?

Al 1. Dalla stessa definizione, che della Dispensa ci danno comunemente gli Autori, si raccoglie con evidenza, che non può darsi alcuna dispensa senza che vi sia una causa giusta. Viene infatti definita la dispensa *Juris communis relaxatio facta cum causae cognitione ab eo, qui potestatem habet.* La dispensa è sempre un' eccezione della legge universale a favore di una o più persone, che vi sono soggette. Si può mai vulnerare la legge senza una causa, che lo giustifichi? E relativamente agl' impedimenti Matrimoniali decretò il Tridentino *sess.* 24, *de reform. Matrim. cap.* 5. che *nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa . . . concedatur.* Ed inoltre parlando delle dispense in generale nella *sess.* 25. *de Reform. cap.* 18. chiama le frequenti dispense perniciose all' osservanza de sacri canoni, e prescrive: *Quod si URGENS, JUSTAQUE RATIO, et major quandoque utilitas postulaverint, cum aliquibus dispensandum esse, CAUSA COGNITA, ac summa ma-*

turitate, *atque gratis*, *a quibuscumque ad quos dispensatio pertinebit*, *erit praestandum* : *aliterque facta dispensatio subreptitia censeatur*. Rispose quindi egregiamente il nostro Parroco ad Ilario ed Alba, che senza una causa giusta non si può ottenere la dispensa dall'impedimento dirimente, ch' osta alla conjugale unione, ch' essi desiderano. Ed avrebbe potuto soggiungere con s. Bernardo, che la dispensa ottenuta senza causa giusta non è dispensa, ma bensì *legis dissipatio*. Che se Ilario ed Alba avessero soggiunto, che il Sommo Pontefice accorda talvolta simili dispense senza causa, ch'avrebbe potuto loro rispondere? Avrebbe potuto far loro conoscere, che talvolta il Sommo Pontefice accorda delle dispense dagl'impedimenti matrimoniali senza alcuna delle cause stabilite, per le quali è solito concedere siffatte grazie, ma non giammai senza causa. La potestà, che ha il Sommo Pontefice tende all' edificazione del ben comune, e non alla distruzione, e qualora senza un motivo giusto usasse di questo potere per isciogliere taluno dalla legge, sarebbe ben valida la concessione, ma sarebbe sempre illecita dinanzi a Dio, sicchè dobbiam dire, che il Pontefice dispensando senza una causa giusta evidente, od è stato ingannato nella supplica, che gli fu presentata, nel qual caso la dispensa non è valida, oppure ha avuto in mira un motivo giusto, pel quale potè usare della suprema sua potestà. Quindi è che dispensa talora in vista dei meriti dei postulanti, o per dei motivi particolari, che gli vengono esposti, ed ancora per qualche bene, che dalla stessa dispensa ne deriva. Accorda pertanto eziandio delle dispense dagl' impedimenti matrimoniali senza causa, ma vuole, che i postulanti paghino una tassa maggiore, la quale va impiegata in opere pie, come nella redenzione degli schiavi, nel ristauro delle Chiese, nel mantenimento dei Missionarj esistenti nelle provincie degl' infedeli, e questo bene, che ne ridonda, è un giusto motivo, per cui s' accordi qualche favore a quegli, che lo procura. Scrisse perciò Vincenzo de Justis *de Disp. Matrim. lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 11. dietro il Sanchez, il Coninck, il Figliucci ed altri Dottori: *Quamvis Papa aliquando videatur concedere Dispensationes Matrimoniales absque causa cum nullam exprimat in mandato*, *sed tan-*

tum dicat ex certis rationabilibus causis animum moventibus, tamen vere non dispensat absque causa, quia tunc major Compositio solvitur, quae cum in pios usus erogentur, ut in redemptionem Captivorum, vel in Ecclesiarum restaurationem ad Bonum publicum tendit, et ad illud valde confert, et proinde est justa causa dispensandi.

Al 2. Le cause per le quali secondo lo stile della Curia Romana vengono concesse le dispense dagl' impedimenti dirimenti il matrimonio sono le seguenti. 1. L'angustia del luogo in cui vivono i conjugandi per cui la donna non può facilmente ritrovare un partito di egual condizione con cui accasarsi. 2. La mancanza della dote, od anche la tenuità della medesima. 3. La cessazione delle inimicizie. 4. La prole numerosa, che hanno gli Oratori. 5. L'età avanzata della futura sposa. 6. Il pericolo, che vengano celebrate da Cattolici le nozze cogli Eretici. 7. I meriti particolari de' postulanti. 8. Il bene pubblico. 9. La conservazione delle sostanze della famiglia. 10. La conservazione di una famiglia illustre. 11. Il matrimonio contratto senza cognizione dell' impedimento, ch' esisteva. 12. L'allontanamento degli scandali. 13. Finalmente il matrimonio, che fu contratto sapendosi l' impedimento, che vi ostava. Di ciascuna di queste cause tratta diffusamente Vincenzo de Justis nel suo Trattato più volte citato *de Dispens. Matrim. lib.* 3. ed anche Pirro Corrado *Praxis Dispens. Apostol. lib.* 7. *et* 8, e può vedersi eziandio il Barbosa *in Conc. Trident. sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 5, nonchè il Pignatelli *Consult. Canon. Tom.* 7. *Consult.* 22. ed altri.

CASO II.

* Sisto e Franca di due Diocesi, ma di due luoghi vicini, ottennero della S. Sede la dispensa dall' impedimento di quarto grado di consanguinità, che venne diretta, per la esecuzioue, al Vicario generale della Diocesi in cui vive Sisto colla causale *ob angustiam loci.* Cercasi 1. Quale sia questa causa dell' angustia del luogo, ed in che consista. 2. Come si esprime la Dataria Apostolica allorchè con tal causa accorda tali dispense. 3. Quali luoghi possano dirsi angusti. 4. Che debba verificarsi

affinchè la dispensa possa eseguirsi. 5. Se sia eseguibile quella, che impetrarono Sisto e Franca?

Al 1. La causa *ob angustiam loci* si ammette, quando la donzella, che vuol maritarsi non ritrova nel luogo di sua origine verun partito da suo pari, che non le sia consanguineo od affine a cagione del numero ristretto delle famiglie, che lo compongono. Ella è poi causa giusta per dispensare da un canonico impedimento quella, che volendo accasarsi una donzella, non possa farlo nella propria patria senza una eccezione della legge comune. Ottimamente, scrive il De Justis *lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 75. su questo punto dietro il Sanchez, il Reginaldo ed altri da lui citati: *Durissimum esset*, dice, *ipsi Oratrici, et ipsius parentibus, si extra suam patriam nubere, et a suis amicis, vicinis, imo ab ipsis parentibus perpetuo cum communi amaritudine abstrahi cogeretur.* Ad ognuno è cara la propria patria, e questo sentimento è così universale ed antico, che Diodoro Siculo *lib.* 4. scrisse che l' amor della patria vince ogni cosa, ed Omero nell' Odissea: *Pene nihil dulcius sua patria, neque parentibus est, quamvis quis procul divitem domum in Terra aliena habitet procul a parentibus.* Ed una giovine, che vuol maritarsi, e che non ritrova un partito della sua stessa condizione nel luogo di sua origine se non entro i gradi della consanguinità od affinità, nei quali sono proibite le nozze, non avrà a meritare, che si faccia per essa un' eccezione alla legge? Troppo giusta è la causa, e diffatto per essa ordinariamente vengono dalla S. Sede accordate le Dispense dagl' impedimenti dirimenti.

Al 2. Le formule, che vengono usate dalla Dataria Apostolica nelle Dispense per l' angustia del luogo sono le seguenti 1. *Quod cum dicta Oratrix in dicto loco, propter illius angustiam virum sibi non consanguineum vel alium affinem paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat.* 2. Se si tratta ch' il luogo di origine della donzella sia diverso da quello dello sposo, e sì nell' uno, che nell' altro non ritrovi essa partito se non legato da qualche impedimento; si usa la formula: *Quod cum dicta Oratrix in dictis locis, etiam de uno ad alium se transferendo, propter illorum angustiam, virum*

sibi non consanguineum etc. 3. V' ha pure una terza formula colla clausula *et si extra* ed è usata allora, che si tratta del secondo e terzo grado, poichè in tal caso si esige, che la Oratrice non solo non ritrovi partito da suo pari nel luogo di sua origine, senza che vi sia impedimento, ma si vuole altresì, che maritandosi fuori della patria non possa farlo per mancanza di dote competente, ond' è che la formola dice: *Quod cum dicta mulier in dicto loco propter illius angustiam, virum paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, et si extra dictum locum nubere cogeretur, dos, quam ipsa habet, non esset competens, neque sufficiens, ut cum ea virum, cui juxta status sui conditionem nubere posset, invenire valeret etc.*

Al 3. Fino all' anno nono del Pontificato di Paolo V. cioè fino al 1603. fu ammessa la causa dell' angustia del luogo per le dispense matrimoniali anche riguardo alle grandi città, cosicchè si concedevano tali dispense per la detta causa anche agli abitanti di Roma, e di Napoli, come ci attesta il Corrado *Prax. Dispens. Lib. VII. cap.* 5. *n.* 40. *et seqq.* quando per altro le giovani erano di tal condizione, che difficilmente ritrovar potessero marito lor competente senza che ad esse fosse consanguineo od affine. Fu quindi Paolo V. che ordinò di non accordare mai più alcuna dispensa con la detta causa a quanti abitano nelle grandi città, o nei sobborghi, quando questi non siano per un miglio distanti dalla città. Quanto poi alle città piccole ordinò, che si considerano anguste qualora il numero delle famiglie non superi il trecento, e quindi nelle Bolle di dispensa si appone la clausola: *Dummodo praefata civitas tercentum focularioram numerum non excedat.* Anzi per impetrare una dispensa di questa qualità si rende necessaria la presentazione della fede dell' Ordinario, che attesti, come la città non conta più di trecento famiglie. Col nome poi di città non s' intendono tutti quei luoghi, che o per uso inveterato, o per concessione del principe si chiamano città, ma quei solamente che hanno Vescovo, e sono capitali di una Diocesi. Veggasi il cap. *In illis* 2. *dist.* 80. ed il Fontanelli *de pact. nupt. clausul.* 4. Adunque la causa di cui parliamo, può essere adoperata

relativamente a quelle città, che non contano più di trecento fuochi, ed in tutti i luoghi, che non sono città, con qualunque nome siano chiamati, purchè non sia facile alla giovine ritrovare in quello, ove è nata, un partito di condizione simile alla sua scevro da canonici impedimenti.

Al 4. Per esecuzione di qualunque Bolla Apostolica è sempre necessario conoscere se vera sia la causa, per cui il Sommo Pontefice discese ad accordare la dispensa, privilegio, o grazia. Nelle dispense concesse *ob angustiam loci* è primieramente da osservarsi, se quei a favore dei quali fu spedita la Bolla sieno ambedue nati nel luogo stesso, o se sono di due diversi luoghi, se siano di una stessa Diocesi, ovvero di due Diocesi. Insegna il de Justis *l. l. n.* 2. che la causa dell' angustia *verificari debet quoad locum originis Oratorum, et non domicilii . . . nisi Pontifex sciens Oratores esse ex tali loco ortos, tamen concederet, ut hujusmodi causa verificaretur in solo loco domicilii.* Infatti qualora la giovine ha cangiato il luogo di sua origine, non deve avere più certa difficoltà a passare in altro luogo per contrar matrimonio. Cessa dunque per essa la causa finale della dispensa. Inoltre se si tratta di due luoghi la dispensa non dev' essere *ob angustiam loci*, ma bensì *ob angustiam locorum* per la clausola già riferita *de uno ad alium se transferendo.* Di più se la dispensa è *ob angustiam locorum*, convien riflettere, che se i luoghi sono di due Diocesi, la dispensa secondo lo stile della Dataria viene diretta per la esecuzione all' Ordinario della sposa, e non dello sposo, e per conseguenza sarebbe surretizia, com' insegna il citato de Justis *l. l. n.* 105. se si fosse taciuta la Diocesi, e si leggesse spedita all' Ordinario dello sposo. Secondariamente è da rilevarsi se la sposa nel luogo di sua origine, ovvero trattandosi *ob angustium locorum* trasferendosi anche da un luogo all' altro non può trovar marito della stessa condizione, il quale non le sia consanguineo od affine. Dice infatti la formula: *Virum sibi non consanguineum, vel alium affinem paris conditionis, cui nubere possit invenire nequeat.* Nota però qui saggiamente il più volte citato *De Justis*, che questa difficoltà di ritrovar partito non devesi prendere

in istretto senso, ma moralmente, cosicchè non possa eseguirsi una tale dispensa senza un' esatta perquisizione se nel luogo della sposa vi sieno o no consanguinei od affini. Scrive quindi : *Cum enim paritas vel disparitas in Matrimoniis ex pluribus consideretur, et potissimum ex Oratorum nobilitate, potentia, divitiis, honore, aetate, genio et moribus, et matrimonia debeant esse libera . . . nimis enim durum esset si foemina vel innupta remanere cogeretur, vel ad unum, et alterum praecisum Matrimonium invita, et cum animi maerore arctaretur, quod nec exuberanti Summi Pontificis benignitati consentaneum est, nec praesumi debet, ejus intentionem esse, ut ex nimis stricta interpretatione hujusmodi angustiae, foemina vel innupta cum animae periculo remanere, vel absque ejus consensu matrimonium inire cogatur, ut diximus, et innumera scandala, rixae, et dissensiones inde orirentur, cum matrimonia coacta infelices exitus habere soleant.* In terzo luogo finalmente è necessario osservare, si vi esistano fra i conjugandi altri impedimenti oltre di quello, per cui ottennero la dispensa, e se la sposa per l' effetto delle nozze sia stata rapita, giacchè si ammette per condizione, che non vi sia alcun altro impedimento, e che non vi sia stato il ratto: *Dummodo aliud praeter hoc non obstet impedimentum, illamque*, cioè l' Oratrice, *propter hoc minime raptam fuisse.*

Al 5. Da quanto abbiamo fin qui esposto si deduce, che la dispensa impetrata da Sisto e Franca non può eseguirsi. Infatti fu essa impetrata colla causa dell' angustia del luogo, quando dovea essere *ob angustiam locorum*, perchè non sono dello stesso luogo, nè la vicinanza dei luoghi può giammai far sì, che possono due luoghi considerarsi come un solo luogo, tantopiù, che sono anche distinti dalla diversità della Diocesi, alla quale appartengono. Inoltre la dispensa è diretta all' Ordinario della Diocesi in cui è nato Sisto, quando dovea essere diretta a quello, cui è soggetta la patria di Franca, il che ezisndio dimostra, che si è tacciuta la Diocesi, in cui è nata Franca. Da quanto quindi abbiam detto su questo punto è chiaro, che la dispensa è anche surretizia, nè può assolutamente eseguirsi.

CASO III.

* Un Vicario generale è sempre preplesso, allorchè gli vengono dirette delle Bolle Apostoliche di dispensa da qualche canonico impedimento colla causa dell' angustia del luogo, perchè teme, che la giovine non sia nella sua patria sempre in tale circostanza da non ritrovar partito di sua condizione, col quale non abbia alcun impedimento; ricerca egli perciò dei lumi su questi suoi dubbj. Quale risposta per acquietarlo si deve dargli?

I dubbj del nostro Vicario generale vertono sulla difficoltà, ch' adducono le donzelle di ritrovar partito nel luogo di loro origine senza aver bisogno di dispensa da qualche canonico impedimento, e che perciò chiesero alla S. Sede la dispensa, che hanno impetrata usando della causa dell' angustia del luogo. Per acquietarsi osservi in ciascuna circostanza, o lo rilevi col mezzo delle deposizioni di due testimonj giurati, se la maggior parte delle persone che sono della stessa condizione delle Oratrici e che compongono la loro patria sieno con esse consanguinee, od affini, o legate da qualche altro impedimento. Se ciò si verifica, egli può tranquillamente eseguire la dispensa secondo ch' insegnano il Sanchez *disp.* 19. *n.* 13. *et* 14, il Navarro *Man. cap.* 22, *n.* 87. ed il Figliucci *Quaest. moral.* 1. *tract.* 10. *part.* 2. *cap.* 10. *n.* 316. anche il Ledesma, il Lopez, ed il Vega citati dallo stesso Sanchez. La ragione si è, perchè quando si ristringe il numero di quei, cui la donzella può unirsi in matrimonio, si rende difficile il trovare un egual partito, e difficile molto più se si restringe per la maggior parte. Ora se per difficile s' intende giusta la Glossa nel cap. *Quantumlibet dist.* 47, §. *difficile*, quello, che appena può farsi, ne viene di conseguenza, che quando i testimonj depongono, che la maggior parte degli abitanti di egual condizione dell' Oratrice le sono consanguinei od affini, si può eseguire la dispensa perchè ha luogo per essa la difficoltà di ritrovare un partito conveniente al suo stato. Quindi può il nostro Vicario essere tranquillo, se dagli esami emerge, che secondo l' opinione comune l' Oratrice nel luogo di sua origine non ha alcun pari alla sua

condizione se non parenti, com'insegna il Ponzio *de Matr. lib.* 8. *cap.* 21. §. 2. *n.* 22. oppure che non v' ha un pari a lei nel detto luogo, il quale non essendo consanguineo nè affine voglia riceverla in isposa, come nota il Corrado *Prax. Dispens. cap.* 7, *lib.* 5. *n.* 58. oppure finalmente, che non ebbe giammai verun partito competente senza che con questo fosse legata con canonici impedimenti, come può dedursi dal can. *Honorantur* 13. *causa* 32. *q.* 2. Con questi lumi potrà il nostro Vicario saggiamente dirigersi, e senza perplessità eseguire simili dispense, che gli vengono dirette.

CASO IV.

* Ponziano, ed Elena impetrarono dalla S. Sede la dispensa da un impedimento dirimente *ob angustiam loci*, ed eseguita la stessa dispensa si offre ad Elena un partito di pari sua condizione non legato da impedimento alcuno. Cercasi se Elena possa ciò nullaostante celebrar le nozze con Ponziano, ovvero se sia tenuta ad abbracciare il partito novello, che le si offerse?

Risponde a questo quesito Vincenzo de Justis *lib.* 3. *dispens. matrimon. cap.* 2. *n.* 20. dicendo, che Elena può sposarsi con Ponziano, conciossiachè per la validità della dispensa basta che si verifichi l' angustia del luogo nell' atto dell' impetrazione e della esecuzione. Infatti le bolle pontificie parlano di tempo presente, ed egualmente parlano le lettere esecutoriali, e quindi il futuro non deve considerarsi. Riferisce inoltre, che in un certo libro intitolato *Registrum Literarum Apostolicarum* che si conserva nella cancelleria vescovile di Luca, si legge al foglio 67. che successo un simile caso in quella diocesi si chiese licenza in Roma, e fu risposto, che potea aver luogo la dispensa non ostante il partito novello, che si offerse alla sposa, benchè libero da impedimenti.

CASO V.

* Un' onorata donzella s' invaghì di un giovane di egual sua condizione, ma vedovo con molti figli, deforme e di cattivi costumi, ed essendo con esso affini in quarto grado vorrebbe impetrare la dispensa dall' impedimento canonico *ob angustiam loci* per unirsi con lui in matrimonio. Cercasi se tale dispensa impetrata, che sia, possa avere il suo effetto?

Nella causa dell' angustia del luogo deve esservi l' egual condizione nei conjugandi, e quest' eguaglianza dev' essevi, secondo che insegnano comunemente gli autori, nell' età, nella nascita, e nei costumi. Non v' ha pertanto eguaglianza di condizione tra una giovine, ed un vecchio, o tra una vecchia ed un giovine, tra un ricco ed una povera, tra ùn lascivo, ed un' onesta ragazza, tra un giovane di buon senso, ed una donna litigiosa, capricciosa, dissoluta. Affinchè vi sia l' eguaglianza richiesta, si devono in una parola verificare moralmente le medesime qualità di animo, di prosapia, e di sostanze, prendendosi in senso esteso quel detto di Ovidio: *Si vis apte nubere, nube pari.* Ciò premesso rispondo al caso proposto, che la nostra donzella ed il giovane, di cui si è invaghita, non possono impetrare la dispensa dall' impedimento, che fra essi esiste colla causa dell' angustia del luogo, perchè quantunque pari sia la condizione loro quanto allo stato, v' ha però la disuguaglianza troppo eccedente, che essa è nubile, ed egli vedovo con figli, essa onesta, ed egli vizioso, e fors' anche essa avvenente ed ei deforme. Così il De Justis nel luogo sopraccitato *n.* 30. con queste parole: *Nec dicetur aequalis Feminae maxime juveni, quamvis alias paris conditionis esset Vir, qui haberet filios ex alio Matrimonio praecedenti, vel esset valde deformis, vel gibbosus, vel strummis infectus . . . . et eo magis censebitur inaequalis si sit malis moribus imbutus, ut quia lusor, concubinarius, prodigus, dilapidator, vel asperi ingenii, quia ex his disparitas constituitur.*

CASO VI.

* Eufemia nobile di nascita trovando difficile l'aver partito di egual sua condizione accolse il progetto di matrimonio, che le fece Silvio dottore di medicina suo consanguineo in quarto grado, ma non nobile di nascita. Ostando pertanto alla celebrazion delle nozze l'impedimento dell'accennata parentela, domanda se impetrarne possa la dispensa *ob angustiam loci*. Che si deve risponderle?

Certamente tra Eufemia, e Silvio non v'ha parità nella condizione, poichè Eufemia è nobile, e Silvio è ignobile. Quindi quand'anche si verificasse in Eufemia la difficoltà di aver altro partito libero da impedimento nel luogo di sua origine, tuttavia osterebbe sempre la disuguaglianza della condizione. Ma prima di così conchiudere è da riflettersi, che la nobiltà di nascita può venir compensata colla nobiltà di onore, e di virtù. Vi sono Autori non pochi riferiti dal De Justis *lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 47. i quali sostengono, che il dottorato ammette alla nobiltà di onore, e che perciò assegnano essere pari la condizione di un nobile con un dottore. Egli però dimostra saggiamente, che se il dottore è fornito di molta scienza può equipararsi colla femmina nobile, e non allora, che fosse decorato del titolo, e mancasse del sapere. *Et propterea*, conchiude al num. 57. *Doctor eximius Mulieri nobili, et principali censetur aequalis*; *quia ejus virtus conjuncta cum insignibus Doctoratus*, *cum Foeminae nobilitate compensatur*. Conchiudo pertanto, che se Silvio è un dottor valente di medicina, stimato non solo nel luogo in cui vive, ma ben'anche altrove dalle persone, che professano la medesima scienza, egli può venire sciolto dall'impedimento impetrandone la dispensa *ob angustiam loci*, perchè pari è la sua condizione con quella di Eufemia; se poi è un uomo, che conseguita la laurea si dimenticò dello studio, nè gode veruna stima di persona istrutta ed erudita, egli in tale ipotesi non è eguale ad Eufemia nobile di nascita, ma anzi, come dice il Mandosio *Reg.* 16. *q.* 17. *n.* 2. merita di essere posposto allo scolare, che più di lui si avanza negli studj.

CASO VII.

* Paola nobile di condizione, ma povera, vorrebbe sposarsi con Settimio ignobile, ma ricco. Contratti gli sponsali di futuro, si rileva che sono consanguinei in quarto grado. Cercasi se essendo ambedue nati e sempre avendo dimorato in una piccola villa possono impetrare la dispensa dall'impedimento tra loro esistente colla causa dell'angustia del luogo?

Rispondo che sì. Infatti se l'unica difficoltà consiste nella disuguaglianza di condizione, poichè Paolo è nobile, e non lo è Settimio, posso ciò nullaostante asserire, che le ricchezze di Settimio compensano la nobiltà di Paola ridotta allo stato di povertà, e quindi ne viene tra essi l'eguaglianza di condizione. Sono di questo parere il Lottario *de re Benef. lib.* 2. *q.* 5. *n.* 84. il Maschard *de probat. conclus.* 998. *n.* 8. *et* 9. ed altri che insegnano concordemente, che nelle nozze la nobiltà si compensa colle ricchezze. Ed il Barbosa *De appell. verb. juris signif. appellativ.* 164. *n.* 5. appoggiato alla legge 3. C. *de commerc. et mercat.* scrive, che col nome di nobili s'intendono anche i ricchi, e che anzi dobbiam ritenere per tali quei ch'abbondano di ricchezze: *Nobilium appellatione, quod civilem tamen et politicum statum spectat, veniunt divites, ii enim tantummodo, si vera loquamur, qui divitiis abundant nobiles vocantur.* Se così è, per qual ragione non potrà la povera Paola impetrar la dispensa dall'impedimento, ch'osta al matrimonio, che le viene offerto da Settimio, uomo che abbonda di ricchezze? Sembra così che la sua nobiltà sia quanto basta compensata, e che perciò possa dirsi di Paola e di Settimio eguale la condizione.

CASO VIII.

* Livia viene richiesta in isposa da Crispo suo consanguineo in quarto grado. Vorrebbe essa impetrare la dispensa dall'impedimento, che nasce dalla sua parentela colla causa di non aver dote sufficiente per ritrovar un partito di egual sua condizione. Cercasi, 1. Qual sia la

causa d' impetrar le dispense dagl' impedimenti matrimoniali, che dicesi *Incompetentia dotis*. 2. Che debba concorrervi per l' impetrazione di una dispensa colla detta causa?

Al 1. La causa, che dicesi *Incompetentia dotis* ha luogo, quando la donna, che vuol maritarsi attesa la sua povertà è priva di dote, oppure non ha tanta dote, che sia sufficiente per ritrovar marito di egual sua condizione. La mancanza di dote, e l' insufficienza della dote si considerano la stessa cosa, dice Cesare de Grassis *Decis*. 62. *n*. 18. poichè tutte le volte, che una donzella non può aver partito da suo pari per insufficienza di dote, deve sempre considerarsi povera, e mancante di dote. Egli è quindi, ch'alcuni opinarono, che la causa d' incompetenza di dote debba appellarsi *propter paupertatem*; ma errarono, poichè quest' incompetenza di dote può darsi eziandio in persona, che non sia povera, nella quale circostanza non può dirsi, che la dispensa sia concessa *propter paupertatem*, ma bensì *propter incompetentiam*. Veggasi il Corrado, *Prax. Dispens. lib. VII. cap*. 2. *n*. 21. Non si può poi al certo negare, che la mancanza, od insufficienza di dote non sia un motivo giustissimo, per cui debba discendere l' autorità della Chiesa a dispensare una giovane da un impedimento canonico, pel quale non può contrarre il matrimonio. Se non venisse accordata una tale dispensa ne verrebbe, che la giovine sarebbe costretta od a restar nubile, od a prendere in isposo un uomo d' inferior condizione. Restando nubile rimarrebbe esposta al pericolo dell' incontinenza, e sposando un uomo di condizione inferiore alla sua, sono note a tutti le conseguenze dei matrimoni, che vengono contratti tra persone d' inegual condizione. Giustissimo è dunque il motivo di accordar simili dispense per la insufficienza della dote.

Al 2. Per rispondere a questo quesito è necessario sapere, che cinque sono i casi ne' quali ha luogo la causa di cui parliamo, ed in ciascuno di essi deve concorrervi quanto esprimono le Bolle Apostoliche, colle quali vengono accordate tali dispense.

Nel primo caso si tratta semplicemente di una donzella che non può trovar partito di egual sua condizio-

ne se non consanguineo od affine per insufficienza di dote, e le Bolle Pontificie contengono queste espressioni: *Quod cum dicta Oratrix dotem habeat minus competentem juxta status sui conditionem, cum qua virum sibi non consanguineum vel affinem, cui nubere possit, invenire nequeat, et Orator ille cum dicta minus competenti dote in uxorem ducere intendat.* In questo caso adunque deve concorrervi solamente, che la donzella per motivo della meschina sua dote non possa ritrovar persona, che la riceva in isposa, se non consanguinea od affine. Si noti per altro, che per tal motivo si dispensa soltanto da quegl' impedimenti, che si dicono *minoris gratiae*, cioè di quarto grado di consanguinità od affinità, di pubblica onestà, e di delitto, non però dalla cognazione spirituale e dai gradi più stretti di parentela, che si appellano dispense *majoris gratiae*.

Nel secondo caso si tratta di una dispensa dagl' impedimenti detti *majoris gratiae* per incompetenza di dote, e si ricerca inoltre, che seguendo un tal matrimonio abbia la donzella a conseguire un aumento di dote. Quindi il Sommo Pontefice così si esprime: *Quod cum dicta Oratrix dotem habeat minus competentem juxta status sui conditionem, cum qua Virum paris conditionis cui nubere possit, invenire nequeat, et dictus Orator illam cum dicta minus competenti dote in uxorem ducere, illiusque dotem usque ad quantitatem secundum ipsius Oratricis qualitatem, competenter augere intendat etc.* e fra le clausule aggiunge: *Et postquam Oratrici dos competenter aucta fuerit, ut praefertur etc.* Si ricerca quindi in questo caso, oltre a quanto si ricerca nel precedente, che lo sposo aumenti la dote fino ad una quantità competente, ed il Delegato ad eseguir la dispensa non può spedire le lettere di esecuzione, se prima l' aumento non sia stato fatto in forma legale, poichè la voce *postquam* come nota il Barbosa *de Diction. Diction.* 272. *n.* 4. esclude il tempo anteriore, ed indica il posteriore, ond' è che la costituzione dell' aumento di dote, deve sempre precedere l' esecuzione.

Nel terzo caso si tratta di una Donzella, che non ha alcuna dote, ed è disposto l' uomo, che vuole sposarla, a costituirle una dote competente. Il Sommo Pon-

tefice allora si esprime così: *Quod cum dicta Oratrix indotata existat, et dictus Orator illam sie indotatam ducere intendat, et usque ad quantitatem secundum dictae Oratricis qualitatem, competentee ex integro dotare intendat etc.* e finisce dicendo: *Et si ac postquam dicta Oratrix ex integro dotata fuerit, ut praefertur etc.* Se tale è il caso deve esaminare il Delegato se, oltre quanto si ricerca nelle precedenti dispense vi sia la vera e totale mancanza della dote nella donzella. Il Corrado sostenta *lib.* 8. *cap.* 2. *n.* 5. che qualora la donna avesse qualche dote quanto si voglia tenue, la dispensa impetrata sia surrettizia, come pure sostiene, che sia surrettizia allora, ch' ottenuta per una donna, che non ha dote competente, risultasse dipoi, ch'è del tutto senza dote. Ma quest' opinione sembra troppo rigida al De Justis *lib.* 3. *cap.* 3. *n.* 20. nè crede, che in tali casi implorar si debba la sanativa nella forma *perinde valere*. Il Sommo Pontefice, dice, accorda la dispensa tanto per l'indotata, quanto per la incompetenza di dote, e purchè non vi sia inganno deve aver effetto il favore impetrato. Ma se rigorosa a me pare la sentenza del Corrado, mi sembra altresì troppo larga quella del De Justis. Il Papa esprime la causa delle dispense dicendo, *Oratrix indotata* e l'Oratore *ex integro dotare intendat*; ne viene dunque, che se ha una dote, la dispensa è surrettizia. Direi quindi, che se la dote è assai meschina deve aver luogo quel detto *parum pro nihilo reputatur*, ma non così se trovasi di qualche entità. M'unisco poi all'opinion del De Justis quanto alla donna ch' ottenne la dispensa per mancanza di dote competente, e che in fatto è senza dote; e ciò perchè in quest' ipotesi si può dire, che cresce l'argomento. Nella prima ipotesi sul niente v'è qualche cosa, ed in questa seconda ove dev'esservi qualche cosa v'è il niente. In questa si verifica l'insufficienza di dote, perchè v'è la mancanza, ma in quella non si avvera la mancanza perchè v'è soltanto l'insufficienza.

Nel quarto caso così è concepita la forma della dispensa: *Quod cum dicta Oratrix dotem habeat minus competentem juxta status sui conditionem, cum qua Virum paris conditionis, cui nubere possit, invenire ne-*

queat, et quidam Oratorum consanguineus, ad id alias non obligatus, Oratricis dotem, ita tamen ut Orator nubat, et non aliter usque ad quantitatem, secundum ejusdem Oratricis qualitatem, competenter augere, dictusque Orator illam cum dicta minus competenti dote, et illius augmento in uxorem ducere intendat etc. Si tratta dunque in questo caso, che una donzella per incompetenza di dote non può ritrovar partito da sua pari, e che un consanguineo, che non ha veruna obbligazione, si offre a darle l' aumento della dote purchè sposi la persona, che la domanda in moglie. Per l' effetto quindi della dispensa deve concorrervi la povertà della donzella, il pericolo che resti nubile od abbia in marito un uomo d' inferior condizione, e l'aumento della dote per parte di persona non obbligata a prestarlo. Che se poi si rilevasse, che in luogo di una terza persona, lo sposo stesso presta l' aumento; nondimeno insegnano il Barbosa *Vot. Canon. lib.* 2. *Vot.* 69. *n.* 1. il Sanchez *lib.* 8. *disp.* 19. *n.* 24. *et disp.* 35. *n.* 8. il Corrado *lib.* 7. *cap.* 1. *n.* 48. che potrebbe eseguirsi la dispensa, perchè la causa finale di essa è l' aumento, e perchè lo sposo non è tenuto a farlo.

Nel quinto caso finalmente le Bolle Pontificie sono così: *Quod cum dicta Oratrix dotem habeat litibus involutam, et dictus Orator, qui ad eas prosequendas habilis existit, illam in uxorem ducere, litesque hujusmodi in se suscipere intendat etc.* oppure: *Quod cum gravem litem dicta Oratrix super successione bonorum magni momenti sustineat, et ne ob defectum viri, qui litem hujusmodi prosequatur, et defendat, ipsam liti hujusmodi succumbere contingat, dictusque Orator illam in uxorem ducere, litemque hujusmodi in se suscipere, defendere, ac propriis sumptibus prosequi intendat.* Dalle riferite espressioni Apostoliche si vede chiaro, che per la esecuzione di tal dispensa si rende necessario, ch' emerga fuori di equivoco, che la donzella non ha dote per causa delle liti, o che non possa averla senza sostenere una lite, che l' uomo, il quale è disposto a sposarla, sia persona capace di dirigerla, e che i beni, che si sperano consumato il litigio, non siano di poco rilievo, ma quanti bastano a costituire una dote compe-

tente per isposare un' onesta donzella con uomo di egual sua condizione.

CASO IX.

* Un Parroco ricerca se colla causa d' incompetenza di dote dimandar si possa la dispensa da un impedimento a favore di una donzella, che vuole sposarsi lungi dalla sua patria. Che si deve rispondergli?

Il Sanchez *lib.* 8. *disp.* 19. *n.* 13. riferisce che il Lopez ed il Ledesma pretendono, che può una donzella ricercar la dispensa di sposarsi con un consanguineo nella sua patria quando la dote di lei è insufficiente per un partito di condizione eguale alla sua fuori della stessa sua patria. Egli però non è persuaso di questa sentenza, sicchè gli pare, che possa ricercarsi la dispensa colla causa dell' incompetenza di dote anche pel matrimonio da contrarsi con un uomo, che vive nelle vicinanze del luogo originario della donzella. Comunque però pensino gli autori, sembra che debba adottarsi l' opinione di quei che sostengono, che la causa *ob incompetentiam dotis* debba ammettersi nelle dispense dei matrimonj, che avvengono nella patria delle spose, e non in quei, che si contraggono con persona, ch' è di diverso luogo. Quest' opinione è appoggiata ad una decisione della Sacra Congregazione citata dallo stesso Sanchez, che fu data ad istanza dell' Arcivescovo di Milano in questi termini. *Clausula illa, quae, de dispensationibus occasione dotis incompetentiae opponi solet, videlicet, quia Virum sibi non Consanguineum, vel Affinem paris conditionis invenire nequit, verificatur, et justificatur per diligentiam dumtaxat praestitam in ipso loco Mulieris, et non in locis circumvicinis.*

CASO X.

* Eufrasia non può aver dote da' suoi genitori, perchè questi non possono privarsi, finchè vivono, di quella parte di beni, che si renderebbe necessaria a costituire la dote. Lucia per aver una dote sufficiente, dovrebbe essere preferita a suoi fratelli con un'assegnazione su-

periore a quello che le spetta per la sua legittima. Si può in questi due casi dimandar la dispensa da un impedimento per incompetenza di dote?

Si può domandarla nel primo caso, quando i genitori abbian bisogno de' loro beni per l'onesta loro sussistenza, non essendo essi obbligati a privarsi del necessario al loro stato per dotare la propria figliuola. Eufrasia può dirsi nel presente stato di cose veramente povera ed indotata, nè importa, che dopo la morte de' suoi parenti sia per avere una dote competente; sì perchè la dispensa riguarda lo stato presente, sì perchè i pesi del matrimonio cominciano subito, e la dote deve darsi al marito pel carico che riceve dalle conseguenze, che dalle nozze derivano. Così il De Justis *Disp. lib.* 3. *cap.* 3. *n.* 46. dietro il Figliucci, il Ponzio, ed il Sanchez.

Anche nel secondo caso può chiedersi la dispensa, perchè quantunque i genitori di Lucia possono preferirla agli altri loro figli, tuttavia Lucia non ha alcun diritto ad essere preferita, ciò dipendendo dalla pura e mera lor volontà, e conseguentemente per essa si verifica, che non ha dote, o non l'ha sufficiente. Lo stesso anzi deve dirsi nell'ipotesi, ch' un padre avesse più figlie, e che dotandone una competentemente non potesse poi dotare le altre. Veggasi il Corradò *Prax. Dispens. lib.* 7. *cap.* 2. *n.* 34.

CASO XI.

* Francesca ha una dote competente, per isposare un uomo di egual sua condizione, ma non è tale relativamente a Clemente suo consanguineo, che si è offerto a riceverla in moglie. Cercasi se per incompetenza di dote possa chiedere la dispensa per questo matrimonio?

Il Navarro *Summ. cap.* 22. *n.* 87. è di parere, che Francesca possa chiedere la dispensa, desumendo l'incompetenza della dote dalla qualità del partito, che ha di maritarsi; ma la contraria opinione mi sembra più probabile, ed è questa difesa dal Conink *de Sacram. disp.* 33. *dub.* 5. *n.* 47. dal Figliucci *tract.* 10. *part.* 2. *n.* 317. dal Ponzio *lib.* 3. *cap.* 21. §. 2. *n.* 23. e da parecchi altri. Ed infatti nel nostro caso non si verifica

nè che Francesca si sposi con una persona di egual sua condizione, nè che manchi di una dote competente al suo stato, ma si tratta piuttosto di un aumento di dote per congiungersi a persona di condizione migliore. Il sommo Pontefice accorda la dispensa non già perchè la giovane s' arricchisca, ma perchè non resti nubile per la mancanza di dote, e sia perciò esposta al pericolo dell'incontinenza. Cessa adunque nel nostro caso la causa finale della dispensa, nè quindi può chiedersi da Francesca per contrar matrimonio con Clemente.

CASO XII.

* Felicita ottenne la dispensa dall' impedimento di quarto grado per isposarsi con Giovanni colla causa dell' incompetenza di dote. Prima, che la dispensa sia eseguita fu pubblicato il testamento di un suo zio, che la lasciò erede di moltissimi beni. Cercasi se non ostante questa eredità possa eseguirsi la dispensa impetrata?

Rispondo, che no, perchè è cessata la causa finale della dispensa. Si potrebbe eseguire la detta dispensa se nel tempo, che fu impetrata Felicita non avesse avuto dote, e parimenti non avesse nel momento della esecuzione, venendo annullato il testamento di suo zio, ma sussistendo per essa l' eredità al tempo dell' esecuzione non ha luogo la causa, perchè non v' ha la mancanza ed insufficienza della dote. Così la sentono comunemente gli autori. Ma se Felicita per congiungersi con Giovanni rinunciasse all' eredità, potrebbe aver effetto la dispensa? Non convengono su di ciò i teologi ed i Canonisti ed altri sostengono la parte affermativa, ed altri la negativa. V' ha chi opina, che la dispensa fosse valida, quando la rinunzia dell'eredità fosse fatta non per oggetto della dispensa, ma per qualunque altro fine anche non onesto; e ritiene il Sanchez che fosse valida allora soltanto che la detta rinuncia avesse ed essere assoluta, e non in favore di una terza persona. Quest'ultima opinione è quella, che più dell' altra mi persuade. Infatti per la eredità, cui ha diritto Felicita, non può ella dirsi mai più mancante di dote, venendo dalla stessa eredità proveduta per ritrovar un partito di egual sua condizione. Cessa dunque per essa il pericolo

di restar nubile, e cessa per conseguenza il motivo, per cui il Sommo Pontefice le accordò la dispensa. Che poi le giova la rinuncia? Col rinunciare ad un terzo essa esercita un diritto all' eredità, e se vuole spogliarsene, ella stessa vuole per sua colpa rimanere in uno stato da non trovare uomo da suo pari per maritarsi. Inoltre si spoglia per poter congiungersi con Giovanni, ed il fine suo inchiude una frode, la quale non può giovarle per la validità della dispensa. Potrebbe essa sposar Giovanni se impetrata la dispensa, ed eseguita, avesse poscia conseguita l' eredità, che poteva sperare, ma che dipendeva dalla morte del di lei zio, ma non già nel nostro caso. Veggasi anche il Corrado *Prax. Dispens. lib.* 7. *cap.* 2. *n.* 25.

CASO XIII.

* Giulio non potendo sposare Lucia per un impedimento dirimente racconta al suo Parroco, che se il Papa gli accordasse la dispensa dall' impedimento ne seguirebbe il matrimonio, e con esso sarebbero terminate certe liti, che vi sono tra congiunti, tolte l' inimicizie, che ardono fra altri, e confermata la pace, che s' è incominciata tra la sua famiglia e quella di Lucia. Il Parroco credendo, che vi possa essere un titolo, ossia una causa per chiedere la dispensa dall' impedimento, ch' esiste tra Giulio e Lucia, ricorre ad un canonista, e domanda istruzione sulla causa detta *propter inimicitias*. Quale dev' essere l' istruzione del canonista?

Il canonista informatosi primieramente della qualità dell' impedimento, ch' osta alle nozze di Giulio con Lucia, ed inteso, che sia un di quei, dai quali si può impetrare la dispensa apostolica, soggiugnerà, che possono per tale dispensa concorrervi tre cause, cioè 1. *Ob Lites.* 2. *ob Inimicitias.* 3. *ob Pacis confirmationem.*

Quanto alla prima causa convien osservare, ch' essa non giova per la validità della dispensa, quando non vi concorrano le seguenti circostanze. 1. Che le liti sieno incominciate, e come suol dirsi ch' ardano. 2. Che queste liti siano tra gli oratori ossia tra i conjugandi e fra i loro congiunti. 3. Che vertano sopra un oggetto di

grand' entità, sebbene non siano per causa del matrimonio. 4. Che non possano sopprimersi se non colla celebrazione delle nozze. 5. Che non siano state incoate per aver una causa, onde ottener la dispensa dall' Impedimento. 6. Finalmente che se è rimesso all'arbitrio dell' esecutore apostolico il giudicare della gravità della lite, non può egli eseguire la dispensa se non ha effetto la conciliazione tra le parti litiganti. Tuttociò si raccoglie dalla formula stessa con cui si accordano le dispense dagl' impedimenti con questa causa, cui perciò si aggiugne la clausula: *Facta prius litium hujusmodi hinc inde cessione, seu compositione*. La formula poi è espressa in questi termini: *Quod cum inter dictos oratores, seu eorum parentes, consanguineos, vel affines, graves lites et controversiae super rebus magni momenti ortae jam sint, et ad praesens vigeant, aliunde tamen quam ex causa matrimonii inter dictos oratores contrahendi, provenientes, et ante illius tractatum exortae; certumque sit, quod si oratores ipsi invicem matrimonialiter copularentur, lites, et controversiae hujusmodi omnino componerentur, pro illis igitur componendis, et pro bono pacis cupiunt invicem matrimonialiter copulari*. Ciò posto, se tale è la circostanza nella quale trovansi Giulio e Lucia, il canonista potrà rispondere al Parroco, che può valersi di questa causa per l' impetrazione della dispensa, di cui han bisogno gli anzidetti di lui parrocchiani per celebrare insieme le nozze.

Relativamente alla seconda causa rifletterà il canonista, che il sommo Pontefice non accorda dispensa, se l' inimicizie non sono gravi, se non hanno avuto principio anteriormente ai trattati di nozze, se non si estinguano colla celebrazione del matrimonio. Ecco la formula della dispensa. *Quod cum inter oratorum parentes, et consanguineos vel affines graves inimicitiae ortae jam sint, et de praesenti vigeant, aliunde tamen, quam ex causa matrimonii inter eos contrahendi, provenientes, et ante illius tractatum exortae; certumque sit, quod si oratores ipsi invicem matrimonialiter copularentur, inimicitiae hujusmodi omnino componerentur; pro illis igitur componendis, ac pro bono Pacis, cupiunt oratores praedicti invicem matrimonialiter copulari etc.* Ma quali saran-

no queste inimicizie da giudicarsi gravi, cosicchè possano i contraenti aver l'effetto della dispensa, ch' avessero impetrata? Spetta questo giudizio all' esecutore della Bolla apostolica, il quale deve sempre considerare la qualità e le circostanze delle persone, la pubblicità della loro avversione, e gli effetti, che ha essa prodotto. Regolarmente parlando dice il Pignatelli *Controv. forens. cap.* 66. n. 8. è grave inimicizia quella che riconosce per origine un' ingiuria atroce, della quale l' offeso ha minacciato vendetta. Ha deciso la sacra Ruota, come può vedersi presso il Farinaccio *Consilior. decis.* 83. *n.* 3. che è più grave inimicizia quella, ch' ha per sorgente una lite, che decideva di tutte le sostanze o di una gran parte di esse, oppure *id. decis.* 371. *n.* 12. una querela criminale anche rivocata ec.

Intorno finalmente la terza causa risponderà il canonista, che *ob pacis confirmationem* non si può ottenere alcuna dispensa, se non è seguita la pace sopra una grave inimicizia, ch' ardeva, e se non si spera, che dalle nozze future venga estinto ogni seme di livore per lo innanzi esistente, sicchè la pace stessa venga col matrimonio consolidata. Ciò si raccoglie dalla medesima formula romana che così è concepita: *Quod cum inter oratorem ipsum et oratricem, nec non parentes, consanguineos, vel affines eorum graves inimicitiae viguerint, aliunde tamen, quam ex causa matrimonii inter eos contrahendi exortae, licet inter eos pax de recenti inita fuerit, nihilominus pro illius confirmatione cupiunt oratores praedicti invicem matrimonialiter copulari.* Ora che si dirà di Giulio e Lucia? Sembra dall' esposizione del caso che la causa *ob inimicitias* non abbia luogo, ma che può averlo l' altra *ob confirmationem pacis.*

CASO XIV.

* Elia vedova con sei figli trova partito di matrimonio in Giorgio suo consanguineo in quarto grado, il quale promette di mantenere la figliuolanza di Elia, ma non vuole obbligarsi con cauzione legittima. Avendosi ottenuto dalla S. Sede la dispensa dall' impedimento canonico

di consanguinità colla causa *pro oratrice filiis gravata*, cercasi se tal dispensa possa eseguirsi?

Rispondo che no. Infatti si esaminino le lettere apostoliche, che in caso simili a quello di Elia vengono spedite. In queste si legge: *Quod cum dicta oratrix vidua, et quinque filis* (ovvero sei, sette ec. quanti sono) *ex alio matrimonio procreatis gravata existat, et dictus orator illam in uxorem ducere, dictosque ejus filios alere, et gubernare intendat, cupiant invicem matrimonialiter copulari* etc. e si soggiugne. *Et postquam dictus orator idonee caverit, se dictis filiis alimenta praestiturum.* Si deduce pertanto, che per la esecuzione della dispensa impetrata è necessario, che si verifichi non solo, che l'Oratrice è aggravata di tanti figliuoli, quanti sono espressi nelle lettere apostoliche, ma altresì, che lo sposo assuma l'obbligazione di assisterli, ed alimentarli. Si dirà, che Giorgio promette di prestarsi a quanto ricerca la dispensa; ma la promessa semplice non è l'obbligazione intesa dalla stessa dispensa. Il sommo Pontefice si esprime *idonee caverit*, dunque ricerca una cauzione, ed una cauzione idonea, il che importa che gli alimenti dei figli siano assicurati sopra dei beni con ipoteca, e con fidejussione. Così intende dietro il Sanchez Vincenzo *De Justis dispens. Apost. lib.* 3. *cap.* 7. *n.* 5. Quindi non volendo Giorgio obbligarsi con cauzione legittima non può assolutamente la dispensa avere alcun effetto, non soddisfacendosi per di lui parte a quanto essa providamente prescrive.

CASO XV.

* Fausta vedova di anni venticinque vorrebbe sposare Celio suo consanguineo in quarto grado. Cercasi se impetrar possa la dispensa dal canonico impedimento per la causa di eccesso di età?

La causa *ob excessum aetatis* è a favore delle nubili e non delle vedove. Ciò è manifesto dalle stesse lettere apostoliche di dispensa, nelle quali si legge: *Quod dicta oratrix vigesimum quartum annum, et ultra suae aetatis agens hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenit* etc. Difatti osserva saggiamente Pirro Corrado *Dispensat. Apostol. lib.* 7. *cap.* 2. *n.* 86. che

nella voce *hactenus* si scopre, che il sommo Pontefice dispensa per quelle donne, che fin allora non ebbero marito, nè ritrovarono sposo, significando la stessa voce il tempo passato. E per verità se una vedova non ha diritto al legato, che vien fatto dal testatore alle figlie da maritarsi, come abbiamo nel codice Gistinianeo *de secundis nuptiis*, come mai potrà aver valore per una vedova quella grazia, che si concede alla donzella, che non ebbe marito? Fausta adunque non può ottener la dispensa, che desidera colla causa, che propone di eccesso di età.

CASO XVI.

* Cecilia ha compiuti i ventiquattro anni, ed ha rinunciato a varj partiti di matrimonio. Invaghitasi poscia d'Igino suo consanguineo in terzo grado vorrebbe essese dispensata dall' impedimento di consanguinità colla causa dell'età sua avanzata. Cercasi se possa ottenere questa dispensa, e se ottenuta che sia, possa essere eseguita?

Insegna il Corrado *lib.* 7. *cap.* 2. *n.* 93. che la dispensa dall'impedimento di terzo ovvero di quarto grado di consanguinità ovvero di affinità colla causa *ob aetatem* può ottenersi, quando la donzella ha incominciato il vigesimo quinto anno, *cum favore matrimonii*, dice egli, *annus sic inceptus habeatur pro completo*. Per questa parte adunque Cecilia non incontra veruna difficoltà ad impetrare la dispensa dall' impedimento, che osta al matrimonio, che desidera di contrarre con Igino. Ma può impetrarla, ed impetrata può avere effetto, avendo ella avuto precedentemente più partiti di nozze? Rispondo con distinzione. Se i partiti non erano da suo pari la dispensa può domandarsi ed è valida ottenuta che sia, ma non così se erano partiti di egual condizione, ed essa vi avea rinunciato forse lusingandosi di aver Igino. La ragione si desume dal tenore della stessa dispensa, la quale vien accordata a quelle, che non ebbero partito *paris conditionis*, e non a quelle soltanto, che non ebbero verun partito.

CASO XVII.

* Amalia si propose di restar nubile, e Febronia non si curò mai di ritrovarsi uno sposo. Quella conta anni quaranta, e questa venticinque compiuti. Avendo ambedue un partito conveniente affine in quarto grado, ricercano se possano essere dispensate dall' impedimento canonico colla causa *ob aetatem*?

Quanto ad Amalia ritiene il Corrado nel luogo sopraccitato, che non possa aver luogo la dispensa quando essa confessi, o consti da altra parte *illam hucusque nubere noluisse*: ma vi si oppone il De Justis *lib.* 3. *cap.* 8. *num.* 30. il quale nel tempo stesso che rispetta moltissimo l' autorità del Corrado, crede, che la contraria opinione sia più conforme alla verità. E sembra secondo lui che debbasi abbracciare in pratica questa seconda sentenza, poichè la ragione su cui s' appoggia è assai persuadente. La volontà, dic' egli, delle persone non è mai così stabile da non essere soggetta a cambiamento, tanto più che della mutazione di volontà il più delle volte è causa la mutazione delle circostanze, e delle cose, ch' emergono. Se tal cangiamento di volontà presuppone per motivo ciò ch' avviene nello stato famigliare, o personale, non ammette colpa nella persona, nè perciò la rende indegna di una grazia, che vale a por rimedio a quanto osta a compiere quello che non avrebbe voluto, e che vuole soltanto per la mutazione avvenuta. Se quindi il sommo Pontefice dispensa *ob excessum aetatis*, affinchè la femmina non resti nubile con pericolo della sua anima, interviene sempre la stessa ragione quando ha compito il 24. anno di sua età, e quando ne ha 40. ed allora, che volendosi maritare non ritrovò partito, ed allora parimenti, che dopo essersi proposta di restar nubile mutò consiglio e non ha se non un consanguineo od affine con cui effettuare le sue brame. Io per altro sarei d' opinione, che nel nostro caso si dovesse distinguere. Se Amalia colla sua condotta o colle parole fè conoscere di non voler maritarsi, e poscia ad un tratto invaghita di un uomo suo parente accettò l' offerta delle nozze, crederei, che in questa ipotesi

non si potesse impetrare la dispensa, ed impetrata che fosse, crederei, che non si potesse eseguire, perchè allora per mio giudizio non si verificherebbe la causa *hactenus non invenit*. Se poi Amalia essendosi proposta di restar nubile, non visse ritirata per modo da essere tenuta per una giovane lontana dal matrimonio, oppure avendo di già manifestata questa sua risoluzione cangiò consigli, e per qualche notabile tempo diede a conoscere, che ricercava marito, nè ebbe un partito scevro da impedimenti, in queste due circostanze, crederei, che la dispensa potesse impetrarsi ed eseguirsi, perchè si verificherebbe la causa antedetta *hactenus non invenit*.

Che difficoltà poi esser vi può per Febronia onde ottener la dispensa? È forse necessario affinchè si verifichi la clausula *hactenus non invenit*, che la donzella cerchi lo sposo? Ciò non dice il Pontefice nelle sue lettere di dispensa, nè quindi è necessario, che si premetta. Scrive pertanto il Corrado l. l. num. 93. *Patet insuper ex eo tantum, quod oratrix per tot annorum cursum vitam sine viro transegerit, ut dici possit: virum hucusque non intervenire, tametsi nullam in eo quaerendo constet diligentiam praecessisse, nec credendum est, quod si invenisset virum sibi parem, ei nubere noluisset, quatenus voluisset virum habere; ac propterea, quod patet expresse, non est probare necesse, neque manifesta indiget probatione.*

CASO XVIII.

* Teresa e Nevio consanguinei in quarto grado ottennero la dispensa *ob excessum aetatis*. Essendosi per eseguire la detta dispensa emerge che Teresa ha compiuto l'anno 24. ma che non l'avea compiuto al momento, che il sommo Pontefice accordò la dispensa. Cercasi se questa dispensa possa avere la sua esecuzione?

Egli è fuor di dubbio, che l'Esecutore delle dispense Apostoliche, com'è d'ordinario il Vicario Generale relativamente a quelle degli impedimenti matrimoniali, non è che un Delegato, il quale, secondo l'espressione del Sanchez *de Matr. lib.* 1. *disp.* 16. *num.* 4, non può menomamente arbitrare, ma deve rilevare alla lettera

tutte le condizioni, che per l'efficacia della dispensa sono imposte. Nelle dispense pertanto *ob excessum aetatis* è necessario, che l'Esecutore si accerti dell'età dell'Oratrice; e come questa età è la causa finale della dispensa, così, insegna il Riccio *Prax. decis. decis.* 161. *num.* 2. ed anche il Ponzio *de Matrim. lib.* 8. *cap.* 20. *num.* 2. se manca di un giorno, la dispensa è surrettizia, nè quindi può eseguirsi. Ma che deve dirsi del caso nostro? Io sostengo fermamente che la dispensa impetrata da Teresa e Nevio è surrettizia. Difatti si esaminino bene i termini della Dispensa. Si legge: *Quod cum dicta Oratrix* 24. *annum et ultra suae aetatis agens.* Il Pontefice parla in tempo presente, e si muove a concedere la grazia per l'età di Teresa, supponendo ch'abbia compiuto l'anno 24; ma così è, ch'allora non l'avea compiuto; dunque falsamente fu esposto, che contava tanti anni, e falsa essendo stato l'esposizione, di niun valore è la Dispensa, nè può con tranquilla coscienza eseguirsi. Così saggiamente pensano i due citati autori Riccio e Ponzio, cui s'unisce il de Justis *lib.* 3. *cap.* 8. *num.* 22. e *seqq.* Per consolar poi Teresa e Nevio si potrà impetrare dalla S. Sede la sanativa in via di rescritto, onde non esporli un'altra volta al dispendio, che han sostenuto per la impetrazione della Dispensa.

CASO XIX.

* Ignazio Parroco vorrebbe sapere quando per le impetrazioni delle Dispense dagli impedimenti di Matrimonio usar si possano le cause 1. di pericolo delle nozze cogli Eretici, 2. di merito particolare, 3. di bene pubblico. Volendo istruirlo, che gli si deve dire?

Parlando delle Dispense per pericolo delle nozze cogli Eretici, per informare il nostro Parroco come conviene, è necessario di spiegargli che le dispense con questa causa si dividono in tre classi. Nella prima si ripongono quelle *quia locus est ad litus maris*: nella seconda quelle che si dicono *pro Belgis*: nella terza finalmente quelle che si appellano *pro Germania*. La formula che adoprata viene dalla Santa Sede in ciascuna di queste dispense spiega quanto basta, come e quando servirci pos-

siamo della causa generalmente chiamata *pericolo delle nozze cogli eretici.*

Nelle dispense *quia locus est ad litus maris*, si legge: *Quod cum dictus Locus Oratorum ad litus maris situs existat, et propterea continuis Piratarum et Infidelium invasionibus obnoxius, unde externi homines cum difficultate, seu non ita libenter ad contrahendum cum ejusdem habitatoribus ad illum accedere velint etc.* Per usar dunque di questa causa si deve verificare 1. che il luogo sia angusto ossia così ristretto il numero delle famiglie, che difficilmente la donzella possa trovar partito di nozze, col quale non abbia consanguinità od affinità; 2. che pel timore delle scorrerie de' pirati e degl' infedeli, sia difficile che vi si portino ad abitare degli esteri; 3. che la donzella non contraendo matrimonio col consanguineo od affine, correrebbe pericolo di rimanere nello stato nubile.

Quanto alle Dispense *pro Belgis* è facile d' intendere, che non possono impetrarsi in queste nostre provincie; nullameno per erudizione riferiamo i termini, che si usano nelle lettere Apostoliche, onde conoscere quando in quelle regioni possono praticarsi. Si legge adunque: *Quod cum dicti Oratores Orthodoxae fidei Cultores existant, ac Deo dante sub obedientia S. Matris Ecclesiae vivere, et mori intendant, et in illis partibus, in quibus multi extant Haeretici non possint animos singulorum explorare, et eos qui Catholicam Religionem profitentur internoscere; et propterea ne contingat eos cum Haereticis Matrimonium contrahere, cupiunt invicem matrimonialiter copulari etc.*

Lo stesso diciamo intorno le Dispense *pro Germania*, riportando i termini delle lettere Apostoliche, che sono i seguenti: *Quod cum Oratores praedicti noverint se fidei Orthodosae cultores, ac Deo dante sub obedientia S. Romanae Ecclesiae vivere, et mori intendant, et in illis partibus non satis tutum sit cum quibusvis personis Matrimonium contrahere, ipsique oratores pares Religione existant, etc. cupiunt etc.*

Istrutto il nostro Ignazio intorno alla prima causa passiamo ad erudirlo intorno alla seconda, prevenendolo, che nemmen di questa potrà egli giammai far uso.

Nè fa d'uopo di stancarlo con molte cose, poichè il tenore della Bolla, che si rilascia accordando con tale titolo la Dispensa, lo pone a piena cognizione di quanto ricerca. Eccone i termini precisi: *Quod ipse Orator olim Praefectus Arcis Portus Herculis existens* (ovvero altro impiego sostenuto) *spatio triginta fere annorum .... in pluribus Bellis contra fidei Catholicae Hostes dimicando inservivit, in quibus plura vulnera recepit, ac Turcarum et Haereticorum in partibus illis servus effectus, ut se ab hujusmodi Turcarum et Haereticorum respective captivitate liberaret, magnam pecuniarum summam exposuit, cupiunt propterea etc.*

Intorno finalmente la dispensa colla causa del *bene pubblico* si può rimettere Ignazio a leggere quanto abbiamo esposto nel Caso primo di questo Articolo relativamente alle dispense, che si concedono senza causa, nelle quali Dispense il Pontefice si esprime; *Quod ipsi qui ex honestis familiis existunt ex certis rationabilibus causis animum eorum moventibus cupiunt invicem etc.* In queste Dispense gli Oratori esborsano una doppia composizione, e si dicono Dispense concesse pel *Bene pubblico*, perchè il di più, che si paga, va erogato in opere pie, cioè nella redenzion degli schiavi, nel ristauro di qualche Chiesa, od Ospitale etc.

CASO XX.

* Osvaldo ignobile padre di numerosa famiglia gode di avere con seco in casa due suoi nipoti in quarto grado, e vorrebbe, che tra essi si celebrassero le nozze, affinchè non si distraessero i beni suoi, e si conservasse la sua famiglia. Cercasi se con queste cause ottener possa la dispensa dall'impedimento esistente tra i suoi nipoti?

Vi sono le cause *Ut bona conserventur in familia*, ed *ob illustris familiae conservationem*, per le quali si possono impetrare delle Dispense dagl'impedimenti di Matrimonio, ma queste non valgono punto per Osvaldo. Affine però di pienamente persuaderlo, soggiungeremo qui qualche cosa intorno le dette cause.

Primieramente si deve avvertire, che queste cause si ammettono in grazia di persone nobili, e di famiglie

illustri, come nota il De Justis *loc. laud. cap.* 14. *n.* 10. *et cap.* 15. *n.* 5. In secondo luogo il sommo Pontefice ha per oggetto in tali dispense il bene pubblico, cui confluisce molto, che vi siano delle famiglie ricche, e che si conservino le illustri. In terzo luogo non si accorda veruna dispensa ove si tratta di una distrazione di alquanti beni per motivo di dote, che può venir compensata con altra dote, ma dove per un diverso matrimonio passassero i beni in altra famiglia, e depauperasse la famiglia nobile, e così non si accorda ove si potesse provedere in altro modo alla sussistenza della famiglia, come sarebbe se si potesse prendere una moglie diversa, non consanguinea nè affine. Tuttociò si raccoglie dalle espressioni, che vengono usate nelle Lettere Apostoliche rilasciate nelle dispense, che furono concesse per le dette cause. Ecco l'esempio di una per la causa della conservazione dei beni di famiglia. *Quod cum dicta Oratrix unica A. primogeniti, et indubitati Successoris et Domini in temporalibus Status de N. Neapolitanae Dioecesis nata existat; et tam ipsa quam Orator, qui supradicti A. Frater Germanus existit, Statum hujusmodi post ejusdem A. obitum ad se de Jure spectare praetendant, et propterea si Oratrix alii, quam Oratori nuberet, graves lites inter eosdem Oratores, cum maximo utriusque partis dispendio, orirentur; ad obviandum litibus hujusmodi, et pro bono pacis, ac ne Status hujusmodi, ac eorum bona ad alienam transeant familiam, cupiunt Oratores praedicti, qui de vere nobili genere procreati existunt, invicem matrimonialiter copulari etc.* Intorno poi le dispense concesse colla causa della conservazione della famiglia riferisco l'esempio seguente: *Quod cum dicti Oratores de illustri familia N. existant valdeque expediat pro illius conservatione ut Oratrix Oratori, et non alteri nubat, cupiunt propterea invicem etc.*

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno le dispense dai medesimi colle cause d'infamia e di matrimonio contratto ignorando od anche sapendo esservi un impedimento dirimente.



CASO I.

* Placidia e Meroveo consanguinei in terzo grado conversarono insieme così, che passarono a scambievolmente baciarsi. Volendo essi congiungersi in matrimonio, cercasi 1. Quale sia la causa, che dicesi *ob scandala vitanda*, per cui il Romano Pontefice accorda la dispensa dagl' impedimenti dirimenti. 2. Se questa causa militi a favore di Placidia e Meroveo. 3. Se sia necessario, per la validità della dispensa, che il pericolo degli scandali sia certo, o basti il probabile?

Al 1. Siccome è di gius divino, che abbiasi ad impedire gli scandali, come è chiaro da quelle parole di Gesù Cristo registrate in s. Matteo cap. 5. v. 29. *Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum et projice abs te .... et si dextra manus tua scandalizat te, abscinde eum, et projice abs te*, e nel c. 18. v. 6. *Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in profundum maris*; così è troppo giusto, che taccia la legge ecclesiastica degl' impedimenti dirimenti il matrimonio, ove per questa legge avessero ad avvenire degli scandali proibiti dal gius divino. Con ragione dunque il sommo Pontefice concede la dispensa dagl'impedimenti matrimoniali *ob scandala vitanda*. Ma quali sono questi scandali, per pericolo dei quali si ottengono tali dispense? Tutte le volte, che non seguendo il matrimonio tra due persone si apre un' occasione al prossimo di detrarre, o di temerariamente giudicare della fama delle stesse persone, deve dirsi, che v' è il perico-

lo di grave scandalo. Quindi vi sarà il pericolo dello scandalo, se avviene, che avendo due persone avuto insieme commercio carnale, restano non celebrando le nozze diffamate, o si teme fondatamente, che rimangano in concubinato, o la femmina resti senza partito di matrimonio esposta a commettere dei peccati d' incontinenza. Vi sarà pure il pericolo dello scandalo, quando v' ha un probabile timore, che, non avendo luogo il matrimonio, nascano delle inimicizie, e delle discordie, come nota il Sanchez *lib.* 8. *disp.* 19. *n.* 9. Per altro se stiamo al senso delle Lettere Apostoliche che vengono rilasciate in questi casi, dobbiam dire, che la mente del Pontefice si rivolge a procurare, che la donzella non resti nubile e diffamata, e poscia ad evitare gli scandali, poichè così si esprime: *ne mulier diffamata et innupta maneat, graviaque exinde scandala possint verisimiliter exoriri.*

Al 2. Se dai baci, che si diedero Placidia e Meroveo nacque sospetto che abbiano avuto carnale commercio, e corre pericolo la fama di Placidia, non v' è nemmeno da dubitarsi, che possono essi impetrare la dispensa colla causa *ob scandala vitanda.* Abbiamo infatti degli esempj di simili impetrazioni *ob infamiam sine copula* nelle quali il sommo Pontefice così si espresse: *Quod ipsi scientes se quarto Consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi data opera etc. insimul conversati seque deosculati sunt; carnali tamen copula inter eos minime subsequuta. Et nihilominus orta est suspicio licet falsa, quod ipsi Oratores se carnaliter cognoverint. Cum autem praemissa publica existant, et nisi matrimonium inter eos contrahatur, dicta Oratrix graviter diffamata et innupta etc.* Che se dai baci non può temersi la diffamazione di Placidia, e quindi il pericolo, che resti nubile, per quale ragione potranno essi prentendere di ottenere colla causa *ob scandala vitanda* la dispensa dall' impedimento, che si oppone alla union loro conjugale? Siccome cessa allora il fine principale della dispensa, così quand' anche fosse impetrata non potrebbe avere la sua esecuzione.

Al 3. Sono concordi gli autori nell' insegnare, che il probabile pericolo degli scandali equivale al pericolo certo, e quindi scrisse il De Justis *lib.* 3. *cap.* 17. *n.* 17.

che trattandosi delle dispense dagl' impedimenti, *scandala non requiritur de necessitate ut certa sint vel certo immineant, sed sufficit si probabiliter timeantur*; e dietro a questo principio insegnò saggiamente nel *lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 50. che la dispensa impetrata può avere il suo effetto col semplice fondato timore degli scandali, quand' anche potesse avvenire, che dopo un tratto di tempo riacquistasse la donzella la sua buona fama, e ritrovar potesse partito di matrimonio, perchè, come soggiunge: *Quod cursu temporis possit nubere non habetur in consideratione, cum id pendeat a futuro eventu, et consequenter, possit esse et non esse.*

CASO II.

* Emilia e Ligurio consanguinei in terzo grado esposesero al Pontefice, ch' ebbero carnale commercio insieme, e che per impedire gli scandali desiderano di congiungersi in matrimonio. Disceso il Santo Padre ad accordare loro la dispensa dall' impedimento canonico esistente fra essi due, ritrova l' Esecutore, che Emilia e Ligurio non ebbero commercio carnale prima della dimanda della dispensa; ma che l' ebbero dopo. Cercasi se lo stesso Esecutore possa procedere all' esecuzione della dispensa?

Insegnano il Sanchez *lib.* 8. *disp.* 22. *n.* 45. il Bonacina *de legib. disp.* 1. *quaest.* 2. *punct.* 4. *n.* 8. ed il Diana *part.* 8. *tract.* 3. *resol.* 65. che l' Esecutore Apostolico può tranquillamente eseguire la dispensa impetrata da Emilia e Ligurio, e sciogliergli per conseguenza dall' impedimento di terzo grado di consanguinità, ch' osta alla celebrazione delle loro nozze, quando però sia vero, che non seguendo queste nozze corra pericolo Emilia di rimaner diffamata e nubile, e si tema che siano per nascere degli scandali. Se falsamente, dicono essi, fu esposto al Sommo Pontefice, ch' ebbero carnale commercio, ciò punto non nuoce alla validità della dispensa, poichè egli il Sommo Pontefice non discende ad accordar grazie pel peccato commesso, ma per evitare gli scandali; conciossiachè il peccato merita castigo, e non è mezzo secondo la retta giustizia d' impetrare lo scioglimento di una legge. In conseguenza, soggiungono, la copula asserta da

Emilia e Ligurio diviene per la dispensa non già causa finale, ma soltanto impulsiva, conducente alla riparazione dell'onore di Emilia e ad evitare gli scandali, e perciò verificandosi la causa finale ch'è il pericolo degli scandali, la dispensa è valida e non surrettizia.

Argomentino però i citati autori a tutto loro piacere, e studinsi di rendere valida la dispensa di Emilia e Ligurio, che per me porto opinione, che sia affatto surrettizia, quand'anche l'esposizione del commercio carnale da essi avuto sia stata fatta senza loro intelligenza, e non vi sia dal loro canto inganno immaginabile. Convengo infatti coi detti autori, che quando manca la causa finale la dispensa è invalida, ma non posso convenire con essi, che valida sia la dispensa, quando manca la causa impulsiva. Di quest' opinione è il Barbosa *Vot. decis. lib.* 2. *Vot.* 17. *membr.* 2. *n.* 81. ove dietro gravissimi autori così scrive: *In materia dispensationis non solum falsitas causae finalis, sed impulsivae reddit gratiam ipso jure nullam, etiamsi sine dolo facta esset.* Ed aggiugne, che in materia di dispense la causa espressa dalla suprema autorità deve ritenersi per finale e non per soltanto impulsiva: *Causam a Principe in quacumque dispensatione expressam semper finalem praesumi.* Ora sarà ben vero, che un peccato com'è la copula carnale, non può essere causa di sciogliere una legge, ma è vero altresì, che il peccato apre a misericordia le viscere della Chiesa. Quando fu esposto al sommo Pontefice, ch'Emilia e Ligurio si conobbero carnalmente, egli intese colla dispensa di ovviare agli scandali, che sono per nascere dipendentemente eziandio dalla copula, d'impedire cioè un concubinato, di togliere Emilia deflorata dal pericolo di cadere in altre sozzure, di por medicina alle coscienze di Emilia, e Ligurio, ec. E chi non vede, che la copula con tali avvertenze non solo è causa impulsiva, ma è anche di certa maniera finale? Conchiudo dunque, che la dispensa impetrata nel nostro caso non può aver effetto, perch'è surrettizia. Nè giova punto, che vi sia stato il carnale commercio dopo ottenuta la dispensa, perchè l'atto posteriore non la rende valida. Così insegnano la maggior parte degli autori su questo punto, fra' quali il De Justis, che nel *Lib.* 1. *cap.*

7. *num.* 57. scrive : *Quamvis post commissionem a Pontifice tum factam , et nondum exequutam sequeretur Copula , non revalidaretur dispensatio , quia Pontifici fuit narrata causa falsa.*

CASO III.

* Giulia e Ticonio sapendo di essere affini in terzo grado ebbero insieme carnale commercio. Impetrarono da Roma la dispensa dall' impedimento di affinità esistente fra essi , ma nelle lettere Apostoliche si legge , che commisero il peccato ignorando di essere affini. Cercasi se questa dispensa sia valida ?

È indubitato , che nella domanda delle dispense dagl' impedimenti per pericolo d' infamia con carnale concubito devesi esprimere se gli Oratori quando ebbero copula sapevano di essere congiunti con parentela , oppure se l' ignoravano. Ciò si raccoglie dall' espressioni diverse che vengono usate nelle lettere di dispensa, poichè quando agli Oratori era noto l' impedimento si scrive : *Quod ipsis alias scientibus de tertio affinitatis gradu* etc. laddove quando l' ignoravano si adopera la formula : *Quod ipsi alias ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere* , etc. Inoltre esponendosi che gli Oratori ignoravano di essere affini , come nel caso nostro , si manifesta alla S. Sede , che fu commesso bensì un delitto , ma non un incesto, il che non essendo conforme alla verità ne viene per conseguenza ch' è surrettizia la concessione apostolica. Anzi avverte il Corrado *lib.* 8. *cap.* 1. *num.* 8. essere stile della Curia Romana , che le domande per tali dispense debbano farsi *pro utroque sciente* anche allora ch' uno degli Oratori ignorasse assolutamente l'impedimento. Come dunque si deve decidere il caso proposto? Non è egli chiaro , che la dispensa impetrata per Giulia e Ticonio non è di nessun valore? La grazia pontificia li scioglie dall' impedimento nella supposizione , che non sapessero di essere affini in terzo grado , e perciò rei di fornicazione soltanto , e non d'incesto. Ma così è ch' essi sono rei dell' incesto, poichè sapevano l' impedimento tra essi esistente. Dunque la dispensa è invalida.

CASO IV.

* Festo ed Agrippina risoluti di contrarre insieme Matrimonio, benchè consanguinei in quarto grado, pensarono di aver insieme carnale commercio per impetrare più facilmente la dispensa pontificia dall'impedimento, ch'esiste tra essi. Ottennero la dispensa, ma in questa non si fa menzione del delitto commesso, e molto meno che ebbero copula col fine già esposto. Cercasi se con tale dispensa possono celebrare le nozze?

Rispondo che no. Primieramente la copula deve essere espressa, ed abbiamo due decisioni su questo punto nella Sacra Congregazione del Concilio, che vengono riportate da Corrado *lib.* 8. *cap.* 1. *num.* 3. Ecco la prima: *Qui se cognoverunt carnaliter sine tractatu et cogitatione matrimonii volentes postea matrimonium contrahere, et petentes secum dispensari in aliquo impedimento tacentes se carnaliter cognovisse, si obtinent ex aliqua causa jam probata dispensationem, possunt dici obreptitie et subreptitie, et sic nullam obtinuisse dispensationem ex eo solo, quia non narraverunt cognitionem carnalem.* La seconda poi è la seguente: *Congregatio Cardinalium Concilii censuit dispensationem subreptitiam, si inter consanguineos vel affines, aut spirituali cognatione conjunctos, carnalis copula praecessisset, cujus mentionem non fecissent; propterea quod tales consanguinei, et cognati spirituales, per hanc carnalem copulam redditi sunt inhabiles ad contrahendum matrimonium, ex eo quod dicuntur commisisse incestum, qui impedit incestuosos contrahere matrimonium: ideo pro validitate dispensationis super gradu prohibito necessariam esse jure expressionem copulae carnalis prout stylus Curiae observat.* In secondo luogo devesi anche esprimere nella dispensa, che gli Oratori peccarono colla fiducia di più facilmente ottenerla, poichè in questo caso non dice il Pontefice *non quidem peccandi data opera, ut crimine admisso haec causa foret Sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliorem reddendi*, ma bensì *sub spe facilius habendae a Sede Apostolica dispensationis.* E notano comunemente gli autori, che con maggior diffi-

coltà si piega la S. Sede in questi casi ad accordar la dispensa, e se l'accorda vi prescrive una doppia penitenza. Inoltre sono di parere, che debbasi spiegare nella domanda, che ambedue ebbero tale riprovevole fiducia, quantunque l'abbia avuta un solo di essi, poichè è sempre più cauta la domanda, e non mai da supporsi, che l'uno abbia peccato con questo malizioso fine, e che l'altro non abbia avuta la stessa mira. Veggasi il Corrado nel luogo citato *num.* 18. *et seqq.* Irrita e nulla deve dunque dirsi la dispensa, ch' impetrarono Festo ed Agrippina.

CASO V.

* Marcio e Cassia consanguinei vissero molto anni in concubinato, e finalmente per provedere alla loro salute impetrarono la Dispensa dall' impedimento canonico fra essi esistente, ed ora si presentano al loro Parroco per congiungersi in Matrimonio. Il Parroco legge, che fu rappresentato alla S. Sede, ch' ebbero bensì copula, ma non che l'ebbero più volte e conosce dalla data della Bolla, e dell' Esecutoriale, che dopo l'impetrazione della Dispensa, e dopo l'esecuzione continuarono nello stesso carnale commercio. Cercasi se si possa tranquillamente assistere al Matrimonio di Marcio e Cassia?

Si conosce a pien meriggio dalla semplice esposizione del caso, che il Parroco può tranquillamente assistere al Matrimonio, ch' intendono incontrare Marcio e Cassia non essendovi difetti, che rendano la Dispensa inefficace ossia invalida. Non è diffatti invalida nè perchè si legge, che fu semplicemente esposto al sommo Pontefice, ch' essi ebbero copula in luogo di esporsi, che vissero in concubinato molti anni, nè perchè continuarono nella copula anche dopo l' impetrazione della dispensa, e prima che fosse eseguita.

Quanto alla prima parte sembrerebbe per verità, che si dovesse esporre al Pontefice se una o più volte siasi consumato il commercio carnale, poichè come consta dal cap. *fin. in princip. de consuetudine* e dal capo *non debet* il superiore più difficilmente rimette una colpa iterata, di quello sia una semplice colpa, ma diversa è la cosa osservando lo stile della Curia Romana per attesta-

zione del Sanchez *lib.* 8. *disp.* 24. *n.* 7. e del Corrado *lib.* 8. *cap.* 1. *n.* 49. Scrive infatti quest' ultimo: *Sufficit copulam hujusmodi narrare in genere, et sic dicere, quod Orator Oratricem cognovit ... quia non facit ad rem, quod semel aut pluries illa fuerit sequuta, nec majus impedimentum surgit ex copula pluries habita, quam ex semel habita, et ita se habet stylus.*

Quanto poi alla seconda riferisce il Navarro *cons.* 10. *et* 11. *de consang. et affin.* che più volte fu dichiarato dalla sacra Congregazione essere nulle ed invalide le Dispense, dopo la cui impetrazione e prima dell' esecuzione continuarono gli Oratori nella copula. Di queste dichiarazioni della sacra Congregazione ne vengono due riportate dal Garcias *de benef. par.* 8. *cap.* 3. *a n.* 38. *ad* 92. e sono le seguenti: 1. *Qui Romam miserunt pro dispensatione, et habito nuncio, quod litterae fuerunt expeditae, contraxerunt vel se cognoverunt, et ita verum est fuisse expeditas et habere Datam ante contractum vel commixtionem, nullas vel dispensationes esse, Congregatio Cardinalium censuit. Et idem visum est etiam, quod litterae non essent in totum expeditae, sed supplicatio signata et datata, et in totum expedita.* 2. *Congregatio Cardinalium Concilii censuit dispensationem reddi nullam ex copia praecedente dispensationem, si de ea non fuerit facta mentio in supplicatione; copulam vero supervenientem post dispensationem ab Ordinario factam non impedire matrimonii validitatem.* Ora considerato il tenore di queste dichiarazioni emerge ad evidenza, che la dispensa impetrata senza esecuzione della copula diviene invalida, allorchè pria della esecuzione interviene la copula, e che la copula avuta dopo l' esecuzione non impedisce nè toglie il valore della dispensa, ma non ne segue, che la dispensa ottenuta colla menzione della copula resti invalida per la continuazione del carnale commercio. Se dunque Marcio e Cassia senza conoscersi carnalmente avessero ottenuta la dispensa, e prima della esecuzione avessero commesso il peccato, essi non potrebbero valersi della dispensa impetrata, perchè il commercio avuto dopo l'impetrazione annulla la grazia concessa; ma essendosi espresso nella dispensa, ch' ebbero commercio carnale, la

dispensa resta valida, sebbene l'abbiano continuato. La ragione si è, perchè la dispensa non ha alcun effetto se non colla esecuzione, e come si esprimono i dottori, dessa non è perfetta prima della esecuzione: ora se non è necessario, che nella dispensa siano indicate le volte, che gli oratori ebbero a conoscersi carnalmente, e se al momento della esecuzione si verificano le circostanze espresse nella Bolla, quali sono che carnalmente peccarono, ne segue, che non resta invalida la dispensa di Marcio e Cassia. I peccati poi commessi dopo l'esecuzione non invalidano punto la dispensa, e ne dà la ragione il Sanchez *de matrim. lib. 7. disput.* 5. ove insegna, che tali peccati non sono più incesti, perchè colla dispensa è tolta quella consanguinità, in forza della quale secondo il gius della Chiesa è impedito il matrimonio, per la quale proibizione appunto sono incesti, e non fornicazioni o stupri.

CASO VI.

* Teodora ed Ervigio s'unirono in matrimonio, e dopo alcuni anni ricorsero al loro Parroco, e gli dissero, che sono consanguinei in quarto grado. Cercasi quali avvertenze aver debba il Parroco relativamente all'impetrazione della dispensa dall'impedimento suesposto onde validamente unire in matrimonio Teodora ed Ervigio?

Questo caso può avvenir di frequente, qualora il Parroco non procuri di ben informarsi della parentela dei conjugandi, allorchè prestano il loro consenso pel matrimonio futuro. Si danno talvolta delle persone così ignoranti, le quali credono, che in quarto grado di consanguinità sieno lecite le nozze, e se ne danno di così perduta coscienza, che nascondono al Parroco la loro parentela, affinchè non si opponga alla loro conjugale unione. Ed è veramente scandaloso ciò, che rinvenni più d'una volta, che certi parenti degli sposi credettero di operar saggiamente col dispensarsi dall'avvertir il Parroco dell'impedimento, condotti dal falso principio, ch'è cosa migliore il tacere di quello sia il parlare ove possono nascere dei disgusti. Che v'ha di più opposto alla carità? Non è lo stesso, che condiscendere ad un peccato,

anzi ad una catena di peccati per non soffrire un rimprovero ingiusto? Comunque sia la cosa, nel caso nostro il Parroco dev' interrogare Teodora ed Ervigio 1. se sapevano di essere consanguinei in quarto grado allorchè s' unirono nel supposto matrimonio; 2. se ignorando allora la consanguinità esistente fra essi due, abbiano continuato negli atti conjugali dopo essere stati avvertiti della loro parentela; 3. se siansi separati di casa od almeno di letto. Tutte queste cose sono necessarie da sapersi onde impetrare regolarmente la dispensa.

E per verità il caso di quelli, ch' ignorantemente contrassero il matrimonio è diverso dall' altro di quelli che scoperto l' impedimento continuarono negli atti conjugali, e diverso poi in quelli, che sapendo di essere consanguinei celebraron le nozze. Notano infatti gli autori, che non incorrono alcuna pena que' ch' ignorando l' impedimento si unirono in matrimonio, e che scoperto l' impedimento s' astennero dalla copula, perchè come abbiamo dalla L. *genero* ff. *de infam.* non può imputarsi agl' ignoranti alcuna reità di frode e d' inganno, e di questi decretò il Tridentino sess. 24. c. 5. *Si vero solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam habuit, tunc facilius cum eo et gratis dispensari potest.* Per altro si notino le voci *solemnitatibus adhibitis*, poichè se l' ignoranza dell' impedimento avvenne dall' aver trascurate le denunzie, o pubblicazioni che si dovevano premettere al matrimonio, tali supposti conjugi vengono dallo stesso sacro Concilio assoggettati alle pene stabilite contro di quei, i quali contrassero matrimonio sapendo di essere canonicamente impediti. *Quod si ignoranter id fecerit, siquidem solemnitates requisitas in contraendo matrimonio neglexerit, eisdem subjiciatur poenis; non enim dignus est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus salubria praecepta temere contempsit.* Il nostro Parroco adunque se trova in questo stato d' ignoranza Teodora ed Ervigio, aa dall' esposto come regolarsi. Che se per avventura fossero stata omesse le pubblicazioni pel matrimonio di Teodora ed Ervigio in forza della dispensa impetrata dall' ordinario, il nostro Parroco può nullameno consolarli assicurandoli, che la det-

ta omissione non procedendo da frode di sorta alcuna, non li rende soggetti a nessuna pena. Dovrà però egli avvertire in questa ipotesi, come nota il Corrado *lib. 8. cap. 4. n. 9.* che nella domanda per la dispensa dall'impedimento si deve far menzione della licenza avuta dall'ordinario di ommettere le denunzie. Imperciocchè scrive essere stile della Romana Curia, che le narrative in tali casi siano così concepite: *Quod si alias ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quo minus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de praesenti publice (proclamationibus juxta formam Concilii Tridentini fieri solitis, de licentia ordinarii praetermissis) servata tamen in reliquis concilii praedicti forma, nulloque detecto, neque denunciato impedimento contraxerunt* etc.

Se poi Teodora ed Evigrio conosciuto l'impedimento continuarono negli atti conjugali, od ebbero copula anche per una sola volta, essi incontrarono almeno le pene stabilite contro gl' incestuosi. Quindi è necessario di esprimere nella domanda questa circostanza, onde la dispensa che viene rilasciata non ammetta dubbiezze quanto alla sua validità.

Ma che deve dirsi allora, che Teodora ed Evigrio avessero celebrate le nozze sapendo di essere consanguinei entro i gradi ne' quali non è lecito nè valido senza dispensa apostolica il matrimonio? È da sapersi che per la Clementina, *Eos de consang. et affin.* sono incorsi nella pena della scomunica, che sono tenuti i prelati della Chiesa ad annunciarli pubblicamente per iscomunicati, e che devono restare innodati dalla stessa censura, finchè vengono assolti dietro una solenne separazione, e quelle dimostrazioni di pentimento, che dinotano la vera conversione: *Ipsos excommunicationis sententiae*, così Clemente V. nella lodata Clementina, *ipso facto decernimus subjacere, praecipientes Ecclesiarum praelatis, ut illos quos eis constiterit, taliter contraxisse, excommunicatos publice tamdiu nuncient, seu a suis subditis faciant nuntiari, donec suum humiliter recognoscentes errorem, separentur ad invicem, et absolutionis obtinere beneficium mereantur.* E siccome una misura di tanto rigore non valeva a por freno ai disordini, ch' erano in corso, poichè

a fronte di essa vi erano di quelli che contraevano matrimonio sapendo di essere consanguinei entro i gradi della proibizione, così Clemente VII. colla sua Constituzione, *Quia plerumque* decretò: *quod in posterum cum illis, qui in gradibus prohibitis matrimonia scienter contraxerint, etiam si illa consummaverint, non intendimus dispensare, sed illa scandalis, quae oriri posse formidarentur minime attentis, omnino separari mandabimus, absolutionem duntaxat petentibus misericorditer concessuri, cum gratia dignus non sit, qui Canonum conditorem contemnit, illique cum animae suae detrimento injuriam facit.* Quindi anche il sacro Concilio di Trento nella Sess. 24. *de Reform. matrim. cap.* 5. stabilì: *Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit separetur, et spe dispensationis consequendae careat; idque in eo multo magis locum habeat, qui non tantum matrimonium contrahere, sed etiam consumare ausus fuerit.* Ora se il nostro Parroco rileva, che tale è la circostanza di Teodora ed Evigrio, come si dee regolare? Dovrà abbandonarli precettando loro la separazione? No, poichè possono esservi tali urgentissime cause, per le quali ottener si possa la dispensa a fronte di quanto fu stabilito dalla costituzione Clementina e dal Tridentino concilio. E per verità il sommo Pontefice Paolo IV. che visse dopo Clemente VII. colla Bolla *Ab ea ipsa die* levò ogni speranza di ottener la dispensa a quei, che fossero così congiunti in secondo grado, e tacque intorno a quei, che sono consanguinei nei gradi più rimoti, cioè nel terzo e quarto. Sembra perciò, che la severa intimazione di Clemente VII. e del Tridentino debbasi intendere nel suo pieno vigore secondo il decreto di Paolo IV. e che ammetta qualche eccezione pei congiunti nei gradi più remoti dallo stipite. Così l'intese anche il Riganti *in Regul.* 50. *Cancell. n.* 109. ove dietro il Navarro, il Suarez, il Sanchez, ed il Ponzio dettò, che il Sommo Pontefice regolarmente non dispensa giammai con quei, che nei gradi proibiti contrassero scientemente matrimonio se non vi concorrano urgentissime cause, e riferisce, che la sacra Congregazione del Concilio in *Ulixbonen. Revalidationis sive Dispensationis*, ac *Legitimationis* rigettò sot-

to il giorno 28. aprile 1714. una tale domanda, e che *in Progen. Matrimonii*, nel dì 16. gennaro 1723, rispose, che dovea prestar consiglio al Pontefice di dispensare sopra il Matrimonio irrito del Barone di Iman e Ludmilla, perchè vi concorrevano quelle cause, che ricercavano la dispensa. Il nostro Parroco adunque, poichè Teodora ed Evigrio sono consanguinei soltanto in quarto grado, può raccogliere tutti i motivi pei quali trova espediente, che siano essi dispensati dall' impedimento, e validamente congiunti, ed esporli al suo ordinario, onde rappresentato il caso alla S. Sede si degni per grazia speciale di assolverli dalla censura, nella quale sono incorsi, e favorirli della dispensa.

Comunque poi sia la circostanza dei due supposti conjugi, il Parroco deve prescrivere la loro separazione in quei modi, che la prudenza saprà dettargli, poichè senza la separazione non ha luogo alcuna grazia.

CASO VII.

* Gli anzidetti due supposti conjugi esaminati dal loro Parroco per rilevare se ignoravano ovvero sapevano l' impedimento tra essi esistente non sono concordi nelle loro asserzioni. Dice Teodora, che essa ignorava affatto la parentela, e soggiugne Evigrio ch' egli ne dubitava. Cercasi come debba regolarsi il Parroco?

Il Parroco deve previamente avvertire Teodora ed Evigrio, ch'è di somma importanza, che sul nostro argomento dicano la verità, perchè ottenute le lettere Apostoliche di dispensa, dovranno giurare dinanzi all' Esecutore di esse conformemente alle loro asserzioni, e non potendo con giuramento confermare quanto espongono, la dispensa resterà priva di effetto. Ciò premesso quando Teodora affermi, ch' essa ignorava l' impedimento, e che appena scoperto si astenne dall' atto conjugale, noterà questa circostanza da rassegnarsi alla S. Sede, perciocchè essa secondo la regola del Gius *Non debet quis in 6.* non deve soggiacere ad alcuna pena, e noterà pure se scoperto l' impedimento ha continuato nella copula, poichè in questa ipotesi è soggetta, almeno alle pene stabilite contro gl' incestuosi, siccome abbiamo indicato

nel Caso precedente. Difatti l'ignoranza scusa da colpa finchè sussiste, ma quando consta non iscusa chi persevera nel delitto, come saggiamente avverte il Farinaccio *Consil. crimin. decis.* 345. *n.* 6.

Quanto poi ad Evigrio è vero, che in dubbio si presume la buona fede, poichè devesi in dubbio supporre che ciasuno sia buono, e che in dubbio si deve sempre interpretare, che non vi sia delitto secondo le decisioni della Sacra Ruota, che trovansi presso il citato Autore Farinaccio nel 2. volum. *consil.* sotto il num. 121 e 234 ma è vero altresì, che Evigrio dubitando di essere consanguineo di Teodora, dovea prima di celebrare le nozze illuminarsi, e non esporre un Sacramento al pericolo di nullità. Quindi son di parere, che il suo dubbio non lo assolva da colpa, e che perciò sia incorso nelle pene stabilite contro quei, che nei gradi proibiti contraggono scientemente matrimonio. E per verità il De Justis dietro il Sanchez nel suo terzo libro delle dispense Matrimoniali *cap.* 16. *num.* 37. apertamente insegna: *Ad hoc ut voluntas honeste operetur, oportet intellectum non esse practice dubium, sed debet determinate judicare hic et nunc licere operationem*; *unde dubitans practice, si cum ea dubitatione operetur peccabit.* Il dubbio pertanto di Evigrio era pratico, e per determinarsi alle nozze non bastava, che lo deponesse nella sua mente, ma era necessario, che procurasse di toglierlo coll'indagini, che far poteva sulla sua parentela. Egli le trascurò, ed è per questo ch'è reo di colpa. Il nostro Parroco dunque potrà indicare alla S. Sede, ch'Evigrio celebrò le nozze dubitando di essere consanguineo; ma sono convinto dall'esposte ragioni, che la sua esposizione sebben veritiera non verrà ammessa a giustificazione di Evigrio, sicchè il sommo Pontefice l'avrà a ritenere, come se scientemente avesse coll'impedimento canonico contratto il Matrimonio.

CASO VIII.

* Andeolo e Blanda sapevano di essere affini in quarto grado, ma ignoravano, che l'affinità si estendesse così, che in quarto grado fossero proibite le nozze. Essendosi pertanto congiunti in Matrimonio cercasi se sieno soggetti alle pene che sono stabilite per quei, che in grado proibito celebrano le nozze?

Rispondo che sì, perchè l'ignoranza di gius punto non giova, essendo ignoranza colpevole quando versa intorno le cose, che si devono sapere, e quelle, delle quali la persona è tenuta ad istruirsi. Così insegnano concordemente i Dottori, e non senza fondamento; conciossiachè nella L. *magna negligentia ff. de verbor. significat.* una tale ignoranza viene equiparata alla frode. Andeolo dunque e Blanda sapendo di essere affini in quarto grado dovevano domandare al suo Parroco, od a qualche persona istrutta, se l'affinità nel detto grado sia compresa nella proibizione del matrimonio, ed il silenzio, che hanno tenuto, li condanna. Anzi ritiene il Corrado *lib.* 8. *cap.* 3. *num.* 9. col Bartoli, col Menochio, e con altri ivi citati, che non sarebbero scusati Andeolo e Blanda nemmen allora che fossero persone idiote, e contadini. *Nec refragatur, quod Oratores, seu taliter contrahentes sint personae idiotae et rustici, qui ut plurimum cadere solent in hunc laqueum; quia neque hi excusantur ob juris ignorantiam.* Dunque Andeolo e Blanda sono soggetti alle pene stabilite contro di quei che in grado proibito celebrano le nozze.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Delle Dispense dai medesimi, che si ottengono in forma pauperum.

CASO I.

* Ramiro Parroco viene richiesto da due suoi Parrocchiani, se essendo essi poveri possano impetrare *in forma pauperum* la dispensa dall' impedimento, ch' osta alla celebrazione delle nozze, cui tendono. Cercasi qual debba essere la risposta di Ramiro?

Deve rispondere, che la dispensa dagli impedimenti, che nascono da consanguinità od affinità si accorda dalla S. Sede *in forma pauperum*, tutte volte, ch' a favor di persone povere viene domandata colla causa d' infamia, o per validare i Matrimonj nulli contratti con ignoranza dall' impedimento, od anche sapendo che vi esiste. Premessa questa generale osservazione può Ramiro diffondersi nel far conoscere ai suoi Parrocchiani, quali veramente si dicano poveri, affinchè se mai abbisognassero della dispensa, sappiano se sieno in tale circostanza da chiederla *in forma pauperum*. E primieramente si deve far loro riflettere, che la povertà deve esservi in ambedue i postulanti, poichè se uno di essi fosse in istato di poter supplire alle spese, è inutile, che si ricerchi la dispensa *in forma pauperum*, poichè se mai venisse impetrata non potrebbe avere la sua esecuzione. *Ad hujusmodi dispensationes impetrandas necessario requiritur paupertas, et miserabilitas utriusque, scilicet tam Oratoris, quam Oratricis, ac propterea non sufficit si unus tantum ipsorum sit pauper, alter vero dives; vel saltem talis, qui valeat compositionem, aliaque jura solvere, et ita fuit semper observatum.* Così il Corrado *lib.* 8. *cap.* 5. *n.* 3. In secondo luogo siccome per la esecuzione delle Bolle Apostoliche di Dispensa è

necessario, che si verifichi quanto in esse sta esposto; così può Ramiro spiegare la formula, che viene usata onde esprimere la povertà, che si ricerca negli Oratori. Si legge pertanto nelle Bolle: *Qui pauperes et miserabiles existunt et ex suis labore et industria tantum vivunt.* Se nelle lettere Pontificie non v' ha giammai una parola superflua, poichè se questa vi fosse viene cassata dagli abbreviatori della Cancelleria Apostolica, è da inferirsi, che per l' esecuzione di una dispensa *in forma pauperum* deve constare, che gli Oratori non sono solamente poveri, ma altresì miserabili. Quindi se colla voce povero s' intende, come abbiamo dalla Glossa *in Auth. de haered. et solc.* chi ha una sostanza, che non arriva a cento zecchini, colla voce miserabile s' intende quello, ch' è in tale povertà che muove a compassione del suo stato e merita di essere soccorso. Segue perciò la Bolla: *Et ex suis labore et industria tantum vivunt*, il che spiega abbastanza, come notano gli autori, che la povertà e miserabilità dev' essere a tal grado nei postulanti, che non solo devono vivere delle proprie industrie e fatiche, ma vivere meschinamente. Ecco quanto può Ramiro esporre a lume de' suoi Parrocchiani.

CASO II.

* Mauro e Fosca ricavano dalla loro industria e fatica un abbondante guadagno. Cercasi se possano impetrare *in forma pauperum* la dispensa dall' impedimento, che osta alla maritale loro unione?

In questa ipotesi si ricerca se Mauro e Fosca possano dirsi miserabili, cioè se siano a tal grado poveri da destar negli animi compassione, e muoverli a prestar loro soccorso? Se ciò non ha luogo in essi per l' abbondante lucro, che ritraggono dalla loro industria e fatica io son d' opinione, che non possono nemmen impetrare *in forma pauperum* la dispensa, che ricercano. A prova di questo mio giudizio riferisco l' espressioni delle Bolle già riportate nel Caso precedente. Vuole il Pontefice, che della propria industria e fatica *tantum vivant.* La voce *tantum* si riferisce all' industria e fatica, e si riferisce altresì alla voce *vivant.* Colla prima relazione si

dinota, che non devono avere gli Oratori oltre l'industria propria e la fatica verun altro bene; e colla seconda si accenna, che coll'industria e fatica guadagnano tanto quanto basta per sostenersi in vita. Di questa mia opinione è anche il De Justis, il quale nel *lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 85. *et seqq.* dimostra appoggiato alle sentenze di più autori, che non si verifica la miserabilità in chi ha un'industria doviziosa, e dopo avere asserito che *habere artem et habere bona aequiparantur*, conchiude: *Verumtamen ex quo in Litteris ultra verbum* Pauperes *additum est aliud*, *nempe et* Miserabiles, *verificari debet etiam miserabilitas Oratorum*, *ut supra diximus*: *unde si Oratores ex locupleti industria vivant*, *et bona non possideant*, *verificabitur quidem paupertas*, *non tamen miserabilitas prout Pontifex per suas Litteras requirit*. Dunque non possono Mauro e Fosca provvedere a se stessi colla dispensa *in forma pauperum*.

CASO III.

* Sosio figlio di un padre assai ricco, ma che non vuol dargli un bajocco, ha bisogno di una dispensa per isposare Prisca veramente miserabile. Cercasi se possa impetrare la grazia pontificia *in forma pauperum*?

Sembra per verità che Sosio non possa chiedere la dispensa *in forma pauperum*, perchè il di lui padre è ricco, e può per conseguenza supplire alle tasse, che sono fissate per queste grazie. Se il padre è ricco, non è ricco anche il figlio? È vero, che il padre è padrone assoluto delle sue sostanze, ma non si può altresì contrastare, che in certo modo le sostanze del padre non siano anche del figliuolo, sicchè dice molto bene Graziano *discept. forens. cap.* 971. *n.* 19. che l'eredità del padre è quasi dovuta ai figliuoli, ed il Merlino *de Legitim. lib. pr. tit.* 1. *quaest.* 1. *n.* 2. che l'eredità del padre continua nei figliuoli, nè si può dire, che li figliuoli acquistino dal loro padre. Se i figli dunque, perchè non hanno libera l'amministrazione de' beni paterni, non possono dirsi ricchi; sono ricchi per altro in riflesso alle ricchezze, cui hanno diritto. D'altronde il padre siccome è tenuto a prestare gli alimenti al proprio figlio

così è tenuto a provvederli di quanto concerne al di lui stato, e quando il padre non sia in istato di soddisfare a questa obbligazione, deve sempre supplirvi la madre, come abbiamo dalla *L. Si quis §. idem in liberis ff. de lib. agnosc. et alen.* ed anche dal Codice universale Austriaco §. 167. (1).

Contuttociò per rispondere al caso nostro dico, che può benissimo un figliuolo di famiglia trovarsi in tale circostanze, da potersi considerare povero e miserabile, quantunque i di lui genitori siano doviziosi. Così sarebbe la cosa, se fosse stato espulso dal padre, nè da lui ricevesse gli alimenti, nè verun altro sussidio, se non potesse ripetere la sua legittima nè per legge, nè per dispensa di qualche statuto particolare, e se in luogo della legittima aver non potesse nessun assegno. Se Sosio trovasi in tale circostanza, io sarei d'opinione, che si dovesse presumerlo povero e miserabile, cosicchè si potesse impetrare la dispensa, che desidera *in forma pauperum*. Infatti quand'anche possa avere dopo la morte del padre un patrimonio, egli attualmente non può disporre di una somma, e se attualmente deve contrarre matrimonio per l'infamia, cui è esposta Prisca, in qual altro modo può provedere alla sua coscienza, ed all'onore della da lui deflorata donzella? Così ritiene anche il De Justis *lib. 1. cap. 7. n. 106. e seqq.*

CASO IV.

* Vopisco ha un piccolo fondo, e Salvia ha una Casa così gravata da debiti con ipoteca, che se la cedesse a' suoi creditori non rimarrebbero per essa se non pochi quattrini. Cercasi se abbisognando essi di una dispensa possano impetrarla *in forma pauperum*?

Donato Antonio de Marinis nella sua opera *Resolut. lib. 2. cap. 48. n. 2.* insegna, che non devesi calcolare la sostanza in questa materia dal valor capitale, ma dalla rendita. Da questo principio, io deduco, che Vopisco non è tenuto a far vendita del suo fondo per far fronte alle tasse della Dataria Apostolica, e che siccome la domanda della dispensa dev' essere scortata dall' attestazione dell' Ordinario, così può l'Ordinario esprimere,

---

(1) *Cod. legg. civ. art. 193.*

che l'Oratore ha il fondo di tale tenuissima rendita, e che nel resto è povero e miserabile vivente della sola industria e fatica. Che se impetrata la dispensa si deve per parte dell'Esecutore esaminare lo stato della povertà di Vopisco, l'Esecutore potrà essere tranquillo in coscienza, quando dall'attestazione dell'Ordinario, e dalle Lettere apostoliche gli risulterà, che Vopisco oltre il fondo indicato, non ha con che vivere se non con l'industria propria e la fatica.

Quanto poi a Salvia deve dirsi, ch'è povera e miserabile. Il Barbosa *de Axiom. Axiom.* 37. *n.* 1. insegna apertamente che sono poveri tutti quei, i quali quantunque posseggano molti beni, nullameno sono così aggravati da debiti, che poco o nulla rimane per essi. E la ragione, che allega, è convincente. Non si dicono beni, egli scrive, se non detratti i debiti, come non si dicono frutti se non detratte le spese. Dal canto dunque di Salvia si può *in forma pauperum* impetrare assolutamente la dispensa.

CASO V.

* Silio e Negrina ottennero dalla S. Sede la dispensa *in forma pauperum* dall'impedimento di quarto grado di Consanguinità. Verificata dall'Esecutore apostolico la loro condizione di poveri e miserabili, decretò, che si separassero, e durante questa separazione ebbero carnale commercio. Cercasi se si possa procedere all'esecuzione delle Lettere apostoliche.

Da quanto abbiamo esposto rispondendo al Caso V. dell'Articolo precedente sembrerebbe, che punto non nuocesse alla dispensa impetrata da Silio e Negrina la copula da essi avuta durante la precettata separazione. Ma diversa è affatto la cosa, quando la dispensa è *in forma pauperum*. Infatti nelle stesse Bolle apostoliche v'è una differenza. Nelle Bolle spedite in forma ordinaria la separazione non viene ingiunta, e gli Oratori sono certi della dispensa, ma in quelle *in forma pauperum* viene prescritto all'Esecutore di commettere agli Oratori di separarsi, nè hanno essi speranza certa di essere dispensati, poichè può intervenire qualche causa, per cui loro venga la dispensa negata, dipendendo essa dall'arbitrio

dello stesso Esecutore a termini di quelle espressioni, che soglionsi notare nella Bolla: *Demum si tibi expediens videbitur, quod Dispensatio hujusmodi sit eis concedenda.* Inoltre riferisce il Corrado *lib.* 8. *cap.* 5. *n.* 37. che sul nostro argomento nacqne un gioruo questione fra gli Abbreviatori della Cancellaria apostolica, e quantunque la maggior parte di essi sostenesse, che non è necessario di ricorrere al Pontefice per la copula avuta durante la separazione, tennero la contraria sentenza Ulpiano Ulpio, e Lamberto Orsini, soggetti peritissimi in questa materia. Umiliata la questione al sommo Pontefice Paolo V. pronunciò egli, che si doveva impetrare la sanativa *perinde valere*, cioè esporre al Papa la copula avuta ed ottenere un Rescritto apostolieo, che renda valevoli le Lettere impetrate a fronte del delitto commesso; ed aggiunse, che necessaria giudicava la stessa sanativa ancorchè la copula fosse seguita dopo il termine della separazione ingiunta, e prima dell'esecuzione. Se tale pertanto fu il giudizio di Paolo V. e tale perciò è lo stile della Curia Romana, non v'ha alcun dubbio, che per Silio e Negrina sia necessaria la sanativa *perinde valere.*

CASO VI.

* Licinio avendo lette certe Bolle di dispensa *in forma pauperum* ritrovò in esse, 1. che l'Esecutore deve imporre agli Oratori una pubblica penitenza: 2. che l'uomo deve prestare per tre mesi l'opera sua alla fabbrica o servigio di qualche Chiesa o luogo pio: 3. che oltre la peniteuza pubblica deve esservi altra penitenza salutare: 4. che la dispensa è di niun effetto, se per essa nasca qualche scandalo. Curioso Licinio domanda un' illustrazione delle notate tre clausole. Cercasi duuque qual deve essere la risposta per compiacerlo?

Al 1. È verissimo, che l'esecntore apostolico deve imporre una pubblica penitenza agli Oratori, ed eccone i termini, coi quali ciò gli viene prescritto: *Si veniam a te petierint humiliter, eam illis poenitentiam publicam imponas, quae alios deterreat a similibus committendis.* Ed è consentaneo alla giustizia, che siano pubblicamente corretti quei, che pubblicamente peccarono,

Decretò per questo il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 8. *de Reform.* in questi termini : *Apostolus monet publice peccatores palam esse corripiendos. Quando igitur ab aliquo publice , et in multorum conspectum crimen commissum fuerit unde alios scandalo offensos , commotosque fuisse non sit dubitandum ; huic condignam pro modo culpae poenitentiam publice injungi oportet : ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit , suae emendationis testimonio ad rectam revocet vitam.* Il delegato o esecutore apostolico dev' imporre dunque agli Oratori una penitenza pubblica , ma non solenne , poichè il Pontefice esige la prima , e non la seconda. Affinchè sia pubblica basta, che sia nota a tutti quei della città o della villa, cui gli Oratori appartengono, laddove se fosse solenne dovrebbe esser fatta in una certa forma ignominiosa, che non si vuole. Ma quale dev' essere questa penitenza ? Dal tenor delle lettere pontificie si raccoglie , che dipende affatto dall' arbitrio dell' esecutore , cui è rimessa. Questi però nell' imporla deve osservare , quanto è prescritto intorno alle penitenze nel cap. *tempora* 26. *quaest.* 7. e nel *cap.* 1. *de poenit.* cioè di aver in vista nel commetterle la qualità del delitto , la dignità , la condizione , il sesso , l' infermità , la debolezza delle persone , la consuetudine ec. Relativamente poi al caso nostro, aveudo sott' occhio quanto si legge nella Clementina 1. *verbo publice* , *de sepultur.* possiamo affermare , ch' è una penitenza pubblica conveniente l' orare e l' assistere alla santa Messa nei giorni festivi con una candela accesa in mano mentre v' è frequenza di popolo , e più pubbliea allora , che la Messa sarà la parrocchiale , o la solenne della Chiesa cattedrale se gli Oratori saranno della città vescovile , e più pubblica ancora , se verrà questa penitenza eseguita nei giorni più solenni. E tale si è per verità la pratica , ch' è comunemente adottata ogni qual volta non si trovi espediente d' implorare dal sommo Pontefice la commutazione della detta penitenza. Da tuttociò per altro non si può nè si deve conchiudere , che imposta dall' esecutore la pubblica peuitenza come sopra , sia essa adempiuta allora , che il Parroco per favorire gli Oratori canta la Messa solenne di buon mattino affinchè poche persone vi siano in Chiesa. In quest' ipotesi verificandosi la

penitenza pubblica, non si verifica l'intenzione del Pontefice, nè quella dell'esecutore, il quale conformemente alle lettere apostoliche la determina sempre colla condizione, che sia tale, *quae alios deterreat a similibus committendis*. Siccome non può arbitrare il Parroco nel determinare il giorno se questo è fissato dall'esecutore, così non può arbitrare nel variare l'ora, poichè l'esecutore nel determinare la Messa parrocchiale stabilisce quella Messa, ch'è celebrata in quel tempo, nel quale la maggior parte del popolo è raccolto.

Al 2. Fra le cose, che si prescrivono nelle dispense di cui parliamo s'ingiugne altresì, che l'uomo debba prestare la sua opera per tre mesi a benefizio della fabbrica di qualche Chiesa o luogo pio. *Utque dictus N. operam suam fabricae, vel in aliud servitium alicujus Ecclesiae, vel loci pii tribus saltem mensibus conferat*. Niente però di più giusto di questa pena, che è un supplemento di quella elemosina, che dovrebbe contribuire a favore di luoghi pii, se non avesse la dispensa *in forma pauperum*, ma l'avesse in forma ordinaria. Quest'opera pertanto non può adempierla col mezzo di altra persona, ma deve supplirla per se medesimo, perchè si tratta di una penitenza ingiunta, la quale è sempre personale, e lo dinota chiaramente il tenor della Bolla, ove si dice *operam suam* e non di altri. È poi indifferente che sia prestata nella fabbrica, o nel servizio di una Chiesa, ovvero anche di un luogo pio, ed è parte dell'Esecutore apostolico il determinarla, poichè si legge nella Bolla *fabricae vel in aliud servitium*, e così *alicujus Ecclesiae* vel *loci pii*. Deve inoltre continuare per tre mesi almeno *Tribus saltem mensibus*, sicchè l'esecutore può bensì prolungarla, ma non abbreviarla. Per quei, che vanno a Roma onde impetrar la dispensa, s'abbrevia il tempo di quest'opera, perchè si computano a loro favore le fatiche ed i disagi nel viaggio. Si rimettono questi Oratori al prefetto di qualche fabbrica pia col viglietto di farli lavorare per tre mesi, ma dopo un mese ed anche venticinque giorni vengono sollevati da questo peso, ordinata loro invece la visita di sette o nove Chiese per tre o per cinque giorni, ed anche più secondo la gravità dell'incesto. Ma l'Esecu-

tore apostolico non ha tal facoltà, e deve ingiungere quanto dal Pontefice è prescritto. Ma se l'Oratore è povero, come mai potrà prestar quest'opera? Quando serve alla fabbrica di qualche Chiesa egli non può guadagnarsi il necessario alla vita? Queste osservazioni sono giustissime, ma deve sapersi, che l'opera dell'Oratore alla Chiesa od al luogo pio non deve essere continuata per tutto il giorno, ma per quattro ore ogni giorno, od al più per sei, come insegna il Corrado *lib.* 8. *cap.* 6. *n.* 40. ove nota eziandio, che il Sommo Pontefice Clemente VIII. consultato su questo punto rispose, che un tal servigio *non ita rigide*, *sed benigne exigendum est, cum Oratoris obedientia suppleat in reliquis.* In questo modo adunque resta conciliata l'opera ingiunta colla povertà del supplicante. Che se l'Esecutore rilevasse, che non si potesse per qualche giusta causa differire il matrimonio dopo la penitenza di tre mesi, e fosse necessario celebrarlo quanto prima, e così che l'Oratore non può prestare l'opera ingiunta; egli in tale circostanza deve supplicare in nome dell'Oratore stesso la S. Sede per la facoltà di commutarla, e regolarsi secondo i termini del rescritto. Nel caso, che gli venga accordata la commutazione, se nel rescritto è ordinata altra opera, deve ingiungerla, e se non è indicata l'opera da sostituirsi, dev'imporre quella penitenza, che sia proporzionata alle forze e circostanze dell'Oratore, v. g. la visita quotidiana per tre mesi di tre Chiese con qualche elemosina ec.

Al 3. Prima di assolvere gli Oratori dalla scomunica e dalle altre pene, che hanno incontrato colla colpa d'incesto deve l'Esecutore impor loro una penitenza salutare: *Imposita prius eis propter incestum hujusmodi arbitrio suo poenitentia salutari.* Questa penitenza deve adempiersi da ambedue gli Oratori, e l'Esecutore nell'imporla deve aver riflesso alla loro condizione, ed alle peculiari loro circostanze. Non ne viene poi, che dessi sieno assolti nel foro della coscienza, ma sono tenuti a confessarsi dei loro reati per ricevere l'assoluzione sacramentale.

Al 4. Finalmente l'esecutore non può eseguire la dispensa se dai fatti esami risulta, che sia per essere di

scandalo agli altri. Se rilevasse, v. g. che dispensati gli Oratori dall' impedimento, ch' avevano, ne seguirebbe, che altri nel loro paese commetterebbero somiglianti delitti per essere egualmente dispensati; non potrebbe in questa fondata ipotesi accordare la grazia apostolica ai supplicanti, perchè sarebbe in rovina del prossimo. Ammette pertanto il Pontefice la condizione: *Nec scandalum sit ex ea oriturum*. E quanto sia giusta questa condizione, che ha luogo anche nelle dispense impetrate nella forma ordinaria, è facile di raccoglierlo dai seguenti riflessi. 1. Il vescovo è tenuto per dover di suo ministero impedire quei matrimonj, che sono di scandalo, come consta dal cap. *super eo de cognat. spirit.*, molto più dunque si devono sospendere quei che si contraggono per grazia speciale, quando sono causa di scandalo. 2. Le dispense apostoliche vengono accordate per togliere od impedire gli scandali, essendo lo scandalo una causa giustissima di sciogliere ossia di fare un' eccezione alla legge ecclesiastica; dunque se la dispensa invece di togliere gli scandali è motivo di scandali, manca della sua causa principale, nè può aver effetto. 3. Il Sommo Pontefice nel dispensare nel caso nostro rimette la dispensa stessa all' arbitrio del Vicario generale cui domanda l' esecuzione: *Si tibi expeditus videbitur quod dispensatio hujusmodi sit eis concedenda*, e poscia soggiugne *nec scandalum sit ex ea oriturum*; dunque dichiara apertamente che non sarà mai espediente, ch'abbia luogo la grazia apostolica, ove vi sia soggetto di scandalo, anzi non vuole affermativamente che l' esecutore abbia a procedere collo scandalo altrui, quand' anche trovasse di dover eseguire la dispensa.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno alle dispense dagl' impedimenti occulti, e sul modo di eseguirle.



CASO I.

Cercasi 1. Quando debba dirsi, ch' un impedimento è occulto. 2. A qual Tribunale Ecclesiastico si debba ricorrere per impetrare la dispensa dall' impedimento occulto. 3. Per quali cause chiedere se ne possa la dispensa?

Al 1. Rispondo col Fagnano. Questo prelato scrisse nel cap. *Vestra num.* 106. *et seqq. de Cohabit. Cleric. et Mulier.* che l' impedimento occulto è quello, ch' è noto o a tre, od anche a cinque persone: *Dicitur impedimentum vel crimen occultum licet aliquibus sit notum, puta quatuor vel quinque, et hanc opinionem servat sacrae Poenitentiaria.*

Al 2. Il Tribunale Ecclesiastico, cui si deve ricorrere per aver la dispensa dagl' impedimenti occulti è quello della sacra Penitenziaria a senso delle facoltà impartite allo stesso Tribunale dal Sommo Pontefice Innocenzo XII. colla sua Bolla, ch' è la duodecima nel suo Bollario. In forza dell' accennata Bolla può il Card. Sommo Penitenziere dispensare nel foro della coscienza da tre impedimenti occulti impedienti, quali sono il Voto semplice, gli Sponsali contratti con altra femmina, e l' interdetto della Chiesa. Quanto agl' impedimenti dirimenti non può il Cad. Sommo Penitenziere dispensare riguardo ai Matrimonj da contraersi da qualunque grado di Consanguinità o Affinità nato da lecita copula, nè dalla cognazione spirituale quantunque l' impedimento sia occulto; e riguardo ai Matrimonj contratti non può parimenti dispensare sopra gl' impedimenti di primo e secondo grado, o di secondo soltanto nato da lecita copula, eccettuato il caso, che per un decennio l' impedimento di

secondo grado sia stato occulto, e si mantenga occulto; cosicchè i supposti conjugi siano tenuti per legittimi. Dal che ne segue, che la facoltà concessa al Sommo Penitenziere si estende ai gradi di parentela che nascono *ex copula illicita*, ed al terzo e quarto grado pei Matrimonj pubblicamente contratti, e che inoltre può dispensare sopra gl' impedimenti pe' quali si è chiesta la dispensa taciuta la copula, per cui ne venne che la dispensa stessa fu nulla in radice. Può eziandio dispensare sopra l'occulto impedimento di delitto, anche nei matrimonj da contraersi, e sopra gl' impedimenti sopravvenienti il matrimonio. Si noti per altro, che queste sono le facoltà ordinarie del Card. Maggior Penitenziere, il quale ne' casi non compresi nelle dette facoltà ha il modo d' averne in via straordinaria, col ricorso cioè al sommo Pontefice, che può fare immediatamente o col mezzo del Reggente della Penitenziaria.

Al 3. Anche la sacra Penitenzieria per dispensare da un impedimento ricerca delle cause ragionevoli e sufficienti. Queste, dice Tiburzio Navarro *Manuduct. part. 2. cap. 1.* sono molte secondo gl' impedimenti, sopra i quali si ricerca la dispensa. D' ordinario dev' esservi il pericolo, che nascano degli scandali, che sia scoperto l' impedimento coll' infamia delle persone, la insistenza nel peccato per qualche occasione, che difficilmente può rimuoversi, la prostituzione della donna, il pericolo d' inimicizie, o di altro danno spirituale.

CASO II.

Clotilde viene avvertita dal suo Confessore dell' invalidità del suo matrimonio, ed ella lo prega di ottenerle la dispensa dall' impedimento onde convalidarlo. Cercasi come regolar si debba il Confessore?

Si suppone qui, che l' impedimento dirimente, con cui Clotilde contrasse matrimonio, sia di quelli, sopra i quali dispensa la sacra Penitenzieria, e si suppone, che sia occulto, e che vi sia una causa ragionevole per dimandar la dispensa. Deve dunque principalmente il Confessore avvertir Clotilde di far silenzio sull' impedimento, onde non fia, che divenga pubblico, perchè allora non

si potrebbe più aver ricorso alla Sacra Penitenzieria, ma si dovrebbe rivolgere alla Dateria. Nel chiedere pertanto la dispensa deve usare ogni candidezza, e chiarezza. Abbia egli dunque sott'occhio le seguenti avvertenze. 1. Di dichiarare l'impedimento spiegandone la specie ed il grado di consanguinità o d'affinità ec. guardandosi dal confondere un impedimento coll'altro, sebben forse un maggiore per un minore, poichè in materia di dispense non vale l'argomento dal più al meno. 2. Se v'ha più d'un impedimento è necessario di spiegarli tutti, sebbene un d'essi sia pubblico, e gli altri occulti, e sebbene si attenda dal pubblico la dispensa dalla Dateria. 3. Se la persona abbia o no contratto il matrimonio con buona fede. 4. Se avendolo contratto di mala fede siasi indotta alla celebrazione delle nozze colla speranza, e col fine d'impetrare più facilmente la dispensa. 5. Nell'impedimento di consanguinità deve esprimersi la linea se retta o trasversale, eguale o ineguale e così il grado, come si è detto di sopra, ed in quello di affinità deve dichiararsi il grado, e la moltiplicità del vincolo, v. g. se la persona ha peccato con più persone consanguinee di quella, cui si è unita in matrimonio, ed il grado delle stesse persone. 6. Per la dispensa dall'impedimento di pubblica onestà deve notarsi se nasca dagli sponsali, o da matrimonio, e se da matrimonio in qual grado sono i contraenti. 7. Intorno la cognazione spirituale fa d'uopo indicare se per una parte vi sia la paternità o maternità, e quindi la filiazione per l'altra, ovvero la sola compaternità o commaternità: se l'impedimento nasce o dal Battesimo o dalla Cresima, ovvero dal Battesimo e dalla Cresima insieme, oppure dall'aver tenuto reciprocamente l'uno il figliuolo dell'altro al sacro fonte. 8. Finalmente quanto all'impedimento del delitto è da esporsi se abbia avuto origine da macchinazione, o da solo adulterio, ovvero dalla macchinazione e adulterio insieme.

Ma qual forma di Lettera avrà ad usare il nostro Confessore nel chiedere la dispensa? Quanto alla lingua può servirsi della Latina, ed anche di quella della sua nazione, poichè la sacra Penitenzieria ha ministri per tutte le nazioni, e quanto alla forma si esibisce il seguente esempio.

Eminenza Reverendissima

Tizia, ovvero altro nome supposto e non mai il vero, *conscia ovvero ignara dell' impedimento ha contratto in faccia alla Chiesa Matrimonio con un uomo, di cui avea prima carnalmente conosciuto il padre o il figliuolo, o il fratello. Non potendo quindi essere separati senza scandalo, ed essendo occulto il loro impedimento, supplica umilmente pel rimedio dell' assoluzione e della dispensa.*

Vostra Eminenza si degni di dirigere la risposta al Sacerdote N. N. della città N. o della Terra di N.

Fuori poi della Lettera si scrive la mansione in questo modo:

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. Maggiore Penitenziere.

Roma.

CASO III.

** Eligio ottenuta la dispensa per isposare Bianca sua consanguinea, avanti di celebrare le nozze peccò due volte con la sorella ed una volta con la madre di Bianca. Dovendo egli chiedere una nuova dispensa, cercasi cosa debba necessariamente esprimere e cosa possa tacere onde la grazia non sia nè orrettizia, nè surrettizia?

Nel domandare una nuova dispensa è necessario l'esprimere quella di già ottenuta, quando essa sia un motivo per negare la seconda. Chi ha impetrato di stare sei mesi fuori della Parrocchia, deve esprimere chiedendo di stare altri mesi, ch'ha precedentemente avuta la licenza di sei mesi, della quale ha approfittato. Nel caso nostro la dispensa ottenuta da Eligio riguarda Bianca, e non la di lei madre e sorella, e riguardo al futuro matrimonio l'impedimento di consanguinità è distinto da quello d'affinità per modo, che chi è dispensato da uno non s'intende dispensato dall' altro. Parerebbe dunque, che potes-

se tacere la dispensa ottenuta, e che perciò la nuova dispensa non fosse surrettizia.

Non è poi necessario, ch' esprima, che il peccato fu un incesto, perchè in esso non consiste l'impedimento, nè le volte, che lo ha commesso colla madre, o colla sorella, poichè non è il numero, che produce l'affinità ma basta a produrla una sola unione carnale. Vi sono poi degli Autori, i quali sostengono, che potrebbe esprimere soltanto di aver commesso il peccato colla madre, perchè tanto la madre, quanto la sorella sono in primo grado, e lo provano dicendo, che siccome può eseguirsi una dispensa impetrata pel terzo grado di affinità a favore di persone, che sono in quarto grado, così non è mai surrettizia la dispensa, dall' impedimento contratto per la copula avuta colla madre, quando la copula si ebbe anche colla sorella.

Ma io ritengo diversa opinione. Sono di parere, che non sia necessario l' esprimere, che si è ottenuta la dispensa per l' impedimento di consanguinità esistente tra Eligio e Bianca, e così le volte ch' Eligio peccò colla madre e colla sorella della stessa Bianca; ma trovo indispensabile il dichiarare, che Bianca è consanguinea di Eligio, che peccò colla madre, e che peccò colla sorella. Non è egli vero, che tacendo la consanguinità il delitto è meno grave? che tacendo la copula avuta colla sorella si occulta, che quando Eligio la ebbe colla madre era e consanguineo ed affine insieme? che in conseguenza minore apparisce la reità? Se dunque dal silenzio delle cose notate ne deriva che Eligio è reo di minor colpa, è da dirsi, ch' osservando il silenzio, si cela quanto potrebbe rendere più difficile la dispensa, e che perciò si dovrebbe almen dubitare sulla validità della medesima.

Necessario è inoltre spiegare, che il matrimonio non è ancor celebrato, passando una gran differenza tra il matrimonio contratto e da contraersi. E qui chiuderemo colle parole, che leggonsi nell' istruzione ai Parrochi, ed ai Confessori sopra il ricorrere alla sacra Penitenzieria stampata e pubblicata in Roma e citata da Benedetto XIV. nella sua Istituzione 87. num. 25. *Accidit etiam nonnumquam per inadvertentiam exponentium ut gratiae juxta exposita obtentae, irritae evadant, eo quia causas,*

et circumstantias necessarias reticeant: unde fit quod litterarum executores, casu postea poenitentium examinato, rem aliter se habere, quam expressum fuerat, comperiant, et gratias subreptitias aut obreptitias esse inveniant: quare poenitentes confusi remanent, et spe novae Dispensationis se carere putantes, in praedictis vinculis, et obligationibus miserabiliter remanent. Lungi dunque dal tacere veruna circostanza è cosa più sicura indicarle tutte, onde non correr pericolo, che la dispensa sia invalida.

CASO IV.

* Festo Confessore avendo domandata alla sacra Penitenzieria una dispensa per Longino suo penitente riceve il Rescritto con questa indicazione: *Discreto viro Confessori, Magistro in Theologia, vel Decretorum Doctori, ex approbatis ab Ordinario.* Cercasi se non avendo egli la qualità indicata nella mansione possa eseguire la Dispensa, che si contiene nello stesso Rescritto?

D'ordinario la sacra Penitenzieria dirige la risposta alle suppliche: *Discreto viro Confessario et approbatis ab Ordinario*, e quando il Sacerdote, che riceve il Rescritto è Confessore approvato dall' Ordinario, non v'ha per questa parte difficoltà veruna, che possa eseguirlo usando delle facoltà, che colla consegna della lettera, che gli viene fatta dal penitente, o colla scelta in proprio Confessore che fa di lui il penitente stesso, gli vengono concesse. Ma se il rescritto della sacra Penitenzieria porta la mansione com' è esposto nel nostro caso, egli è evidente, che si ricerca un Confessore, il quale abbia ottenuta la Laurea dottorale in una pubblica Università o in Teologia, ovvero in Diritto canonico. Non basta, scrive Benedetto XIV. *Istituz.* 87. *n.* 37. nemmen al Sacerdote Regolare, che professi, o insegni la Teologia, o il Gius Canonico ai suoi Religiosi ne' Chiostri, nè che abbia nella Religione il titolo di Lettore e di Maestro, quando non abbia un espresso privilegio personale, o proprio del suo Ordine. Questo privilegio per concessione del sommo Pontefice Gregorio XIII. lo hanno i Padri della Compagnia di Gesù, i quali come può vedersi pres-

so la Croix nel *lib.* 6. *part.* 3. *de Matrim n.* 978. quantunque non abbiano conseguita alcuna Laurea Dottorale, nulladimeno possono aprire ed eseguire i Brevi della sacra Penitenzieria, quando sono Confessori approvati dall' Ordinario, e destinati dal loro Proposito Generale ad aprire, ed eseguire le dette lettere. Lo Sporer nel *Suppl. della Teol. Mor.* riferisce un Breve d' Innocenzo XI. col quale viene accordato un somigliante privilegio ai Lettori giubilati dell'Ordine dei Minori Osservanti. Dall' esposto pertanto è fuori di equivoco, che quando Festo non abbia alcun privilegio, che l' abiliti ad aprire e ad eseguire le lettere della sacra Penitenzieria, deve suggerire a Longino di presentarsi ad un Sacerdote, che sia fornito delle qualità indicate nella mansione della risposta ottenuta, che contiene la Dispensa per lui richiesta. Veggasi il lodato sommo Pentefice Benedetto XIV. nel luogo citato, ove accenna che tale è la sentenza dei Teologi e Canonisti, che vengono da lui notati.

CASO V.

Tizio ottenne dalla sacra Penitenziaria la facoltà di farsi dispensare sopra un impedimento occulto da un Confessore da essere eletto da esso, ed elesse il suo Parroco. Non avendo trovato nel Parroco quella discretezza e benignità, che desiderava, richiese da esso il Rescritto e ricorse ad altro Confessore. Cercasi se questi possa eseguire la dispensazione?

Rispondo che sì, perchè il rescritto della sacra Penitenziaria non perde il suo valore per essere stato aperto da un Confessore diverso da quello, che lo eseguisce. Nella Dispensa in fatti, come nota il Rosignoli *de Matr. cont.* 15. *praenot.* 25. viene indicato un Confessore discreto ed approvato dall' Ordinario, ma non è detto, che sia eseguita da chi apre il Rescritto, nè v' ha nulla, che osti per un tal fatto alla validità di essa. Inoltre questa dispensa deve eseguirsi pel foro interno secondo la forma e la natura della Confessione Sacramentale. Ora se sono validamente assolti quei penitenti, che dopo aver incominciata la loro confessione da un Confessore ricorrono per qualche ragionevole motivo ad un altro, pres-

so il quale la ricominciano, e la compiono; ne segue, che anche nel caso nostro poteva Tizio dopo essere stato dal suo Parroco, ricercare da altro Confessore la esecuzione dell' impetrata dispensa, e quindi è che il Confessore può validamente eseguirla.

CASO VI.

* Comerio novello Confessore riceve da un suo penitente un Rescritto della sacra Penitenziaria, che contiene la dispensa da un occulto impedimento. Trovandolo pieno di abbreviature ricerca una spiegazione di esse per leggerlo ed intenderlo?

D' ordinario i rescritti della sacra Penitenziaria non hanno certe difficili abbreviature e sono scritti in carattere nitido, sicchè non si ha molta pena a leggerli, anzi si leggono facilmente. Ho veduto per altro qualche volta simili rescritti con abbreviature moltissime senza interpunzione e dittonghi in carattere solito usarsi nelle Bolle, che spedisce la Dataria. Se tale fosse il rescritto presentato a Comerio, rispondo, che può egli facilmente raccogliere il senso dello stesso Rescritto colla semplice e distinta lettura, e per le abbreviature raccolgo qui a suo lume le principali tratte dal Navarro *Manuductio ad praxim*, *etc. lib.* 1. *cap.* 1.

Archiepus	Archiepiscopus
Alr	Aliter
Als	Alias
Absoluo	Absolutio
Aplica	Apostolica
Appbatis	Approbatis
Autte	Autoritate
Cardilis	Cardinalis
Canice	Canonice
Cen	Censuris
Circumpconi	Circumspectioni
Confeone	Confessione
Confeori	Confessori
Conione	Communione
Conscie	Conscientiae

Constituonibus	Constitutionibus
Discreoni	Discretioni
Dispensao	Dispensatio
Dnus	Dominus
Eccle	*Ecclesiae*
Effus	Effectus
Exit	Existit
Ecclis	Ecclesiasticis
Epus	Episcopus
Excoè	Excommunicatione
Fr	Frater
Frum	Fratrum
Gali	Generali
Humoi	Hujusmodi
Humlr	Humiliter
Infraptum	Infrascriptum
Irregulte	Irregularitate
Igr	Igitur
Intropta	Introscripta
Lia	Licentia
Ltima	Legitima
Lre	Litterae
Lite	Licite
Mrimonium	Matrimonium
Magro	Magistro
Miraonè	Miseratione
Mir	Misericorditer
Nultus	Nullatenus
Ordio	Ordinario
Ordinaoni	Ordinationi
PP	Papa
Pr	Pater
Pontus	Pontificatus
Prus	Praefatus seu **Praedictus**
Ptur	Praefertur seu **Praedicitur**
Pntium	Praesentium
Pbter	Presbyter
Pbricida	Presbytericida
Poenia	Poenitentia
Poeniaria	Poenitentiaria
Poe	Posse

Pror	Procurator
Qtnus	Quatenus
Qmlbt	Quomodolibet
Qd	Quod
Relari	Regulari
Relione	Religione
Roma	Romana
Snte vel Ste	Sancte
Saluri	Salutari
Sentia vel Sen.	Sententia
Spealr	Specialiter
Supplionibus	Supplicationibus
Spualibus	Spiritualibus
Tn	Tamen
Tm	Tantum
Thia vel Teolia	Theologia
Tli	Tituli
Venebli	Venerabili
Vre	Vestrae
Xpus	Christus

CASO VII.

Un Confessore, leggendosi nel rescritto della sacra Penitenzieria: *Quatenus si ita sit*, ovvero *si preces veritate nitantur*, oppure *quatenus si ita esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita, et consilia opportuna illi praestita inveneris etc.* ricerca 1. Se sia tenuto ad esaminare prima di procedere alla dispensa, se la cosa sia come fu esposta. 2. Se possa esaminare altre persone, ovvero se debba attenersi alla sola esposizione del penitente. 3. Se sia valida la dispensa eseguita senza il previo esame. 4. Se giudicando il Confessore che la dispensa è surrettizia possa il penitente ricorrere ad un altro Confessore, che la senta diversamente. Che si deve rispondere a tutte queste domande?

Al 1. Emerge dagli stessi termini, ch' usa la sacra Penitenzieria nelle Lettere di dispensa, che non può il Confessore senza grave peccato ommettere d'indagare la verità, ed esaminare se le circostanze esposte a quel sacro Tribunale siano vere, e specialmente se si verifichi

il fine per cui viene concessa la grazia, qual è d'impedire le discordie, i giudizj temerarj, le detrazioni, gli scandali ec. Egli per verità deve esercitare le parti di giudice, e di delegato con facoltà ristrette alle circostanze che sono state rappresentate. Ora come può senza un accurato esame prudentemente pronunciare, che così è lo stato delle cose, e che conseguentemente ha facoltà di dispensare? L'esame è dunque necessario, e pecca mortalmente se non lo premette.

Al 2. Il Confessore deve credere al penitente, perchè nel foro della Penitenza non han luogo testimonj, nè s'istituisce verun processo giudiziale. È però tenuto ad ammonire il penitente di sinceramente esporre la verità, e procurare di rilevarla col mezzo di opportune interrogazioni, non però esigere dallo stesso penitente il giuramento come opinò il Pontas *lib.* 8. *de Matr. cap.* 21. *n.* 19. perocchè questo è riprovato dai Teologi concordemente. Che se il penitente asserisce essere vere le cose esposte nella sua supplica, ed egli sapesse non essere vere, non deve nè può in tal caso eseguire la dispensa se non allora, che ciò avesse saputo per via di confessione. Così Benedetto XIV. nella sua notificazione 87. num. 34. ove scrisse: » Se poi il confessore sapesse non essere vero l'esposto, ancorchè il dispensando » costantemente asserisse esser vero, deve astenersi dal» l'eseguire la dispensa, purchè la notizia, che il fatto » non è vero, o che l'esposto non è sincero, non l'ab» bia avuta da altre precedenti confessioni del dispensan» do, essendo proibito il prevalersi delle notizie avute in » confessione, come al nostro proposito riflettono il San» chez, il De Justis, il Rosignoli, ed il Clericati ».

Al 3. Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione col sentimento di parecchi Teologi scrive: » Per lo » che conchiudasi che debbonsi premettere dall' Esecu» tore le diligenze del modo sopraccennato, e che non » permettendosi la dispensa è nulla, eccettuato il caso, » ch' egli per altra parte fosse già sicuro della verità di » tutto l'esposto e della sussistenza della causa ». Da questi principj pertanto inferisco, ch' essendo l'esame prescritto per conoscere se vi sono le circostanze e le cause rappresentate al sacro Tribunale, la dispensa è nul-

la tutte le volte, che il confessore non è a giorno de'fatti, ed ommette di prendere l'informazioni opportune nel modo sovraccennato, ed è valida allora, che dispensa omettendo l'esame per essere a cognizione della verità. Ma se dicesse nel Rescritto *si ita esse per diligentem oratoris examinationem*, dovrebbe il confessore per la validità della dispensa sebbene al fatto della verità premettere l'esame? Così opinò il Sanchez dicendo, che le dette parole non si devono prendere come se si leggesse. *Si ita est*, ovvero *Si preces veritate nitantur*, ma bensì come una condizione, senza di cui cade a terra tutta la validità della commissione, e che quindi senza di essa è invalida la dispensa. Ma con pace del per altro dottissimo Teologo, mi pare che tanto la condizione vi sia nelle voci *si ita est*, *si preces etc.* come nell' altre *si ita esse per diligentem etc.* In quelle prime parole non si fa che spiegare il modo, col quale il confessore deve venire in cognizione delle circostanze esposte, e perciò sostengo ch'è condizione senza di cui cade la validità della commissione non già l'esame, ma la cognizione nel confessore che fu esposta la verità.

Al 4. Non v'ha difficoltà, che possa il penitente ricorrere ad altro Confessore, purchè ciò non faccia per ritrovarne uno più benigno, che secondi la sua passione, ed il suo desiderio. Non può anche il Confessore esaminato meglio l'affare cangiar sentenza? E perchè dunque non potrà il penitente da un Confessore ricorrere all'altro più esperto, che forse meglio intenda il Rescritto della sacra Penitenzieria? Scrisse perciò Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione 87, che vi sono degli Autori, i quali ritengono, che il penitente non possa variare Confessore senza una nuova licenza del sommo Penitenziere, ed altri che sostengono il contrario, e conchiude: » Ma » Marco Paolo Leone ben pratico della sacra Penitenzie- » ria *nella pratica delle Lettere del sommo Peniten- » ziere part.* 1. *de forma Votorum al* §.. *Remanet tamen* » non ammette la variazione, se non nel caso, in cui l'Esecutore eletto, come pur troppo può succedere, si ritrovi ignorante.

CASO VIII.

Un Confessore dal suo esame rileva 1. che l'impedimento è noto a pochissime persone e ch'è noto nel luogo ove fu contratto, ma ococulto ove si trovano le persone. Ricerca dunque se nell'uno e nell'altro caso possa eseguire la dispensa, e se un impedimento pubblico, che divenne col tempo occulto sia atto a poter essere dispensato come occulto?

In due maniere può aversi espresso la sacra Penitenzieria nel Rescritto, che fu presentato al nostro Confessore. Si è l'una *dummodo impedimentum occultum sit*, ed è l'altra *dummodo impedimentum omnino occultum sit*. Se il sacro Tribunale si è servito della prima maniera, quando il delitto è noto a due od a tre, od anche a cinque persone, deve dirsi occulto, come col Fagnano abbiamo notato nel primo Caso di quest'articolo. E dello stesso parere è Marco Paolo Leone fu Procuratore dello stesso Tribunale, come può vedersi presso il cardinale Petra, ed anche il Tesauro pratichissimo della Penitenzieria di Roma e Penitenziere apostolico per molti anni nella Basilica Vaticana, e così Tiburzio Navarro ed il Siro, che furono per lungo tempo Penitenzieri apostolici nella Basilica Lateranense, ai quali quotidianamente il cardinale maggior Penitenziere dirige i Rescritti, che si danno ai penitenti, che sono in Roma. Noti per altro il nostro Confessore, che se dalle circostanze congettura, che l'impedimento occulto può in breve divenir pubblico, devè prudententemente astenersi dall'eseguir la dispensa. Così il Tesauro ed il Navarro.

Ma se la sacra Penitenzieria ha usata la seconda clausola, cioè *dummodo impedimentum omnino occultum sit*, come pur troppo è solita di ammetterla ove si tratta dell'impedimento di delitto e precipuamente ove ebbe luogo la macchinazione de'due maritati nella morte del conjuge; in tal caso, insegna il Fagnano, l'impedimento dev'essere tanto occulto, che *nulla ratione probari possit*, cioè noto al solo, o soli due delinquenti. In questa ipotesi adunque non può il nostro Confessore eseguire il Rescritto.

E non può parimenti eseguire il Rescritto allorchè l' impedimento è pubblico nel luogo ove fu contratto, sebbene sia occulto nel luogo ove si trovano le persone, quando questa circostanza non sia espressa nello stesso Rescritto. Quindi insegna il Navarro *Manuduct. lib.* 1. *cap.* 3. che non essendovi espressa la circostanza anzidetta deve esortare il penitente a procurarsi un nuovo Rescritto, che risani il primo, e quest' opinione viene detta anche dal sommo Pontefice Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione al num. 46.

Soddisfatte così le prime ricerche veniamo all' ultima, colla quale si vuol sapere se possa dispensarsi sopra un impedimento ch' è occulto, come occulto, quando nella sua origine era pubblico. La risposta a questo quesito è affermativa quando dal giorno del commesso delitto, o del contratto impedimento sieno passati dieci anni. Così insegna Benedetto XIV. al num. 47. riportando l'autorità di Marco Paolo Leone, che nella parte 2. *delle formule delle dispense Matrimoniali pag.* 133, scrive: *Notandum quarto et ultimo non implicare, quod aliquid a sui origine, et principio fuerit publicum, et tractu temporis fiat occultum. Tempus enim omnia devorat, et quoe non delet ab hominum memoria diuturnitas temporis! Hoc autem genus occultorum etiam plures meo tempore signatura Officii sacrae Poenitentiariae admisit, sed non eodem modo in omnibus casibus: in dispensationibus Matrimonialibus per decennium, in irregularitatibus per viginti, et triginta annorum spatium.*

E qui si deve notare, che se il delitto è noto come delitto soltanto non può proporsi alla sacra Penitenzieria come occulto, perchè s' ignora la pena, la censura, e l' impedimento annesso. Così Benedetto XIV. contro parecchi benigni teologi al n. 48. » Il pratico padre Te- » sauro scrive, nel suo Trattato *de Poenis Ecclesiasti-* » *cis* alla parte 1. cap. 22. §. *Animadvertendum* 2. » rigetta la sopraddetta (contraria) sentenza, come ri- » gettata dalla sagra Penitenzieria, al sentimento della » quale deve uniformarsi chi eseguisce i suoi Brevi, o » i suoi Rescritti. Ecco le parole del Tesauro. » *Aliqui audent ulterius, et dicunt: etiamsi sit publicum ut delictum, si tamen sit occultum in ratione poenae adnexae*

a jure, posse dispensari, vel absolvi ab illa tamquam in occultis. Tamen contrarium tenendum est, quia haec est juris ignorantia, quae non excusat ad hunc effectum, et hoc observat sacra Poenitentieria.

CASO IX.

* Un altro confessore rileva, che la copula avuta da Silvio con Berta allora maritata è pubblica, ma è occulta la promessa che vi fu d' insieme contrarre Matrimonio quando Berta fosse rimasta libera. Potrà egli procedere ad eseguire la dispensa?

Siccome il semplice commercio carnale senza la promessa di futuro matrimonio non induce l' impedimento *Criminis*; così nel caso nostro io ritengo che l' impedimento sia occulto, sebbene la copula sia pubblica. Benedetto XIV. nella citata sua notificazione al num. 48. asserisce, che non avrebbe alcuna difficoltà d' impetrar dalla sacra Penitenzieria la facoltà di assolvere come da delitto non pubblico ma occulto chi fosse entrato senza licenza nella clausura di monache, quando fosse stato ritenuto da tutti, ch' entrato fosse colla licenza, e similmente chi avesse ucciso volontariamente un uomo, quando venisse creduto universalmente che fu commessa l'uccisione per propria difesa, e parimenti chi scomunicato celebrò Messa, quando fosse stata comune opinione, che egli previamente avesse avuta l' assoluzione. Ed è chiara la ragione, poichè in questi casi è occulta dirò così quella parte del delitto, che trae con seco le censure, sopra le quali versa la facoltà della sacra Penitenzieria, sicchè se questo tribunale non dispensasse, o non accordasse la facoltà di assolvere, dovrebbe esporsi pubblicamente ciò che non si conosce, e così si andrebbe contro lo spirito dello stesso tribunale, ed a rendere soggetto di scandalo quella colpa, che prima non l' era. Lo stesso pertanto io sostengo, che debba conchiudersi nel caso nostro. È manifesta la copula, e non la promessa: dunque l' impedimento è occulto, ed appartiene la dispensa alla sacra Penitenzieria. Il Breve della dispensa può quindi eseguirsi.

CASO X.

Un Confessore legge nel rescritto, *dummodo separatio fieri non possit absque scandalo.* Cercasi cosa importino queste parole?

Intende con le accennate espressioni la sacra Penitenzieria di conceder la dispensa per togliere l' occasione di scandalo che si darebbe colla separazione de' due supposti conjugi. Quindi se la separazione può effettuarsi senza che vi si possa temere lo scandalo, la dispensa non può aver effetto, e deve considerarsi invalida, perchè manca della causa finale, per cui venne concessa.

CASO XI.

Tizio impetrò dalla sacra Penitenzieria un Breve con cui può essere dispensato dall' impedimento che contrasse peccando colla sorella di Francesca sua moglie. In questo breve si legge: *Sublata occasione amplius cum sorore Franciscae peccandi.* Ora abitando con Tizio la sorella di Francesca in una stessa casa, cercasi se il Confessore possa eseguire il Breve?

Se la coabitazione di Tizio colla donna è volontaria ed arbitraria, egli è evidente, che siccome il Confessore non può assolverlo senza che prima si separi dalla donna; così non può eseguir la dispensa, poichè la condizione posta dalla sacra Penitenzieria ha la natura di condizione necessaria. Se poi la coabitazione di Tizio non è volontaria, ma è necessaria, come sarebbe se la donna non avesse altro luogo conveniente ove ritirarsi, oppure e la donna e Tizio avessero bensì altra casa, ma non potessero separarsi senza scandalo e senza gravi inconvenienti; in tal caso il Confessore deve a Tizio prescrivere i mezzi, che vengono suggeriti, onde convertire l' occasione prossima in rimota, e quando ciò avvenga può assolverlo e dispensardo, altrimenti non può nè impartirgli la assoluzione, nè eseguire a di lui favore la dispensa.

CASO XII.

Publio Confessore avendo letto nel Breve: *Audita prius ejus Sacramentali Confessione*, ed ancora *Injuncta ei pro tali etc. gravi poenitentia salutari*, ricerca. 1. Se per effettuare la dispensa sia assolutamente necessaria la Confessione Sacramentale. 2. Se sia necessaria anche allora che il penitente non si conosce reo fuorchè di veniali peccati. 3. Se la dispensa sia valida quando il penitente si confessa sacrilegamente. 4. Quali penitenze debba imporre il Confessore allo stesso suo penitente. Quale a queste quattro domande dev' essere la risposta?

Al 1. Una volta si disputava fra i dottori se per la validità di queste dispense matrimoniali dovesse il Confessore ricevere la sagramental Confessione del dispensando, ed eseguire nello stesso tribunale di penitenza la concessione della sacra Penitenzieria, ma in presente cessa affatto ogni motivo di controversia, poichè nel Breve o nel rescritto s' inserisce la clausula *Audita prius Sacramentali Confessione*. Queste espressioni, come dice Marco Paolo Leone *l. l. pag.* 19. importano una vera condizione, cosicchè non adempiuta, la dispensa è di nessun valore.

Al 2. Quantunque non sia alcuno tenuto a confessarsi i peccati in altra valida confessione accusati, e nemmeno i peccati puramente veniali, tuttavia perchè la Chiesa può prescrivere la confessione sacramentale a chi vuole godere di qualche suo benefizio, deve il penitente confessarsi per essere dispensato dall' impedimento occulto, ch' egli ha, quand'anche non si conosca reo fuorchè di soli veniali, e se ricusa di farlo, non può godere del benefizio della dispensa, essendo la Confessione prescritta a ragione di condizion necessaria. Così comunemente gli autori contro il Gobat, ed il Lezana, perciocchè altrimenti cadrebbe quasi tutta la forza del Breve apostolico; *Absit*, dice il Tournelì de disp. c. 17. *ut in materia tanti momenti pars minus tuta teneatur*.

Al 3. Il Confessore non deve assolutamente eseguire la dispensa quando ha una morale sicurezza della nullità della Confessione. Tal è la sentenza comune degli auto-

ri. E la ragione è chiara, poichè siccome non può assolvere il penitente, così non può dispensarlo. Quando infatti si prescrive la confessione, si prescrive una confessione valida, e non sacrilega: se poi è sacrilega, manca la condizione, e la dispensa è invalida. Per altro insegna il Rosignoli, che se la confessione è sacrilega per difetto del necessario dolore, o per la reticenza di un peccato, che non ha connessione e relazione colla dispensa, non si deve ammettere per nulla la esecuzione, perchè da un canto vi sarebbe tuttociò che dalla sacra Penitenzieria si ricerca per la valida e legittima dispensa, e dall' altro la dispensa non ha veruna connessione colla Confessione sagramentale. Ma se la confessione è sacrilega per mancanza d' integrità intorno a ciò, per cui si domanda la dispensa, allora l' esecuzione è del tutto invalida, perchè mancano i requisiti per parte della causa, per cui la dispensa vien concessa. Chiuderò nullameno anche su questo punto colle espressioni sopra citate del Tourneli: *Absit ut in materia tanti momenti pars minus tuta teneatur*.

Al 4. Se nel rescritto della sacra Penitenzieria è indicata la penitenza da imporsi, allora il Confessore non ha arbitrio, e deve commettere al penitente di praticare le opere ingiunte: se poi non si fa alcuna menzione, deve imporre quella penitenza, che sia proporzionata agli eccessi commessi, avuto riguardo alle circostanze del penitente. D' ordinario nei Brevi e Rescritti della sacra Penitenzieria s' ingiunge la Confessione mensile per tutto quel tempo, che giudicherà opportuno il Confessore, ed altra opera salutare da indicarsi dal Confessore medesimo: *Injuncta ei pro tam enormis libidinis excessu gravi poenitentia salutari, ac confessione Sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum*, e si soggiugne, *et aliis injunctis, quae fuerint de jure injungenda*. Se così fosse il breve, il Confessore non ha se non da imporre la penitenza salutare, e stabilire il tempo entro cui il penitente debba accostarsi al Tribunale di Penitenza una volta per ciaschedun mese, con riflesso ai delitti commessi, alla qualità della persona, allo stato, al sesso ed alle circostanze della medesima, alle pratiche di pietà eseguite in penitenza di altra confessione se l' ha fatta, ed anche agli altri peccati,

che fossero stati accusati, il che viene espresso da quelle parole, *et aliis injunctis, quae fuerit de jure injungenda.*

CASO XIII.

Tizio presentò al suo Confessore un Breve, con cui gli venne concessa la facoltà di assolverlo dall'incesto e dispensarlo dal primo grado di affinità per la copula avuta colle due sorelle Berta e Francesca. Cercasi 1. Se non volendo Tizio godere del benefizio della dispensa sopra l'impedimento possa un semplice confessore assolverlo dall'incesto. 2. Se venendo differita l'esecuzione della dispensa a sei mesi, possa il Confessore assolverlo anche dagl'incesti commessi in questo frattempo. 3. Se essendosi differita la esecuzione della dispensa per alcuni anni, e frattanto Tizio non abbia commesso altri incesti, possa essere validamente assolto?

Al 1. Rispondo che no. La sacra Penitenzieria accorda la facoltà di assolvere dagl'incesti riservati all'Ordinario, affinchè il penitente possa essere capace di godere il benefizio della dispensa, ch'è accordata in ordine al Matrimonio da contraersi. Quando Tizio non vuole l'esecuzione della dispensa, egli non ammette la causa finale, per cui fu accordata la facoltà di assolvere. Cessata la causa finale, è nulla la facoltà attribuita. Dunque Tizio non può da un semplice Confessore essere assolto dall'incesto, ma deve ricorrere al confessore, che ne ha la facoltà dall'Ordinario.

Al 2. Se il ritardo dell'esecuzione procedette da legittimo impedimento, non dubito, che il Confessore possa assolvere Tizio anche dagli eccessi, che ha commesso dopo l'impetrazione della dispensa: poichè la clausola *hac vice absolvas*, che si mette nel Breve, trattandosi di una grazia liberalmente concessa da chi la può accordare, non limita la facoltà ai peccati commessi prima, ma eziandio a quei che possono essere commessi fino all'esecuzione. Si noti per altro, che la dilazione dev'essere di un tempo discreto, quale appunto sarebbe di sei mesi, e non di più lungo tempo, poichè allora non avrebbero ad avverarsi moralmente le parole *hac vice.* Ma se la dilazione fosse fatta ad arte, dico, che il Con-

fessore non potrebbe assolvere. Tizio, conciossiachè *fraus et dolus nemini patrocinatur*. Chi mai può credere che sia mente della sacra Penitenzieria, che la dispensa si differisca ad anni ed anni, e che si protragga per pochi mesi senza legittima causa? Così il Delugo *de Poenit. disp.* 20. *sect.* 8. *n.* 126.

Al 3. Se sussiste la causa, per la quale fu domandata la Dispensa, Tizio anche dopo alcuni anni può verificarla, quando non abbia commessi nuovi incesti, e può essere assolto dai precedenti. La ragione si è, perchè sussistendo la causa, sussiste altresì la facoltà di dispensare, quando la stessa facoltà non sia limitata ad un tempo determinato. Ora per verificare quelle parole *hac vice* basta, com'insegna il Delugo, una di queste tre cose, cioè o che il tempo dell'assoluzione non sia notabilmente distante dalla concessione, o che vi sia una causa legittima della dilazione, o finalmente che l'assoluzione non si estenda se non ai peccati narrati. Se dunque Tizio non commise nuovi incesti, in lui ha luogo la terza condizione, e quindi può essere assolto dagl'incesti fatti prima della dispensa onde godere di questa il benefizio.

CASO XIV.

Cercasi se la rinnovazione di un Matrimonio invalido per un occulto impedimento debba farsi alla presenza del Parroco e dei Testimonj, oppur basti il mutuo consenso dei contraenti senza l'assistenza di chichessia?

D'ordinario nel Rescritto della sacra Penitenzieria si trova espresso: *Ut uterque inter se de novo secreto ad evitanda scandala, contrahere et in eo postmodum remanere libere et licite valeant, misericorditer dispenset.* Da queste parole dedussero alcuni autori, che nella rinnovazione del matrimonio debba esservi il Parroco ed i testimonj. E poichè talvolta il lodoto sacro Tribunale notò: *Servata forma Concilii Tridentini contrahere*, inferirono, che si dovessero anche far le denunzie, quando non fossero dispensate dal Vescovo. Il Concina *lib.* 2. *de Matrim. diss.* 4. *cap.* 7. *n.* 13. stabilisce col comune parere dei Teologi, che debba rinnovarsi il consenso

nelle forme volute dal Concilio, quando si tratta di un impedimento divenuto pubblico, e quanto all' occulto s' unisce al Comitolo, che riferisce l' oracolo di viva voce fatto da Clemente VIII. al p. Tuccio, con cui comandò, che anche negl' impedimenti occulti rinnovar si debba il consenso alla presenza del Parroco e dei testimonj, poichè il consenso di già prestato in faccia alla Chiesa è di niun valore.

Contuttociò l' opposta sentenza è l' universalmente abbracciata, e sostenuta dal gran Lambertini nella sua Notificazione 97. al num. 62. colle seguenti ragioni. 1. Perchè così ha definito la sagra Penitenzieria dopo aver sentito l' oracolo di S. Pio V. come riferisce il Navarro *Consult. 4. de Sponsalib.* 2. Perchè così ha più volte dichiarato la sagra Congregazion del Concilio, come si ha presso il Fagnano, ed in varie Decisioni, come nella Sipolense 20. luglio 1609, e nella Constantinopolitana 2. dicembre dello stesso anno. 3. Perchè insorto dubbio su tal cosa fra gli Uditori della sagra Rota Romana, il Cardinal Caraffa ne chiamò due e fece loro vedere, che le decisioni della Congregazion del Concilio erano secondo lo stile della sagra Penitenzieria, e secondo la dichiarazione di S. Pio V., dal che si acchetarono essi, e d' allora in poi seguirono la stessa norma. 4. Riferita in conferma di ciò l' autorità de' Teologi e Canonisti dimostra al num. 63. colla ragione, che seguendo la dottrina esposta non possono avvenire gli assurdi, pe' quali il Tridentino ha fatto quella legge. » Non avendo avuto, » egli dice, il sagro Concilio di Trento altra mira nel » volere, che il matrimonio si contragga avanti il Par- » roco e due testimonj, che di levare i matrimonj clan- » destini, dai quali bene spesso derivava, che dopo aver » uno fatto segretamente un matrimonio senza il Parro- » co, e due testimonj ne faceva un altro o nella stessa » maniera, o pubblicamente avanti il Parroco e due te- » stimonj, qual grave disordine, siccome non può suc- » cedere, quando si è già contratto pubblicamente il » Matrimonio avanti il Parroco e due testimonj, ancor- » chè sia nullo per un impedimento dirimente occulto, » così essendo già stato presente coi testimonj il Curato » al primo matrimonio riputato valido, perchè l' impe-

» dimento era occulto, non è d' uopo nel rivalidare il » matrimonio, ossia nel rinnovare il consenso, il farlo » nella stessa maniera, dovendo bastare, che la rinno- » vazione si faccia segretamente fra gli stessi conjugi, » come bene al proposito avverte il Pontas nel suo Di- » zionario dei casi di coscienza alla parola *Matrimonium* » cas. 4. e 5. »

» Trattasi (soggiugne al n. 64.), come ognuno » può conoscere dal detto finora nel caso presente, di » un matrimonio contratto avanti il Parroco e due testi- » monj, essendovi però di mezzo un impedimento diri- » mente occulto. Coerentemente dunque alle riferite dot- » trine la clausola del Breve della sagra Penitenzieria, » in cui si dice, che il matrimonio colla donna di nuo- » vo si faccia, e si rinnovi il consenso *secrete ad evi-* » *tanda scandala* dovrà eseguirsi mediante un consenso » da darsi reciprocamente fra le parti, senza che sia » d' uopo il darlo avanti il Parroco, come ben anche » si avverte nell' istruzione pei novelli Confessori stam- » pata in Roma. »

CASO XV.

Atanasio desidera di sapere, come adempier si possa la clausola *Pars inscia certior fiat*, ma però *ita caute ut delictum nunquam detegatur.* Cercasi 1. Se questa clausola importi una semplice istruzione, ovvero se sia una rigorosa condizione. 2. Come in pratica adempier si possa alla detta clausola?

Al 1. Quest' è veramente tutto il difficile, ch' importa l' esecuzione di una dispensa. Confessa il Clericato *Matrim. decis.* 50. *n.* 31. di aver più volte in ciò sudato e stentato. Quindi per liberarsi da tale impiccio, hanno alcuni asserito, che la clausola accennata non contiene una vera condizione, ma bensì una semplice istruzione, e quindi opinarono, che la sagra Penitenzieria colle dette parole non altro intenda fuorchè di ammonire l' Esecutore ad usar diligenza per veder s' è possibile d' informare della nullità del matrimonio la parte ignara senza scoprire il delitto, omettendo ogni avvertimento allora che non si potesse farlo se non col rischio

evidente, o di gravi amarezze fra i conjugati, oppure, che la parte dica di non volere innovare il consenso, ma di starsene in libertà. Pensano poi altri, che la detta clausa importi una vera condizione, ma tale che si deve eseguirla se si può, e che si tralasci quando si temano degl' inconvenienti.

Ma non così Benedetto XIV. nella più volte lodata sua Notificazione 87. al num. 68. il quale ritiene non potersi ammettere » che la clausola importi istruzione e » non condizione, essendo già proposizione assicurata fra » i Giuristi, che l' ablativo assoluto (qual è quello del » Rescritto *certiorata parte*) importa una vera condizio- » ne; nè potersi ammettere, ch' essendo condizione, si » possa tralasciare, ancorchè concorrano l' esposte gra- » vissime circostanze, appoggiandosi la clausola alla di- » sposizione del Gius comune, che nella rivalidazione » del Matrimonio vuole un vero nuovo consenso di am- » bedue i contraenti colla notizia in chi ne ignora la » nullità, acciò il suo nuovo consenso non si dica dato » *per errorem*, o per meglio dire, acciò non continui » il primo di lui erroneo consenso dato quando fu con- » tratto la prima volta il matrimonio ». Assicura poi egli al num. 80. che la sagra Penitenzieria ha sempre abbracciata delle due accennate sentenze la seconda, come si raccoglie dalla clausola, di cui parla, ed aggiunge, che l' Esecutore *deve nell' esecuzione conformarsi al di lei sentimento.*

Al 2. Varj sono i modi, che vengono assegnati per adempiere alla clausola di cui parliamo. 1. Chi sa l'impedimento dica al conjuge ignaro, come sospetta, che per qualche causa sia invalido il Matrimonio contratto, e che perciò a togliersi di questo dubbio e per quiete di sua coscienza si rinnovi il consenso. 2. Chi parimenti sa l' impedimento dica all' altro, mi ami tanto, che se ora fossi libero contrarresti con me matrimonio? e rispondendo il conjuge ignaro di sì, e dandosi scambievolmente un nuovo consenso, resta a tutto provveduto. 3. Chi sa l' impedimento dica all' altro, che nel primo contratto diede invalidamente il consenso, e che per consiglio del suo Confessore, e quiete di sua coscienza è necessario, che lo rinnovino, il che egli fa ben volentieri, ed ade-

rendo l'altro, resta rinnovato il consenso colla sufficiente notizia della nullità del matrimonio, senza che si scopra l'impedimento. 4. Quando ogni altro modo non possa usarsi pegli sconcerti, che si temono, la parte conscia *accedat ad conjugem insciam impedimenti, et cum ea habeat copulam affectu maritali*, qual effetto materiale si deve supporre nell'altra parte, ed in quest'atto in caso di bisogno si può riporre il consenso sufficiente alla rinnovazione del matrimonio, senza che si scopra il delitto da cui nacque l'impedimento.

Ma tutti questi modi possono essere ammessi, cosicchè eseguito o l'uno o l'altro debba conchiudersi, che la parte fu certificata della nullità del Matrimonio contratto, e che abbia prestato il libero e volontario suo assenso per la rinnovazione? Io dico, che il solo terzo modo è quello, che con sicurezza si può abbracciare, e che gli altri tre non sono punto sicuri. Non può infatti essere ammesso il primo modo, perchè il sospetto è molto differente dalla certezza, e chi dice di sospettare non fa sì, che chi l'ascolta tenga per certo quello di cui sospetta; il che certamente non è secondo la clausola *certiorata parte de nullitate prioris consensus*. Lo stesso deve dirsi del secondo modo, perchè la parte ignara della nullità non viene per alcun conto a rilevarla, ma resta sempre nell'opinione che il di già prestato consenso all'atto del supposto matrimonio sia stato valido. Non è da ammettersi il quarto modo, conciossiachè comunque si voglia credere, che si rinnovi il consenso colla copula fatta con affetto maritale, egli è certo, che in questa maniera la parte ignara non viene a rilevare la nullità delle nozze contratte, come prescrive la sacra Penitenzieria.

Il solo terzo modo è dunque quello, ch'abbracciare si può con sicurezza, il quale solo viene approvato da Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione 87. dopo aver rigettato gli altri tre sopra accennati. Eccone le ragioni. 1. Perchè con esso viene cerziorata la parte ignara della nullità del Matrimonio. 2. Perchè non si scopre il delitto, da cui procede l'impedimento e la nullità. 3. Perchè in esso non ha luogo nè menzogna, nè inganno, ma bensì la pura verità; essendo verissimo,

che nel primo matrimonio ha dato invalidamente il consenso. Questo modo soltanto è dunque da adottarsi.

CASO XVI.

Un Confessore teme fondatamente ch' avvertita la parte ignara nel modo testè divisato della nullità del matrimonio, verrà lo scioglimento di esso con disonore della famiglia, con iscandalo del prossimo, con dissidj e danni de' parenti ec. Come deve egli regolarsi in mezzo a tante critiche circostanze?

Nemmen in tal caso si può il Confessore servire di uno de' tre modi riprovati; ma deve nuovamente ricorrere, dice il gran Lambertini *n.* 80. al maggior Penitenziere » potendo darsi, che per ragione delle sue circo» stanze o receda dal rigore prefisso, o prenda la fa» coltà dal sommo Pontefice, il quale, non trattandosi » d' impedimento di errore di persona, che sarebbe im» pedimento di Gius naturale, ma degli altri impedi» menti, che sono di Gius positivo, non solo può to» gliere di mezzo gli effetti già da esso prodotti, come » giornalmente si vede nelle legittimazioni, che da *in* » *radice matrimonii*, ma essendovi già stato in princi» pio un consenso naturale, potrebbe forse, se volesse, » dispensare dalla rinnovazione del consenso ». Soggiugne poi, che siccome è difficile di ottenere siffatta dispensa, così deve il Confessore far ricorso al vescovo, ed a lui, taciuti i nomi dei conjugati, rappresentare ogni cosa, ed attendere il consiglio e la decisione di quanto deve operare in così scabroso emergente.

Vi sono, è vero, dei Teologi, che opinano diversamente, ma chi può con tranquilla coscienza discostarsi dal parere del sapientissimo Lambertini pratico cotanto di tali materie, e della sagra Penitenzieria? Lo stesso p. Antoine dopo aver riferita la sentenza di quei, ch' insegnano, essere sufficiente nell' addotte circostanze la copula fatta con affetto maritale, soggiugne, che si deve ricorrere ad uomini dotti e massimamente al Vescovo: *In his et aliis gravibus difficultatibus consulendi sunt viri docti, sed praestertim Episcopus loci.* E per verità chi è tenuto a render conto delle pecorelle? I Teo-

logi od i Pastori quali sono i Vescovi, ed il Pontefice sommo? Non è egli vero, che i Pastori sono stati stabiliti da Dio pel governo del gregge, e che dessi perciò hanno da Dio un lume speciale per adempiere il loro ministero, del quale render devono ragione strettissima? Se pertanto i Pastori che soli possono legittimamente dispensare limitano le loro dispense, come mai potranno i Teologi ampliarle? Forse perchè con quella clausola non possono eseguirsi? Questo non attribuisce ai Teologi facoltà alcuna di operar come pensano. Si deve quindi ricorrere nuovamente ai Pastori, esporre le circostanze tutte, ch' impediscono d' osservare la clausola opposta; e se crederanno di dispensare la cosa sarà finita, se no, essi renderanno conto a Dio, e non il Confessore, nè i Teologi. In questi casi adunque non molto frequenti, ma però non molto rari, come pensa lo Sporer, il Confessore poste da parte le opinioni de' Teologi e de' Casisti ricorra al Vescovo, ed alla santa Romana Sede.

CASO XVII.

** Un Parroco ricerca 1. Come debba invalidare un matrimonio occulto contratto con un impedimento, che ora divenne pubblico. 2. Se i Vescovi debbono facilmente permettere i matrimonj occulti. 3. Se avendo sofferto dell' inquietudini in una certa occasione, possa per queste come Esecutore apostolico esigere almeno qualche piccola cosa?

Al 1. Finchè il matrimonio occulto non divien pubblico, non si può nemmen dire che sia pubblico l' impedimento. Infatti non si dice giammai, che taluno abbia un impedimento, finchè non sia per contrarre od abbia contratto il Matrimonio. Si scuopre per esempio, che un uomo è consanguineo od affine di quella donna, con cui contrasse occultamente il conjugio. Quando mai si può dire che l' impedimento sia pubblico se a notizia del pubblico non sono giunte le nozze già celebrate? Anzi il titolo di consanguineo od affine non rende sospetta la coabitazione, e confluisce a tenere maggiormente celato il matrimonio. Ma supposto, che sia il conjugio occulto, e pubblico l' impedimento, ognun vede, che in ta-

le ipotesi convien rinovare il consenso alla presenza dal Parroco e dei testimonj osservando le cautele notate nei due capi antecedenti, quando vi sia il pericolo, che uno dei conjugi sapendo l'impedimento voglia disciogliere l'unione conjugale con grave danno dell'altro.

Al 2. Secondo il sentimento di Benedetto XIV. espresso nella sua Costituzione *Satis vobis* il Vescovo non deve permettere, che si contraggano Matrimonj occultamente senza aver esaminato la qualità, il grado, e la condizione di quei, che lo ricercano se siano o no figli di famiglia, e se le nozze, che pretendono di fare, siano tali, che il padre loro, o il tutore, od altri da cui dipendono, aver possano motivi giustissimi d'opporvisi. Da ciò si raccoglie, come i Vescovi non debbono essere facili nel concedere tali licenze, nè devono inoltre concederle se non per santissimi motivi, perchè si porge occasione con siffatti conjugj di mormorazioni gravissime, perchè espone la prole al pericolo di non essere conosciuta per legittima, non essendo tenuti per marito e moglie i di lei parenti, e perchè molti altri inconvenienti ne nascono, come pur troppo l'esperienza ci avvisa. Quindi il lodato sommo Pontefice per ovviare possibilmente a tali inconvenienti, vuole, che il Vescovo dopo l'indicato diligente esame deputi il Parroco di uno dei contraenti ad assistere al matrimonio, e non senza una gravissima causa altro Sacerdote distinto dal Parroco; vuole, che il Parroco presenti al Vescovo la testimonianza del matrimonio celebrato coll'indicazione del tempo, del luogo, e de' testimonj, che vi furono presenti; vuole, che questa testimonianza si trascriva in un libro diviso da quello, in cui i Parrochi notano i Matrimonj, e che questo libro si conservi suggellato nella Cancelleria Vescovile, nè si apra fuorchè occorrendo di notare nel medesimo altro simile matrimonio; vuole che con lettere scritte di mano dei parenti, e di altra persona degna di fede si notifichi la prole nata, acciò ne sia fatta annotazione in altro libro da conservarsi colla stessa diligenza; vuole finalmente che il Parroco, o quello che fa le sue veci, avverta tali conjugi, che se non avviseranno il Vescovo della prole nata, saranno denunziati come con-

jugi senza che più resti occulto il loro matrimonio, non dovendo i figli risentirne alcun pregiudizio.

Al 3. Giudica il Navarro, che gli esecutori delle dispense Pontificie non possono solamente esigere, ma neppure ricevere cosa alcuna a titolo di ricompensa o di premio. Nei rescritti si trova talora: *Mandamus, quatenus deposita per te omni spe cujuscumque muneris, aut praemii etiam sponte oblati, a quo te omnino abstinere mandamus ..... quod si spreta monitione nostra hujusmodi aliquid muneris aut praemii occasione dictae dispensationis exigere aut oblatum recipere temere praesumpseris, excommunicationis latae sententiae poenam incurras.* S. Carlo nel 5. Concilio di Milano ordinò, che per tali dispense non si potesse ricevere nè dal vescovo nè dal vicario cos' alcuna, per quanta fatica si dovesse sostenere nell' esame dei testimonj, e nell' esecuzione delle medesime. In conseguenza neppure il Parroco per qualunque incomodo sofferto può ricevere, e molto meno esigere alcun compenso.

CASO XVIII.

Un Confessore ricerca in qual modo debbe usare la potestà, che gli vien delegata per effettuare la dispensa. Che gli si deve rispondere?

Il Confessore dopo aver imposta la penitenza a tenore del Rescritto e congruentemente ai peccati esposti, deve usare la potestà, che gli fu delegata nella stessa sagramental confessione, e quindi data l' assoluzione dalle censure, e dai peccati nella forma consueta, dev' aggiungere: *Et insuper Auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento* (e qui dica il nome dell' impedimento) *ut praefato impedimento non obstante Matrimonium cum data muliere* (ovvero) *cum dato viro servata forma Concilii Tridentini contrahere, consummare ac in eo remanere licite possis et valeas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen*: Indi aggiunga: *Insuper eadem Auctoritate Apostolica prolem, quam ex Matrimonio suscepisti, et susceperis legitimam fore decerno, ac declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

CASO XIX.

Leggendosi nel Breve: *Praesentibus sub poena excommunicationis laniatis*, si ricerca 1. Quando si debba lacerare il Rescritto e se basti toglierví il sigillo, ovvero dividere la carta per mezzo sebbene possa venir letta da chicchessia. 2. Se non avendo lacerato od abbruciato il Rescritto sussista ciò nullaostante la dispensa?

Al 1. Il Rescritto deve essere lacerato più presto, che sia moralmente possibile. Non basta poi il togliergli il sigillo, nè lo squarciarlo a mezzo, perchè non si soddisfa al doppio fine inteso dalla sacra Penitenzieria, cioè che siffatti Brevi non giovino nel foro esterno, e che non si possa venir in cognizione nè del Rescritto, nè del delitto del Penitente. Nel modo indicato si soddisfa al primo fine, conciosiacchè la carta senza sigillo, o squarciata non è di alcun valore, ma non si soddisfa al secondo se non col rendere il Rescritto in tanti pezzi per modo, che non possa venir letto secondo la forza della voce *laniatis*. La più sicura cosa ell'è di abbruciarlo, anzi in alcuni Rescritti ho letto io stesso, che in luogo della voce *laniatis* si è usata l'altra *combustis*.

Al 2. La dispensa sempre sussiste, perchè colla clausola *laniatis* la sacra Penitenzieria intese di ovviare ai due inconvenienti sopra indicati, e non già di render nulla la dispensa, posto che la stessa clausola non venga eseguita. Quindi non si dice *sub poena nullitatis, petitae dispensationis*, ma solamente *sub poena excommunicationis*, ond'è che la dispensa sussiste, a fronte dell'omessa lacerazione, ma per questa mancanza pecca gravemente il Confessore, ed incorre la Scomunica, che vuol dire, come spiega il gran Lambertini *n.* 53. » la scomunica maggiore, intendendosi sotto nome di Scomu» nica assolutamente proferita la Scomunica maggiore, » la quale nel caso nostro s'incorre *ipso facto*, essen» do *latae sententiae* ».

CASO XX.

* Un Parroco pretende, che sia nulla affatto la dispensa restituendo al penitente il Rescritto e che si possa scrivere nel libro dei Conjugati il matrimonio, che venne segretamente contratto con dispensa Apostolica da due concubinarj tenuti pubblicamente per marito, e moglie. Cercasi se sia da ammettersi l'opinione di questo Parroco?

L'opinione del Parroco intorno alla restituzione del Rescritto al penitente sarà forse appoggiata a quelle espressioni del rescritto medesimo: *Neque ea latori restituas, quod si restitueris nihil ipsi praesentes litterae suffragentur.* Ma la voce *suffragentur* non riguarda la dispensa di già eseguita, ma bensì il foro esterno e giudiciario, come spiega il Navarro *Manuduct. part.* 2. *cap.* 2. ove scrive: *Idest non suffragentur in foro judiciario, nam secuta legitima executione gratiae absolutionis et dispensationis in foro conscientiae, semper validae remanent in foro conscientiae, quamvis in foro fori suffragari non possint.* Quindi se l'impedimento occulto diventa pubblico, può il giudice Ecclesiastico procedere alla separazione dei conjugi, quantunque nel foro della coscienza possano rimanere uniti, ed usare del matrimonio. Avverte però Benedetto XIV. nella più volta citata sua Notificazione, che il giudice Ecclesiastico avvertito dal Confessore della di già ottenuta dispensa deve desistere dal suo processo. *Judex habuit*, così anche il Clericati citati dal lodato sommo Pontefice, *num.* 51., *talem qualem notitiam hujus delicti, proeurat per examen testium illud probare, ut puniat delinquentes, poterit ne Confessarius eumdem Judicem admonere de dispensatione elargita ad hoc, ut desistat a formatione processus? Affirmative respondet Filliucius Tamburinus etc. dummodo secreto moneat Episcopum, Parochum, Judicem qui omnes acquiescere debebunt hujusmodi notitiae, ac certificationi.* Dopo le quali parole segue immediatamente il citato sommo Pontefice: » E qualche volta abbiam » veduto scriversi dal Cardinale sommo Penitenziere a » chi non voleva quietarsi che si quietasse ».

Se dunque la restituzione del Rescritto non infirma la dispensa e nemmeno l'annulla, ha detto male il Parroco asserendo il contrario, e dovea dire piuttosto, che il Confessore pecca mortalmente così facendo, ed incorre la pena della scomunica maggiore, poichè non adempie alla clausola *laceratis*, *laniatis* o *combustis*, come abbiam dimostrato nel caso precedente.

Quanto poi allo scrivere cautamente il Matrimonio dei Concubinarj nel libro dei Conjugati è da osservarsi, che nel tempo in cui il più volte ricordato sommo Pontefice era Canonista della sacra Penitenzieria s'introdusse, com' egli afferma al n. 57. un nuovo stile, cioè, » che quando i Concubinarj riputati conjugi, e che avevano fra di loro un impedimento dirimente ricorrevano » per avere la facoltà, e la dispensa di contrarre il Matrimonio avanti il Parroco, e due Testimonj confidenti, si facessero due spedizioni separate una della Dispensa sopra l'impedimento alla clausola *laceratis*, » l'altra senza la clausola *laceratis* sopra la facoltà di » contrarre il Matrimonio avanti il Parroco e due testimonj col peso imposto al Parroco di notare nel libro » il Matrimonio, ma cautelatamente, come si è detto di » sopra. Cioè » che non possa esser veduto da ciascheduno, acciò volendosene l'attestazione da chi ne ha » bisogno sia sempre il Parroco, o il di lui successore » in grado di poterla dare, ed il Parroco conservando » la facoltà concessagli dal sommo Penitenziere, sia altresì in grado di poter giustificare la sua condotta ». Da questa dottrina è facile inferire, come si debba intendere l'opinione del nostro Parroco volendo tenerla per buona. Per iscrivere nel libro de' Conjugati le nozze contratte da due concubinarj riputati conjugi devono aversi le lettere della sacra Penitenzieria senza la clausola *laceratis*, altrimenti non si può usare delle medesime *extra actum Confessionis*; deve scriversi il Matrimonio con la cautela indicata senza far cenno della dispensa dell'impedimento, perchè questa è compresa nelle lettere colla clausola *laceratis*; deve conservarsi l'altro Rescritto, ch' abilita ad assistere al matrimonio senza le prescritte denunzie a giustificazione dell' operato.

IMPRECAZIONI

CASO I.

Una donna rabbiosa per temperamento spesse volte prorompe per abito in imprecazioni contro de' suoi figliuoli, e de' suoi domestici, dicendo: *il Diavolo ti porti*, *tu possi morire*, *sii impiccato*, *ti rompi il collo* ec. Cercasi 1. Se quest' imprecazioni sieno mortalmente peccaminose. 2. Quando in pratica lo sieno, e quando no. 3. Come regolar si debba il Confessore con questa donna; e con tutti quei, che abituati sono in tal genere di peccati?

Al 1. L'imprecazione è un desiderio dell' altrui male spiegato con parole. Così s. Tommaso 2. 2. *q.* 76. 1. *Et expressio quaedam affectus desiderantis malum.* Se il fare ad altri male è peccato di suo genere mortale, ne segue, che anche il desiderio di farlo, e molto più lo spiegarlo con parole dev' essere egualmente di suo genere peccato mortale, poichè quello che non è lecito di fare nemmen è lecito di desiderare. *Facere aliquod* scrive il santo Dottore nel luogo citato, *et velle illud se consequuntur in bonitate*, *et malitia*, *ut ex supradictis patet. Si enim aliquis imperet*, *vel optet malum alterius*, *in quantum est malum*, *quasi ipsum malum intendens*, *sic maledicere utroque modo erit illicitum.* E soggiunge al 3. argomento. *Vel malum alterius secundum se repugnat charitati qua diligimus proximum volentes bonum ipsius*: *et ita secundum suum genus est peccatum mortale*, *et tanto gravius*, *quanto personam*, *cui maledicimus*, *magis amare et revereri tenemur.* L'imprecazione adunque di sua natura è illecita, e mortalmente peccaminosa.

Al 2. Affinchè l' imprecazione sia in pratica peccato mortale, tre cose devono concorrervi. 1. Che il male desiderato sia grave; 2. Che sia desiderato di cuore,

sicchè all' espressioni della lingua corrisponda l' animo ; 3. Che ciò sia fatto con piena deliberazione. Qualora vi manca una di queste condizioni, l' imprecazione non è peccato mortale. *Contigit tamen*, dice s. Tommaso dopo le allegate parole, *verbum maledictionis prolatum esse peccatum veniale, vel propter parvitatem mali, quod quis alteri maledicendo imprecatur, vel etiam propter affectum ejus, qui proferi maledictionis verbum dum ex levi motu, vel ex ludo, aut ex subreptione aliqua talia verba profert; quia peccata verborum maxime ex affectu pensanda.* Saranno dunque veniali l' imprecazioni se la materia sarà un leggier male, se saran proferite per ischerzo o senza sentimento dell' animo, se partiranno da un impeto di collera, o da altra causa, che faccia sdrucciolare la lingua senza avvertire a ciò che si dice.

Sono per altro da notarsi qui due cose ad istruzione de' Confessori. La prima si è di non credere a quei penitenti, i quali pretendono di aver dette senz' animo cattivo l' imprecazioni, che vomitano nelle lor collere, perchè se ne sono subito pentiti. Il pentimento non esclude l' anteriore perversa intenzione e desiderio, che avvenga al prossimo il male imprecato. Anzi siccome è proprio delle passioni, che quanto sono più violente altrettanto più presto si raffreddano e destano il pentimento; così il pentimento suppone la violenza della passione ed insieme il peccato. Il Confessore adunque non iscusi tali penitenti da peccato mortale, e allora specialmente se han usata poca cura nel reprimere la loro collera, poichè in questo caso se le imprecazioni non sono direttamente volontarie in se stesse, lo sono indirettamente nella lor causa. Si dà assai di rado, che l' ira sia in un punto così violenta da render la persona incapace a conoscere l' imprecazioni, che pronuncia, ed è certo, che ad un tal eccesso lungi dall' arrivare tutto in un punto si arriva grado a grado, sicchè la persona ha tempo di reprimerla ne' suoi principj e nei moti meno violenti. Se in questi principj ella manca, l' offuscamento, che ne segue, è volontario in causa, e volontarie divengono le imprecazioni. Scrive però san Tommaso 2. 2. q. 158. a. 3. *Stulti per iracundiam spiritualiter occiduntur, in quantum scilicet non refraenando per ra-*

tionem motum irae dilabuntur in aliqua peccata mortalia, puta blasphemiam Dei et injuriam proximi. Può dunque un penitente aver gravemente peccato sebbene se ne sia pentito, e non abbia poscia voluto, che il male avvenga, e può aver peccato gravemente per non aver represso i movimenti dell' ira, ed allora soprattutto, che dall' esperienza avesse conosciuto, che in mezzo all' ira è solito prorompere in imprecazioni mortali.

L' altra cosa, cui deve por mente il Confessore si è, che non sono punto scusate quelle persone, le quali per abito e consuetudine si adirano e prorompono in imprecazioni; perocchè lo stesso abito è volontario, essendo tenute a spogliarsene con tutte le forze, e quindi ommettendo ogni sforzo, lo ritengono volontariamente e sono in conseguenza ree delle imprecazioni, che dall' abito stesso derivano.

Si noti inoltre, che l' imprecazioni possono essere peccato mortale a cagione eziandio della contumelia, che han seco unita, allorchè la maledizione sia fatta in faccia della persona presente, e ciò avviene per la grande ingiuria che si reca, la quale dice s. Tommaso art. 3. è tanto più grave *quanto personam, cui maledicimus, amare et revereri debemus.* Peccano pertanto gravemente i figliuoli quando prorompono in imprecazioni contro i loro parenti, i laici contro de' vescovi e de' sacerdoti, i sudditi contro de' principi. Si noti da ultimo, che può essere l' imprecazione peccato mortale anche per parte dello scandalo, che ne nasce, o ne può nascere. Non sono perciò scusati da grave colpa que' genitori, e quindi la nostra donna, i quali maledicono i loro figliuoli, sebbene lo facciano colla bocca soltanto, perchè col loro esempio istillano loro la collera, ed insegnano loro a lasciarsi trasportare in imprecazioni.

Al 3. Il Confessore deve interrogare la donna se sia stata mai avvertita dell' obbligo rigoroso, che ha di deporre il suo abito vizioso, e se ella poscia ha usata la neccessaria diligenza per emendarsi. Se non fu mai avvertita, e sia disposta di correggersi, potrà per la prima volta assolverla esortandola a reprimere i disordinati movimenti della collera, e proponendole que' rimedj, che possono esserle di giovamento, e soprattutto la conside-

razione della somma pazienza e mansuetudine di Gesù Cristo, che ci comanda d'imitarlo, dicendo in s. Matteo cap. 11. *Discite a me quia mitis sum, et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Qui*, come scrive san Pietro nella prima sua Epistola cap. 2. *quum malediceretur, non maledicebat, quum pateretur non comminabatur*, ec. Sarà inoltre cosa ottima il suggerirle quell' utilissimo ed insieme facilissimo mezzo per isradicare qualunque vizio, che viene insegnato dai maestri di spirito, cioè di raccomandarsi a Dio di buon mattino proponendo fermamente di astenersi dall' imprecazioni, rinnovando fra il giorno di tratto in tratto la stessa preghiera e proponimento, procurando ancora di fuggire quelle occasioni, nelle quali era solita di adirarsi prevenendole, ed apparecchiandosi a reggere in quelle, che non può fuggire, fermando l' animo suo e stabilendo di portarsi in esse con moderazione e pazienza. Che se qualche volta sorpresa da subitaneo impeto avrà a sdrucciolare in qualche imprecazione, tosto che ne avverte se ne penta di cuore, rinnovi il suo proponimento, e condanni se stessa a qualche pena, come sarebbe a baciar la terra od a formar croci colla lingua sul pavimento, od a recitare qualche preghiera colle mani aperte, e stese in forma di croce. Faccia pur sulla sera l'esame di coscienza, e se rileva di essere caduta in quel giorno, renda grazie a Dio, ed implori il suo ajuto per astenersi anche in seguito da quel peccato; se poi è caduta una o più volte, ne dimandi a Dio perdono, e chiegga il suo ajuto per emendarsi, proponendo di nuovo e fermamente di non voler mai più peccare. Se la donna che per lo innanzi non fu avvertita, ha tali sentimenti, ripeto che può il nostro Confessore assolverla, sebbene crederei più prudente, quando le circostanze lo permettessero, di sospendere per qualche tempo l' assoluzione onde conoscere in pratica se sia dessa così disposta, e frattanto di licenziarla con dolci parole, e caritatevoli, impartendole poi l' assoluzione dopo aver riconosciuta la sincerità dei di lei proponimenti, e la ferma volontà di emendarsi nell' adempimento dell' opere sopraindicate.

Che se la nostra donna fu altre volte avvertita ed ha praticati quei mezzi, che le furono suggeriti, ond' è che

apparisce in essa una notabile emendazione; in questo caso l'assolva inculcandole la pratica costante degli stessi mezzi. E se dessa avrà a praticarli, non v'ha alcun dubbio, che sia per ispogliarsi della vituperevole sua abitudine, per quanto si voglia radicata.

Ma se questa donna fosse stata altre volta ammonita, e non avesse avuto cura alcuna di emendarsi, che deve fare il Confessore? Deve correggerla, e differirle l'assoluzione fino a tanto, che la trovi cangiata e ben disposta. Imperciocchè pronunci ella le sue imprecazioni deliberatamente desiderando ai suoi figliuoli e domestici quei mali, che loro prega, o le pronunci colla bocca senza pravità di animo e d'intenzione, in ogni modo deve essere trattata come gli abituati; poichè nel primo caso pecca gravemente per la deliberata sua volontà, e pecca pur gravemente nel secondo caso a cagione dello scandalo, che dà a' suoi figliuoli, i quali da essa imparano un vizio così detestabile, ed inoltre si espone al pericolo di desiderare e proferire con vero animo i mali ne' quali tanto spesso prorompe.

CASO II.

** Eufrasia ha in bocca frequenti imprecazioni, e crede che in certe occasioni non si possa parlare diversamente. Domenico poi si astiene dal mandare imprecazioni alle ragionevoli creature di questo mondo, ma le manda alle bestie, ai sassi, alle piante, al peccato, al Demonio. Pecca mortalmente Eufrasia, e pecca egualmente Domenico?

È un errore del volgo l'asserire, che contratta un'abitudine non si può toglierla. Per quanto radicata sia un'abitudine colla riflessione e colla violenza si estirpa; sicchè la difficoltà di separarla procede dalla maggiore violenza e riflessione ch'esige. Convien dunque far osservare ad Eufrasia, che l'abito contratto lungi dallo scusarla, aggrava i di lei peccati, perchè non usa quella violenza, e quella riflessione, ch'è tenuta ad usare per togliersi dalla riprovata sua consuetudine. Son i Salmaticesi *Tract.* 13. *cap.* 4. *punct.* 4. *n.* 28. con altri benignissimi teologi, i quali scusano le imprecazioni da mortale peccato

quando *ex ira et mala consuetudine procedant*, ma noi coi teologi di sana dottrina riprovando tale scandalosa proposizione, crediamo di dovere stabilire, che quando le imprecazioni di Eufrasia non vengono scusate o dalla leggerezza del male imprecato, o dalla mancanza di cattivo animo, o dalla irreflessione omninamente involontaria, sono sempre gravi peccati.

A ciò avvertano principalmente i confessori, specialmente trattandosi di genitori, i quali si fanno col cattivo loro esempio maestri d' imprecazioni ai loro figliuoli, nè ommettano le ammonizioni convenienti giustificandosi col dire, che riprendendo nei penitenti i peccati più gravi tralasciano di correggerli sopra quei, che credono più leggieri per non andare troppo il lungo. Quanti non sono i penitenti, dice il Padre Concina *diss.* 2. *de detractione cap.* 3. *n.* 9. che si lamentano di non essere stati avvertiti, e quanti che protestano, che si sarebbero rimessi se fosse stata loro manifestata la gravità d' un tale peccato? Anche dai Confessori adunque, che si risparmiano, procede questo pessimo vizio. Qual Confessore potrà credere disposto un penitente, se questi similmente ad Eufrasia crede di non poter parlare un linguaggio diverso da quello del demonio? *Si quis*, scrive l' Angelico in psalm. 49. *ex lapsu linguae aliquid inordinatum dicat*, *facilius portatur . . . . Si quis autem os suum implet MALEDICTIONIBUS*, *tunc ex MALITIA propria procedit*, *secundum illud Matt.* 12. *EX ABUNDANTIA CORDIS OS LOQUITUR*. Contuttociò si può dire de' nostri tempi quello, che si legge in Osea cap. 4. *Maledictum et mendacium inundaverunt*.

Da ciò è facile l' inferire quando Eufrasia pecchi mortalmente avuto riguardo all'abito contratto, allo scandalo, all' ira da cui si lascia trasportare, ed alle tre condizioni spiegate nella risposta al caso antecedente.

Per istabilire poi se pecchi mortalmente Domenico, è necessario determinare se sia lecito il maledire le creature irragionevoli. Abbiamo nelle Scritture sante molti esempj di maledizioni, le quali non si possono dire per verun conto peccaminose. Davide maledì i monti di Gelboe, e Giobbe il giorno della sua nascita, il primo per indicare, come riflette s. Gregorio, la strage del popo-

lo ivi seguita, ed il secondo per accennare il peccato originale. Se nel maledire si riguardassero tali cose come opere di Dio, l'imprecazioni sarebbero bestemmie, altrimenti siffatte imprecazioni sono almeno parole oziose, vane, e perciò illecite, che non arrivano a grave colpa se non per lo scandalo, che vi può essere aggiunto, o per l'eccesso di collera in chi le proferisce. *Maledicere*, così s. Tommaso 2. 2. *q.* 76. *a.* 2. *rebus irrationabilibus in quantum sunt creaturae Dei est peccatum blasphemiae : maledicere autem eis secundum se consideratis est otiosum et vanum, et per consequens illicitum.* Sgridi per altro il Confessore quanti trova rei di tal delitto per la somma facilità, che hanno di adirarsi, e faccia loro riflettere, che dall'imprecare alle irragionevoli creature passeranno ben presto a maledire gli uomini. Maledire poi il peccato non solo non è male, ma anzi può essere un rimedio correttivo di tutte le imprecazioni, quando ciò si faccia per vero orrore al medesimo. Non si deve finalmente secondo l'Angelico *l. l. art.* 1. *ad* 4. maledire il Demonio in quanto è creatura di Dio, ma solo potrà essere scusato dal peccato chi maledice nel Demonio il peccato. *In Diabolo est considerare naturam et culpam. Natura quidem ejus bona est, et a Deo, nec eam maledicere licet. Culpa autem ejus est maledicenda, secundum illud Job.* 3. *MALEDICANT EI, QUI MALEDICUNT DIEI. Cum autem peccator maledicit Diabolum propter culpam, seipsum simili ratione indicat maledictione dignum: et secundum hoc dicitur maledicere animam suam.* Da tutto ciò si raccoglie qual giudizio formar si possa di Domenico.

CASO III.

* **Una madre vedendo un tenero suo figliuolo manifestare un'indole perversa, trasportata dal suo dolore pronuncia spesse volte : *Vorrei che morissi piuttosto che vederti precipitare in quegli eccessi*, e talvolta: *è meglio, ch' io muoja quando ho a partorire prole così scellerata.* Cercasi se questa madre pecchi mortalmente?**

Insegna l'Angelico 2. 2. *q.* 76. *a.* 1. che il pregare male al prossimo sotto la vista del bene, che n'è

per derivare non è peccato, e che allora non v' ha imprecazione se non per accidente, perchè l'intenzione principale della persona, che prorompe in siffatte maledizioni, si rivolge al bene e non al male: *Si aliquis imperet vel optet malum alterius sub ratione boni sic est licitum, nec erit maledictio per se loquendo, sed per accidens, quia principalis intentio dicentis non fertur ad malum, sed ab bonum.* In due maniere pertanto, segue il santo Dottore, si può dire il male, ordinandolo cioè, e desiderandolo, ed in ambedue questi modi si può prendere sotto la vista di bene. È da condannarsi un giudice il quale comanda, che sia inflitta ad un reo la pena stabilita dalla legge? È da riprendersi la Chiesa, la quale maledice gli eretici scomunicandogli? Sono rei di delitto i profeti, i quali maledirono i peccatori per uniformarsi alle disposizioni della divina giustizia? No, perchè questo male, che viene pregato è in ordine alla giustizia e sotto la vista di vero bene. Per somigliante ragione non è reo di peccato chi desidera ad un peccatore una malattia, affinchè si corregga, si ritiri dalle sue colpe, abbandoni le tenebre e venga alla luce della verità, perchè il male desiderato ed imprecato è in ordine all' utilità, che dal male stesso è per conseguire. Quindi lo stesso Angelico *in 3. dist. 30. a. 1. ad 4.* scrisse egregiamente: *Potest aliquis salva caritate optare malum temporale alicui, et gaudere si contingit; non in quantum est malum illius, sed in quantum est impedimentum malorum alterius, quem plus tenetur diligere, vel communitatis, vel Ecclesiae.* Si noti però l'espressione, *malum temporale*, poichè non è mai lecito nè il desiderare, nè l'imprecare, nè il compiacersi di un male spirituale del prossimo, quantunque da questo male ne derivi o ne sia derivato un miglior bene. Non si può quindi desiderare, che una persona cada in peccato, onde dalla sua caduta impari ad essere più cauta, e la ragione è chiara, conciossiachè il peccato è intrinsecamente male, e come non è lecito far un male affinchè ne avvenga un bene, così non è lecito il desiderare il male spirituale del prossimo, perchè gli ritorni in bene.

Ciò posto che diremo della nostra madre? Ella desidera e prega la morte di suo figlio perchè lo vede in-

clinato a battere una carriera peccaminosa, e desidera essa medesima di morire per non essere madre sventurata di alcun figliuolo di eguale perversità. Così pertanto essendo la cosa, ben si scorge, che l' intenzione di questa madre si rivolge ad odiare la colpa e non già la morte di se medesima, e del figlio. Dunque le sue imprecazioni sono in ordine al bene, e non al male, e per conseguenza, quando non vi nasca alcuno scandalo, io dico, che non è rea di colpa.



INCESTO. V. *Lussuria.*



INDULGENZE

Intorno alla natura e divisione dell' Indulgenze.



CASO I.

Un Parroco ottenne un' Indulgenza plenaria pel giorno della festa del Santo titolare della sua Chiesa, ed un' altra di cento anni per tutte quelle persone, che nei giorni festivi intervengono ai vesperi ed alla Benedizione. Cercasi dal Parroco la spiegazione 1. della Indulgenza in generale; 2. della indulgenza plenaria; 3. di quella di cent' anni, o d' altra parziale?

Ecco quali esser devono le risposte del Parroco. Al 1. L' Indulgenza è *una remissione della pena temporale dovuta pei peccati attuali già rimessi quanto alla colpa ed alla pena eterna, fatta fuori del Sacramento da chi ne ha la facoltà coll' applicazione del tesoro della Chiesa a quei che sono veramente pentiti.* Si dice primieramente *una remissione della pena temporale*, perchè coll' indulgenza non si rimette la colpa nè la pena eterna,

ma soltanto la pena temporale, che resta a pagarsi in questa vita o nel Purgatorio: *Indulgentiae*, scrisse sant' Antonino 1. p. tit. 10. cap. 3. *non valent ad remissionem culpae . . . . sed ad rimissionem poenae debitae pro peccatis.* Allorchè dunque si dice nella concessione dell' Indulgenza, che si accorda per essa la remissione de' peccati, si prende il peccato per la pena dovuta al peccato stesso secondo quel detto 2. Mach. 12. *Ut a peccatis solvantur*; e quando si chiama Indulgenza dalla pena e dalla colpa, s' intende, che con tale indulgenza si concede la facoltà di assolvere nel Sacramento dalla colpa anche riservata, com' osservano il Lezana, il Rainaudo, ed altri, ed insieme la remissione della pena temporale. Si dice in secondo luogo *dovuta pei peccati attuali*, perchè il peccato originale in quanto la colpa, e in quanto eziandio la pena si rimette col Battesimo. Si dice in terzo luogo *fatta fuori del Sacramento*, perchè quantunque in ogni Sacramento ben ricevuto venga rimessa qualche parte della pena temporale per un' applicazione dei meriti di G. C. nulladimeno nessun Sacramento è indulgenza nel senso ordinario, non essendo l' Indulgenza un Sacramento, nè infondendo la grazia santificante come i Sacramenti. Si dice in quarto luogo *da chi ne ha la facoltà*, perchè la concessione dell' Indulgenze è un atto di giurisdizione, che non può esercitarsi da chi non n' è investito, come lo seno i sommi Pontefici, ed i Vescovi. Si dice in quinto luogo *coll' applicazione del tesoro della Chiesa* per dimostrare, che questa remissione non è affatto gratuita, ma v' è annessa una soluzione di pena equivalente, quale ridonda dal tesoro della Chiesa, ch' è il complesso dei meriti sovrabbondanti di G. C. e dei Santi, che sono nell' accettazione divina permanenti. Si dice finalmente *a quei, che sono veramente penitenti*, perchè l' Indulgenza non deve essere contraria alla legge divina, per la quale chi è peccatore è tenuto a far penitenza delle proprie colpe, ed insieme non deve snervare lo spirito della cristiana pietà, ma servire di ajuto alla medesima, ond' è, che restano privi del benefizio delle Indulgenze, quei che non hanno vera volontà di far penitenza.

Al 2. Indulgenza plenaria dicesi quella, che rimette tutta la pena temporale, che scontar si deve per tut-

ti i peccati già rimessi quanto alla colpa. Alcuni Teologi distinguono quest' Indulgenza in piena, più piena, e pienissima. Appoggiano questa lor distinzione all' Estravagante *Antiquorum. de Poenitentiis et remiss.* ove Bonifazio VIII. così si espresse: *Non solum plenam, et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedimus veniam delictorum.* Ma questa distinzione non è ammissibile quanto all' effetto; conciossiachè dallo stile moderno della Curia Romana, dall' uso di più anni, e dal giudizio e autorità de' sapienti si raccoglie, che per *indulgenza plenaria* s' intende lo stesso, che per *plenissima*, sicchè concedendosi Indulgenza plenaria, si concede la remissione di tutte le pene pei peccati dovute. Così il Soto, il Corduba, il Toledo, il Lugo, il Bellarmino, ed altri. Contuttocciò il Reinffestuel *tract.* 12. *dist.* 3. *quest.* 2. *n.* 16. ed altri ammettono nella distinzione sopraccennata qualche differenza se non quanto all' effetto, almeno quanto ai privilegj, ed alle facoltà annesse. Dicono pertanto *Indulgenza piena* quella, con cui viene rimessa tutta la pena dovuta ai peccati già rimessi. Dicono *Indulgenza più piena* quando inoltre si dà ai Confessori una facoltà staordinaria di assolvere dai Casi riservati. Dicono *Indulgenza pienissima*, quando oltre le cose dette si accorda altresì l' autorità di dispensare sopra i voti, come suol farsi nel Giubbileo. E per verità la citata Estravagante *Antiquorum* parla del Giubbileo dell' anno santo concesso da Bonifazio VIII.

Al 3. Generalmente parlando l' Indulgenza parziale è quella, che rimette una parte della pena temporale dovuta ai peccati già condonati quanto alla colpa. Quest' Indulgenza è di molte sorta, cioè di quaranta giorni, di sett' anni, di cento, di mille, ed anche di più anni. Col mezzo pertanto di quest' Indulgenza si rimette tanta pena del purgatorio, quanta verrebbe rimessa se si facessero altrettanti giorni od anni in questa vita della penitenza stabilita dai Canoni Penitenziali. Così il Laiman, il Reinffenstuel, il Bellarmino, il Suarez ed altri. Ecco un esempio. Anticamente per un omicidio, o per un adulterio ec. s' imponeva una penitenza di sette e più anni. Quindi, chi avesse commesso cento o mille peccati di questo genere, avrebbe dovuto far penitenza di cento, mille, o

più anni. Adunque i cento, e mille, o più anni d' indulgenza si riferiscono primieramente alla pena da pagarsi in questa vita secondo gli antichi canoni della Chiesa, ed in secondo luogo si riferiscono alla pena del Purgatorio, perchè ciascuna indulgenza diminuendo la penitenza dalla Chiesa stabilita, diminuisce altresì quella parte di pena, che vi corrisponde nel Purgatorio, secondo quella misura, che a Dio solo è palese.

CASO II.

* Paciano ritiene, che in una stessa Chiesa vi sia un' indulgenza plenaria congiunta con un' indulgenza parziale. Cercasi 1. Se vi siano altre distinzioni oltre l' esposte nel Caso precedente intorno le Indulgenze. 2. Che debba dirsi quando si trova concessa coll' indulgenza plenaria anche una parziale?

Al 1. Oltre la distinzione dell' Indulgenza plenaria, e parziale, se ne ammettono varie altre dai Teologi. Premettiamo che l' Indulgenza parziale, come abbiamo sopra accennato, si divide in Indulgenza di quaranta giorni, che si dice *Quarena Quadragena* o *Quarantena*, in Indulgenza di sette anni che si appella *septena*, in Indulgenza di cento, e di mille anni ec., ed in Indulgenza, che si nomina *Carena*, che secondo molti abbraccia le anzidette, cosicchè è una remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni, di sette anni, di cento ec. in pane ed acqua, e per altra penitenza susseguente di anni sette, e secondo altri è la remissione della sola penitenza in pane ed acqua, che dicevasi *Carena* perchè portava con seco la carenza o mancanza dei cibi e dell' umano commercio. Ma la prima opinione adottata dal Reiffestuel e da molti altri sembra più conforme al vero, perchè appoggiata al cap. *Accusasti, de Accusationibus* ove si spiega la voce *Carena* dicendosi: *Quadraginta dies in pane, et aqua: quod Carena vocatur cum septem sequentibus annis poeniteas.* V' è ancora l' Indulgenza, che dicesi della terza o quarta parte de' peccati, e questa è la remissione di tanta pena quanta s' avrebbe dovuto scontare

per la terza, o quarta parte de' peccati rimessi. Così il Barbosa con altri non pochi da lui citati.

Ciò premesso l'Indulgenza è *temporaria* se viene concessa per un tempo determinato; è *indefinita* se nella concessione non si stabilisce il tempo e la durata; è *perpetua* se espressamente si accorda in perpetuo. Tra l'Indulgenza *indefinita* e *perpetua* secondo il Pontas ed il Tournely v' è tal differenza, che quella debbe esprimersi a venti, ed al più a ventitre anni, e questa a nessun tempo; ma questa distinzione e differenza non è ammessa dai Teologi, nè in presente può esservi luogo a dubbio, giacchè tanto l'indefinita quanto la perpetua sussistono egualmente senza computo di anni, finchè vengono rivocate, il che però non si suol fare. Così contro il Pontas il p. Teodoro dello Spirito Santo Consultore della sacra Congregazione dell'Indulgenze nel suo Trattato sopra questa materia, ove altresì dimostra, che i citati autori s'appoggiano malamente alla Regola del Gius 57. ch'è stata rivocata. La distinzione dunque premessa d'Indulgenza *temporaria*, *indefinita*, e *perpetua* si deve restringere a due sole specie, cioè alla *temporaria*, ed alla *perpetua*, che può essere *indefinita*.

Un' altra distinzione oltre l'esposta si trova presso gli Autori, ed è la seguente. L'Indulgenza può essere *locale*, ovvero *reale*, o *personale*. L'Indulgenza *locale* è quella concessa a chi visita un determinato luogo sotto le condizioni, che nella stessa concessione sono spiegate. D'ordinario quest' Indulgenza è fissata in uno o più giorni dell'anno, ed anche in ciascun giorno, quale è appunto quella, che lucra chi visita certi luoghi della Terra Santa, ed il sepolcro degli Apostoli in Roma. La *reale* è quella, ch'è annessa a certe cose di divozione, v. g. a Crocette, a Medaglie, a Rosarj, ad Immagini ec. e viene concessa a quei, che sotto le condizioni del Breve di concessione divotamente le portano. La *personale* in fine è quella, che viene accordata a certe persone particolari, e ad un certo genere di persone, v. g. alle ascritte in una tal Confraternità ec. e questa si può lucrare in qualunque luogo, purchè si adempia a quanto viene prescritto dal Breve di Indulto.

Al 2. Attesta il Suarez *Disp.* 50. *sect.* 4. *n.* 9. di

non aver mai ritrovato nè in verun Decreto del Gius nè in alcuna Bolla Pontifizia che sia stata concessa coll' indulgenza plenaria anche una parziale. Se mai pertanto si avesse a ritrovarne si dovrebbe col lodato Teologo por mente alle parole, onde rilevare se l' Indulto Apostolico è espresso così, che l'Indulgenza possa lucrarsi in diversi tempi, cioè che lucrata l' Indulgenza plenaria, si possa indi lucrare la parziale incorrendo in qualche reato di pena, oppure se è espresso in modo, che l' Indulgenza plenaria sia a vantaggio di chi l' acquista, e la parziale possa offerirsi a vantaggio di altre persone vive o defunte. Se così si raccoglie dal Breve, egli è chiaro che può stare in una sola concessione e la Indulgenza plenaria, e la parziale insieme. Se però dal Breve non emergesse quanto abbiamo esposto è da dirsi, secondo che aggiungono altri Teologi, che tali Indulgenze se pur ve ne sono debbonsi riferire a diversi sommi Pontefici, l'uno de' quali ha concessa la parziale, cui poscia un altro ha fatta plenaria, e ch' è stata conservata sì l' una, che l'altra, affinchè se la causa finale dell' indulgenza non fosse sufficiente per la plenaria, lo fosse almeno per la parziale.

CASO III.

** Niceta ottenne dal suo Vescovo l' Indulgenza di quaranta giorni recitando la *Salve Regina* dinanzi una divota sua immagine. Cercasi 1. Donde derivano l' Indulgenze. 2. Perchè la potestà di concederle sia limitata nei Vescovi. 3. Se possano i Vescovi estendere le Indulgenze a quei, che non sono sudditi. 4. Se la remissione della pena temporale sia congiunta con quella ch' è dovuta a Dio.

Al 1. Abbiamo detto, che tutte l' Indulgenze si desumono dal tesoro spirituale della Chiesa, ch' è formato dai meriti, e dalle soddisfazioni di G. C. e dei Santi. Spieghiamo con più chiarezza questa proposizione. Il Sacrifizio di G. C. fu *meritorio* in quanto che ci meritò la grazia, e la gloria, e fu insieme soddisfattorio, perchè costituito Pontefice supremo offrì se stesso in vittima di propiziazione pei peccati di tutti gli uomini. *Ipse est*, dice s. Giovanni 1. Ep. cap. 2. *propitiatio pro pec-*

catis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Siccome poi le azioni di G. C. per l'unione ipostatica furono di un valore infinito, così la di lui soddisfazione sorpassò d'un tratto infinito il debito del peccato. *Ubi abundavit delictum*, dice l'Apostolo Rom. 5., *superabundavit gratia.* Ora la Chiesa fu costituita erede di questa sovrabbondanza di meriti e di soddisfazione, ed essa ne rende partecipi i Fedeli coll'Indulgenze. Oltre i meriti e la soddisfazione di G. C. vi sono, come dicemmo, i meriti sovrabbondanti dei Santi, che parimenti concorrono a formare il tesoro spirituale della Chiesa, e non perchè vi sia bisogno di aggiugnere cosa alcuna alla passione di G. C. ch'è di valore infinito, ma perchè i meriti dei Santi non si possono separare dalla stessa Passione come quei, che da essa prendono ogni forza ed efficacia, ed anche perchè hanno fatto più di quello era loro necessario, onde pagare la pena temporale, che dovevano pei loro trascorsi. La SS. Vergine senza reato di colpa nè originale nè attuale soffrì tante pene da poter esser chiamata dalla Chiesa Regina dei martiri. I meriti di altri Santi di vita innocentissima, o penitenti al di sopra dell'esigenza delle loro colpe, dimostrano la loro sovrabbondanza, che per la comunione de' santi viene ad essere propria di tutto il corpo della Chiesa. Benedetto XIV. *Constitutiones selectae* Const. 61. *In Ecclesia*, dice, *immensus et inestimabilis existit thesaurus spiritualis et infinitus constans satisfactionibus passionis, et mortis D. N. Jesu Christi, ac praeterea ex meritis Virginis Genitricis Dei Mariae, omniumque Sanctorum, et Electorum, cujus Thesauri dispensationem Salvator noster Beato Petro Apostolorum Principi, ejusque in perpetuum successoribus tradidit.* Ecco da dove derivano l'Indulgenze.

Al 2. e 3. Dal testo ora riferito del sommo Pontefice Benedetto XIV. si raccoglie, chi debba dispensare il tesoro spirituale della Chiesa, e dice s. Tommaso in 4. dist. 20. q. 1. in corp. *Ille qui praeest Ecclesiae potest communicare ea, quae sunt congregationis.* Il sommo Pontefice adunque per quella pienezza di potestà, che ha in tutta la Chiesa è il dispensatore legittimo delle Indulgenze a tutti i fedeli, come pure lo sono i Concilj

Ecumenici. I Vescovi poi siccome non sono distinati al governo della Chiesa universale, così possono dispensarle ai loro sudditi entro i confini della loro Diocesi.

E qui non si può negare, che i Vescovi non avessero un tempo intorno all' Indulgenze una maggiore autorità. Ciò si rileva dall' Epistola di s. Cipriano ai Vescovi dell' Affrica, da s. Paciano nell' Epistola 3. a Simpliciano, da Tertulliano nel lib. *ad martyres* cap. 1. che fu da lui scritto prima di cader negli errori di Montano, non che da molti Concilj, e da altri Ss. Padri, che per amore di brevità ometto di nominare. Fu ristretta dai sacri Canoni l' autorità de' Vescovi su quest' articolo per ovviare a degli abusi, che succedevano, sicchè in presente non possono concedere che l' Indulgenza d'un solo anno nell' occasione, che dedicano ossia consacrano qualche Chiesa, e di quaranta giorni nell' altre occorrenze. Così decretò il Concilio Lateranense IV. come può vedersi presso il Labbè t. XIII. all' anno 1215. pag. 999. dell'edizione Veneta, colle seguenti parole. *Ad haec quia per indiscretas, et superfluas Indulgentias, quae quidam Ecclesiae Praelati facere non verentur, et claves Ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervatur: decernimus, ut cum dedicatur Basilica, non extendatur Indulgentia ultra annum, sive ab uno solo sive a pluribus Episcopis dedicetur: ac deinde in anniversario Dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum Indulgentiarum literas praecipimus moderari, quae pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur; cum Romanus Pontifex, qui plenitudine gaudet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observari.*

Siccome pertanto la potestà di concedere l' Indulgenze deriva dallo stesso principio, da cui parte la potestà di assolvere, così i Vescovi, che hanno la facoltà di assolvere ristretta entro la loro Diocesi, non possono estendere le Indulgenze al di là della stessa loro Diocesi, nè a persone che non siano alla loro spirituale giurisdizione soggette. Gli Arcivescovi soltanto in tempo di visita possono dispensare l' Indulgenze in tutta l' intera provincia, quando però vi sia la consuetudine, come si ha dal Decreto di Onorio IV. che si legge nel can. 15. *de poenit.*

et remission. in questi termini: *Fraternitati tuae breviter respondemus, quod per Provinciam tuam hujusmodi litteras (remissionis) concedere possis, ita tamen, quod statutum generalis Concilii non excedas.*

Al 4. L'Indulgenze rimettono la pena temporale che adempiere si dovrebbe secondo i canoni della Chiesa, e rimettono insieme la pena stessa in-quanto è dovuta a Dio in soddisfazione delle colpe commesse. Infatti l'oggetto materiale dell'Indulgenze sono l'opere di penitenza, le quali avevano da se stesse la virtù di soddisfare a Dio, e alla Chiesa; dunque anche l'Indulgenze hanno la natura di una valida soddisfazione, e producono immediatamente l'effetto riguardo la Chiesa, e mediatamente riguardo a Dio, che ha per rato nel cielo ciò che nella terra da chi governa la Chiesa viene legato, o sciolto. S. Cipriano *de lapsis* dice, che la pace domandata da' Martiri, e concessa dai Vescovi toglie la pena da scontarsi nel Purgatorio. E s. Tommaso 2. 2. *q.* 25. *a.* 5. confuta quei, che sono di contrario parere, paragonandoli a chi impugna affatto l'indulgenze, poichè sarebbe un inganno, ed una frode ignominiosa il dare l'Indulgenze quando non producessero l'effetto di cui si parla. Anzi l'opinione contraria fu condannata in Lutero da Leone X. colla Bolla *Exurge Domine.* S. Bonaventura finalmente *in* 4. *d.* 20. *p.* 2. *a.* 1. *q.*2. scrisse: *Si Indulgentia relaxat id quod Deus non relaxat, potius deceptio, quam relaxatio vera judicanda est, et potius crudelitas, quam pietas dici potest, dum minuendo hic poenitentiam, in futuro ad graviora trahit supplicia.*

CASO IV.

* Salonio disse, che non si ritrova alcun fondamento dell'autorità, che hanno il Pontefice sommo, ed i Vescovi di concedere l'Indulgenze. e che queste sono anzi di fresca data. Cercasi se dica il vero?

Dice il falso apertamente. Quanto al primo basta riflettere a quel testo delle divine Scritture: *Tibi dabo Claves Regni Coelorum, et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in Coelis* (Matth. 16. 19.), non meno che all'altro: *Quaecumque solveritis super*

terram erunt soluta et in coelo (Matth. 13. 18.). In ambedue questi testi parla G. C. e nel primo rivolto a s. Pietro, e nell' altro a tutti gli Apostoli. Si noti la espressione *solveris* detta a S. Pietro, e *solveritis* ch'è la stessa pronunciata agli Apostoli. Gesù Cristo parla qui della remissione soltanto della colpa, od anche della pena? Egli non fa alcuna distinzione, nè possiamo noi ardire di farla. Egli accenna uno scioglimento, e poichè l' uomo può essere legato e colla colpa e colla pena, ne segue che avendo Gesù Cristo concessa la facoltà di sciogliere, egli l' ha concessa della colpa e della pena insieme. Scrisse quindi egregiamente il ch. Albertini *Acroas.* 2. *de Indulg. n.* 2. dopo aver referito il testo, ch' abbiamo in secondo luogo allegato: *Amplissime hujus potestatis jure, criminosos quoscumque, et a peccatis, et ab aeterna damnatione Ecclesia vere, proprie, ac juridice absolvit. Cur eo magis absolvere nequeat justos ab ea residua poena temporali, quam portare ipsi non possunt? Quid potestatem istam amplissimam succingat? Non verborum Christi constructio, non Traditio, non Ratio, quae nulla esse potest, et quae imo dogmati nostro aperte favet.* Ma per vedere più in chiaro se la Chiesa ha fondamento di dispensare l' Indulgenze, procediamo a dimostrare, che l' Indulgenze non sono di fresca data, ma antichissime, e che di tal facoltà usò costantemente la Chiesa.

Fino dai tempi apostolici vi furono l' Indulgenze. Nella lettera seconda di san Paolo ai Corintj cap. 2. leggiamo: *Cui autem aliquid donastis, et ego: nam et ego quod donavi, si quod donavi propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana.* I Corintj pregato aveano s. Paolo, com' insegnano su questo passo e Teodoreto e S. Tommaso, a perdonare all' incestuoso scomunicato per la di lui seria penitenza, ed a rimettergli ciò che gli mancava a scontare per un' intera soddisfazione. Condiscese l' Apostolo, e non impartì una vera Indulgenza? Per una vera Indulgenza si ricerca autorità nel concedente, e l' Apostolo dichiara di averlo fatto *in persona Christi*; e pietà nella causa, e l' Apostolo attesta di essersi indotto a farlo per loro umiltà, onde non dar luogo alle diaboliche insidie: *propter vos... ut non circumveniamur a Satana.*

Inoltre abbiamo degli esempj d'Indulgenze nel secondo e terzo secolo della Chiesa. Tertulliano nel libro *ad Martyres cap.* 1. scrisse: *Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes a Martyribus in carcere exorare consueverunt, et ideo eam etiam in vobis habere, et fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis praestare possitis.* Qui si parla certamente di una condonazione di pena per le raccomandazioni dei Martiri, e dei Confessori tenuti nel carcere, e quindi d'Indulgenze. E che non iscrive S. Cipriano? Leggasi la di lui Epistola 11. e si ritroverà: *Qui libellum a Martyribus acceperunt, et auxilio eorum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua, et periculo caeperint, exomologesi facta, et manu eis in poenitentiam imposita, cum pace a Martyribus sibi promissa ad Dominum remittuntur.* Di più. Vi sono dei concilj antichissimi e generali e provinciali, nei quali si accorda ai Vescovi la facoltà di concedere Indulgenza ai penitenti. Il Niceno nel canone 11. stabilisce, che a quei, i quali fanno seriamente penitenza possano i Vescovi diminuire la pena loro pei loro peccati dovuta: *Licebit Episcopo, de his aliquid humanius cogitare.* Lo stesso si ritrova nel Concilio di Anoira *Can.* 5. celebrato non molto prima del Niceno, e nel Laodiceno *Can.* 2. che fu celebrato non molto dopo quello di Neocesarea, ed il quarto di Cartagine. Oltre a ciò Benedetto XIV., nella sua Costituzione *Jam inde a primis annis*, ricorda una Bolla di Gregorio IX. che esiste nell'Archivio dell'insigne Basilica di S. Maria Maggiore, nella quale si fa menzione delle indulgenze concesse dal santo Pontefice Sisto III., che resse la Chiesa dall'anno 432. al 440., allorchè consacrò la detta Basilica da esso riedificata. Ci assicura Bonifazio VIII. nella sua Bolla *Sublimi Sedis Apostolicae*, nonchè S. Tommaso *in* 4. *dist.* 20. *q.* 1. *art.* 3. *quaest.* 2. e Guglielmo Altisiodorense *lib.* 4. *Sum. Theol. tract.* 6. *cap.* 9. che S. Gregorio Magno sulla fine del secolo sesto concesse dell'Indulgenze nei giorni delle Stazioni. Lo stesso ha fatto Leone III. nel 795., come attesta S. Ludgaro nell'Epist. *de s. Ivviberto* che leggesi presso il Surio *Vol.* 2. Sergio II, circa l'anno 844. concesse l'Indulgenza di tre anni a chi visiterà la Chiesa di s. Mar-

tino *in Montibus* nel giorno della sua festa, come si ha dalla memoria che leggesi incisa in marmo con caratteri antichissimi nella detta Chiesa. Giovanni VIII. come nota il Mabillon *in praefat. ad saecul. VI. Benedictin. n.* 108. *e* 109. concesse Indulgenza a quei, ch'erano morti nella guerra contro i Pagani l'anno 878. od in seguito morissero nella stessa guerra. Alessandro II. nel 1070. nella dedicazione della Chiesa Lucense concesse, *ut octo dierum spatio dedicationis memoria perageretur annis singulis concessa indulgentia.* Nel 1095. il Concilio Claramontano cui intervennero 13. Arcivescovi, e 205. fra Vescovi ed Abbati, approvò l'indulgenza data ai Crociferi da Urbano II. colla quale il Pontefice condonava loro *injunctas pro suis delictis poenitentias*, cosicchè *qui in vera poenitentia decesserint, et peccatorum indulgentiam et fructum aeternae mercedis se non dubitent habituros.* Nell'anno 1116. il Concilio Lateranense numerosissimo di Prelati ricevette l'Indulgenza di 40. giorni accordata a quanti v'erano intervenuti. Il Concilio Lateranense IV. generale, celebrato sotto Innocenzo III. cui intervennero 412. Vescovi, emendò varj abusi, che introdotti s'erano intorno l'Indulgenze, come si ha dal *Cap.* 14. *de poenit. et remiss.* Quello di Costanza non solo condannò gli errori di Wicleffo sulle Indulgenze, ma accettò inoltre l'indulgenza plenaria concessa da Martino V. sulla fine di esso. Quello di Trento finalmente condannò gli errori di Lutero, Calvino, ec. intorno a questo punto, approvò le indulgenze quanto alla sostanza, e comandò di conservarne l'uso.

Dopo di tutto questo, come può asserire Salonio, che non si trova alcun fondamento dell'autorità, che hanno il sommo Pontefice, ed i Vescovi di concedere l'indulgenze, e ch'esse sono di fresca data? Si scorge con piena evidenza, che l'autorità di cui si parla deriva da G. C., e che di questa hanno usato i Pastori della Chiesa fino dai primi secoli del Cristianesimo. Chiuderò qui dunque colle espressioni del Tridentino *sess.* 25. il quale confermando l'esposta dottrina condanna vieppiù di falsità la proposizione di Salonio. *Quum potestas*, così il lodato Concilio, *conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate*

divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo, maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, et praecipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.

CASO V.

Un Vescovo, celebrata pontificalmente fuori della sua Diocesi la s. Messa, concesse l' indulgenza di 40. giorni a quei, che l' aveano ascoltata. Cercasi 1. Se un Vescovo titolare possa concedere Indulgenze. 2. Se un Vescovo di Sede possa concederne fuori della sua Diocesi?

Al 1. I Vescovi puramente titolari, che sono quei le sedi de' quali sono nelle parti degl' infedeli, non possono *proprio jure* concedere indulgenze, come parimenti non possono *proprio jure* concederle i Vescovi Coadjutori. Infatti se la concessione dell' Indulgenze è un atto di giurisdizione, come mai possono dispensarle i Vescovi titolari, che non hanno giurisdizione, ed i Vescovi coadjutori, che non l' hanno propria? Così ha deciso la sacra Congregazione sotto il dì 13. Giugno 1391., come può vedersi nel Ferrari V. *Indulgentia n.* 20.

Al 2. Un Vescovo può esercitare la sua giurisdizione sui proprj sudditi anche fuori della sua Diocesi, ma non sopra i sudditi altrui. Può quindi un Vescovo assolvere dai peccati, e dalle censure un suo diocesano ovunque si trovi, e può per la stessa ragione concedere l' indulgenze a' suoi Diocesani fuori de' limiti del suo Territorio. Parlando poi del caso nostro convien distinguere. Se ha il Vescovo celebrato solamente la messa in Pontificale, egli ha usurpato un diritto di giurisdizione dispensando l'indulgenza, e l' ha dispensata frustraneamente dal canto di quei che v' assistettero non sudditi di lui. Se poi la Messa fu da lui celebrata dopo avere in quel giorno consecrata la Chiesa, egli allora poteva concedere la Indulgenza di cento giorni, a quanti in quel dì visiteranno la stessa Chiesa, e di quaranta giorni nel giorno anniversario della eseguita dedicazione. La ragione si è,

perchè nella circostanza della dedicazion delle Chiese il Gins attribuisce al Vescovo la giurisdizione di dispensare tale indulgenza.

CASO VI.

* Zebeno vicario Capitolare in sede Vescovile vacante pretende di poter concedere delle Indulgenze. Cercasi 1. Se il Vescovo possa conferire l'Indulgenze per un suo Delegato. 2. Se sia vera l'opinion di Zebeno?

Al 1. Abbiam detto, che la dispensa dell'Indulgenze è un atto di giurisdizione. Ora se la potestà di giurisdizione può delegarsi, come insegnano comunemente i Canonisti, ne segue che il Vescovo può concedere l'Indulgenze col mezzo di un suo Delegato. Nota però il Barbosa *de Off. et potest. Episc. allegat.* 88. *n.* 11. che tal delegazione non può farsi a persona secolare, perchè i laici sono esclusi dagli uffizj e ministerj ecclesiastici. Ma se il Vescovo fosse sospeso per ecclesiastica censura dall'uso della giurisdizione, oppure fosse in peccato, potrebbe commettere ad un Ecclesiastico, che concedesse delle Indulgenze? Se fosse sospeso non potrebbe, perchè sarebbe in tale stato, qual'è un Vescovo senza giurisdizione, e come non potrebbe impartire per se medesimo nemmen quelle indulgenze, che si danno per modo di suffragio, perchè se non sono atto di giurisdizione appartengono però all'ecclesiastica amministrazione, così non può trasfondere in altri la facoltà di dispensarle. Se poi fosse in peccato, come questo stato non impedisce l'uso valido della giurisdizione, così può accordare, che altri per lui l'eserciti. Chi dà l'indulgenza o chi commette di darla non rimette la pena in forza de' proprj meriti, ma bensì in virtù de' meriti contenuti nel tesoro della Chiesa. Quindi dice s. Tommaso suppl. q. 26. art. 4. *Facere indulgentias pertinet ad jurisdictionem. Sed per peccatum homo non amittit jurisdictionem, et ideo indulgentiae aeque valent si fiant ab eo qui est in peccato mortali, sicut si fierent ab eo qui est sanctissimus, quum non remittant poenam ex vi meritorum suorum, sed ex vi meritorum reconditorum in thesauro Ecclesiae.*

Al 2. Il Soto, il Suarez, ed il Navarro con altri

molti negano, che i Capitoli in tempo di Sede vacante, ed i Vicarj Capitolari abbiano la facoltà di concedere indulgenze, perchè sebbene succedono nella giurisdizione del Vescovo, tuttavia il gius riserva la podestà delle Indulgenze, alla dignità vescovile. Il Silvestro però con altri V. *Capitulum* è della contraria opinione, ed il Silvio *q.* 26. *art.* 7. sebbene approvi la sentenza negativa soggiugne: *Usus obtinuit quod Vicarii Capitulares Sede vacante concedunt indulgentiam quadraginta dierum sicut Episcopi.* Che dunque? Zebeno potrà seguire il Silvestro e senza scrupolo concedere l' Indulgenze? Se v' ha la consuetudine inveterata nella sua Chiesa di dispensarle, io dico che sì, comunque pensino gli Autori, che sostengono la contraria sentenza; se poi non v'ha quest'uso, io rispondo che no, comunque abbia scritto il Silvestro. La ragione si è, perchè non essendovi consuetudine vuol dire, che non si ritennero i Vicarj Capitolari che lo precedetterò in facoltà di concederle, e se v' ha la consuetudine vuol dire, quando è prescritta, che v'ha indizio di una giurisdizione legittimamente un tempo accordata, *quia*, dice ottimamente il Suarez disp. 55. sect. 4. num. 3. *non est verisimile in re tam gravi, propria auctoritate fuisse usurpatam, et tanto tempore tacentibus et consentientibus Praelatis continuatam.*

CASO VII.

*** Cercasi se oltre il sommo Pontefice, ed i Vescovi possono altre persone Ecclesiastiche dispensare delle Indulgenze?**

Possono primieramente concedere le Indulgenze per commissione speciale o generale i Legati del sommo Pontefice in tutti i luoghi della loro Legazione. 2. Il sommo Penitenziere può accordarne di cento giorni, come attesta il Paludano 4. *dist.* 20. *q.* 4. *art.* 2. e gli altri Cardinali egualmente, come ne assicura il Navarro *Tract. de Jubil. Not.* 31. *n.* 87. I Vescovi finalmente eletti e confermati sebbene non consecrati, come insegna san Tommaso 4. *dist.* 20. *q.* 1. *art.* 4. *quaestiunc.* 2.

Ma questa facoltà non è propria altresì degli Abati dei Superiori regolari, e dei Parrochi? No, perchè In-

nocenzo III. nel Concilio Lateranense IV. che fu generale, nel Canone 60. riferito nel *cap. 12. de excess. Praelat.* riprende severamente *graves et grandes quorumdam Abbatum excessus, qui suis finibus non contenti manus ad ea, quae sunt dignitatis Episcopalis, extendunt concedendo etiam indulgentiarum Litteras ... Praesenti Decreto firmiter prohibemus, ne quis Abbatum ad talia se praesumat extendere.* Da questo Decreto pertanto emerge, che la facoltà d'impartire l'Indulgenze sebbene sia di giurisdizione, pure è annessa non all'ordine, ma alla Dignità Vescovile, e che nè gli Abbati, nè i Superiori regolari, e molto meno i Parrochi possono vantarla. Infatti tal potestà è propria di quei, che presiedono a tutt'un popolo, ed alle persone d'ogni ordine, d'ogni età, sesso e condizione, come sono i Vescovi. Gli Abbati, ed i Superiori regolari sono come padri di una o più case, ed i parrochi presiedono ad una plebe, come ad una famiglia. Così anche S. Tommaso nel *suppl. q. 26. art. 1.* ove si legge: *Sacerdotes Parochiales, vel Abbates, aut alii hujusmodi Praelati non possunt indulgentias facere.*

CASO VIII.

* Melezio uomo scrupolosissimo è solito di non ammettere certe indulgenze dicendo, chè non sono valide, perchè non v'è motivo di concederle. Cercasi 1. Se per la valida dispensa dell'Indulgenze si ricerchi una causa giusta. 2. Se debba esservi proporzione tra la causa e la dispensa. 3. Se basti una causa privata. 4. Se si possa dubitare per parte della causa intorno alla validità dell'Indulgenze?

Al 1. Affinchè le Indulgenze sieno validamente concesse, ed abbiano il loro effetto, si ricerca autorità nel concedente, causa giusta, e disposizione in chi le riceve. Che abbia ad esservi per la valida concessione una causa giusta, egli è fuor di dubbio, poichè il sommo Pontefice Martino V. ordinando, che s'interrogassero que' che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non volle, che si chiedesse loro semplicemente se il Papa poteva dar Indulgenze, ma bensì se dispensarle potea per

pia e giusta causa. *Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis EX PIA ET JUSTA CAUSA possit concedere indulgentias.* Clemente VI. parimenti nell' Estravagante *Unigenitus, de poenis et remissionib.* dice che fu a S. Pietro ed ai suoi successori consegnato il Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi, affinchè li dispensi *propriis et rationabilibus causis.* Oltre alle riferite autorità, la cosa è chiara per se medesima. Il sommo Pontefice, ed i Vescovi non sono padroni, ma dispensatori del Tesoro spirituale della Chiesa. Il dispensatore poi, come scrive l' Apostolo ai Corintj *Ep. I. cap. 4.* dev' essere fedele e prudente: *Hic jam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur.* Ora sarebbero eglino dispensatori, o piuttosto dissipatori, se senza una causa giusta dispensassero i Tesori della Chiesa? Dunque per la validità delle indulgenze si ricerca dal lato del concedente una causa giusta e pia.

Al 2. Per la causa giusta della concessione dell' Indulgenze si ricercano due cose, cioè un fine grato a Dio più della stessa soddisfazione penitenziale, e che l' opera ingiunta sia convenientemente proporzionata a conseguire il fine. Eccovi la proporzione che dev' esservi tra la causa e l' Indulgenza. Così il Bellarmino, il quale spiega questa sua dottrina con un esempio. Suppongasi, egli dice, che si conceda un' Indulgenza plenaria a quelle persone che recitassero qualche brevissima orazione per la conversione degli Eretici. Questa causa, soggiugne, *non videbitur justa, quoniam licet conversio Haereticorum res sit maxima et Deo gratior quam poenitentialis satisfactio multorum Fidelium; vix tamen confert ad illum finem obtinendum brevissima oratio.* E di questo sentimento è pure S. Tommaso d' Aquino, il quale nel 4. *dist.* 20. *q.* 1. *art.* 3. *quaestiunc.* 2. *al* 3. parlando dell' Indulgenza, che talvolta si concede a quei, che contribuiscono dell' elemosine per la fabbrica di qualche sacro edifizio, insegna: *Tale autem auxilium intelligi, quod sit conveniens ei qui auxilium dat, et secundum hoc plus vel minus de indulgentia consequitur.* Ed in pratica si osserva, che i sommi Pontefici non concedono giammai grandi Indulgenze per brevissime orazioni, e se talvolta [illegible] delle Indulgenze plenarie da lu-

crarsi, v. g. una o due volte al mese, a chi recitasse ogni giorno qualche preghiera, han prescritto, che vi si debba premettere la confessione sacramentale, e la Comunione, sicchè l'Indulgenza plenaria è per una preghiera continua, e pel ricevimento de' santissimi Sacramenti.

Al 3. Per l'Indulgenza particolare basta una causa privata, ma se l'Indulgenza è generale si ricerca una causa pubblica, eccettuato il caso, che il ben privato fosse tale, che prudentemente si giudicasse equivalere al ben pubblico. Così il Delugo con molti altri. Ma quali sono queste cause pie e giuste, per le quali accordar si possono l'Indulgenze? Sono tra queste cause le principali la fabbrica e consegrazione delle Chiese, la conversione degl' infedeli, l'estirpazione dell'eresie, la divozione verso Dio, verso Maria Santissima ed i Santi, e verso la s. Sede, la gloria dei Martiri e la commendazione della loro vita e passione, l'impendente infermità de' corpi, e l'imminente pericolo dell' anime. Queste ultime cause per ordinario sono private, ma sono tali da poter dispensare anche dell' Indulgenze generali, perchè fanno molto spiccare la mansuetudine e benignità della Chiesa, che compatisce i suoi membri, *ne abundantiori tristitia absorbeantur*, come dice l'Apostolo nella 2. ai Corint. cap. 2.

Al 4. Quando v'è certezza intorno alla concessione dell' Indulgenze, non v'ha luogo a dubitare sulla causa. Questa causa dev' essere nota al sommo Pontefice, che le dispensa, e non è punto necessario, che sia anche nota a chi le riceve. Il dubitare della causa è ingiurioso alla suprema autorità della Chiesa, ond' è che scrisse egregiamente Gersone nel suo trattato delle Indulgenze: *Praesupponit tertio causam concessionis, seu distributionis hujusmodi indulgentiarum legitimam, Clave scilicet Ecclesiae non errante, neque Christo reprobante; ubi non certa et videns notitia requiritur, sed aestimatio bonae fidei et probabilis conjectura.* Dall' esposto pertanto si raccoglie, che in questa parte i Fedeli devono riposare tranquillamente sull' autorità del concedente, e ritenere, che il sommo Pontefice nell' accordare l'Indulgenze abbia avuto in vista una causa giusta

proporzionata al favore impartito. Che se ciò non fosse, nullameno la Indulgenza è valida se non quanto al tutto, almen quanto ad una parte, perocchè il Papa intende sempre di rimettere tutto quello che può, talchè deve conchindersi, che non v' ha Indulgenza, dalla quale non si possa alcuna cosa lucrare servendo tutte alla remission della pena in qualche grado a misura di una congrua proporzione dell'opere e della causa.

CASO IX.

* Mecilio avendo passata una vita assai libera, pensa di rimediare a' suoi trascorsi coll' acquisto di molte Indulgenze. Cercasi se colle Indulgenze si rimettano i peccati mortali od almeno i veniali?

Rispondo che no. L' Indulgenze in primo luogo non iscancellano i peccati mortali, ed afferma il Suarez *disp.* 50. *sect.* 1. che ciò è di fede. Infatti abbiamo dal Concilio di Trento *sect.* 6. *cap.* 7. che il peccato mortale non viene rimesso, se non coll' infusione della grazia santificante, e che questa grazia non si consegnisce se non col mezzo dei Sacramenti del Battesimo e della Penitenza, oppure colla contrizione congiunta col desiderio di riceverli *sect.* 6. *can.* 4. *et seot.* 14. *cap.* 2. Dunque coll' Indulgenze non si può ottenere la remissione della colpa mortale. Inoltre la Chiesa non assolve da' peccati, se non per *modum judicii*, nel qual modo non si concedono l' Indulgenze, anzi le formole dell' Indulgenze dichiarano, che con esse si compensano le pene dovute ai peccati nei penitenti *contritis* vel *confessis*. Dunque l'Indulgenze per nulla valgono alla remissione de' peccati mortali.

Ma nemmeno per l' assoluzione de' veniali, come la sentono comunemente i Teologi. La ragione si è, perchè alla cancellazione de'veniali si ricerca un atto nell' uomo, che cangi la di lui volontà, detesti la colpa, e ne deponga l' affetto. Ma così è, che quest' atto non si presta per l' Indulgenza, ma anzi si ricerca, che vi preceda, non potendosi conseguire la remission della pena temporale con affetto al veniale peccato. Dunque non è effetto dell' Indulgenze la cancellazione di questa colpa. Mecilio

quindi può rimediare a' suoi trascorsi mediante il Sacramento della Penitenza, e poscia lucrar l'Indulgenze per la remissione della pena, che dovrebbe scontare pei peccati commessi.

CASO X.

Francesco dovendo supplire a molte penitenze impostegli dal suo Confessore pensa di acquistare un'Indulgenza plenaria, ritenendo di esentarsi così dall'obbligo di adempierle. Antonio invece non si cura di eseguire la penitenza sacramentale dicendo di voler soddisfare a Dio coll'acquisto della plenaria Indulgenza. Cercasi se ambedue pensino bene o male?

. Ambedue pensano male. Essendo le penitenze Sacramentali di due sorti, cioè medicinali, e puramente penali, convengono tutti gli Autori, che le prime debbono eseguirsi essendo vendicative de' peccati commessi, e rimedj preservativi dei peccati futuri; ed intorno alle seconde, quantunque vi siano dei Teologi, i quali difendono, che l'Indulgenza plenaria scioglie dall'obbligo di adempierle, nullameno confessano, che in pratica debbono eseguirsi, sì perchè ninno può esserè certo di aver lucrato la plenaria Indulgenza, sì perchè appartengono all'integrità del Sacramento, e sono perciò di gius divino.

E come mai può dirsi che pensino rettamente Francesco ed Antonio, se la Chiesa nella dispensa delle Indulgenze non ha per iscopo di fomentare l'infingardaggine e la negligenza dei Cristiani nel soddisfare alla divina giustizia colla penitenza per le colpe commesse, ma bensì di scorrere all'umana debolezza, ed alla brevità della vita, che non permettono quelle soddisfazioni, che sono pei peccati dovute? Che tale sia l'intenzione della Chiesa, lo prova il dottissimo Cardinale Denoffio nella sua celebre Istruzione Pastorale *De Poenitentia*, che fu tradotta in varie lingue, ed approvata dalla santa Sede Apostolica. *Mens Ecclesiae*, dic'egli, *in dispensandis Indulgentiis haec quidem est, nempe filiis suis beneficio Indulgentiae opem ferre, ut poenae debitum exsolvant, cui solvendo impares sunt, nonnulli quidem virium inopia, alii vero vitae brevitate prohibiti, aut certe quia*

vix aliquando poenitentias peccatis convenientes impleverunt. Sed eximere non vult ab obligatione legis divinae, quae idoneos poenitentiae fructus facere jubet, neque desides reddere aut tardiores in operibus satisfactionis, quae tantopere et in sacris Scripturis, et a Sanctis Patribus commendata sunt sedulo exercendis. Ideo Concilium Tridentinum tradit nusquam esse in Ecclesia semitam tutiorem, qua liceat evadere supplicia, quae Deus peccantibus minatur, quam ut crebro quis in hujusmodi operibus poenitentiae agendis occupetur, idque cum vero, et sincero doloris affectu . . . Hanc Ecclesiae mentem multoties indicant Summi Pontifices in suis Indulgentiarum litteris, quibus eas impertiri se VERE POENITENTIBUS ajunt, his verbis significantes sinceram omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, et voluntatem Deo apposite satisfaciendi. Quum lapsus ad hunc modum animo est comparatus, et suis partibus sedulo defungitur, ut divinam justitiam placare queat, Ecclesia veluti pia mater, in auxilium occurrit, ut Indulgentiae beneficio, quod restat debiti solvat: vel plene si plenaria est, vel in tantum, quantum confert. E dopo aver qui riferita l'autorità di S. Bonaventura, e dei Sommi Pontefici Bonifazio VIII. ed Innocenzo IV. soggiugne: *Qui satis indicant plenae Indulgentiae, quemque fieri participem, tum secundum modum operum poenitentiae, quae fecerit, tum secundum piae devotionis fervorem: atque ea ratione imminui debitum satisfactionis.* Lo stesso insegna Mons. Bossuet nella Istruzione sul Giubbileo, ove così parla: » Bisogna guardarsi bene dal pensare, che l'in» tenzione della Chiesa sia di sgravarci coll'indulgenze » dall'obbligazione di soddisfare a Dio: per lo contrario » lo spirito della Chiesa è di accordare l'Indulgenza so» lo a coloro, che si mettono in dovere di soddisfare dal » canto loro alla giustizia divina per quanto la infermi» tà umana lo permette; e l'Indulgenza non lascia di » esserci molto necessaria in questo stato, poichè aven» do ogni fondamento di credere, che siamo molti lon» tani dall'aver soddisfatto secondo le nostre obbligazio» ni, saremmo troppo nemici di noi stessi, se non avessi» mo ricorso alle grazie ed alle Indulgenze della Chiesa ».

Posta questa dottrina chiamata dal Card. Baronio dottrina della Chiesa Cattolica, ognun vede, che l'Indulgenze non dispensano dal dare a Dio quella soddisfazione pei commessi peccati, che può darsi a misura delle proprie forze, e che molto meno esentano dalla penitenza sagramentale sia medicinale, e sia penale. Anzi da più anni i Sommi Pontefici nella concessione eziandio dei Giubbilei, in cui v' è un' Indulgenza non solo plenaria, ma altresì pienissima, notano, che l' uomo procuri di soddisfare con atti penali alla divina giustizia. Per tacere di molti Pontefici accennerò qui Innocenzo II. e Benedetto XIV. Il primo nel Giubbileo dell' anno 1700. emanò una sua Istruzione col parere della Congregazione de' Cardinali deputata a quest' oggetto, in cui scrisse: *Proponatur fidelibus utilitas, quam ex magna hac indulgentia consequuntur: quatenus videlicet illius virtute, ac operatione remittantur illae poenae, quas homo divinae justitiae debet: MODO DIVINAE GRATIAE CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERETUR.* Il secondo poi nelle sue lettere *De praeparatione ad annum universalis Jubilaei* 1750. parlando delle Indulgenze insegna, *perperam asseri Indulgentiarum usu poenitentiam imminui, aut etiam de medio tolli.* Poscia avverte, *alia pietatis opera injunctis superaddenda esse, dignosque poenitentiae fructus faciendos.* Indi in conferma della sua dottrina soggiugne col Card. Bellarmino Controvers. lib. 5. c. 12. *Sic accipiunt prudentes Christiani Pontificis Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos poenitentiae fructus ferre, et pro suis peccatis Domino satisfacere.* Aggiugne altresì il sentimento del Cardinal Pallavicino, che nell'Istoria del Concilio di Trento lib. 24. cap. 12. num. 6. osserva, *falsam omnino esse illorum sententiam, qui rentur, Christianos propter indulgentiarum usum desides fieri, atque a satisfactione quae Deo criminum nostrorum vindici praestanda est, avocari.* Le Indulgenze adunque non solo non esentano dall' adempiere le penitenze imposte dal Confessore, ma nemmeno dal soddisfare a Dio con altre penalità a misura delle nostre forze.

CASO XI.

** Pelagio volendo colle Indulgenze arricchirsi di meriti presso Dio domanda 1. Se tutte l'Indulgenze possano acquistarsi più volte in un solo giorno. 2. Quali siano l'Indulgenze comuni a tutti i fedeli. 3. Se a queste Indulgenze si possa aggiugnere l'Indulgenza, che concedono i Vescovi?

Al 1. L'Indulgenze plenarie non possono acquistarsi se non una sola volta al giorno, benchè si legga nella Bolla o Breve di concessione: *Quoties id egerint, toties plenariam Indulgentiam consequantur.* Così ha definito la sacra Congregazione, allorchè interrogata dai Frati Minori dell'Osservanza se si poteva lucrare più volte in un giorno l'Indulgenza plenaria, che colla clausola *toties quoties* avea loro accordata il sommo Pontefice Sisto V. nella sua Costituzione *Laudemus viros gloriosos*, rispose nel 1717, che non si potea lucrare se non una sola volta al giorno. Ed avea la stessa sacra Congregazione così definito nel 1678. contro alcuni Teologi, i quali pretendevano, potersi tale Indulgenza acquistarsi due volte al giorno, cioè una pei vivi e l'altra pei defunti, lo che non può ammettersi quando non sia espressamente notato nella concessione. Quanto poi all'Indulgenze parziali convien distinguere. Se v'ha nella concessione la clausola *toties quoties* si possono guadagnare in un giorno tante volte, quante si ripete l'opera ingiunta; se poi manca la detta clausola, allora si deve intendere, che sono state concesse per una sola volta, come tra l'Indulgenze comuni a tutti i fedeli si può dire di quella concessa a chi nella prima ora di notte recita il *De profundis.* Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Inter praeteritos* §. 84. riporta il Decreto della sacra Congregazione del 1678., e così scrive: *Quando plenaria Indulgentia illis conceditur, qui certis, ac praescriptis diebus certam Ecclesiam visitaverint; in quo quidem statu rerum, etiamsi pluries in die Ecclesiae illius visitatio fiat, unica tantum Indulgentia acquiri potest juxta Decretum Congregationis Indulgentiarum a S. M. Innocentio Pp. XI. expresse approbatum.*

Al 2. Le Indulgenze comuni a tutti i Fedeli sono 1. Quella di 400. giorni a chi assiste al Mattutino del *Corpus Domini*, di altri quattrocento a chi assiste alla Messa, di altri quattrocento a chi assiste ai Vespri, e di 160. a chi assiste a qualunque altra delle altre minori. Nei giorni poi fra l'ottava v'è l'Indulgenza stessa per la metà dei detti giorni. La medesima Indulgenza è concessa a chi assiste all'uffizio del Nome di Gesù, ed all'uffizio della Concezione, ma quest'ultima si lucra soltanto nelle Chiese dell'Ordine Regolare de' Minori. 2. V'è l'Indulgenza di 100. giorni a chi saluta dicendo, *Sia lodato* G. C. ed a chi risponde *Sempre* ovvero *Amen.* 3. V'è l'Indulgenza di 300. giorni a chi recita le Litanie del SS. Nome di Gesù, e di 200. per la recita di quelle di Maria Santissima. 4. Chi accompagna Gesù Sacramentato allorchè viene portato agl'infermi per viatico lucra sette anni d'Indulgenza se è col lume, cinque anni con altrettante quarantene se va senza lume, e tre anni, ed altrettante quarantene se essendo impedito manda altri a portare il lume. 5. Acquista l'Indulgenza di tre anni, chi interviene alle Quaranta ore, ed alla presenza del Santissimo Sacramento prega per lo spazio d'un'ora. 6. A chi recita al suono della campana giorno e sera l'*Angelus Domini* oppure nel tempo Pasquale *Regina coeli*, ed il Salmo *De profundis* sull'ora prima della notte, è concessa ogni volta un'Indulgenza di cento giorni, ed un'Indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi a suo arbitrio, in cui a tal fine si confessi, e si comunichi. 7. Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Quemadmodum* concesse l'Indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene per ogni volta, ed una Indulgenza plenaria al mese applicabile anche ai defunti in un giorno da eleggersi ad arbitrio a chi insegna a meditare ed a pregare, ed a chi interviene a tali istruzioni pentito, confessato, e comunicato. 8. Lo stesso Sommo Pontefice accorda la medesima Indulgenza Plenaria una volta al mese in giorno ad arbitrio a chi premesse le solite disposizioni e preghiere farà ogni giorno una mezz'ora od almeno un quarto d'ora d'orazione mentale.

Al 3. Per aumentare un'Indulgenza, conviene aumen-

tare la causa, per cui fu concessa, od aggiugnere all'opera ingiunta qualch'altra opera, con una nuova causa sufficiente per l'aumento. Per esempio se un Vescovo accordasse nella sua Diocesi l'Indulgenza di 40. giorni unitamente a quella di 200. giorni concessa a chi recita le Litanie, la concessione del Vescovo sarebbe di niun valore, quando non v'aggiugnesse qualche altra divozione, ed in questo caso precisamente parlando l'Indulgenza del Vescovo non sarebbe per le Litanie, ma bensì per l'opera aggiunta. Lo stesso deve dirsi di chi pretendesse di lucrare più Indulgenze nello stesso tempo, coll'eseguire un'opera, cui per altro titolo fosse tenuto. Così Benedetto XIV. nella sua Bolla *Inter praeteritos* §. 43. ove dice apertamente: *In hac quaestione sicut in caeteris omnibus alii affirmant, alii negant. Sed illa verior opinio esse videtur, quod acquiri nequeat Indulgentia per opus ad quod praestandum ex alio titulo quis obligatur, nisi qui indulgentiam concedit* (si noti) *nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri possit.*

INDULGENZE

Intorno a quelle che si concedono pei Defunti.

CASO I.

Nennio sapendo, che l'Indulgenza è una remissione della pena temporale dovuta, non sa intendere, come sia applicabile ai defunti. Per istruirlo quindi su questa materia si ricerca 1. Cosa sia l'Indulgenza pei defunti. 2. Qual differenza vi sia tra l'Indulgenza pei vivi, e quella pei defunti. 3. Come si provi, che il Sommo Pontefice può concedere Indulgenze applicabili ai defunti?

Al 1. L'Indulgenza pei defunti è una remissione della pena temporale, che rimane a soddisfare alla divina giustizia nel Purgatorio dall'anime dei defunti, concessa dal Sommo Pontefice per modo di suffragio coll'applica-

zione de' meriti di G. C. e de' Santi. Notisi in questa definizione *per modo di suffragio*; conciossiachè l'Indulgenze pei defunti non si possono dal Papa concedere per modo *di assoluzione*, come egli l'accorda ai vivi, e la ragione si è, perchè accordandole per modo di assoluzione rimette la pena con autorità giudiziale, che non può esercitarsi fuorchè co' suoi sudditi, tra' quali non si possono comprendere le anime del Purgatorio. Infatti in qualunque modo intender si vogliano quelle parole: *Quaecumque solveris super terram*, si deve sempre ritenere, che la facoltà attribuita da Gesù Cristo a S. Pietro, ed ai di lui successori riguarda uomini viatori, e viventi su questa terra, il che si conferma da quel testo di S. Giovanni *pasce oves meas*, ove è chiaro, che i sudditi di S. Pietro sono quei, che possono essere da lui pasciuti come pecorelle di G. C. e niuno dirà mai, che le anime del Purgatorio propriamente parlando sieno comprese tra le pecorelle di G. C. che non devono essere pasciute dai Sommi Pontefici. Quindi gli antichi Pontefici, come avverte il Navarro, impartendo indulgenze pei defunti aggiugnevano sempre la clausola *per modum suffragii*.

Al 2. Da quanto abbiamo esposto si può facilmente raccogliere qual differenza passi tra l'Indulgenza pei vivi e quella pei defunti, ossia fra l'Indulgenza per modo di assoluzione, e quella per modo di suffragio. La prima si accorda immediatamente alla persona, in cui deve produrre il suo effetto, e la seconda si concede ad una persona vivente, affinchè col di lei mezzo giovi all'anime de' trapassati. Egli è perciò che si appella per modo di suffragio, perchè siccome è un suffragio alle anime del Purgatorio l'offerta della propria soddisfazione; così è un suffragio l'offrire, che fa la persona vivente la soddisfazione a se quasi donata dal tesoro della Chiesa. Nè si dica, che la differenza notata tra l'Indulgenze pei vivi e quelle pei defunti non offre la vera distinzione tra l'una e l'altra, poichè vi sono delle Indulgenze che si possono ricevere ed applicare a vantaggio di altro vivente, le quali perciò sono chiamate per modo di suffragio: conciossiachè è ben vero che possono applicarsi alcune Indulgenze anche ai vivi, ma non è vero, che dir

si debbano concesse puramente per modo di suffragio. Tali indulgenze sono per modo di assoluzione perchè rimettono alla persona vivente cui sono dirette la pena temporale, e sono per modo di suffragio considerando la persona, che pel vivente le lucra; laddove quelle pei defunti non possono unquemai appellarsi concesse per modo di assoluzione.

Al 3. Se può ognun de' Fedeli di privata autorità soccorrere per modo di suffragio le anime del Purgatorio, perchè non lo potrà il Sommo Pontefice di pubblica autorità delle soddisfazioni, di Cristo e de' Santi? Se i Fedeli le soccorrono colle proprie soddisfazioni, il Pontefice sommo non potrà aprire a loro vantaggio il tesoro della Chiesa? Per negare questa verità convien asserire, che i meriti di G. C. e de' Santi per nulla valgono a pro de' defunti nel Purgatorio. Qual più orrenda bestemmia? Il Sommo Pontefice Sisto IV. condannò colla sua Costituzione *Licet* l'opinione di Pietro d'Osma, ch' appunto negava alla Santa Sede il potere di rimettere le pene del Purgatorio, e Leone X. colla sua Bolla *Exurge Domine* condannò la seguente proposizione di Lutero: *Sex hominum generibus Indulgentiae non sunt necessariae, nec utiles, videlicet MORTUIS* etc. Ma se vogliamo conoscere come pensa la Chiesa su questo punto, scorriamo la Costituzione *Apostolica* di Benedetto XIV. nella quale riporta ciò che scrisse Leone X. *Omissis*, dice Benedetto XIV, *aliis Summorum Pontificum Constitutionibus, quae cuique obviae sunt, eam dumtaxat, quam Leo X. promulgavit hic duximus exscribendam. Sic vero habet: Per praesentes tibi significandum duximus Romanam Ecclesiam, quam reliquae tanquam Matrem sequi tenentur, tradidisse, Romanum Pontificem Petri clavigerum, successorem, et Jesu Christi in terris Vicarium, potestate Clavium, quarum est aperire Regnum Coelorum, tollendo illius in Christifidelibus impedimenta, culpam scilicet ac poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante Sacramento Poenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam, mediante Ecclesiastica Indulgentia, posse pro rationabilibus causis concedere eisdem Christifidelibus, qui*

charitate jungente, membra sunt Christi, sive in hac vita sint, sive in PURGATORIO, Indulgentias ex superabundantia meritorum Christi, et Sanctorum; et tam pro vivis quam pro DEFUNCTIS, Apostolica auctoritate indulgentiam concedendo thesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare, et per modum Absolutionis Indulgentiam ipsam conferre et per MODUM SUFRAGII illam transferre consuevisse; ac propterea omnes tam vivos, quam defunctos qui veraciter omnes Indulgentias hujusmodi consecuti fuerint a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae Indulgentiae aequivalet, et ita ab omnibus teneri, et praedicari debere etc. Auctoritate Apostolica etc. decernimus. E per verità se si scorre la Storia Ecclesiastica facilmente si rinviene, che la dottrina tanto chiaramente espressa da Leone X. è la dottrina di tutti i tempi della Chiesa, poichè si riscontrano Indulgenze concesse a suffragio de' defunti, le quali non sarebbero giammai state impartite, se una diversa dottrina avesse la Chiesa insegnato. Presso il Baronio all' anno 878. si trova una lettera di Giovanni VIII, in cui il Papa dichiara ai Vescovi della Francia, dietro le di loro istanze, che l' indulgenza da lui conceduta, per quei che combattevano nella guerra intrapresa pel bene della Religione, si estendeva a queglino ancora, che combattendo in essa guerra già erano morti. Nell' anno 1118. Gelasio II. dopo aver consecrato in Genova la Chiesa dei Ss. Lorenzo e Sisto accordò l' indulgenza plenaria a tutti i defunti, che venissero sepolti nel Cemeterio di detta Chiesa, come riferisce Oldovino nella vita dello stesso Pontefice. Il Mabillone *in praefat. ad Act. Ss. Ordin. S. Bened.* produce un monumento estratto dall' Archivio dell' insigne Abbazia di S. Niccolò d' Arges, in cui è registrata un' Indulgenza parziale concessa nel 1186. da Urbano III. pei vivi e pei morti, che segnalata avessero la pietà loro verso la detta Abbazia. Ai tempi di S. Tommaso venivano fatte simili concessioni, ond' è, che *in 4. dist. 45. q. 2. art. 3. quaestiunc. 2*, scrisse: *Si autem Indulgentia sub hac forma fiat: quicunque fecerit hoc vel illud, ipse et pater ejus, vel qui-*

cunque ei adjunctus in Purgatorio detentus tantum de Indulgentia habebit; talis indulgentia non solum vivo, sed etiam mortuo proderit. La ragione dunque, la costante dottrina della Chiesa, ed il fatto sono argomenti, che incontrastabilmente dimostrano, come il sommo Pontefice può dispensare delle Indulgenze applicabili a suffragio dell'anime de' fedeli, che si trovano nel Purgatorio.

CASO II.

* Aldo crede, che possa il sommo Pontefice accordar delle Indulgenze a suffragio dei defunti, senza che vi concorra alcuna causa giusta e pia. Cercasi se pensi rettamente?

Aldo è in errore. Se necessaria è una giusta causa per le Indulgenze, che si concedono ai viventi, che sono all'umano foro soggetti, quanto più non sarà indispensabile per le anime dei defunti, che soggette sono al foro divino? S. Tommaso *in* 4. *dist.* 45. *q.* 2. chiaramente insegna: *Non quam voluerit Pontifex Defunctis potest concedere remissionem, sed quantum postulat ratio.* E nel *Supp. q.* 71. *a.* 10. spiega la voce *ratio* dicendo *causa conveniens.* Ma e non sarà una causa giusta e conveniente per la dispensa dell'Indulgenze a pro de' defunti, ed il vantaggio, che ritraggono quelle anime, e la gloria di Dio, che ne risulta dalla loro liberazione? No, risponde il Bellarmino, perchè se ciò fosse Gesù Cristo medesimo le avrebbe tutte liberate. Si ricerca inoltre qualche causa particolare, che serva all'onor di Dio, ed all'utilità della Chiesa, come abbiamo esposto parlando dell'Indulgenze pei vivi nell'articolo precedente, la quale causa sia grata a Dio più dell'esecuzione della giustizia, che viene praticata nell'espiazione dell'anime del Purgatorio. Quest'opera quindi cui viene annessa l'Indulgenza compensa la divina giustizia, e solleva quell'anime dalle pene, che soffrono ammettendole alla gloria, o diminuendo loro il tempo, che restar devono nel Purgatorio.

CASO III.

Lorenzo essendo per lucrare un' Indulgenza plenaria a suffragio dell' anima del defunto suo padre, desidera di essere istrutto intorno a tre punti. 1. Quali disposizioni siano necessarie per acquistare la detta Indulgenza. 2. Se giovi precisamente all' anima del defunto per cui si riceve. 3. Se concorrendo tutte le necessarie disposizioni resti liberata dal Purgatorio quell' anima, cui l' Indulgenza viene applicata. Qual deve essere la risposta del Parroco, che n' è da Lorenzo interrogato?

Al 1. Il Parroco risponderà, che deve Lorenzo praticare tutte l' opere pie prescritte dalla Bolla o Breve, con cui venne conceduta l' Indulgenza. Soggiungerà, che quantunque il Silvio, il Suarez, il Corduba ed altri siano di parere, che possano conseguirsi tali Indulgenze anche da quei, che sono in disgrazia di Dio, perchè la opera prescritta non è causa meritoria delle Indulgenze, ma solo una condizione da eseguirsi da quei che vogliono lucrarle, tuttavia è molto più probabile, che si ricerchi lo stato di grazia nell' adempiere l' opera ingiunta, eccettuato però il divin Sacrifizio. La ragione si è 1. Perchè le opere prescritte sono in certa maniera il compimento della causa finale, per cui si concede l' Indulgenza, sicchè non possono dirsi giammai condizione che sia senza merito, e quindi siccome è necessario lo stato di grazia per lucrare la Indulgenza pei vivi, così anche ad acquistarla pei morti. 2. Perchè il peccatore non è soggetto idoneo ad offerire a Dio in grazia altrui le soddisfazioni ed i meriti di Gesù Cristo. Dissi *eccettuato il divin Sacrifizio*, perchè in esso v' ha la Vittima, che da stessa intercede, la quale non v' è nell' altre opere pie, e la Messa ha la sua efficacia indipendentemente dalla bontà del Sacerdote ossia *ex opere operato*, il che parimenti non si può asserire delle Indulgenze. 3. Innocenzo X. XI. XII. ed Alessandro VII. concessero molte Indulgenze pei defunti *utriusque sexus fidelibus vere poenitentibus et confessis.* In questi casi, ed in altri consimili è necessario di premettere all' Indulgenza la Confessione. 4. I Teologi, ch' opinano non essere necessario

lo stato di grazia a lucrar le Indulgenze pei defunti, vogliono nullameno, che la persona non abbia affetto al peccato mortale, e concepisca qualche dispiacenza delle offese a Dio fatte. È dunque dubbiosa cosa anche per essi se nello stato di colpa si possa lucrar le dette Indulgenze, ed in conseguenza è più probabile, che si ricerchi lo stato di grazia.

Al 2. Il Parroco risponderà che l'Indulgenze giovano all'anima del defunto, per cui si ricevono. Ciò si raccoglie primieramente dalle Bolle de' Pontefici, v. g. di Pasquale I. di Alessandro VI. di Clemente VII, i quali attribuirono le da loro concesse Indulgenze alle anime particolari del padre, della madre, o di altro defunto, pel quale sono acquistate. 2. Dal sentimento universale di tutta le Chiesa. 3. Da S. Agostino, che nel cap. 4. del suo Libro *de cura pro mortuis* dice, che la Chiesa trasmette alcuni suffragj comuni a tutti i defunti, affinchè a quei che non hanno suffragj speciali dai loro consanguinei od amici non manchino almeno quei della Chiesa pia e comune madre. 4. Finalmente perchè non v' è ragione, per cui i suffragj offerti ad un'anima o ad essa non giovino, od almeno non le giovino più che alle altre.

Avverte però qui il Gaetano con altri Teologi, che anche per parte dell'anima, che vuole suffragarsi colla Indulgenza, si ricercano delle disposizioni, affinchè ne percepisca l'effetto, cioè ch' oltre di essere nello stato di grazia, abbia avuto cura, mentr' era unita al corpo, di soddisfare pe' suoi peccati, e di suffragare con opere pie i defunti. Ciò provano con S. Agostino, il quale nel citato suo libro *de cura pro mort. cap. ult.* riferito nel can. *Non aestimemus* 19. *caus.* 19. *q.* 3. scrisse così: *Non pro quibus fiunt omnibus prosunt, sed his tantum pro quibus dum vivunt cooperantur ut prosint*. E nel cap. *Tempus* 23, della stessa causa: *Sed haec eis prosunt, qui dum viverent, haec sibi, ut postea possent prodesse, meruerunt.* Vi sono poi dei Teologi, che ammettono l'espressa dottrina intorno alle indulgenze, che vengono applicate generalmente a tutte le anime del Purgatorio, ma non a quelle, che sono ricevute per qualche particolare defunto, eccettuato il caso, che que-

st' anima fosse da Dio meritamente privata di tai suffragj per aver defraudato di essi i suoi defunti, mentr' era unita al corpo, come abbiamo nella vita di Rabano Mauro, ove si narra, che furono rigettati i suffragj offerti pel defunto dispensiere del Monastero, perchè quand' era tra' vivi avea defraudato i defunti del sussidio della limosina stabilita dall' Abate. Il fatto è riferito dal Rainaudo *t.* 7. *part.* 2. *q.* 5. Nulla di più possiamo dire su questo punto.

Al 3. Il Parroco risponderà, ch' è questione fra i Teologi se resti liberata dal Purgatorio quell' anima, cui l' Indulgenza viene applicata quand' anche vi concorrono tutte le disposizioni, questione, che viene chiamata dal Bellarmino *lib.* 2, *c.* 14, sopra tutte difficilissima. Vi sono infatti molti Autori, che lo asseriscono, e molti altri, che apertamente lo negano, nè vi sono fondamenti così convincenti da poterlo asserire con sicurezza. Per altro si può piamente credere, che dalla bontà di Dio rimessa venga ogni pena temporale in virtù dei meriti di G. C. a quell' anima, cui è applicata un' Indulgenza plenaria, sicchè venga tosto liberata dal Purgatorio. Infatti pare, che tanto dedur si possa dalla parola della Bolla *Exurge Domine* di Leone X, nella quale si legge: *Omnes tam vivos, quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae, et acquisitae indulgentiae aequivalet.* Sembra pure che i Brevi pegli altari privilegiati appoggino la stessa opinione, poichè dicono, che *quicumque Sacerdos Missam Defunctorum pro anima cujuscumque Fidelium defunctorum ad praefatum altare celebrabit, anima ipsa de Thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut Domini nostri ... suffragantibus meritis a Purgatorii poenis liberetur.* Da tutto ciò pertanto io conchiudo, che si possa lasciare nella mente dei Fedeli una tal pia credenza, che non è poi senza fondamento, e si possano parimenti lasciare quelle Tabelle, che si trovano affisse coll' iscrizione: *Indulgenza colla liberazione d' un' anima del Purgatorio*, oppure *Oggi si libera un' anima dalle pene del Purgatorio*, checchè ne dica l' Autore moderno del

piccolo Trattato dell' Indulgenze, poichè servono a fomentare e ad accrescere la carità de' fedeli verso le anime dei Defunti, ed a suffragarle con maggior premura ed efficacia.

CASO IV.

Alberto dubita se possa lucrare per se stesso, e pei defunti, un' Indulgenza, che venne concessa coll' espressione, anche applicabile alle anime del Purgatorio. Come il Parroco potrà trarre Alberto da questo dubbio?

L' Indulgenze altre vengono concesse pei vivi soltanto, altre pei morti unicamente, ed altre pei vivi, che possono anche applicarsi ai defunti. Di quest' ultima specie è l' Indulgenza intorno a cui versa il dubbio d' Alberto, dubbio che vien trattato dal Clericato nelle sue discordie forensi, e ch' ei scioglie dicendo, che l' Indulgenza non può dimezzarsi, ma che tutta deve ritenersi per se medesimo, dal vivente, che l' acquista, oppure tutta applicarsi a suffragio de' defunti. Ecco in compendio le ragioni che apporta. 1. L' Indulgenza applicabile in qualsivoglia maniera ai Viventi, ed ai Defunti è una sola; dunque se si applica ai defunti non può essere applicata al vivente, che l' acquista. 2. L' Indulgenza quanto alla concessione dipende dalla volontà del sommo Pontefice, e quindi si deve badare per l' effetto alla di lui mente, intenzione e volontà; ma così è che l' Indulgenza di cui parliamo è concessa o pei viatori solamente, od unicamente pei defunti, com'è chiaro da quelle parole *anche applicabile per l' anime del Purgatorio*; dunque chi la riceve non può applicarla a se stesso insieme ed ai defunti. 4. L' Indulgenze si concedono od in via di remissione od assoluzione dalle pene dovute alla divina giustizia, ed in via di suffragio, come sono quelle, che si danno in favor de' defunti; adunque da questa forma di dar l' Indulgenze si raccoglie, che si può lucrare nel medesimo tempo sotto dell' una e dell' altra forma. 5. Se la opposta sentenza fosse vera potrebbero i fedeli dispensare il tesoro della Chiesa col servirsi di una sola Indulgenza per due oggetti; poichè accordata l' Indulgenza colla clausola anche applicabile ai defunti, i

viventi raddoppierebbero la stessa Indulgenza, e diverrebbero così dispensieri del tesoro della Chiesa, il che è contrario al buon senso ed alla ragione. Ecco come deve il nostro Parroco sciogliere il dubbio di Alberto.

INDULGENZE

Quanto alle disposizioni necessarie per acquistarle.

CASO I.

Elvidio per l'acquisto di una plenaria Indugelnza si duole di tutti i suoi peccati mortali e se ne confessa, ma non si ricorda nè vi abbada ai veniali. Cercasi 1. Se avendo tutti gli altri requisiti acquisti l'Indulgenza. 2. Se non acquistandola plenaria, l'acquisti almeno parziale a misura delle sue disposizioni?

A lucrare le sante Indulgenze si rende necessario lo stato di grazia, perchè la remissione della pena si fa ai giusti, e non ai nemici di Dio. Così insegnano comunemente i Teologi. Nelle Bolle Pontifizie non ci concede giammai Indulgenza fuorchè ai contriti, ai confessati, od ai veri penitenti. Vi sono alcuni, i quali vogliono, che tutte le opere ingiunte debbano essere fatte in istato di grazia, ma più comunemente si ritiene, che basti il farle con animo veramente penitente e senz'affetto al peccato mortale. Lo stato di grazia poi si ricerca assolutamente nell'eseguire l'ultima opera prescritta, poichè lo stato di grazia per lo meno si ricerca nell'acquisto dell'Indulgenza, che avviene appunto, quando si pone l'ultima opera. Inoltre a lucrar l'Indulgenza è necessario l'adempimento delle opere ingiunte nel luogo, tempo, secondo l'ordine ed il fine, che dalla Bolla è indicato. Qualunque omissione, anche di una parte notabile, fa sì, che non si acquisti l'Indulgenza, sebbene l'omissione proceda da ignoranza, o da incolpevole obblivione, o da impo-

tenza, perchè non si adempie la condizione, cui è l'Indulgenza legata. Ciò premesso, rispondo ai proposti quesiti.

Al 1. Quando nell'esecuzione dell'ultima opera ingiunta non si scancellano i peccati veniali per mezzo di una contrizione vera, che a tutti si estendà, e non si estingue ogni più leggiero affetto a qualunque di essi, egli è certo che non si lucra l'Indulgenza plenaria. Difatti la Indulgenza plenaria è la remissione totale di ogni pena dovuta per qualsivoglia colpa; ma così è che per la remissione totale d'ogni pena, dev'esservi la totale remissione di colpa, avvegnachè non si rimette la pena senza che sia rimessa la colpa; dunque chi non iscancella i peccati veniali, o conserva un affetto quantunque leggiero ai medesimi, siccome non è libero affatto da colpa, così non può lucrare la remissione totale della pena. Ciò si raccoglie dalla Glossa nell'Estrav. *Antiquorum de Poenit. et remiss.* Il nostro Elvidio adunque non lucra l'Indulgenza plenaria, perchè non si pente de' veniali, anzi di essi non si cura, cioè non estende ad essi la sua contrizione. Ma conseguirà almeno un'Indulgenza parziale?

Al 2. Rispondo che sì, e dico falsa l'opinione di quei, i quali sostengono, che l'Indulgenza plenaria o si acquista interamente, o che nulla si conseguisce. Infatti ella non è indivisibile, e può acquistarsi più e men pienamente, come dice Bonifacio VIII. nella sua Bolla del Giubbileo asserendo, che *unusquisque plus merebitur, et indulgentiam efficacius consequetur, qui Basilicas amplius et devotius frequentaverit.* Se qui parla il Pontefice di una Indulgenza plenaria, qual è quella del Giubbileo, non istabilisce chiaramente che il frutto dell'Indulgenza corrisponde alla maggiore o minor divozione dei fedeli, che la conseguiscono? Ma ciò ancor più chiaramente Innocenzo IV. nel capo *Quod autem de Poenit.* dicendo: *Licet generaliter fiat indulgentia propter laborem, propter devotionem, et propter pericula; tamen unus plus alio habet intra metam a praelato constitutam, secundum, quod plus devotus est vel plus laborat, vel majoribus periculis se exponit.* E questa è appunto la dottrina di s. Tommaso e di s. Bonaventura. Il primo *Suppl. q.* 25. *a.* 2. *ad* 3. scrisse: *Quando datur*

indulgentia indeterminate ei qui dat auxilium ad fabricam Ecclesiae, intelligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei, qui dat axilium, et secundum hoc plus vel minus de Indulgentia consequitur. Il secondo poi *in dis. 20. quaest. ult.* dice: *Qui dat indulgentias, quum eas tribuit considerat causam, pro qua reputat eum dignum tanta gratia: et secundum quod plus vel minus accedunt homines ad illam causam, plus vel minus participant de Indulgentia.* Dunque l'Indulgenza plenaria non è indivisibile, e può acquistarsi più e meno a misura delle disposizioni di chi la conseguisce. Se Elvidio pertanto non acquista la plenaria Indulgenza per la mancanza di odio ai peccati veniali, la conseguisce parziale secondo le sue disposizioni.

CASO II.

Sergio prevedendo di non poter confessarsi nella mattina di una solennità, ricerca al suo Parroco se facendo la comunione dopo aver premesso un atto di Contrizione possa lucrare l'Indulgenza plenaria concessa a quei che in quel giorno confessati e comunicati visiteranno la Chiesa Parrocchiale. Cosa deve rispondergli il Parroco?

Convengono tutti i Teologi, che se Sergio si trova in istato di colpa mortale non può acquistare l'Indulgenza plenaria, allorchè questa è concessa espressamente *ai confessati* e *comunicati*, perchè così ha dichiarato la sacra Congregazione sopra l'Indulgenze e Reliquie nel dì 19. Sett. 1729, definendo, essere tanto necessaria la Confessione, che nemmen in mancanza di Confessore vi si può supplire coll'atto di Contrizione. Se poi Sergio non avesse peccati mortali, ma solamente dei veniali, potrebbe supplire colla contrizione? L'affermarono alcuni dicendo, che quando il Pontefice non espresse la Confessione dei veniali, si deve intendere, che prescrivendo la Confessione semplicemente, voglia soltanto quella dei mortali, come appunto la prescrivono il Gius Divino, ed Ecclesiastico, i quali com' insegna s. Tommaso 4. *dist.* 19. *q.* 3. *art.* 1. *resp.* 1. *ad* 3. non comandano la Confessione fuorchè dei mortali. Altri affermarono il contrario, sostenendo, che quando la confessione

è precettata per l' acquisto dell' Indulgenze, non è prescritta affinchè l' uomo ritorni in istato di grazia, ma come opera di pietà e di religione ingiunta a chiunque vuole lucrare le sante Indulgenze. Ora però la questione è decisa, ed è fuor di dubbio, che allorquando si vuole acquistare l'Indulgenza, per la quale è prescritta la Confessione, è necessario di farla, quand' anche non si abbia alcun peccato mortale. Dissi ch' è decisa, poichè così ha decretato la sovrallodata sacra Congregazione, e ne fu il decreto approvato dal sommo Pontefice Clemente XIII. sotto il dì 19. Maggio 1758. Eccone il tenore: *Ut Christifideles scire possint quid sibi tenendum foret pro acquirendis Indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum: Qui vere poenitentes confessi, ac sacra Communione refecti Ecclesiam visitaverint, quae in Indulgentiarum Brevibus inseri solent, in sacra Congregatione Indulgentiis, sacrisque Reliquiis praeposita discussis die 3. Martii proxime praeteriti nonnullis dubiis; eadem sacra Congregatio fuit in voto, Confessionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt.* Il Parroco dunque risponderà a Sergio, ch' è tenuto a confessarsi, e che omettendo la confessione non guadagna l' Indulgenza, che desidera di acquistare.

CASO III.

Sergio avendo udita la risposta anzidetta, ricerca in oltre 1. Se basti per lucrare l' Indulgenza la confessione fatta due, o tre giorni innanzi, od almeno quella fatta il giorno precedente. 2. Se quelle persone, che regolarmente si confessano ogni otto giorni debbano accostarsi al Sacramento della Penitenza, se ne' giorni intermedj vogliono acquistare un' Indulgenza per la quale è prescritta la Confessione. Cosa dovrà soggiungere il Parroco?

Al 1. Vi furono degli Autori, che hanno insegnato come cosa più probabile, che basti la Confessione fatta due o tre giorni prima ed anche quattro e secondo al-

cuni perfino sei col fine di acquistar l'Indulgenza; ma la loro opinione non è più attendibile, perchè nel Decreto riportato nel Caso precedente, dopo le parole ivi notate si legge: *nec non praefatam Confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis.* Egli è dunque deciso, che la Confessione deve farsi nella vigilia del giorno, o nel giorno stesso, in cui evvi l'Indulgenza, e non giorni prima. E mi confermo in quest'opinione riflettendo, che potendosi acquistar l'Indulgenza fino dai primi vesperi, che cadono nel dopo pranzo del giorno antecedente, ne viene, che la confessione può essere fatta nella mattina dello stesso giorno come opera, che deve premettersi all'acquisto dell'Indulgenza a senso delle parole dei Brevi: *Confessis ac sacra Communione refectis.* Dunque la Confessione non deve precedere la mattina del giorno antecedente.

Al 2. È deciso, che quelli, i quali si confessano regolarmente ogni otto giorni, non debbono nuovamente confessarsi per acquistare un' Indulgenza, che cade nei giorni intermedj, quando però dopo l'ultima confessione non sieno caduti in mortale peccato. Clemente XIII. nel 1763, ha commesso alla sacra Congregazione preposta all' Indulgenze e sacre reliquie di esaminare questo punto, e la stessa Congregazione proposto il dubbio: *An et quomodo sit consulendum Sanctissimo*, rispose, come abbiamo esposto, ed il sommo Pontefice sovrallodato ne confermò il voto, come apparisce dal seguente Decreto. *Consulendum Sanctissimo Domino nostro, ut concedere dignetur Indulgentiam omnibus Christifidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Poenitentiae accedere, nisi legitime impediantur, consueverunt, et nullius lethalis culpae a se post peractam ultimam confessionem commissae sibi conscii sunt, ut omnes, et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali confessione, quae caeteroquin juxta praefacti Decreti*, cioè del riferito nel Caso antecedente, *definitionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa Indulgentias Jubilaei tam ordinarii, quam extraordinarii, aliasque ad instar Jubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera*

injuncta ita et Sacramentalis confessio, tempore in earum concessione praescripto peragatur .... Et facta per me infrascriptum s. Congregationis Secretarium de praemissis omnibus Sanctissimo Domino nostro relatione, Sanctitas Sua piis bonorum desideriis, ac votis satisfacere, et Indulgentiarum gratias iis potissimum, qui pie sancteque vivendo donis divinae misericordiae digniores efficiuntur, elargiri quam maxime cupiens, benigne annuit, et praefatum Indultum in forma suprascripta expediri, et publicari mandavit, quibuscumque in contrarium non obstantibus.

CASO IV.

Lo stesso Sergio domanda se potendosi fare nella mattina del giorno precedente la Confessione, si possa nella medesima mattina ricevere la Santissima Comunione per lucrare nel giorno appresso la Indulgenza. Cosa di nuovo dovrà rispondere il Parroco?

Un moderno Autore francamente asserisce, che la Comunione deve esser fatta nella mattina del giorno, in cui v' ha l' Indulgenza, perchè nel Decreto della sacra Congregazione del 1759. soprariferito si parla della Confessione: *Confessione suffragari posse, si expleatur in vigilia festivitatis*, e perchè quanto alla Comunione nulla si dice: *de Communione autem nullum verbum occurrit*, onde è, che conchiude: *videtur itaque ea differenda ad diem ipsum festivitatis.* Ma il nostro Autore riprova affatto quest' opinione dicendo, che se il Decreto non fa cenno della Comunione, non è la conseguenza del suo silenzio, che non si possa fare nella mattina della vigilia, ma piuttosto che nulla si possa conchiudere dallo stesso Decreto, e quindi passa a provare, che la Comunione può farsi nella detta mattina egualmente che la Confessione, provando il suo sentimento colle ragioni, che ha esposto rispondendo al primo quesito del Capo antecedente, cioè che se non bastasse la Comunione fatta nella mattina della vigilia, non si potrebbe lucrare l' Indulgenza ne' primi Vesperi perchè la Comunione dev' essere premessa all' acquisto dell' Indulgenza; ed aggiugne, che le persone pie d' ordinario sogliono antici-

parla così, onde fuggire gli strepiti, che a cagione del gran concorso vi sono in certi giorni di solennità. Ma quale di queste due opinioni adotterà il Parroco nostro per rispondere a Sergio? Io son di parere, che e l'una, e l'altra ammetta delle eccezioni. Non mi piace per verità la prima, conciossiachè in quelle Indulgenze, che si possono lucrare nei primi Vespri, che si fanno sulla sera della Vigilia, è necessario di ricevere la Comunione nella mattina della stessa Vigilia, allorchè si voglia nei primi Vespri lucrar l'Indulgenza. La ragione, che rende il nostro Autore è chiarissima ed è conforme alle Bolle d'Indulgenza, vale a dire, che al ricevimento dell'Indulgenza si deve premettere la Comunione: *Confessis ac sacra Communione refectis*. Non mi piace poi nemmen l'opinione del nostro Autore, perchè le ragioni, ch'apporta sono valevoli per le Indulgenze, ch'incominciano dai primi Vespri, ma non per quelle, che cominciano dalla mezza notte del giorno della festa. Infatti il silenzio, che si osserva nel Decreto della Congregazione non è argomento nè affermativo, nè negativo; l'uso delle persone pie non è universale, nè può dirsi una legittima consuetudine, ch'interpreti la legge; ed incominciando l'Indulgenza col punto della mezza notte, non fa sì, che si debba necessariamente far la Comunione nella Vigilia, affinchè preceda l'acquisto dell'Indulgenza, poichè può farsi nella stessa mattina del giorno festivo. Direi io adunque, che il nostro Parroco rispondesse a Sergio, che quando l'Indulgenza comincia nei primi Vespri, si può nella mattina della vigilia ricevere la Comunione, e che questa basta anche per lucrar l'Indulgenza nel giorno festivo, e che quando l'Indulgenza ha principio colla mezza notte del giorno festivo ossia col giorno naturale, allora è cosa più sicura aspettare la mattina dello stesso giorno festivo per comunicarsi, dovendosi in materia di privilegj e di Indulgenze osservare esattamente le espressioni del Breve o Bolla, con cui vengono concesse.

CASO V.

Gregorio viene interrogato 1. Se per acquistare l'Indulgenze concesse a chi recita al suono della campana giorno e sera l' *Angelus Domini* ovvero nel tempo pasquale l' antifona *Regina coeli*, debbano piegarsi le ginocchia. 2. Se recitandole ginocchioni nel tempo pasquale si acquistino l' Indulgenze. 3. Se ginocchioni pure si debba recitare il *De profundis* sull' ora di notte, e se a questo Salmo si possa sostituire qualche altra preghiera? Cercasi lo scioglimento di questi quesiti.

Il primo quesito è sciolto riportando il Breve di Benedetto XIII, col quale concesse l' Indulgenza di cento giorni a chiunque contrito recita l' *Angelus Domini* o la *Regina coeli* nel tempo pasquale da lucrarsi ogni volta, che al suono della campana giorno e sera si dice la detta orazione, e l' Indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi da ciascuno a proprio arbitrio, in cui a tal fine si confessi, e si comunichi, nel qual Breve il lodato sommo Pontefice vuole, che fuori del tempo pasquale, si faccia la recita in ginocchio, ond' è, che chi potendo inginocchiarsi non lo fa perde l' Indulgenze. Ecco le parole del Diploma: *Omnibus vere poenitentibus, et confessis et sacra Communione refectis, qui mane, aut meridie, seu vespere ad pulsum campanae* Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto: ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum; et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis *cum tribus* Ave Maria *FLEXIS GENIBUS devote recitaverint, et pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum praeces effuderint, plenariam in uno die mensis dumtaxat per unumquemque fidelem ad sui libitum eligendo, lucrifaciendam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer elargitur. In reliquis vero anni diebus, iisdemque Christifidelibus vere contritis, quoties id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consuetas relaxat.*

Praesentibus futuris temporibus valituris 14. *Septembris* 1724.

Al 2. Recitando le dette preci colle ginocchia piegate nel tempo pasquale non si acquista l' indulgenza. 1. Perchè non si opera conformemente al rito praticato dalla Chiesa fino dai primi secoli. Infatti prima del Concilio Niceno I. erasi introdotto l' uso di recitare le preci stando in piedi e nei giorni di Domenica, ed in altri tempi : ma non essendo allora questo rito universale lo estese il lodato Concilio a tutta la Chiesa ordinando nel Can. 29. *Quoniam sunt quidam in die Dominico genua flectentes, et in diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis constanter observentur, placuit sancto Concilio a Paschate usque ad octavam Pentecostes stantes Domino vota persolvere, vel Deo orationes effundere.* 2. Perchè questo rito non solo non fu cangiato da verun concilio o Pontefice, ma venne anzi confermato da Bened. XIV. il quale volendo per appunto togliere ogni dissonanza e diversità di rito, dopo aver confermate le Indulgenze delle quali parliamo, comandò, che la Orazione *Angelus Domini* etc. dai Vesperi di ogni sabbato fino a tutta la Domenica seguente si recitino in piedi, e similmente in piedi si reciti invece in tutto il tempo Pasquale l' antifona *Regina coeli* col versetto ed orazione corrispondenti. Ciò si raccoglie dalla Notificazione 20 aprile 1752 del Card. Guadagni Vicario dello stesso sommo Pontefice, ove si aggiugne, che le persone rozze le quali non sanno l'antitifona *Regina coeli* acquistando le stesse Indulgenze recitino in piedi anche nel tempo pasquale *l' Angelus Domini* etc.

Al 3. Per acquistare finalmente le stesse Indulgenze che Clemente XII. nel dì 14. di agosto 1736 estese a quanti recitano il *De profundis* verso l' ora di notte al suono della campana, è necessario, che questo salmo sia detto in ginocchioni. In luogo poi del *De profundis* si può recitare un *Pater noster* ed un' *Ave Maria* col versetto *Requiem aeternam* etc. Tanto si raccoglie dal Breve Pontificio, ch' è il seguente: *Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui sub horam noctis ad pulsum Campanae Psalmum De PROFUNDIS vel semel Orationem Dominicam, et Salutationem Angelicam*

cum versiculo REQUIEM AETERNAM etc., in suffragium Animarum Christifidelium defunctorum flexis genibus devote recitaverint; quo die id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxat. Insuper eisdem Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra Communione refectis, qui per annum praemissa peregerint ac pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam in uno die cujuslibet anni duntaxat per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligendo, lucrifaciendam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem in Domino elargitur. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

CASO VI.

Proto desidera d' acquistare l' Indulgenza plenaria a chi visita in certo giorno la Chiesa di S. Benedetto, ed ivi facendo un' elemosina prega per la concordia e pace dei Principi Cristiani, per l' estirpazione dell' Eresie ec. Onde non errare ricerca 1. Se l' elemosina debba essere proporzionata al suo stato. 2. Quali preghiere debba recitare per adempiere l' opera ingiunta della visita, e di pregare ec.

Al 1. Il Leandro *quaest.* 50. cita il Suarez, il Figliucci, il Bonacina, il Diana ed altri e stabilisce, che qualsivoglia elemosina anche minima offerta da persona ricca adempie il prescritto della Bolla, ed è quindi sufficiente per lucrar l' Indulgenza. Quanto è mai falsa questa opinione! S. Tommaso *supp. quaest.* 25. *art.* 2. *ad* 3. insegna diversamente, conciossiachè scrive: *Quando datur indulgentia indeterminate ei qui dat auxilium ad Fabricam Ecclesiae, intelligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei qui auxilium dat.* Se il soccorso deve essere conveniente secondo la dottrina dell' Angelico, non può certamente bastare una qualunque limosina per lucrar l' Indulgenza, ma si rende necessario, che sia proporzionata allo stato di chi vuole ricevere l' effetto della grazia pontificia. Quindi è, che a mio giudizio, dice

molto bene l'Antoine *Append. de Indulg. quaest.* 4. *num.* 4. che: *Eleemosyna si non determinetur per Bullam, fieri debet juxta regulas prudentiae, et dictamen internum, ita ut non detur quid minimum, spectata facultate dantis, nam minima non sunt in consideratione.*

Al 2. Il Leandro già citato *quaest.* 65. col Bossio, e col Figliucci pretende, che nel nostro caso basta, che Proto reciti ad ogni altare della Chiesa un *Pater* ed *Ave.* Questa opinione sarà tale da tranquillizzar Proto? Io dico che no, e sostengo coll' Antoine *l. l. mem.* 2. che l'Orazione deve farsi in Chiesa per qualche tratto di tempo: *Oratio fieri debet per aliquod tempus*; ed aggiungo, che secondo molti Autori può essere sufficiente l'orazione vocale, ma che secondo altri dev' essere anche mentale. Diffatti l'orazione è prescritta come opera soddisfattoria, ch' abbia qualche proporzione coll' Indulgenza, nè potrà mai intendersi, che il sommo Pontefice accordi un' Indulgenza plenaria per la recita di cinque o sei o poco più *Pater ed Ave.* E una tal opinione sembra la più probabile, e la più comune, laddove quella del Leandro, dice apertamente il Concina, *de Sacr. Poenit. diss.* 5. §. 5. *num.* 38. è falsa non solo, ma altresì *communi fidelium sensui adversa, destruitque disciplinam poenitentiae satisfactoriae.* Non è poi necessario, che la preghiera sia accompagnata da una determinata intenzione, v. g. per la concordia de' Principi, per l'estirpazione dell' eresie ec. ma basta, che sia fatta secondo l' intenzion della Chiesa, o del Sommo Pontefice, che ha concessa l' Indulgenza. Tale è la pratica universale dei Fedeli, i quali pregano con quest' intenzion generale, tanto più, che la maggior parte delle volte s'ignora positivamente il fine, per cui l' Indulgenza venne concessa.

CASO VII.

** Fausto volendo acquistare un' Indulgenza di 3000. giorni recita le preghiere prescritte, ma con volontaria distrazione. Cercasi se in questo modo acquisti l'Indulgenza?

Vi sono dei Teologi, i quali hanno creduto di poter asserire, che quando Fausto è in istato di grazia,

guadagna l' Indulgenza, perchè le distrazioni non essendo fuorchè peccati veniali non impediscono, nè tolgono la grazia. Distinsero in oltre il tempo, in cui si pratica l' opera ingiunta, dal tempo nel quale l' opera stessa si compie e si perfeziona, ed affermarono, che acquistandosi l' Indulgenza nel punto in cui si compie l' opera, basta per il conseguimento dell' Indulgenza, che in quest' ultimo punto vi sia lo stato di grazia, che non vi ha alcuna necessità che vi sia lo stato di grazia nelle opere anteriori. Può mai abbracciarsi questa sentenza? Basta dunque, che Fausto reciti divotamente il fine dell' ultima preghiera per essere partecipe della grazia Apostolica? Niente di più contrario, mi sembra, alla verità. Siccome l' orazioni recitate con mente volontariamente distratta non sono orazioni, ma una profanazione dell' orazione, così orazioni di tal sorta non possono mai essere intese dal sommo Pontefice per il rilascio della pena temporale dovuta ai peccati. Prescrivendo egli determinate preghiere, prescrive intrinsecamente, che siano recitate come conviene, e per conseguenza non si può intendere ch' egli accordi l' Indulgenza a chi con volontarie distrazioni le recita. Fausto dunque non acquista l' Indulgenza.

CASO VIII.

* Porcio è avido straordinariamente di acquistare Indulgenze plenarie e parziali, perchè avendo molto peccato, ed essendo facile a peccare, intende di sottrarsi così dal vivere nello spirito di penitenza. Cercasi se Porcio essendo in istato di grazia partecipi delle Indulgenze, per acquistar le quali pratica le opere, che sono prescritte?

È commendevole l' avidità di Porcio, ma convien regolarlo, poichè è facile, che con tutte le sue cure non acquisti alcuna Indulgenza. Per l' acquisto dell' Indulgenze ricercasi l' efficace proponimento di soddisfare alla divina giustizia con penalità congruenti al peso dei proprj peccati, e proporzionate alla propria possibilità e debolezza, cosicchè all' efficacia di questo proponimento corrisponda l' effetto dell' Indulgenze; ma così è, che Porcio colle Indulgenze vuol esimersi dal vivere nello

spirito di penitenza; dunque manca di una disposizione che pel conseguimento dell' Indulgenza è indispensabile. Proviamo la maggiore di quest' argomento. Dimostrata la verità della detta proposizione ne seguirà, ch' essendo la minore quanto contiene il caso proposto, si dovrà ammettere per vera la conseguenza.

Abbiamo un precetto divino di far frutti degni di penitenza, sopra il quale precetto, poichè è divino, non può la Chiesa dispensarci. Il Concilio di Trento sess. 6. *cap.* 14. insegna, che la penitenza dei Cristiani, che hanno mortalmente peccato deve essere la contrizione e confessione congiunta con una soddisfazione, che si dà a Dio coi digiuni, colle limosine, colle orazioni ec. Ma, soggiugne lo stesso sacro Concilio, si snerverebbe grandemente, ed anche si toglierebbe questa soddisfazione, se l' Indulgenza plenaria si acquistasse precisamente con alcune poche opere pie, non molto pesanti, p. e. colla visita di una Chiesa, col digiuno di tre giorni, con qualche limosina. Dunque io ripiglio, per l' acquisto dell' Indulgenze dev' esservi alle opere prescritte congiunto lo spirito di penitenza, ossia la volontà efficace di soddisfare a Dio con opere penitenziali per quanto il comporta la propria possibilità e debolezza. Di più. Il Tesoro della Chiesa non è per togliere le opere soddisfattorie, nè per fomentare la negligenza ed il terrore, ma per supplire all' impotenza ed all' infermità o debolezza, altrimenti sarebbe stato da Cristo dato alla Chiesa non in edificazione, ma in distruzione de' fedeli e scemerebbe l' orror del peccato, ed anzi sarebbe causa di facilitar le caduta. Come dunque senza lo spirito di penitenza acquistar si possono l' Indulgenze?

E non è questa la mente dei Romani Pontefici nell' aprire il tesoro alla Chiesa affidato dei meriti di G. C. e dei Santi? Gregorio VII. concesse al Vescovo Lincolniense l' Indulgenza de' suoi peccati, ma colla condizione, che non manchi di soddisfare a Dio per quanto può: *Absolutionem peccatorum tuorum, sicut rogasti, authoritate Principum Apostolorum Petri et Pauli fulti, tibi mittere dignum duximus; si tamen bonis operibus inhaerendo, commissos excessus plangendo, quantum valueris, corporis tui habitaculum Dei mundum templum*

exhibueris: ond'è che sopra questo testo scrisse il Card. Baronio all'anno 1073: *Ut appareat Sedis Apostolicae Indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene operari non praetermittunt: non autem ignavis, otiosis, ac negligentia torpescentibus.* Urbano II. nel 1094. concesse l'Indulgenza plenaria ai Crocesignati, ch'andavano all'acquisto della Terra santa, ma prescrisse ai medesimi d'intraprendere quel viaggio difficilissimo e penosissimo in penitenza dei loro peccati: *ut illud iter pro poenitentia susciperent.* Gelasio II nel 1115 confermando la stessa Indulgenza concessa da Urbano II. aggiunge di far ciò, *quoniam vos ipsos et vestra extremis periculis objecisti.* E generalmente tutti i Sommi Pontefici nel concedere Indulgenze v'apposero sempre la clausola *vere poenitentibus*, sicchè egregiamente scrisse il Cardinale Dennoffio nella celebre sua Pastorale istruzione: *Summi Pontifices indulgentias impertiri se VERE POENITENTIBUS, ajunt, his verbis significantes sinceram omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, et voluntatem Deo apposite satisfaciendi....... Quum lapsus ad hunc modum est comparatus et suis partibus sedulo defungitur ut divinam justitiam placare queat, Ecclesia veluti pia mater in auxilium accurrit, ut Indulgentiae beneficio quod restat debiti solvat.* Chiuderemo finalmente per usar la consueta brevità col Romano Pontefice Innocenzo XII. il quale nell'allora imminente Giubbileo dell'anno 1700. fece pubblicare da una Congregazione di Cardinali un'apposita Istruzione, in cui meritano di essere maturamente considerate le seguenti parole: *Proponatur fidelibus utilitas, quam ex magna hac indulgentia consequuntur, quatenus videlicet illius virtute et operatione remittantur illae poenae, quas homo divinae justitiae debet MODO DIVINAE GRATIAE CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERETUR. Doceatur ergo populus, quod licet per Sacramentum Poenitentiae culpa, et aeterna poena remittatur; nihilominus post remissionem delictorum debitum temporalis poenae, adeoque GRAVE ONUS SATISFACTIONIS remaneat, quod COPIOSIS ELEEMOSYNIS, RIGOROSIS JEJUNIIS, AC DIFFICI-*

LIBUS OPERIBUS POENITENTIAE, *ut tempore veterum fervidorum Christianorum factum esse liquet ex Canonibus poenitentialibus*, *aut horrendis poenis Purgatorii solvi debent. Quum vero talia sufferre humanae infirmitati nimis grave foret*; *ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per Indulgentias MINUIT.* Ora non è evidente la dottrina, ch' abbiamo esposta, e che Porcio non acquisti veruna Indulgenza?

Dissi però di sopra, ch' è *facile* che a fronte di tutte le sue premure non acquisti alcuna Indulgenza, nè lo dissi senza motivo. Imperciocchè se Porcio fosse così trasportato dall' amor suo all' Indulgenze, che procurasse di adempiere tutte le opere ingiunte per soddisfar a Dio pe' suoi peccati, e intendesse così di esimersi dalla grave penitenza, cui è soggetto, conoscendo di essere debole ed incapace a sostenerla; in questa ipotesi crederei, che l' Indulgenze avessero in lui il loro effetto. Infatti se così fosse la cosa ne verrebbe, che potrebbe dirsi, che in lui non vive lo spirito di penitenza, ma bensì, ch' è spaventato dal peso delle opere penitenziali, e che presceglie tra queste opere quelle, cui sono annesse l' Indulgenze per la brama che ha di soddisfare alla divina giustizia. Quindi Porcio sarebbe, come ricercano gl' Indulti Pontificj, penitente davvero, e per questa parte disposto a percepire il frutto delle grazie della santa Sede.

INDULGENZE

Intorno varie difficoltà e dubbj spettanti alle medesime.

CASO I.

Pelagio avendo inteso da un Frate dell' Ordine di s. Francesco esaltarsi oltremodo l' Indulgenza detta *il Perdono*, e chiamata altresì dai Contadini *il Giubbileo*, desidera di sapere cosa vi sia di particolare in quest' Indulgenza. Qual dev' essere la risposta?

Ecco quanto si deve particolarmente notare intorno l' Indulgenza chiamata *il Perdono* I. Che fu concessa da Onorio III. nel 1221. II. Che non si può lucrare tanto pei vivi quanto pei defunti più d' una volta, come consta da varj decreti della sacra Congregazione. III. Che nel tempo del Giubbileo non resta sospesa nella Chiesa della B. V. degli Angeli, ma bensì in tutte le altre Chiese dell' Ordine Serafico. IV. Che nella Chiesa anzidetta degli Angeli v' è ogni giorno la stessa Indulgenza per concessione d'Innocenzo XII. Pontefice Massimo. V. Che dai primi Vespri del giorno primo d' Agosto sino ai secondi del seguente giorno, si può due volte acquistarla in tutte le Chiese dell' Ordine di s. Francesco visitandole però due volte, e recitando le solite orazioni prescritte, sicchè una volta si può applicare pei vivi, e l' altra pei defunti, come ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio nel 1723. VI. Che finalmente quest' Indulgenza, seconda la predizione di s. Francesco può essere la salute, e lo scampo dal Purgatorio a quei, che divotamente l' acquistano.

CASO II.

Lo stesso Pelagio domanda cosa si debba intendere per primi Vespri, dai quali incomincia tante volte il tempo entro cui si può lucrare l'Indulgenza. Cercasi che gli si debba rispondere?

Non ci vengono ordinariamente concesse Indulgenze in giorni feriali e massimamente in Quaresima, le quali comincino ai primi Vespri, ma incominciano dai primi vespri quelle, che sono annesse a qualche solennità. Pelagio adunque per essere istrutto sopra di ciò, deve sapere, che per primi Vespri s'intende quel tempo, in cui per approvata consuetudine sogliono cantarsi o recitarsi in Coro i Vesperi. Che se nel dato luogo non si celebrano i Vespri, allora si deve aver riguardo o al costume della diocesi, o a quello della vicina Città, o finalmente alla generale consuetudine. Quando l' Indulgenza incomincia dai primi Vespri, essa ha luogo dal tempo indicato, e si noti, che non termina coi secondi Vespri del giorno della solennità, ma bensì col tramontare del Sole.

CASO III.

* Cuspio nella sua Chiesa Parrocchiale avea un' antica Indulgenza *ad instar* di quelle, che hanno le principali Basiliche di Roma. Facendo il Vescovo la sua visita Pastorale, dichiarò sospesa quest' Indulgenza, perchè concessa *ad instar* senza certa clausola, che Cuspio non conosce, ma che frattanto si lagna perchè i suoi Parrocchiani sono stati privati di così ricco tesoro. Cercasi se il Vescovo abbia rettamente operato, e quindi se il Parroco si lagni con ragione ovvero con torto?

I Romani Pontefici fino da rimotissimi tempi ebbero sempre in costume di annullare l' Indulgenze concesse dai loro predecessori *ad instar* delle Indulgenze concesse ad altre Chiese o luoghi pii. Fra gli altri si distinse su quest' articolo Bonifacio IX. il quale nella sua Costituzione del 1403. decretò: *Item revocamus, et annullamus omnes, et singulas Indulgentias in quibus continetur a poena et a culpà, vel a plenaria Indulgentia*

omnium peccatorum suorum, et alias, quae concessae sunt sub formis Indulgentiarum Ecclesiarum Urbis, anni Jubilaei, vel Sancti Sepulchri Dominici, s. Michaelis Archangeli de Monte Gargano, sancti Jacobi in Compostella, et s. Marci de Venetiis, s. Mariae de Angelis alias in Portiuncula, ac omnes alias, quae factae sunt ad instar Indulgentiarum quibusvis aliis Ecclesiis concessarum, et volumus, quod nullius sint roboris vel momenti etiamsi in Litteris Apostolicis super dictis Indulgentiis confectis contineretur talis clausula videlicet. = Etsi contingerent revocari per Nos Indulgentias in genere vel in specie quod Indulgentiae ipsae per easdem Litteras concessae non intelligantur revocatae. Indi Martino V. stabilì quella regola della Cancelleria Apostolica, ch'è la 54. concepita in questi termini: *Item voluit idem Dominus Noster, quod Litterae super Indulgentiis non expediantur ad instar nisi specificentur*, sulla quale tratta assai bene il Passerino *de Indulg. quaest.* 96. Questa Regola essendo stata confermata dai Pontefici successori di Martino V. fino ai nostri tempi, fa sì, che debbano dirsi di niun valore tutte quelle Indulgenze, che sono state concessa *ad instar* quando non vi sia una speciale ed espressa derogazione alla regola anzidetta; cosicchè non basta, che si legga nel Breve o Bolla: *Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis*, ma è assolutamente necessario, che si faccia espressa menzione della Regola della Cancelleria, avendo il sommo Pontefice Alessandro VII. decretato nella Regola 71, che qualunque espressione derogatoria non ha forza di derogare alle Regole della Cancelleria Apostolica, se di queste Regole non si fa una particolare menzione. Quindi è che quando i Romani Pontefici concedono Indulgenze *ad instar* sogliono usare la clausola: *Non obstante nostra, et Cancelleriae Apostolicae Regula de non concedendis Indulgentiis ad instar*. Ora se l'Indulgenza della Chiesa Parrocchiale di Cuspio è *ad instar* e non contiene la clausola accennata perchè non avrà operato rettamente il Vescovo sospendendola, come rivocata o dalla Costituzione di Bonifacio IX. o dalla Regola di. Martino V. o come apocrifa, non venendo più concesse tali Indulgenze senza la detta

clausola? Il Vescovo dunque ha operato bene, ed il Parroco Cuspio a torto si lagna.

CASO IV.

* Ulpio Parroco avendo ottenuto dalla s. Sede un Breve d'Indulgenza pel giorno titolare della sua Chiesa, crede di poterlo pubblicare senza l'assenso del suo Ordinario. Cercasi se ciò gli sia lecito?

Ulpio publicando il Breve impetrato senza l'assenso dell' Ordinario opera contro le disposizioni del sacro Concilio di Trento, il quale nella sess. 21. *de Reform. c.* 9. ha decretato: *Indulgentias vero, aut alias spirituales gratias, quibus non ideo Christifideles decet privari, deinceps per Ordinarios locorum, adhibitis duobus de Capitulo debitis temporibus, Populo publicandas esse.* Quindi ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Barbosa *De off. et potest. Parochi part.* 1. *cap.* 16. *n.* 19. che nessuno può pubblicare Indulgenze senza licenza ed autorità degli Ordinarj: *Nullus ergo sine Ordinariorum licentia, et auctoritate poterit eas publicare, non obstante quacumque exceptione, aut exemptione, etiamsi Regularis sit, aut in Ecclesis ipsorum Regularium, etiam praetextu privilegiorum, videlicet Confraternitatis Rosarii, sed per Ordinarium adhibitis duobus de Capitulo, debitis temporibus Populo publicari debent.* Ma deve poi il Vescovo osservare la clausola *adhibitis duobus de capitulo*? Intorno a questa clausola rispondo, che si deve stare alla consuetudine dei luoghi. Ci attesta il Pontas V. *Indulgent. Cas.* 1. che la detta clausola non ha vigore nella Francia, e vi sono pure delle Chiese in Italia, ove l'Ordinario soltanto senza alcuno de Canonici commette la pubblicazione delle Indulgenze.

CASO V.

Un Parroco ottenne l' Indulgenza plenaria per sette anni nel giorno della festa del Titolare della sua Chiesa. Essendosi pubblicato il Breve un anno dopo l' impetrazione ricerca se il settennio debba computarsi dalla data del Breve, o della pubblicazione?

Il settennio deve computarsi dalla data del Breve, cosicchè l' Indulgenza impetrata dal nostro Parroco va a spirare dopo sei anni della pubblicazione, essendosi pubblicato un anno dopo della data del Breve. Così ha espressamente dichiarato la sacra Congregazione delle Indulgenze sotto il dì 18. Maggio 1711. il che fu approvato da Clemente XI. come attesta Teodoro a Spir. Sanct. *de Indulg. part.* 1. *cap.* 1. *art.* 5. §. 2. ove riferisce il Decreto citato.

CASO VI.

Sempronio avendo fatto malamente i suoi conti sopra un Breve d' Indulgenza plenaria, ch' avea impetrato per un settennio, ricorse alla S. Sede per averne la conferma ad altro settennio. Fatti nuovamente i conti s'accorge che il Breve ultimamente ottenuto avea la data d' un anno innanzi che spirasse il primo Breve. Ricorre al suo Vicario Foraneo, e gli domanda se il nuovo Breve vaglia per altri sett' anni, oppure per sei solamente. Cosa il Vicario gli deve rispondere?

Deve rispondere col Passerino *De Indulg. q.* 95. *num.* 220. e con Teodoro a Sp. Sancto *de Indulg. part.* 2. *cap.* 1. §. 3. che il Breve posteriormente impetrato non vale nè per sei anni, nè per verun anno. Egli è certo che quando manca la condizione, sotto la quale un Breve viene spedito, è sempre surrettizio, e perciò di nessun valore. Ora una delle condizioni principali, colle quali vengono rinovati i Brevi d' Indulgenza è questa, che non vi sia verun' altra indulgenza nel giorno, in cui si concede la nuova Indulgenza, e questa condizione viene espressa così: *Volumus autem, ut si aliis Christifidelibus dictam Ecclesiam tali anni die visitantibus ali-*

qua alia Indulgentia perpetua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, praesentes litterae nullae sint. Il Breve pertanto, di cui si tratta, fu confermato per sett' anni, quando sussisteva per tal giorno altra indulgenza, che doveva durare per un certo tempo non ancora terminato, della qual cosa non si fece menzione dal Parroco nel suo memoriale, perchè pensava che fosse spirato il settennio. Dunque il nuovo Breve è surrettizio e quindi di niun valore. Così pur anche ha deciso la sacra Congregazione delle Indulgenze con Decreto del dì 13. Giugno 1676. approvato da Innocenzo XI. sotto il dì 18. Marzo 1677. il quale viene riferito dal sopraccitato padre Teodoro a Spiritu Sancto.

CASO VII.

* Vinidio domando al suo Parroco, per qual ragione non abbia esposto la Tabella della Indulgenza nel giorno, in cui si faceva la festa del santo titolare, ed il Parroco gli risponde, che non l'ha esposta, perchè l'Indulgenza non ha luogo in quel giorno, non essendo il giorno proprio dello stesso santo, ma altro giorno, nel quale fu la festa traslatata. Cercasi se il Parroco abbia ragione?

A primo slancio ci si presentano due Decreti della Sacra Congregazione dei Riti, che decidono la questione a favor del Parroco. Il primo è del 30. Dec. 1639. in cui si legge: *Translato Festo in cujus die conceditur Indulgentia, non transfertur etiam Indulgentia nisi ex concessione speciali.* L'altro è una risposta, che diede la stessa Sacra Congregazione interrogata circa la festa di S. Benedetto: *An si Festum S. Benedicti transferatur post Pascha, etiam Indulgentiae transferantur? Respondit negative juxta resoluta die 3. Sept.* 1679. cioè come sopra: *Nisi ex concessione speciali.* Ma per rispondere al proposto quesito, e spiegare i già riferiti Decreti, convien distinguere tre sorti di traslazioni. V'è traslazione della semplice solennità; vi è traslazione dell'Officio e Messa, che dicesi traslazione relativa al Coro; e vi è traslazione intorno alla festa esteriore; che dicesi del foro. Concordano pertanto gli Autori, che la traslazione della sola e semplice sollennità non dà verun titolo al

traslato dell' Indulgenze, conciossiachè non essendo canonica, ma puramente arbitraria, non può dirsi propriamente traslazione della festa. In questo caso adunque ha ragione il Parroco, purchè però il Breve d' Indulgenza non sia stato spedito pel giorno in cui si solennizza il santo Titolare, ma pel giorno in cui cade la festa del Titolare: perciocchè se fosse stato spedito pel giorno in cui si solennizza il Titolare, non vi sarebbe questione intorno il traslato. Quanto poi alla traslazione dell' Uffizio e della Messa, concordano pure gli Autori, che l' Indulgenza resta nel giorno proprio del Santo, e non passa in quello, nel quale per qualche ragione si fa l' Officio dello stesso santo, sicchè in questo caso vale il Decreto 30. Dec. 1639. non meno, che la risposta data dalla sacra Congregazione intorno la festa di S. Benedetta. E qui parimenti ha ragione il Parroco, nè può credersi altrimenti, poichè essendo l' Indulgenze concesse a vantaggio del popolo, e non essendo il popolo a cognizione di questi traslati, si deve ritenere, che l' Indulgenza vi sia nel giorno proprio del Santo, ch' è dal popolo conosciuto, e non in quello della sua traslazione, che il popolo non conosce. Riguardo poi alle Feste, che vengono traslatate eziandio *quoad forum* ossia colla cessazione dalle opere servili, non vanno punto d' accordo gli Autori. Alcuni di essi, fra' quali l'Amort *de Indulg. quaest.* 5. ed il Monacelli *Formul. leg. pract. part.* 2. *tit.* 16. ritengono la parte negativa, e riferiscono in primo luogo i due Decreti già riportati; in secondo luogo dicono, che avendo Sisto V. nel 1580. accordato la traslazione della festa della Ss. Annunciata alle Congregazioni erette dalla Compagnia di Gesù, concesse pure a favore delle medesime la traslazione dell' Indulgenze, e così per la Boemia nel 1726. fu concessa la tralazione della festa dell'Invenzione della Ss. Croce, e la traslazione ancora delle Indulgenze, il che, soggiungono, non si sarebbe fatto dalla santa Sede, se colla traslazione della festa esteriore s' intendessero traslatate anche l'Indulgenze; in terzo luogo espongono, che l' Indulgenze sono accordate per un certo determinato giorno, come affisse a quel giorno, per lo che non possono trasferirsi ad altro giorno senza un' espressa special concessione. Ma l' affermativa senten-

za è quella, che più mi piace, e mi sembra più probabile, sicchè penso, che il nostro Parroco avrebbe risposto male, se la traslazione della festa si fosse fatta coll' obbligazione di cessare dall' opere servili. Questa sentenza vien difesa dal Gujeto *lib.* 2. *cap.* 18. *quaest.* 13. dal Merati *sect.* 3. *cap.* 10. *num.* 11. dal Reinffestuel *Theol. Mor. tract.* 12. *quaest.* 5. dal Silvio *in Resol. V. Indulgent.* e da molti altri. E per verità il Merati nel suo Indice dei Decreti al num. 106. riporta un Decreto della sacra Congregazione delle Indulgenze del dì 2. Luglio 1674. in cui si dichiara, che l' Indulgenze si trasferiscono al giorno della festa celebrata colla cessazione dall' opere servili, non però se la festa vien traslatata quanto all' Offizio. Inoltre l'Indulgenze vengono concesse a favore del Popolo, e quando sono annesse ai giorni festivi di precetto, attesta S. Pio V. nella sua Bolla 34. che sono particolarmente concesse in grazia della cessazione del foro, affinchè il popolo possa lucrarle. Ora se la festa di precetto viene traslatata, il popolo non più accorre alla Chiesa nel giorno, in cui cadeva la festa, ma nel giorno in cui la festa si celebra. Volendosi dunque, che non passino al giorno della festa l' Indulgenze si priva il popolo della grazia, che gli è concessa, e si opera contro lo spirito della stessa concessione, ch' è pel giorno in cui si celebra la festa colla cessazione delle opere servili. Anzi deve dirsi, che tali Indulgenze siano annesse non già al giorno proprio del Santo, ma al giorno della festa solenne di precetto, sicchè traslatandosi la festa non si traslatano l' Indulgenze, perchè esse sono sempre annesse al giorno loro proprio, ch' è quello della festa.

Ma che si può rispondere ai Decreti della traslazione delle feste dell'Invenzione della SS. Croce, e della SS. Nunziata, nei quali si è concessa altresì la traslazione dell' Indulgenze? La risposta è brevissima. I riportati Decreti nulla provano, perchè non si tratta della festa di precetto colla cessazione dell' opere servili, ma bensì dell' Offizio; come può vedersi presso il Cavalieri *in Brev. cap. XIII. Decret. XVIII. in Ord.* 118. *num.* 10.

CASO VIII.

Orfito Parroco impetrò per la sua Chiesa un' Indulgenza Plenaria da lucrarsi nel giorno di S. Paolino. Dopo alcuni anni venendo canonizzato un Beato, e concesso l' uffizio e la Messa alla Chiesa universale, fu a questo Beato assegnato il giorno di S. Paolino, e traslatato S. Paolino ad altro giorno non impedito. Cercasi se vi sia l'Indulgenza nel giorno antico di S. Paolino, o nel giorno nuovamente assegnato per la di lui festa?

Rispondo, che non v'è più Indulgenza nè nell'uno, nè nell' altro giorno, quando non s' impetri un nuovo Breve. Difatti abbiamo un Decreto della sacra Congregazione de' Riti, col quale rispose nel dì 17 Giugno 1684 a tre dubbj proposti, che onninamente stabilisce, che l' Indulgenza nella nostra circostanza ha terminato. Per Indulto Apostolico si celebrava un tempo in alcuni luoghi la festa del Nome santissimo di Maria nel giorno 17 Settembre, e v' erano eziandio elargite varie Indulgenze. Il Sommo Pontefice Innocenzo XI colla sua Costituzione 16 ordinò, che questa festa dovesse universalmente celebrarsi nella Domenica fra l' ottava della Natività di Maria Vergine. Fu quindi interrogata la Sacra Congreg. soprallodata: 1. *An cessare debeat in dictis locis tam officium proprium, quam festum SS. Nominis Mariae jam ante a Sede Apostolica approbatum, ita ut idem festum dicta die 17. Sept. cum dicto Officio et Missa propriis non possit amplius celebrari?* 2. *An dictae Indulgentiae etiam censeantur cessare, an vero intelligantur translatae ad dictam Dominicam infra octavam B. Mariae Virginis?* 3. *An dictum Officium et Missam pro dictis locis, aut Ordinibus Regularibus possint amplius reimprimi, ac illa posthac possint iidem uti.* Il secondo di questi dubbj è, come si vede, l' identico caso nostro. Che dunque rispose la sacra Congregazione. *Ad primum cessare debere. Ad 2. Indulgentias pariter CESSARE PRO ILLA DIE, et PRO TRANSLATIONE SUPPLICANDUM ESSE SANCTISSIMO. Ad 3. Non licere.* Il nostro Orfito dunque attesa la traslazione della festa di S. Paolino si contenti d' impetrare

un nuovo Breve d' Indulgenza, se desidera, che ai suoi Parrocchiani non manchi un prezioso tesoro.

CASO IX.

Un Sacerdote ottenne il seguente Rescritto: *Sanctissimus annuit usque ad tertium gradum, ac centum in articulo mortis, et quinquaginta D. Birgittae.* Ricerca perciò 1. Qual sia il significato di quelle parole *usque ad tertium gradum.* 2. Se le cento Indulgenze *in articulo mortis*, e le cinquanta di S. Brigida possano essere da lui distribuite a chi gli piace. 3. Se finalmente le dette Indulgenze restino sospese nell' anno santo?

Al 1. Le parole *Usque ad tertium gradum* esprimono, che il Sommo Pontefice concesse l' Indulgenza *in articulo mortis* al Sacerdote supplicante, ed a tutti i di lui consanguinei fino al terzo grado inclusive. Gli affini poi secondo la pratica non s' intendono compresi in tale concessione, quando però nella supplica non sia stata fatta menzione di essi, e non se ne sia domandata l' estensione a loro favore.

Al 2. Le cento Indulgenze *in articulo mortis* e le cinquanta di S. Brigida possono essere dal Sacerdote supplicante distribuite a qualsivoglia persona fedele, poichè la particella *ac* congiunta col *centum* . . . et *quinquaginta* dinota, che oltre la facoltà, che gli fu data di arricchire delle dette Indulgenze i suoi consanguinei, gli fu eziandio accordato di estendere l' Indulgenza *in articulo mortis* a cento persone, e quella di S. Brigida a cinquanta, senza determinazione di persone, e perciò a di lui piacere.

Al 3. Le Indulgenze *in articulo mortis* non restano sospese nell' anno santo, e quelle di S. Brigida restano sospese pei vivi, ma possono lucrarsi pei morti, come ha dichiarato Benedetto XIV. col suo Breve *Quum nos super* emanato in Roma li 17 Maggio 1749.

CASO X.

Un Parroco sostenne, che le Indulgenze concesse a singolari persone non restano sospese nell' anno santo. Cercasi 1. Quali Indulgenze rimangano sospese in tal anno, se quelle pei morti e *in articulo mortis*; se le plenarie non personali; se le personali insistano; se le parziali, e quali; se le concesse per un settennio o per altro tempo determinato. 2. Se vi sia stabilita qualche pena ecclesiastica per quei, che scientemente procurano di lucrare l' Indulgenze sospese, ed insinuano al popolo l' uso di tali Indulgenze?

Al 1. Nell' anno santo non restano sospese le Indulgenze concesse immediatamente pei morti, e loro applicabili, purchè vengano ricevute a loro suffragio. Così Benedetto XIV. nelle sue Lettere: *Quum nos nuper* del dì 17. Maggio 1749, nelle quali si espresse in questi termini: *Item salvis, et firmis remanentibus Indulgentiis Altarium privilegiatorum pro Fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis defunctis concessis; atque etiam aliis quibuscumque indulgentiis, et peccatorum remissionibus, alias pro vivis concessis, ad effectum dumtaxat ut Christifideles illas animabus Fidelium defunctorum, quae Deo in caritate conjunctae, ab hac luce migraverunt, per modum suffragii directe applicari valeant.*

Non restano parimenti sospese le Indulgenze *in articulo mortis* avendo dichiarato lo stesso sommo Pontefice: *Praeservatis ac firmis remanentibus indulgentiis in articulo mortis concessis, ac facultatibus seu indultis illas impartientis.* Fu per verità intenzione costante della Chiesa quella, che si soccorrano i Fedeli costituiti nell' estremo pericolo con tutti quei modi, che sono possibili. E perchè la sospensione delle Indulgenze nell' anno santo ha per fine di richiamar a Roma i fedeli a lucrare quelle, che sono concesse nel detto anno; egli è chiaro, che il fine di questa legge cessa per quei, che sono agli estremi del viver suo, e perciò devono dirsi sussistenti le Indulgenze, che valgono a soccorrerli nell' ul-

time agonie, e che perciò diconsi concesse *in articulo mortis*.

Quanto poi alle altre Indulgenze restano tutte sospese eccettuate alcune poche, ch' accenneremo in appresso. Così ha determinato Benedetto XIV soggiugnendo: *Caeteras omnes, et singulas indulgentias tam plenarias quam non plenarias . . . suspendimus, et suspensas esse declaramus*. Anche Clemente XIII. le sospese colle stesse precise parole, e fece lo stesso il regnante sommo Pontefice Leone X. Anzi affinchè non rimanesse più a dubitarsi sulle Indulgenze concesse a persone particolari, sogliono adesso i Sommi Pontefici sospendere quelle elargite *Ecclesiis*, *Monasteriis* non solo, ma altresì *tam saecularibus quam . . . regularibus personis . . . tam singulariter quam universaliter . . . ipsis etiam Imperatori, Regibus, Ducibus, et Principibus etc.*

Le Indulgenze parziali, che sussistono nell' anno santo sono quelle concesse da Benedetto XIII. a chi recita l' *Ave Maria* al suono della campana, e le concesse da altri sommi Pontefici a quei che accompagnano divotamente la SS. Eucaristia, allorchè vien portata agl' infermi. Così Benedetto XIV. nella più volte citata sua Bolla: *Praeservatis ac firmis remanendis indulgentiis concessis in articulo mortis . . . iisque pariter quas Benedictus XIII. cunctis fidelibus Salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore, mane aut meridie seu vespere ad campanae pulsum, de genu, vel juxta dierum ac temporum rationem stando recitantibus . . Atque illis etiam, quas Innocentius XI. et Innocentius XII. Fidelibus SS. Eucharistiae Sacramentum, quum ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel lumen, aut facem per alios ea occasione deferendum mittentibus, similiter concesserunt*. Tutte dunque le altre Indulgenze tanto perpetue quanto di sett' anni, o per altro tempo determinato sono comprese nella general sospensione, perchè non se ne fa di verun' altra alcuna eccezione. Vi sono poi parecchi Teologi, i quali pensano, e la loro opinione è abbracciata dal Continuatore del Tournely che questa sospensione non diminuisce punto il numero degli anni,

per cui l'Indulgenze sono concesse, cosicchè se il Giubbileo cade nel settimo anno del settennio dell'Indulgenza, essa non ispira coll'anno del Giubbileo, ma dura altresì nell'anno successivo. La ragione, che apportano si è perchè sebbene l'Indulto importi sette anni continuati; tuttavia quando un di essi vien tolto dal Pontefice si ha nel settennio interrotto tutta quella continuazione, che in tale circostanza è possibile. Ma altri pensano altrimenti, ed allora specialmente, che nel diploma si legge *ad proximos septem annos* ovvero *ad proximum septennium*, perchè le voci *proximos* e *proximum* dinotano il principio insieme ed il fine del settennio, nè ammettono veruna interruzione di mezzo.

Al 2. Quelle persone, che scientemente studiansi di lucrare le indulgenze sospese peccano bensì, perchè volontariamente si allontanano dall'intenzione e volontà dei Superiori, ma non incorrono alcuna censura ecclesiastica, perchè non ne fu stabilita per questa colpa dai sacri canoni. Incorrono poi la scomunica fulminata da Sisto IV. e confermata dai Pontefici suoi successori, tutti quei, ch'inducono i fedeli a far uso d'Indulgenze sospese, e la incorrono immediatamente cioè *ipso facto*, quando però non sieno scusati da buona fede, o dalla ignoranza della censura.

CASO XI.

Elvidia ha una indulgenza concessa al Rosario, alla Corona, e ad una certa Medaglia. Il cordoncino del Rosario o della Corona coll'uso si guasta e si rompe, ed i grani poi nel cambiarlo, restano disposti con diverso ordine, e non di rado convien sostituirne. Nella Medaglia si è rotto il braccialetto, per cui si sospendeva. Domanda perciò al suo Parroco se a fronte dell'accennate mutazioni durino l'Indulgenze annesse, o se piuttosto dir si debbano sospese o cessate?

Il Parroco per rispondere ad Elvidia abbia sotto gli occhi eziandio quanto suol dirsi allorchè si tratta la questione se per motivo di cangiamento o addizione perdano o no la benedizione e consegrazione una Chiesa, l'acqua

benedetta, l' olio santo, i paramenti sagri ec. La dottrina generale su questo punto ella è, che in pratica si deve giudicare, che sussista la consegrazione o benedizione allorquando tale è il cangiamento o addizione, che la cosa è moralmente quella stessa di prima.

Ciò premesso potrà il Parroco rispondere col Suarez, col Lugo, e col Dicastillo, che con particolarità trattano di questa sorta d' Indulgenze dette reali, che se al Rosario od alla Corona per modo di una cosa sola ed intera è stata concessa l' Indulgenza, sussiste la stessa Indulgenza, sebbene sieno periti alcuni grani, e se ne sieno sostituiti degli altri, e sebbene a poco a poco vadano i grani stessi a cangiarsi, perchè moralmente restano sempre per continuazione il medesimo Rosario e la stessa Corona. Infatti si dice lo stesso delle parti del Tempio, dell' Olio Santo, e dell' Acqua benedetta quando a poco a poco all' acqua benedetta si aggiugne altra acqua non benedetta.

Similmente deve dirsi della Medaglia, cui si rinova il braccialetto, o si fa altro foro per passarvi la funicella, conciossiachè anche la medaglia resta sempre la medesima moralmente. La mutazione poi del cordoncino nel Rosario e nella Corona, e la diversa disposizione dei grani non apportano alcuna variazione, sicchè non resti il medesimo Rosario e la medesima Corona, e perciò anche in questo caso sussistono l' Indulgenze.

CASO XII.

* Giulia ha una Indulgenza, che fu conceduta al suo Rosario, ed alla sua Corona. Imprestò il suo Rosario ad Elena, e donò ad altri la Corona. Cercasi se vi sussista l' Indulgenza?

Rispondo che no. Insegna il Colet *Tract. de poenit. cap.* 1. che quantunque le Indulgenze concesse ad una Corona, ad un Rosario, ad una Medaglia ec. sieno reali, sono però personali relativamente alla persona, cui sono state concesse. Quindi soggiugne, che per lucrare siffatte Indulgenze è necessario di portarle addosso con divozione, e che le stesse Indulgenze non possono

lucrarsi da altri, che volessero della medesima Corona, e dello stesso Rosario servirsi. La Sagra Congregazione nel 1722 ha definito, che i detti Rosarj perdono l' Indulgenza, quando si vendono, ed Alessandro VII ha comandato, che non si dieno ad imprestito, *alioquin careant Indulgentiis concessis*. Giulia adunque ha perduto l' Indulgenza del suo Rosario, e della sua Corona.

CASO XIII.

* Didio parlando col suo Parroco intorno le Indulgenze mosse i dubbj seguenti: 1. Se l' Indulgenze perpetue possano cessare. 2. Se sussistano anche dopo la morte del concedente. 3. Se possano essere validamente e lecitamente rivocate: 4. Se rivocate, che siano, cessino nel punto stesso. Cosa il Parroco dovrà rispondere a scioglimento di questi dubbj?

Al 1. Dalle risposte, ch' abbiamo dato ai Casi superiormente proposti si può raccogliere, che anche l' Indulgenze perpetue possono aver termine. Nulla ostante daremo qui un' idea più estesa di questa cessazione. Per una valida Indulgenza è necessario, che vi concorra la volontà del sommo Pontefice. Se il sommo Pontefice dunque può concederle, in lui v' è anche la facoltà di rivocarle, e conseguentemente l' Indulgenza sebben perpetua, nullameno può cessare per la rivocazione del Pontefice. L' Indulgenza inoltre è *personale* o *reale*. S' è personale cessa colla vita della persona o persone, cui fu accordata, o se reale si estingue colla distruzione della cosa o luogo, cui è annessa, conciosiachè sebbene l'Indulgenza non si conceda propriamente alla cosa od al luogo, ma a quelle persone, che vogliono colla cosa, o nel luogo lucrarla, nondimeno non la possono più lucrare quando è consumata la cosa, o perito il luogo, in grazia di cui fu conceduta. In queste tre maniere possono dunque cessar le Indulgenze sebbene perpetue. Nè si dica, che le personali non possono dirsi in istretto senso perpetue, essendo estese soltanto alla vita della persona, poichè tra le personali vi sono quelle concesse ad una Comunità, ad una Confraternità ec. le quali pas-

sano di persone in persona, e durano finchè la Comunità e la Confraternita sussiste, e quindi anche ad una serie di anni così lunga, che possono dirsi in certo modo perpetue.

Al 2. Le Indulgenze non si estinguono colla morte del concedente, quando però il concedente stesso non avesse fissato questo termine. La ragione si desume dal Cap. *Si super gratia de Off. Judicis delegat. in* 6. ove si legge chiaramente, che una grazia qualunque, com'è appunto l'Indulgenza, non cessa colla morte del concedente, nemmen allora che il Delegato, cui è demandata l'esecuzione, non l'ha eseguita: *Si super gratia, cuiquam ab Apostolica sede facta executores fuerint deputati, aequum esse censemus, ut sicut ipsa gratia (licet nondum sit in ejus executione processum) MORTE NON PERIMITUR CONCEDENTIS, sic nec etiam re integra perimatur executoribus data potestas, quam veluti gratiae praedictae accessoriam, naturam sequi congruit principalis.* Abbiamo anche la Regola *Decet*, che fa molto bene nel caso nostro, poichè dice: *Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum.* Nè si dica, che ciò debba soltanto ammettersi relativamente all'Indulgenze concesse dai sommi Pontefici, e non a quelle, che vengono accordate dai Vescovi, e dai Legati Apostolici. Imperciocchè intorno ai Vescovi possiamo asserire, che il Gius limita loro la quantità dell'Indulgenza, ma non già la durazione, sicchè non possono i Vescovi accordare Indulgenze plenarie ec. ma possono bensì accordare Indulgenze di quaranta giorni in perpetuo, il che vien confermato dalla pratica costante della Chiesa. Riguardo poi ai Legati Apostolici si raccoglie dal Cap. *Nemini De Offi. Legati*, ove sta scritto: *Nemini dubium esse volumus, quin Legatorum sedis Apostolicae statuta edita in provincia sibi commissa durent tamquam perpetua, licet eamdem postmodum sint egressi.* Sopra il qual testo dice la Glossa, che la stessa legge riguarda anche le Indulgenze, perchè la potestà dei Legati è eguale tanto nello stabilire delle discipline, quanto nell'accordar le Indulgenze.

Al 3. Che il concedente, ovvero il di lui successo-

re, oppur anche il Superiore del concedente possa rivocare l'Indulgenze di già concesse, non è cosa sulla quale si possa nemmen dubitare perchè l'autorità, che può accordare una grazia, può eziandio sospenderla e ritirarla. La quistione può essere piuttosto, se sia lecita la rivocazione dell'Indulgenze, e dico, ch'è lecita quando v'intervenga una causa giusta, e ch'è lecita eziandio anche allora, che non vi è alcuna causa. Imperciocchè qual obbligazione assume di conservare l'Indulgenze chi le ha concesse? Certamente nessuna. Siccome dunque può darle liberamente e liberamente non darle, così può anche liberamente e conservarle e toglierle. Per altro potrebbe darsi qualche estrinseca accidentale ragione per cui la rivocazione delle Indulgenze fosse illecita. 1. Se dalla rivocazione nascesse uno scandalo, come sarebbe allora, che fosse fatta per odio e livore. 2. Se il concedente avesse promesso di non rivocarle, perchè questa promessa l'obbliga conservarle per un certo dovere di fedeltà. 3. Se la Indulgenza fosse creduta utile alla salute delle anime, e d'altronde di nessun nocumento, perchè la carità obbliga il Pastore a conservare il bene delle sue pecore.

Al 4. È opinione comune fra i Teologi, che la rivocazione abbia il suo effetto allora, che giunge a cognizione della Chiesa o Provincia, che ha l'Indulgenze che sono rivocate. Infatti si deve supporre, che l'intenzione del Superiore sia savia e prudente. Ma sarebbe ella tale, se intendesse che l'Indulgenze fossero rivocate nel momento, che segue il Decreto della rivocazione, e non allora, che il decreto arriva all'orecchio di quei che le godono? Lungi dall'esser savia e prudente, verrebbe anzi ad essere causa, che i Fedeli venissero senza colpi defraudati di quei beni, ch'intendono di lucrare colla pratica delle opere pie richieste per l'acquisto dell'Indulgenza: il che non deve mai supporsi, che venga inteso nè dal Romano Pontefice, nè da alcun altro Prelato della Chiesa.

CASO XIV.

** Giuditta avendo letto che v' è Indulgenza di molte migliaja di anni, a chi fa limosina ai Mendicanti di qualunque Istituto, si mette in sospetto, che ciò non sia vero. Domanda quindi 1. Se il Vescovo possa e debba proibire, che siano pubblicate tali Indulgenze. 2. Se sia necessario di sapere a quali opere sia annessa l'Indulgenza per fissare l'intenzione di lucrarla. 3. Come si possano conoscere l'Indulgenze, cui non si deve prestar fede?

Al 1. Se dal sommo Pontefice è al Vescovo rimessa la pubblicazione dell'Indulgenze, è tenuto il Vescovo pria di pubblicarle ad esaminare, se siano proporzionate all'opera, per cui sono state concesse. Se dunque il Vescovo non le trova proporzionate, non solo può, ma deve proibirne la pubblicazione, onde non isnervino e debilitano il vigore dell'ecclesiastica disciplina. Si avverta poi, come dimostreremo nella risposta al 3. quisito, che l'Indulgenze di molte migliaja di anni non furono giammai concesse, dicendo il Bellarmino, che consta *a Quaestuariis conficta fuisse* per carpire elemosine ingannando le persone idiote. Vi furono anche di quei, che non solamente pubblicarono colla voce siffatte Indulgenze, ma ardirono eziandio di scriverle affinchè si divulgassero vieppiù, e se ne conservasse la memoria. Il Vescovo pertanto, a senso dei decreti del Tridentino, deve fermamente proibire che tali Indulgenze si spargano, onde con queste non vengano poste in discredito anche le vere.

Al 2. Egli è certo, che per lucrar l'Indulgenze è necessario, che la pratica dell'opere prescritte sia congiunta coll'intenzione di acquistarle. Secondo però alcuni basta l'intenzione virtuale, cioè estesa a tutte l'indulgenze, che guadagnar si possono nella giornata. Per altro quando la Bolla ricerca una determinata intenzione, v. g. di pregare per la concordia dei Principi Cristiani ec. è necessario per lo meno, che la preghiera si faccia secondo l'intenzione della Chiesa, anzi si deve possibilmente procurare che tale intenzione sia espressa.

Al 3. Le regole, che danno i Teologi per distinguere le vere dalle false Indnlgenze sono le seguenti. 1. Le Indulgenze parziali corrispondono sempre al tempo determinato per le pene canoniche, cioè di sette, di dieci, di vent' anni. Quelle dunque che si estendono ad un numero di anni superiori senza proporzione agl' indicati si possono presumere immaginate, e non concesse, quando non vi siano documenti autentici, che le comprovino. 2. L'Indulgenza del Giubbileo o nella forma, e coi privilegj del Giubbileo, cominciò ad esistere nel 1342. sotto il Pontefice Clemente VI. Tutte quelle dunque, che si spacciano avanti il detto tempo sono false. 3. La Costituzione di san Pio V. *Etsi Dominici gregis* del 1567. abrogò tutte le Indulgenze concesse ai luoghi ed alle persone *pro porrigentibus manus adjutrices.* 4. Si devono considerare come dubbie l' Indulgenze plenarie concesse a chi recita orazioni brevissime, eccettuata quella *in articulo mortis.* 5. In una stessa Chiesa possono esservi in uno stesso tempo due Indulgenze parziali, ma non plenarie. 6. È da osservarsi che molte Indulgenze concesse avanti il Concilio di Trento ai Regolari furono rivocate da Paolo V. e che l'Indulgenze concesse ad alcune Confraternite, non s' intendono accordate a quelle, che furono posteriormente erette, e molto meno a quelle, che sono da erigersi, se nominatamente non abbia la santa Sede loro accordata la comunicazione cogli Ordini Regolari, o colle Arciconfraternite che hanno tali Indulgenze.

Fine del Volume decimo.

INDICE

DELLE DECISIONI CONTENUTE IN QUESTO DECIMO VOLUME.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Interno l' impedimento di clandestinità.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno l' impedimento d' impotenza.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno alle Dispense dai medesimi.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI PUBBLICI

Intorno alle cause per le quali possono impetrarsi le dispense dai medesimi.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno le Dispense dai medesimi colle cause d' infamia e di Matrimonio contratto, ignorando od anche sapendo esservi un impedimento dirimente.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Delle Dispense dai medesimi, che si ottengono *in forma pauperum.*

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Intorno alle Dispense dagl' impedimenti occulti, e sul modo di eseguirle.

IMPRECAZIONI.

INCESTO vedi LUSSURIA.

INDULGENZE.

Intorno alla natura e divisione delle medesime.

INDULGENZE

Intorno a quelle , che si concedono pei Defunti.

INDULGENZE

Quanto alle disposizioni necessarie per acquistarle.

INDULGENZE

Intorno varie difficoltà e dubbj spettanti alle medesime.